



Comune di  
**BONAVIGO**

Provincia di  
Verona

**P.A.T.**

Elaborato

**REL AD**

Scala

## Relazione di adeguamento ed elaborati comparativi

relativa agli aggiornamenti apportati agli elaborati di progetto del PAT a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi di approvazione del PAT



### GRUPPO DI LAVORO

#### Progettisti incaricati

Ing. Mario Medici  
Arch. Nicola Grazioli  
Arch. Emanuela Volta  
Collaboratore: Geom. Fabiano Zanini  
Studio Medici - 37132 VERONA  
Via Mons. Giacomo Gentilin 62

#### Valutazione Ambientale Strategica

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Via E. Dall'Acqua n. 8, S. Pietro Cariano [VR]  
Collaboratori: Ing. Agnese Tosoni  
e Arch. Nicola Grazioli - Studio Medici

#### Analisi Geologiche

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Collaboratore: Dott. Tomaso Bianchini

#### Analisi Agronomiche

Dott. For. Giuseppe Palleschi  
Via Monte Canino 4, Verona  
Collaboratore  
Dott. For. Giovanni Zanoni

#### Valutazione VINCA

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Collaboratore: Dott. Alessandro Rigoni

#### Valutazione Compatibilità Idraulica

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Collaboratore: Dott. Tomaso Bianchini

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

**Comune di Bonavigo**  
Sindaco Ermanno Gobbi

**Regione Veneto**  
Direzione Urbanistica

**Provincia di Verona**  
Servizio Urbanistica

**Progettisti incaricati**  
Ing. Mario Medici  
Arch. Nicola Grazioli  
Arch. Emanuela Volta

37132 Verona  
Via Mons. Giacomo Gentilin, 62

**Elaborato di corredo**

**Gennaio 2016**

GRUPPO DI LAVORO  
PAT BONAVIGO

Coordinatore regionale

**ARCH. RITA ANNA PUGLIELLI**  
Direzione Urbanistica Regione Veneto

Coordinatore provinciale

**ARCH. GRAZIANO SCARSINI**  
Servizio Urbanistica Provincia di Verona

Coordinatore comunale

**GEOM. CLAUDIO MATTIOLO (fase adozione)**  
**ARCH. PAOLO ROSSI (fase approvazione)**  
Responsabili Settore Tecnico Comune di Bonavigo

Progettisti incaricati

**ING. MARIO MEDICI**  
**ARCH. NICOLA GRAZIOLI**  
**ARCH. EMANUELA VOLTA**

STUDIO MEDICI  
via Monsignor Giacomo Gentilin 62 37132 Verona  
Tel 045-8920373 Fax 045-8937466

*con collaboratore*  
**geom. Fabiano Zanini**

Analisi Geologiche

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, 37020 S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

*con collaboratore*  
**dott. Tomaso Bianchini**

Analisi Agronomiche

**DOTT. FOR. GIUSEPPE PALLESCHI**  
Via Monte Canino 4, Verona  
tel. 045-8341529, fax 045-8341529

*con collaboratore*  
**Dott. For. Giovanni Zanoni**

Valutazione Ambientale strategica

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, 37020 S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

*con collaboratore*  
**Dott. Agnese Tosoni**

Valutazione VINCA

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, 37020 S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

*con collaboratore*  
**Dott. Alessandro Rigoni**

Valutazione Compatibilità idraulica

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

*con collaboratore*  
**dott. Tomaso Bianchini**

## SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	4
<i>1^ PARTE – ELENCO PUNTUALE MODIFICHE APPORTATE</i>	7
<i>ELENCO COMPLETO DEGLI ELABORATI APPROVATI</i>	7
A) <i>MODIFICHE APPORTATE DAL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA</i>	9
B) <i>MODIFICHE APPORTATE DAL DISTRETTO IDROGRAFICO DELTA PO ADIGE CANALBIANCO</i>	12
C) <i>MODIFICHE APPORTATE DALLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE</i>	13
D) <i>MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S</i>	15
E) <i>MODIFICHE APPORTATE DALLA PROVINCIA DI VERONA</i>	32
F) <i>MODIFICHE APPORTATE DALLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE (VTR)</i>	33
G) <i>MODIFICHE APPORTATE DALLA CONFERENZA DI SERVIZI FINALE</i>	62
<i>2^ PARTE – ESTRATTO MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TECNICHE</i>	67
<i>3^ PARTE – REPERTORIO DEI PARERI PERVENUTI</i>	69

## **PREMESSA**

Nel presente fascicolo sono riportate – come sviluppate in collaborazione tra i diversi professionisti coinvolti nel piano per le parti di competenza – le modifiche agli elaborati di progetto del PAT di Bonavigo a conseguenza delle prescrizioni della VTR n. 74 del 16.12.2015 e delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 23.12.2015 di approvazione finale del PAT.

Le prescrizioni considerate sono riconducibili ai seguenti pareri pervenuti in fase pre o post adozione del PAT:

- 2010.08.11** Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot n. 4065 del **11.08.2010** ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006 (*vedere copia del documento nell'allegato Repertorio*)
- 2010.09.09** La Sezione Geologia e Georisorse, con nota del **09.09.2010** prot. n. 474887, ha espresso parere preliminare favorevole con alcune precisazioni (*Vedere copia del documento nel Repertorio allegato alla presente relazione*)
- 2010.09.23** Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco (ex Genio Civile), con nota prot n. 500655/57.00.18.1.1 del **23.09.2010**, ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 3637/2002 e 2948/2009 (*vedere copia del documento nell'allegato Repertorio*)
- 2010.12.01** *In data **01.12.2010** gli elaborati del PAT sono stati sottoscritti dal Comune di Bonavigo, dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto*
- 2010.12.20** *Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data **20.12.2010** il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio*
- 2015.02.18** Il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, esaminato lo studio per la Valutazione d'Incidenza acquisito agli atti del Servizio, ha espresso parere istruttorio n. 43/2015 del **18.02.2015** nell'ambito della procedura VAS (*parere confluito nel testo Parere VAS n. 56 del 15.04.2015*)
- 2015.04.15** La Sezione Coordinamento Commissione Vas-Vinca-NuVV, esaminato lo studio per la VAS e la VINCA e le relative integrazioni istruttorie acquisite agli atti del Servizio con le note dell'Autorità procedente:  
- prot. n. 3284 del 26.06.2012;  
- prot. n. 3992 del 06.08.2012;  
- prot. n. 239 del 19.01.2015;  
- prot. n. 1278 del 18.03.2015;  
ha predisposto la Relazione istruttoriale tecnica esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 15.04.2015 (*parere confluito nel testo Parere VAS n. 56 del 15.04.2015*)
- 2015.04.15** La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Bonavigo il parere n. 56 del **15.04.2015**, positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 (*vedere copia del documento nell'allegato Repertorio*)
- 2015.09.23** Il Presidente della Provincia di Verona, con deliberazione n. 180 del **23.09.2015** ha espresso il parere di conformità del PAT del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015 (*vedere copia del documento nell'allegato Repertorio*)

- 
- 2015.10.19** La Sezione Agroambiente, ha espresso il proprio parere prot. 413810 del **19.10.2015**, pervenuto alla Direzione Urbanistica in pari data  
(*parere confluito nel testo Parere VTR n. 74 del 16.12.2015*)
- 2015.12.14** Il direttore regionale della Sezione Urbanistica con proprio Decreto n. 121 del **14.12.2015** ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006, DGR 1922/2013 e DDR 55/2014  
(*parere confluito nel testo Parere VTR n. 74 del 16.12.2015*)
- 2015.12.16** La Valutazione Tecnica Regionale (VTR) con Relazione ad argomento n. 74 del **16.12.2015**  
(*vedere copia del documento nell'allegato Repertorio*)
- 2015.12.23** La Conferenza di Servizi finale con Verbale del **23.12.2015** di approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute  
(*vedere copia del documento nell'allegato Repertorio*)



## 1^ PARTE – ELENCO PUNTUALE MODIFICHE APPORTATE

### ELENCO COMPLETO DEGLI ELABORATI APPROVATI

Elenco degli elaborati del PAT modificati conseguentemente alle decisioni assunte in sede di approvazione finale del PAT, rispetto a quanto adottato con D.C.C. n. 34 in data 20.12.2010 (con fondo evidenziato sono indicati elaborati sostitutivi o totalmente nuovi rispetto agli elaborati adottati nel 2010):

a) Relazioni, date da:

- **REL TE** - **RELAZIONE TECNICA** contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
- **REL PR** - **RELAZIONE DI PROGETTO** con i principali contenuti progettuali ed il dimensionamento
- **REL SI** - **RELAZIONE SINTETICA** per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT

b) Norme Tecniche costituite da:

- **NT** - **Norme Tecniche**, datato Gennaio 2016
- **NT All.A** - **All. A Norme tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive**, datato Gennaio 2016

c) Elaborati grafici progettuali:

- **Tav. 1** - **CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**, in scala 1:10.000, datato Gennaio 2016
- **Tav. 2** - **CARTA DELLE INVARIANTI**, in scala 1:10.000, datato Gennaio 2016
- **Tav. 3** - **CARTA DELLE FRAGILITA'**, in scala 1:10.000, datato Gennaio 2016
- **Tav. 4** - **CARTA DELLA TRASFORMABILITA'**, in scala 1:10.000 contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale, datato Gennaio 2016

d) Elaborati VAS Valutazione Ambientale Strategica.

- **VAS** - **RAPPORTO AMBIENTALE aggiornato in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS All.A** - **Tavola di uso del suolo con individuazione delle azioni strategiche del PAT**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS All.B/C** - **Tabelle di Valutazione e analisi di coerenza interna ed esterna**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS All.D** - **SINTESI NON TECNICA aggiornato in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS All.F** - **RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE aggiornata in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **V.Inc.A 3.1** - **Tavola delle distanze delle principali azioni di piano dal S.I.C. IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine - HABITAT NATURA 2000 E TAVOLA 4**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **V.Inc.A 3.2** - **Tavola delle distanze delle principali azioni di piano dal S.I.C. IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine - HABITAT NATURA 2000-COPERTURA DEL SUOLO-TAVOLA 4**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015

- datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS DS** - **DICHIARAZIONE DI SINTESI**, datato Gennaio 2016
- e) Elaborati Valutazione di compatibilità idraulica.
- **VALCI** - **VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**
  - **VALCI** - **Tavola grafica** in scala 1:10.000
- f) Quadro conoscitivo
- **DVD QC** - **BANCA DATI** alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004, datato Gennaio 2016
  - **REL QC** - **RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO**

Si specifica che sebbene non oggetto di modifica da parte della VTR si è provveduto alla riedizione anche della **Tav. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI**, al fine di produrre una serie completa ed omogenea degli elaborati di progetto.

Si riportano a seguire le modifiche apportate dai diversi pareri pervenuti.

## A) MODIFICHE APPORTATE DAL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

Il **Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta** con nota prot n. 4065 del **11.08.2010** ha espresso il proprio parere con le seguenti **prescrizioni** sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006:

N° Cons.	Estratto parere <b>Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta</b>	Modifiche elaborati PAT/note
1.	Vengono comunque indicate le seguenti prescrizioni: 1. per tutte le aree soggette a trasformazione, nelle fasi successive al Piano, dovranno essere preventivamente inviati allo scrivente Consorzio gli elaborati tecnici col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica;	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
2.	2. i volumi di accumulo stimati, non devono avere un volume specifico inferiore a 400 m <sup>3</sup> /ha per aree residenziali e 500 m <sup>3</sup> /ha per aree produttive; si ritiene pertanto necessario adeguare tale volume come da "Estratto della relazione di compatibilità idraulica" allegato alla presente; (vedere tabella riportate alla fine)	Nelle <b>NT</b> , all'art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, dopo le parole "di compensazione idraulica" inserire il testo " <i>, fatto salvo che i volumi di accumulo stimati non devono avere un volume specifico inferiore a 400 m<sup>3</sup>/ha per aree residenziali e 500 m<sup>3</sup>/ha per aree produttive (vedere in tal senso in <b>ALLEGATO 1</b> alle presenti Norme Tecniche la tabella "Estratto della Relazione di compatibilità idraulica" adeguata fissata nel suddetto Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta), "</i> lasciando invariato il resto del comma.
3.	3. relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi;	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, lett. a.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
4.	4. tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiato sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, lett. b.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
5.	5. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, lett. c.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
6.	Si evidenzia infine che: 1. qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondata su uno specifico studio geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico con prove e indagini in situ;	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, lett. d.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
7.	2. le misure di mitigazione devono rispettare la normativa di riferimento, tenuto conto che: "... almeno il 50% del volume di mitigazione deve essere accumulato su invasi (pag. 5 dell'Allegato A alla DGRV n. 2948 del 06/10/2009).. omissis"...	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, lett. e.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>

**N° Cons.**  
Estratto parere **Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta**

**Modifiche elaborati PAT/note**

**8.** 3. relativamente alla possibilità di collettare le acque meteoriche nel reticolo superficiale di scolo, va evidenziato che la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 10 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demanziali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano urbanistico attuativo.

L'elaborato **NT** adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 - Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, lett. f.), quindi non servono ulteriori adeguamenti

**9.** 4. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere collocate essenze arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 5,00, salvo specifiche autorizzazioni.

L'elaborato **NT** adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 - Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2ter, lett. g.), quindi non servono ulteriori adeguamenti

**10.** *Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta  
COMUNE DI BONAVIGO: P.A.T.  
"ESTRATTO DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA"*

L'elaborato **NT** adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere ALLEGATO 1 riportato alla fine delle Norme stesse, nonché modifica inserita al precedente punto), quindi non servono ulteriori adeguamenti

N. INT.	DENOMIN.	LOC.	SUP. INTER. [m²]	CARATTERISTICHE TERRITORIALI	CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DELL'AREA	SUP. OGGETTO DI TRASF. URBAN. [m²]	COEF. DI DEF. MEDIO	TIPOLOGIA INT.	MISURE DI MITIGAZIONE*	VOLUME SPECIFICO STIMATO [m³/ha]	VOLUME SPECIFICO PRESCRITTO [m³/ha]
1	BONAVIGO	Area in prossimità del capoluogo comunale	226.916	Morfologia: aree ricadenti in pianura con quota media di 1.700-15,00 m s.l.m. Permeabilità: territorio caratterizzato da terreno a tessitura limoso-sabbiosa dove sorge il capoluogo con depositi mediamente permeabili per porosità pari a 10-6 m/s e quota di falda freatica compresa tra 1 e 2 m sotto al piano campagna.	La presente ATO confina ad est con una piccola zona a deflusso difficoltoso, mentre a sud-ov è la presenza di un'area a deflusso difficoltoso.	VERDE: 78.655 STRADA: 31.219 TETTI: 117.052 SUP. TOT.: 226.916	0,66	Realizzazione e area residenziale con parco urbano.	Scarico di massimo 10 l/s per ettaro di area di intervento. Bacinio di laminazione di volume 0.941,3 m³.	394	400
2	PILASTRO	Area situata a nord-est del capoluogo.	76.706	Permeabilità: Terreno caratterizzato da tessitura limoso-argillosa con grado di permeabilità medio-bassa pari a 10-6 m/s, e quota di falda freatica compresa tra 1 e 2 m sotto al piano campagna.	La presente ATO confina a sud ovest con una zona a deflusso difficoltoso.	VERDE: 73.693 STRADA: 660 TETTI: 46.473 SUP. TOT.: 73.706	0,68	Realizzazione e area residenziale misto produttiva.	Scarico di massimo 10 l/s per ettaro di area di intervento. Bacinio di laminazione di volume 3.210,4 m³.	418,5	418,5
3	ORIT	Area situata al confine sud-est del territorio comunale.	132.450	Morfologia: aree ricadenti in pianura con quota media di 16,00-14,00 m s.l.m. Permeabilità: territorio caratterizzato da terreno a tessitura limoso-argillosa con grado di permeabilità medio-bassa pari a 10-6 m/s, e quota di falda freatica compresa tra 1 e 4 m sotto al piano campagna.	La presente ATO è caratterizzata da un'area a deflusso difficoltoso a nord che potrebbe prestarsi per svolgere la funzione di vasca di mitigazione.	VERDE: 51.190 STRADA: 3.280 TETTI: 77.990 SUP. TOT.: 132.450	0,63	Realizzazione e area a prevalenza residenziale misto produttiva.	Scarico di massimo 10 l/s per ettaro di area di intervento. Bacinio di laminazione di 4.937,2 m³.	372,8	450
4	ADIGE	Striscia di terra che percorre il territorio comunale da nord a sud	93.377	Morfologia: ATO di tipo fluviale-paesaggistico di tutela con comprende anche elementi di pregio storico-culturale come il centro di S. Tommaso. Permeabilità: territorio caratterizzato da terreno a tessitura limoso-sabbiosa lungo il corso dell'Adige; con depositi mediamente permeabili per porosità pari a 10-6 m/s, e quota di falda freatica compresa tra 1 e 2 m sotto il piano campagna.	La presente ATO è caratterizzata da possibili fenomeni di alluvionamento.	Non comporta espansioni di carattere residenziale VERDE: 64.619 STRADA: 1.350 TETTI: 27.408 SUP. TOT.: 93.377	0,42	Realizzazione e di buffer zone poste a tutela del cavalletto ecologico del Fiume Adige. Inserimento carrabile per nuova viabilità di concessione territoriale asservito al futuro transito della Provinciale	Scarico di massimo 10 l/s per ettaro di area di intervento. Bacinio di laminazione di 1.954,7 m³.	213,4	400

ALLEGATO 10: ALTA PIANURA VENETA/TECNOLOGIA/Verifica/area/PAT\_BONAVIGO\_PAT\_ALLEGATO\_04\_10\_V01.doc



N°  
Cons.

11.

Estratto parere **Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta**

Modifiche elaborati PAT/note

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta  
 COMUNE DI BONAVIGO; P.A.T.  
 "ESTRATTO DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA"

Vedere punto precedente

5	CAMPAGNA CENTRALE		44-496	Morfologia: aree ricadenti in pianura con quota media di 15,00 m s.l.m. Permeabilità: territorio caratterizzato da depositi mediamente permeabili per porosità pari a 10 <sup>-4</sup> m/s, e quota di falda freatica compresa tra 1 e 2 m sotto il piano campagna. In altre aree si trovano terreni limoso argillosi con grado di permeabilità basso pari a circa 10 <sup>-6</sup> m/s.	La presente ATO NON interferisce con zone con caratteristiche a deflusso difficoltoso.	VERDE: 27.636 STRADA: 4.620 TRATTE 12.260	0,47	Area di recupero, edificio dismesso.	Scarico di massimo 10 l/s per ettaro di area di intervento. Il Circo di limitazione di 1.105,5 m <sup>2</sup> .	248,49	400
6	CAMPAGNA "WORLD BEST"	Area situata nella parte nord est del territorio comunale		Morfologia: Area situata nei pressi di loc. Bismarckia percorso da nord a sud dalla Fossa Soraga. Permeabilità: l'area è caratterizzata da una quota media di 17 m s.l.m. ed è costituita prevalentemente da terreni a tessitura limoso-sabbiosa con grado di permeabilità medio-basso e pari a 10 <sup>-6</sup> m/s o quota di falda freatica compresa tra 1 e 3 m sotto al piano campagna.	La presente ATO NON interferisce con zone con caratteristiche a deflusso difficoltoso	NON SONO PRESENTI AUMENTI DI SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA					

## B) MODIFICHE APPORTATE DAL DISTRETTO IDROGRAFICO DELTA PO ADIGE CANALBIANCO

Il **Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco (ex Genio Civile)**, con nota prot n. 500655/57.00.18.1.1 del **23.09.2010**, ha espresso parere favorevole con le seguenti **prescrizioni** sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 3637/2002 e 2948/2009:

N° G.C.	Estratto parere <b>Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco (ex Genio Civile)</b>	Modifiche elaborati PAT /note
1.	<p>Considerato</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tuttavia, concordando con quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, i volumi di accumulo stimati non dovranno essere inferiori a 400 mc/ha per le aree residenziali e a 500 mc/ha per le aree produttive;</li> <li>- che, come previsto dalle DGR 3637/2002 e 2948/2009, la progettazione definitiva delle opere atte a garantire l'invarianza idraulica sarà sviluppata nell'ambito del P.U.A.;</li> </ul>	<p>Nelle <b>NT</b>, all'art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2bis, dopo le parole "23 settembre 2010" inserire il testo  <i>" e considerato che, come previsto dalle DGR 3637/2002 e 2948/2009 e s.m.i., la progettazione definitiva delle opere atte a garantire l'invarianza idraulica sarà sviluppata nell'ambito del PUA,"</i> lasciando invariato il resto del comma.</p>
2.	Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2bis, lett. a.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
3.	<p>Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;</li> </ul>	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2bis, lett. b.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
4.	❖ dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, etc.);	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2bis, lett. c.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
5.	gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dall' Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio Alta Pianura Veneta.	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica, comma 2bis, lett. d.), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>

### C) MODIFICHE APPORTATE DALLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

La **Sezione Geologia e Georisorse**, con nota del **09.09.2010** prot. n. 474887, ha espresso parere preliminare favorevole con le con le seguenti osservazioni:

N° Geo.	Estratto parere preliminare <b>Sezione Geologia e Georisorse</b>	Modifiche elaborati PAT /note
1.	<p>Nei confronti del <u>Progetto</u> (doc. in data giugno 2010) del PAT si esprimono le osservazioni che seguono.</p> <p>Nella tavola n. 1 <u>Carta dei Vincoli</u> sono riportati regolarmente i vincoli di interesse alla scrivente Struttura e inerenti alla classificazione sismica del territorio comunale (zona sismica 4 in base all'O.P.C.M. 3274/2003) e al vincolo idraulico dei corsi d'acqua.</p> <p>La tavola n. 2 <u>Carta delle Invarianti</u> non riconosce invarianti di natura geologica.</p> <p>La tavola n. 3 <u>Carta della Fragilità</u> riporta correttamente la distinzione del territorio in "aree non idonee", limitate all'ambito fluviale dell'Adige e ad alcune zone utilizzate per scopi di difesa idraulica, e "aree idonee a condizione", a loro volta suddivise in aree a condizione per presenza di ex cave, per le mediocri proprietà geotecniche dei terreni e per le condizioni di vulnerabilità idrogeologica. Nel territorio di Bonavigo non sono state classificate "aree idonee".</p> <p>La tavola individua altresì le zone soggette a dissesto idrogeologico per esondabilità o a periodico ristagno idrico.</p> <p>Per quanto riguarda la tavola n. 4 <u>Carta della Trasformabilità</u>, si rileva l'esistenza di ambiti di edificazione diffusa a destinazione residenziale in zone esondabili o a ristagno idrico (località Sartori e Broli) e che la zona F posta all'estremo sud del territorio comunale ricade su terreni classificati "non idonei". Tutte le altre previsioni urbanistiche sono poste su terreni classificati "idonei a condizione" sui quali ogni intervento è condizionato dall'adempimento, in sede di Piano degli Interventi, delle disposizioni relative alla corrispondente normativa tecnica.</p>	Non servono modifiche, trattandosi solo di valutazioni
2.	<p>In relazione alle <b>Norme Tecniche</b> (doc. in data giugno 2010) del PAT si evidenzia quanto segue.</p> <p>Art. 6.4 – Vincolo sismico</p> <p>E' solo il caso di accennare che la classificazione sismica del territorio comunale è determinata dall'OPCM 3274/2003 e non dall'OPCM 3519/2006 (vedi titolo dell'articolato); a quest'ultima va fatto comunque riferimento per l'attribuzione dei valori di accelerazione sismica al suolo.</p>	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa osservazione (vedere titolo Art. 6.4 – Vincolo Sismico O.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006 – Intero Territorio), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
3.	<p>Art. 9.1 – Idrografia/fasce di rispetto</p> <p>Le previsioni di PRG vigente di cui al secondo comma, sono in ogni caso soggette alle disposizioni dei RR.DD. citati al primo comma.</p>	idem
4.	<p>Art. 11.1.1 – Aree idonee a condizione e non idonee</p> <p>Al secondo comma del punto 3 della lettera a), si fa riferimento ad aree classificate "idonee" che non sono presenti sul territorio comunale in esame.</p> <p>All'ultimo comma del punto 3 della lettera a), dopo le parole "...accorgimenti a tutela della stessa" aggiungere "e delle strutture interrato".</p> <p>Al primo comma della lettera b), va specificato che sono state classificate come aree non idonee anche altre zone esterne agli apparati arginali dell'Adige.</p>	idem

<b>N° Geo.</b>	Estratto parere preliminare <b>Sezione Geologia e Georisorse</b>	<b>Modifiche elaborati PAT /note</b>
<b>5.</b>	<p>Art. 11.3.2 – Aree comprese tra gli argini maestri e il corso d’acqua dei fiumi e nelle isole fluviali            Le aree golenali, comprese tra gli argini del fiume Adige sono ambiti multifunzionali che devono prioritariamente considerare le funzioni idrauliche; le altre funzioni, paesaggistiche, naturalistiche, agricole, di fruizione, ecc., devono essere con queste compatibili e non possono costituire ostacolo ad una corretta gestione idraulica dell’area. Un corretto approccio alla gestione agricolo-forestale delle golene è quello di procedere selettivamente avendo cura di eliminare le piante morte, ammalate, pericolanti, debolmente radicate, vecchie e gli schianti, favorendo l’instaurarsi di vegetazione che abbia caratteristiche di flessibilità, di resistenza alle sollecitazioni della corrente ed alle temporanee sommersioni.</p>	idem
<b>6.</b>	<p>La normativa del PAT va, inoltre, completata con la seguente frase:            "Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma".</p>	idem (vedere nelle <b>NT</b> l’ultimo comma Art. 11.1 - Compatibilità geologica)

## D) MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S

La **Commissione Regionale V.A.S.** ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Bonavigo il parere n. 56 del **15.04.2015**, positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006:

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>						Modifiche elaborati PAT /note	
1.	OSSERVAZIONI ATTINENTI A TEMI AMBIENTALI						Per le modifiche conseguenti all'approvazione di questa osservazione si rimanda ai contenuti sviluppati in sede di VTR, come riportati a seguire nella presente Relazione	
	OSS. N°	RICHIEDENTE	PARERE AMM.NE COMUNALE	RIEPILOGO ACCOGLIMENT O OSSERVAZIONI	SINTESI	RIEPILOGO PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.		GIUDIZIO DEL VALUTATORE
	a.4	ROSSINI GIAN LUIGI E altri		vedere Osservazione a.12	Richiesta la bonifica dello stagno in loc. Pilastrò che nella tavola delle	SI		Attinente a questioni ambientali (modifica normativa agli articoli della Rete Ecologica comunale).
		firmatari			trasformabilità è indicato come aree di elevata naturalità (stepping stones). Richiesta collegata all'oss 12, cui si rimanda		sebbene non influente sui contenuti del Rapporto Ambientale e non incidente sulle valutazioni complessive dello stesso, che non richiede per tanto di essere modificato.	
	a.12	ROSSINI GIAN LUIGI	RICHIESTA CONDIVISIBILE	ACCOGLIBILE	La presente richiesta, che fa seguito alla precedente Oss. a.4 dello stesso richiedente analoga nei contenuti, è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT quale "Area ad elevata naturalità (Stepping Stone)" di un terreno marginale ad una ex-cava: l'area è posta nelle immediate adiacenze di una lottizzazione residenziale di PRG in via di attuazione. La richiesta di procedere alla bonifica dell'area con rimboschimento naturaliforme, scaturisce dalla necessità di eliminare l'area insalubre che oggi risulta causa di disagi e rischi per il vicino abitato. La richiesta prevede per l'appunto una bonifica dell'area, provvedendo alla messa a dimora di una serie di alberi che garantirebbero – assieme alla vegetazione già presente – il perdurare dell'effetto di Stepping Stone, senza per altro intaccare il nucleo dell'Area ad elevata naturalità costituito dai terreni a laghetto, che rimarrebbero immutati.	SI	Per altro si rileva che la richiesta presentata dall'osservante è molto sostenibile dal punto di vista ambientale e della VAS, in quanto si propone di migliorare il contesto ambientale dello stepping stones. La modifica introdotta si muove infatti nella direzione di attenuare la pressione indotta dal contesto urbanizzato sul contesto naturale prevedendo opportune barriere ambientali studiate per la mitigazione degli impatti – e nel contempo di mitigare gli effetti negativi indotti sul contesto antropico, generati dal mediocre stato di conservazione del contesto ambientale in oggetto allo stato attuale. Analogamente, nel merito delle valutazioni contenute nella Relazione di Incidenza Ambientale, si rileva che le modifiche introdotte alla norme relative alla Rete Ecologica comunque non inficiano le valutazioni svolte né le prescrizioni già assegnate.	

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>						Modifiche elaborati PAT /note
	OSS. N°	RICHIEDENTE	PARERE AMM.NE COMUNALE	RIEPILOGO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE	SINTESI	RIEPILOGO PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	
2.	OSSERVAZIONI IL CUI ACCOGLIMENTO IMPLICA VARIAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE						
	a.3	FRIGO ANNA	CONDIVISIBILE IN PARTE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	La richiesta è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT di un Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza inserito a sud dell'abitato di Bonavigo quale circonvallazione dello stesso centro abitato e futuro eventuale transito della Provinciale 44b: come cita il 3° comma del relativo Art. 15.3 delle NT, tale tracciato costituisce di fatto "un vettore indicativo della previsione di infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente, sulla base di un'individuazione indicativa della localizzazione dell'infrastruttura	SI	<i>Valutazione ambientale strategica; non attinente direttamente a questioni ambientali, ancorché argomento influente sulle valutazioni del Rapporto Ambientale. Le modifiche introdotte comunque non inficiano le valutazioni del Rapporto Ambientale stesso. Analogamente, nel merito delle valutazioni contenute nella Relazione di Incidenza Ambientale, relative al SIC Fiume Adige IT3210042 che il tracciato viario in oggetto lambisce, si rileva che le modifiche introdotte comunque non inficiano le valutazioni svolte né le prescrizioni già assegnate.</i>

Per le modifiche conseguenti all'approvazione di questa osservazione si rimanda ai contenuti sviluppati in sede di VTR, come riportati a seguire nella presente Relazione

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>					Modifiche elaborati PAT /note
3.	a.13	GIUSTI GIROLAMO e altri 4 richiedenti	RICHIESTA CONDIVISIBILE	ACCOGLIBILE	SI	Per le modifiche conseguenti all'approvazione di questa osservazione si rimanda ai contenuti sviluppati in sede di VTR, come riportati a seguire nella presente Relazione
				La richiesta attiene alla localizzazione di una nuova area per trasformazione residenziale collocata su Via don Antonio Germani e Via Padova, ad espansione verso ovest del margine abitato del Capoluogo a discapito di una porzione agricola dell'ATO 5 di tipo "Agricolo".		L'Osservazione non è attinente a contenuti ambientali, tuttavia, il suo accoglimento comporta una modifica influente sui contenuti del Rapporto Ambientale, comunque non incidente in maniera significativa sulle valutazioni complessive dello stesso e sostenibile a livello di Rapporto Ambientale. Il progettista, insieme alla Regione ed alla Provincia che copianificano, ha verificato la congruità urbanistica e la coerenza con quanto adottato in merito a fasce di rispetto, vincoli e tutele, fatte salve le prescrizioni sopra assegnate in merito alle invariati e fragilità del PAT. Si rileva comunque che non viene in alcun modo alterato il dimensionamento complessivo del PAT adottato, e pertanto rimangono invariati tutti gli indicatori quantitativi connessi alla popolazione e alla edificazione per ATO. Si rileva che l'area in oggetto è già stata oggetto di valutazione nel Rapporto Ambientale adottato essendo stata a suo tempo valutata (unitamente ad altre azioni) tra le "Alternative ragionevoli individuate" (vedere pag. 35 del "Rapporto Ambientale", l'area è localizzata nello SCENARIO 2 con la voce "C", ed a questa voce nell'Allegato b-2 "Tabelle di Valutazione dello Scenario Alternativo"). Come descritto nella PARTE QUINTA "valutazioni puntuali sulla VAS" del presente fascicolo, l'accoglimento dell'osservazione produce una variazione del punteggio di sostenibilità dell'ATO 1, andando a riaffermare comunque un giudizio positivo in relazione alla sostenibilità
4.	<b>CONSIDERATO</b> che:					Sulla scorta della presente prescrizione, nonché di quanto indicato da pag. 67 a 71 dal Rapporto Ambientale aggiornato al Dicembre 2014 (dove per le azioni limitrofe ad aree di tutela idrografica, la coerenza e la sostenibilità risulta garantita – oltre che dal rispetto delle prescrizioni già presenti delle NT richiamate dallo stesso Rapporto Ambientale – utilizzando come aree verdi le zone di tutela idraulica che ricadono nei limiti dell'area di espansione), nelle <b>NT</b> , all'Art. 11.3.3 –Idrografia/Zone di tutela, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma 11, dopo del testo " <i>particolarmente aggressivo</i> " inserire il seguente testo " <i>altresì il PI dovrà individuare all'interno di tali aree eventuali superfici verdi nel caso che le stesse superfici ricadano in aree di espansione residenziale conseguenti alle previsioni di cui all'Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale delle presenti Norme</i> ".
	... - Dall'analisi incrociata tra gli elaborati Tav.3 " <i>Carta della fragilità</i> " e Tav.4 " <i>Carta della Trasformabilità</i> ", è stato rilevato che alcune linee preferenziali di sviluppo sono in corrispondenza delle zone di tutela idrografica, per le quali le NT prevedono una salvaguardia ambientale. Nel Rapporto Ambientale integrato è stata aggiunta una valutazione per le suddette interferenze ed ai fini della coerenza e della sostenibilità ambientale nelle suddette zone si dovranno prevedere delle aree verdi.					

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
5.	<p>– Dall'analisi della Tav.3 "Carta della Fragilità" e delle Norme Tecniche, sono rilevabili delle criticità idrogeologiche e di scarsa soggiacenza di falda. Il Valutatore nel Rapporto Ambientale integrato, al fine di garantire la coerenza del Piano, propone delle opere di mitigazione che dovranno essere inserite nelle Norme Tecniche. In particolare propone la seguente aggiunta: <i>"Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento. Pertanto si consiglia di inserire nelle NT il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree"</i>.</p>	Vedere successiva prescrizione al punto <b>1.2</b> dei "Prima dell'approvazione del Piano" presente parere VAS (vedere <b>mod. VAS n° 12</b> ), a cui si rimanda.
6.	<p>...  – In sede istruttoria è stato richiesto un chiarimento relativamente alle possibilità di effettuare delle modifiche al PAT senza che sia necessario procedere con una variante, in particolare quali siano i criteri e le modalità di valutazione a sostegno degli obiettivi di sostenibilità e di coerenza definiti nella VAS. Il Valutatore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, propone di integrare con due commi il punto 3 del citato articolo 22 delle Norme Tecniche, ed in particolare:  <i>comma f): non sostanziali variazioni dei limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto delle condizioni di fragilità del territorio;</i>  <i>comma g): scostamenti di carattere non strategico dei perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT, inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente;</i></p>	Vedere successiva prescrizione al punto <b>1.1</b> dei "Prima dell'approvazione del Piano" presente parere VAS (vedere <b>mod. VAS n° 11</b> ), a cui si rimanda.
7.	<p>– Considerando quanto riportato dal Valutatore in sede di integrazioni, le azioni strategiche individuate nella tavola 4 "Carta della Trasformabilità" quali "aree ed interventi di riqualificazione e riconversione", dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, così come i PUA che non rientrano nelle fattispecie di esclusione individuati nella DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.</p>	Vedere successiva prescrizione al punto <b>1.4</b> dei "Prima dell'approvazione del Piano" presente parere VAS (vedere <b>mod. VAS n° 14</b> ), a cui si rimanda.
8.	<p>– Considerando che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive convergono con quelle residenziali, si dovranno prevedere delle ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche.</p>	Vedere successiva prescrizione al punto <b>7</b> dei "In sede di attuazione del Piano" presente parere VAS (vedere <b>mod. VAS n° 37</b> ), a cui si rimanda.

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
9.	<p>– In sede istruttoria è emerso che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo previste nell'ATO 1 sono individuate in prossimità di opere incongrue che corrispondono ad allevamenti intensivi così come riportato nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale". Pertanto in sede di attuazione, le citate azioni strategiche dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, in modo da poter valutare l'effettivo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione delle suddette "opere incongrue", definite nelle Norme Tecniche quali elementi che <i>ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale, risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano.</i></p>	<p>Vedere successiva prescrizione al punto <b>16</b> dei "In sede di attuazione del Piano" presente parere VAS (vedere <b>mod. VAS n° 47</b>), a cui si rimanda.</p>
10.	<p style="text-align: center;"><b>PRESCRIZIONI</b></p> <p><b>Prima dell'approvazione del Piano:</b></p> <p>1. Le Norme Tecniche dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:</p>	<p>Vedere tutte le varie prescrizione formulate dai diversi Enti che sono intervenuti in merito al PAT come trattate nella presente Relazione, a cui si rimanda.</p>
11.	<p>1.1 Il punto 3 dell'art.22 venga integrato con i seguenti due commi proposti dal Valutatore in sede di integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>comma f): non sostanziali variazioni dei limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto delle condizioni di fragilità del territorio;</i></li> <li>- <i>comma g): scostamenti di carattere non strategico dei perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT, inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente.</i></li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nonché del precedente 3° punto dei "Considerato che" (vedere <b>mod. VAS n° 6</b>), alla luce della modifiche conseguenti al parere VTR relativamente alla denominazione dei "limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti" (rinominati in "limiti fisici all'espansione", vedere successiva <b>mod. VTR n° 9</b> a cui si rimanda), nelle <b>NT</b>, all'Art. 22 - Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante, comma 3, dopo il punto e) inserire i seguenti nuovi punti:</p> <p><i>"f) non sostanziali variazioni dai limiti fisici all'espansione, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal PAT, nel rispetto della SAU massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto della condizioni di fragilità del territorio;</i></p> <p><i>g) scostamenti di carattere non strategico dai perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente."</i></p> <p>Inoltre, nell'ottica di un migliore coordinamento del testo proposto dal Parere VAS con quanto stabilito in sede di VTR e di Conferenza dei Servizi finale (vedere <b>mod. VTR n° 15 e mod. C.Ser. n° 7</b>), si provvede ad inserire ancora all'Art. 22 - Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante, comma 3, dopo i punti suddetti punti f) e g), in un nuovo capoverso allineato ai suddetti, il seguente testo "Si richiama inoltre quanto contenuto nel merito all' Art. 1 - Contenuti del PAT, Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI) delle presenti Norme."</p>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
12.	<p>1.2 Il punto 3 dell'art.11.1.1 venga integrato con il seguente comma proposto dal Valutatore in sede di integrazioni:</p> <p>- <i>Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento. Pertanto si consiglia il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree</i></p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nonchè del precedente 2° punto dei <b>"Considerato"</b> che" (vedere <b>mod. VAS n° 5</b>), nelle <b>NT</b>, all'Art. 11.1.1 - Aree idonee a condizione e non idonee, a) AREE IDONEE A CONDIZIONE, PRESCRIZIONI PER LE AREE IDONEE A CONDIZIONE, al punto "3. Aree idonee a condizione: vulnerabilità idrogeologica" prima dell'ultimo comma ("<i>Nei casi in cui siano previsti ...</i>") inserire il seguente comma: "<i>Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento: pertanto si consiglia il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree</i>"</p>
13.	<p>1.3 L'art.12.7 relativo alle "<i>Linee preferenziali di Sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso</i>" venga aggiunto il seguente comma: "<i>Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi che daranno attuazione ad aree produttive, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.</i></p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 12.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso, dopo del 5° comma ("<i>Il PI sulla base ...</i>") inserire il seguente comma: "<i>Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Urbanistici Attuativi che daranno attuazione ad aree produttive, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.</i>"</p>
14.	<p>1.4 L'art.12.3 relativo alle "<i>Aree ed interventi di riqualificazione e riconversione</i>" venga aggiunto il seguente comma: "<i>Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013</i>".</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nonchè del precedente 4° punto dei <b>"Considerato"</b> che" (vedere <b>mod. VAS n° 7</b>), nelle <b>NT</b>, all'Art. 12.3 - Aree e interventi di riqualificazione e riconversione, PRESCRIZIONI, dopo del 1 punto inserire il seguente punto 1bis.: "<i>Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.</i>"</p>
15.	<p>1.5 Le "<i>Indicazioni per la mitigazioni degli impatti</i>" individuate nel Rapporto Ambientale Integrato per ogni indicatore ambientale e socio-economico, devono essere tutte integrate nello specifico articolo 17 nelle Norme Tecniche del PAT.</p>	<p>L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa specifica che fa riferimento alle diverse mitigazioni che, nel Rapporto Ambientale aggiornato al Dicembre 2014, si trovano al termine di ogni capitolo delle matrici ambientali quali "indicazioni di mitigazione degli impatti" (si faccia in particolare riferimento allo specchio riportato a pag. 182 e 183 del medesimo Rapporto Ambientale, da cui emerge che l'unica attenzione da porsi in atto è quella riferita alla voce "Geosfera e uso del suolo" dove è specificato che "<i>In fase di aggiornamento del PAT sarà necessario inserire la misura riguardante il divieto dei piani interrati nelle zone a scarsa soggiacenza della falda acquifera</i>", cosa fatta al precedente punto <b>mod. VAS n° 12</b> a cui si rimanda): ciò premesso, sentito anche il dottor Cristiano Mastella responsabile della VAS del PAT, si riscontra che <u>non servono ulteriori adeguamenti</u></p>
16.	<p>1.6 Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, fatto salvo che il Parere VAS si riferisce all'art. seguente sebbene citi un Art. 7 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE con testo titolo differente, nelle <b>NT</b>, all'Art. 7 - Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria, si procede alla seguente modifica:</p> <p><b>a)</b> nella parte relative alle DIRETTIVE, comma 1, secondo punto elenco, sostituire il testo "79/409/CEE" con il testo "2009/147/Ce";</p> <p><b>b)</b> ancora nella parte relative alle DIRETTIVE, comma 3, settimo punto elenco, stralcio del testo presente da "<i>- la complessificazione del paesaggio...</i>" a "<i>...delle presenti Norme.</i>"</p> <p><b>c)</b> nella parte relative alle PRESCRIZIONI E VINCOLI, comma 1, stralcio del testo da "<i>l'area individuata come...</i>" a "<i>...Direttiva 92/43/CEE</i>" ed inserimento del testo seguente: "<i>il sito SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alle disposizioni regionali in materia</i>";</p>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
	<p>1.6.1 Relativamente all'ART. 7 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE nella parte relativa a DIRETTIVE,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al secondo punto del comma 1, venga sostituito il riferimento alla direttiva 79/409/Cee, con il riferimento alla vigente direttiva 2009/147/Ce;</li> <li>- venga stralciato il settimo punto del comma 3;</li> </ul> <p>nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- venga riformulato come segue il comma 1.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, il sito SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alle disposizioni regionali in materia. <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengano stralciati i commi 2. e 3. e sostituiti con il seguente comma 2.</li> </ul> </li> <li>2. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali. <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengano stralciati i commi 4. e 5. e sostituiti con il seguente comma 3.</li> </ul> </li> <li>3. Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;</li> </ol>	<p><b>c)</b> ancora nella parte relative alle PRESCRIZIONI E VINCOLI, vengano interamente stralciati i testi presenti nei commi 2, 3, 4 e 5, ed inserito il testo "Stralciato"</p> <p><b>d)</b> ancora nella parte relative alle PRESCRIZIONI E VINCOLI, vengano inseriti i seguenti commi:</p> <p>"1 bis. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.</p> <p>1 ter. Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e s.m.i. e 2009/147/Ce e s.m.i., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."</p>
17.	<p>1.6.2 L'Art. 13.7 – Area nucleo, venga riformulato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le aree nucleo presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT 3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" e di cui all'Art. 7 – Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria.</li> </ul> <p>Per tali aree valgono le prescrizioni e le direttive e compiti del PI di cui al seguente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (<i>Buffer zones</i>) delle presenti Norme.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 13. 7 - Aree nucleo, cancellare il testo presente nei primi tre commi ed inserire il seguente testo: "Le aree nucleo presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" e di cui all'Art. 7 – Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria."</p>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
<b>18.</b>	<p>1.6.3 L'ART. 13.8 – ISOLE A ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES), venga riformulato come segue:  Il PAT in individua isole ad elevata naturalità – <i>Stepping stones</i>, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.  Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.  Per tali aree valgono le prescrizioni e le direttive e compiti del PI di cui al seguente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (<i>Buffer zones</i>) delle presenti Norme.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 13. 8 - Isole a elevata naturalità (<i>Stepping stones</i>), cancellare il testo presente nei primi quattro commi ed inserire il seguente testo: "<i>Il PAT individua isole ad elevata naturalità - Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.</i>  <i>Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.</i>"</p>
<b>19.</b>	<p>1.6.4 Relativamente all'ART. 13.9 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES)  - la parte generale, venga riformulata come segue:  Il PAT individua le aree di connessione naturalistica – <i>Buffer zone</i>, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (<i>Buffer zone</i>), cancellare il testo generale presente dopo del titolo ed inserire il seguente testo: "<i>Il PAT individua le aree di connessione naturalistica - Buffer zone, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.</i>"</p>
<b>20.</b>	<p>- nella parte relativa a prescrizioni, venga riformulato come segue il comma 2:  Qualora si ravvisasse la necessità di realizzare interventi all'interno della rete ecologica, questi dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (<i>Buffer zone</i>), PRESCRIZIONI, secondo comma, cancellare il testo presente ed inserire il seguente testo: "<i>Qualora si ravvisasse la necessità di realizzare interventi all'interno della rete ecologica, questi dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie o specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.</i>"</p>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
21.	<p>- venga riformulato come segue il comma 5:</p> <p>Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;</li> <li>- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;</li> <li>- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;</li> <li>- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi";</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), PRESCRIZIONI, quinto comma, cancellare il testo presente ed inserire il seguente testo: <i>"Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;</i></li> <li><i>- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.</i></li> </ul> <p><i>La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;</i></li> <li><i>- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi"</i></li> </ul>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
22.	<p>- venga stralciato l'attuale comma 6 e riformulato come segue:</p> <p>6. All'interno dei corridoi ecologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,</li> <li>- sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), PRESCRIZIONI, sesto comma, cancellare il testo presente ed inserire il seguente testo: "<i>All'interno dei corridoi ecologici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica;</li> <li>- sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici."</li> </ul>
23.	<p>- venga aggiunto il seguente comma 7:</p> <p>7. All'interno delle aree nucleo vigono prescrizioni e vincoli di cui all'Art. 7 - Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, delle presenti N.T.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, fatto salvo quanto specificato in merito al diverso titolo dell'art. 7 NT citato erroneamente dal Parere VAS (vedere <b>mod. VAS n° 16</b>), nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), PRESCRIZIONI, dopo il sesto comma inserire il seguente settimo comma: "<i>All'interno delle aree nucleo vigono prescrizioni e vincoli di cui all' Art. 7 - Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria, delle presenti N.T.</i>"</p>
24.	<p>- nella parte relativa a direttive e compiti del PI, venga riformulato come segue il comma 1:</p> <p>1. La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, primo comma, cancellare il testo presente ed inserire il seguente testo: "<i>La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del PAT in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.</i>"</p>
25.	<p>- venga riformulato come segue il terzo punto del comma 2:</p> <p>sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità;</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, secondo comma, al terzo punto elenco, cancellare il testo "e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna"</p>
26.	<p>- venga riformulato come segue il comma 3:</p> <p>3. Il PI favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio quali quelle di cui all' Art. 15.5 – Percorsi pedonali/ciclopedonali, se impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente e senza interessare superfici occupate da habitat o habitat di specie.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, terzo comma, alla fine del comma inserire il seguente testo: " e senza interessare superfici occupate da habitat o habitat di specie"</p>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
<b>27.</b>	<p>- venga aggiunto il seguente comma 5.</p> <p>5. Nei PI, nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, ancora all'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, dopo il quarto comma inserire il seguente quinto comma: <i>"Nei PI, nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive."</i></p>
<b>28.</b>	<p>1.6.5 L'ART. 13.10 – CORRIDOI ECOLOGICI, venga riformulato come segue:</p> <p>Il PAT individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Sono rappresentati prevalentemente da sistemi agrovegetazionali o corsi d'acqua aventi sviluppo lineare.</p> <p>Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.</p> <p>Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PAT, per i corridoi ecologici le trasformazioni dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.;</li> <li>- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat. Per tali aree valgono le PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI di cui al precedente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 13. 10 - Corridoi ecologici, cancellare il testo presente nei primi cinque commi ed inserire il seguente testo: <i>"Il PAT individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Sono rappresentati prevalentemente da sistemi agrovegetazionali o corsi d'acqua aventi sviluppo lineare. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PAT, per i corridoi ecologici le trasformazioni dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.;</i></li> <li><i>- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat."</i></li> </ul>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
29.	<p>1.6.6 Relativamente all'ART. 15.3 – CORRIDOI PER INFRASTRUTTURE DI MAGGIORE RILEVANZA nella parte relativa a prescrizioni, venga aggiunto il comma 3. che risulta per altro essere mancante nell'articolato esaminato,</p> <p>3. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;</li> <li>- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;</li> <li>- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;</li> <li>- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi";</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 15.3 – Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza, PRESCRIZIONI, dopo del comma 2 inserire il seguente comma 2bis., lasciando invariato il resto dell'articolato (N.B.: comma 3 mancante): "3. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso L'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;</li> <li>- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;</li> <li>- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;</li> <li>— verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi"</li> </ul>
30.	<p>1.6.7 Relativamente all'ART. 15.5 - PERCORSI PEDONALI/CICLOPEDONALI, venga stralciata la parte seguente, (...) "I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo e dei corridoi ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive" (...);</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 15.5 - Percorsi pedonali/ciclopeditoni, cancellare il testo "I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo e dei corridoi ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive." posto al secondo comma dopo il titolo</p>
31.	<p>1.6.8 Vengano rivisti gli ARTT. 1 - CONTENUTI DEL PAT, 6.2 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – ZONE BOSCHIVE, 15.4 - CONNESSIONI VIABILISTICHE DA RIORGANIZZARE, 36 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, con riferimento al richiamato P.A.T.I. del quale non si hanno però informazioni;</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, agli articoli Art. 1 - Contenuti del PAT, Art. 6.2 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boschive, Art. 15.4 - Connessioni viabilistiche da riorganizzare e Art. 36 – Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica, sostituire il termine "PATI" con il termine "PAT"</p>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
<b>32.</b>	<p>2. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.</li> <li>• Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.</li> <li>• È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.</li> <li>• Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.</li> <li>• L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.</li> <li>• E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.</li> <li>• Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).</li> <li>• E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 17.4 - Mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa, dopo del primo comma inserire il seguente comma, lasciando invariato il resto dell'articolo: <i>"In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico si danno le seguenti prescrizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per l'illuminazione di impianti sportivi o grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.</i></li> <li>• <i>fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.</i></li> <li>• <i>è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.</i></li> <li>• <i>per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.</i></li> <li>• <i>l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.</i></li> <li>• <i>è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.</i></li> <li>• <i>tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).</i></li> <li>• <i>è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto."</i></li> </ul>
<b>33.</b>	<p>3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.</p>	<p>Si rimanda allo specifico elaborato <b>VAS DS – DICHIARAZIONE DI SINTESI</b> datato Gennaio 2016 di competenza del dottor Cristiano Mastella responsabile della VAS del PAT.</p>
<b>34.</b>	<p>4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.</p>	<p>Sentito il dottor Cristiano Mastella responsabile della VAS del PAT, si riscontra che l'elaborato <b>VAS AII.D – SINTESI NON TECNICA</b> aggiornato in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015, risulta già adeguato alle varie prescrizione del parere finale VAS, quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti.</u></p>
<b>35.</b>	<p><b><u>Dopo l'approvazione del piano:</u></b></p> <p>5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.</p>	<p>Prescrizione di competenza della Regione Veneto essendo sua la competenza della pubblicazione su BUR, come da Conferenza di Servizi finale con Verbale del <b>23.12.2015</b> di approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute</p>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
36.	6. Il Comune di Bonavigo deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.	Prescrizione di <u>competenza del Comune</u> conseguente alla pubblicazione sul BUR della DGRV di ratifica PAT e dell'avvenuta stesura elaborati PAT adeguati all'approvazione finale.
37.	<b>In sede di attuazione del Piano:</b> 7. L'attuazione delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive" che convergono con quelle residenziali, dovranno prevedere ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche.	Sulla scorta della presente prescrizione, nonché del precedente 5° punto del "Considerato che" (vedere <b>mod. VAS n° 8</b> ), nelle <b>NT</b> , all'Art. 12.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, comma 7, lettera b), all'ultimo punto elenco, dopo del termine "...nelle immediate adiacenze.", inserire il seguente testo: "Nello specifico, l'attuazione delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive" che convergono con quelle resistenziali, dovranno prevedere ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche."
38.	8. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa prescrizione (vedere Art. 37 - Previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, comma 8, lettera e), in cui è già riportato il testo in oggetto), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
39.	9. I perimetri degli "Ambiti a edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale" individuati sull'elaborato Tav.4 "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.	Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b> , all'Art. 12.2 - Ambiti di edificazione diffusa, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, comma 5, lettera c), dopo il dopo del penultimo punto elenco (" - <i>ricomposizione del fronte edificato ...</i> ") inserire il seguente nuovo punto elenco, lasciando invariato il resto dell'articolato: " - <i>i perimetri degli "Ambiti a edificazione diffusa" individuati sull'elaborato Tav.4 "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale;</i> "
40.	10. L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NT, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".	Sulla scorta della presente prescrizione, e nell'ottica di un migliore coordinamento del testo proposto dal Parere VAS con i contenuti del PAT adottato, nelle <b>NT</b> , all'Art. 4.4 - Azioni strategiche, dopo del primo comma inserire il seguente testo, lasciando invariato il resto dell'articolato: "L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle presenti Norme Tecniche, nella "Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Tav. 2 - Carta delle Invarianti" e nella "Tav. 3 - Carta delle Fragilità" come indicato ai precedenti <u>Art. 4.1 - Vincoli, elementi della pianificazione territoriale superiore e fasce di rispetto, Art. 4.2 - Invarianti e Art. 4.3 - Fragilità delle presenti Norme Tecniche</u> ".
41.	11. L'eventuale perequazione urbanistica o il credito edilizio generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovranno essere attuate in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.	Sulla scorta della presente prescrizione, e nell'ottica di un migliore coordinamento del testo proposto dal Parere VAS con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo cioè a spezzarlo nei due relativi articoli, Perequazione urbanistica e Credito edilizio), nelle <b>NT</b> , all'Art. 18 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, dopo del secondo comma inserire il seguente testo, lasciando invariato il resto dell'articolato: "L'eventuale perequazione urbanistica generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovrà essere attuata in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.", nonché all'Art. 19 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio, DISPOSIZIONI GENERALI, dopo del comma 2 inserire il seguente comma 2bis., lasciando invariato il resto dell'articolato: "L'eventuale credito edilizio generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovrà essere attuato in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
		<i>Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004."</i>
<b>42.</b>	<b>12.</b> Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa prescrizione (vedere Art. 1 - Contenuti del PAT, Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI), comma 4, in cui è già riportato il testo in oggetto), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
<b>43.</b>	<b>13.</b> I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno preventivamente sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.	Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b> , all'Art. 3 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia, dopo il comma 11, inserire il seguente comma 11bis.: <i>"In sede di attuazione del PAT, i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno preventivamente sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013 e s.m.i."</i>
<b>44.</b>	<b>14.</b> L'attuazione della realizzazione dei "Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza", sarà preventivamente sottoposta a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.	Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b> , all'Art. 15.3 - Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza, PRESCRIZIONI, dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4bis.: <i>"L'attuazione della realizzazione dei "Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza", sarà preventivamente sottoposta a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006."</i>
<b>45.</b>	<b>15.</b> Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:  15.1 nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo (VR), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;  15.2 piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo (VR), dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;	Sulla scorta della presente prescrizione, nelle <b>NT</b> , all'Art. 3 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia, dopo il comma 11bis. di cui al punto precedente (vedere Punto 13. Parere VAS), inserire il seguente comma 11ter. e relativi sottopunti: <i>"Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee, si prescrive: - nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle NT del presente PAT, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e s.m.i. e 2009/147/Ce e s.m.i., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico; - piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle NT del presente PAT, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla DGR 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi."</i>

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	Modifiche elaborati PAT /note
46.	<p>15.3 nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli Artt. 15.3 - Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza, 31 - Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, 32 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria, Art. 34 – Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati, 35 – Criteri per la stipula di Accordi di programma tra soggetti pubblici e 36 – Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei suddetti elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, e nell'ottica di un migliore coordinamento del testo proposto dal Parere VAS con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo cioè a spezzarlo nei relativi articoli citati dal Parere VAS), nelle <b>NT</b>, agli articoli:  Art. <b>15.3</b>- Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza, PRESCRIZIONI, dopo il comma 4bis di cui al punto precedente (vedere Punto 14 del Parere VAS), al nuovo comma 4ter.;  Art. <b>31</b>- Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, dopo il comma 1, al nuovo comma 1bis.;  Art. <b>32</b>- Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria, dopo il comma 2, al nuovo comma 2bis.;  Art. <b>34</b>- Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati, dopo il comma 3, al nuovo comma 3bis.;  Art. <b>35</b>- Criteri per la stipula di Accordi di programma tra soggetti pubblici, dopo il comma 3, al nuovo comma 3bis.;  Art. <b>36</b>- Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica, PRESCRIZIONI, dopo il comma 6, al nuovo comma 6bis.;  inserire il seguente testo, lasciando invariato il resto dell'articolo: <i>"Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei suddetti elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i."</i></p>
47.	<p>16. L'attuazione delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" individuate nell'ATO 1 in prossimità di opere incongrue individuate dalla tav.4 "Carta della Trasformabilità" e definite nella tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" come allevamenti intensivi, dovranno preventivamente essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter valutare lo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione dei suddetti elementi di degrado così come definiti nell'art.12.4 delle NT.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nonché del precedente 6° punto dei "Considerato che" (vedere <b>mod. VAS n° 9</b>), nelle <b>NT</b>, all'Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, PRESCRIZIONI, dopo del comma 5, inserire il seguente comma 5bis.: <i>L'attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale individuate nell'ATO 1 in prossimità di opere incongrue individuate dalla tav. 4 "Carta della Trasformabilità" e definite nella tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" come Allevamenti zootecnici intensivi, dovranno preventivamente essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter valutare lo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione dei suddetti elementi di degrado così come definiti nell' Art. 12.4 - Opere incongrue delle presenti Norme"</i></p>
48.	<p>17. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.</p>	<p>L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa prescrizione (vedere Art. 37 – Previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, comma 6), in cui è già riportato il testo in oggetto), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u></p>
49.	<p>Sulla scorta dei contenuti del Parere in oggetto nonché delle integrazioni istruttorie</p>	

N° VAS	Estratto parere <b>Commissione Regionale V.A.S.</b>	<b>Modifiche elaborati PAT /note</b>
		<p>acquisite agli atti del Servizio con le note dell’Autorità procedente, sentito il dottor Cristiano Mastella responsabile della VAS del PAT, nell’ottica di un migliore coordinamento delle modifiche proposte dal Parere VAS con i contenuti delle NT già adottate, in considerazione che <u>tutti gli elaborati</u> VAS/VINCA adottati sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni nel corso istruttoria parere, nelle <b>NT</b>, all’art. 2 - Elaborati del PAT, alla lettera d) Elaborati VAS Valutazione Ambientale Strategica, provvedere a sostituire integralmente l’elenco degli elaborati con il seguente testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VAS – RAPPORTO AMBIENTALE aggiornato in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015</li> <li>• VAS All.A – Tavola di uso del suolo con individuazione delle azioni strategiche del PAT, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015</li> <li>• VAS All.B/C – Tabelle di Valutazione e analisi di coerenza interna ed esterna, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015</li> <li>• VAS All.D – SINTESI NON TECNICA aggiornato in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015</li> <li>• VAS All.F – RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE aggiornata in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015</li> <li>• V.Inc.A 3.1 – Tavola delle distanze delle principali azioni di piano dal S.I.C. IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine - HABITAT NATURA 2000 E TAVOLA 4, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015</li> <li>• V.Inc.A 3.2 – Tavola delle distanze delle principali azioni di piano dal S.I.C. IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine - HABITAT NATURA 2000-COPERTURA DEL SUOLO-TAVOLA 4, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015</li> <li>• VAS DS – DICHIARAZIONE DI SINTESI, datato Gennaio 2016</li> </ul>

## E) MODIFICHE APPORTATE DALLA PROVINCIA DI VERONA

Il **Presidente della Provincia di Verona**, con deliberazione n. 180 del **23.09.2015** ha espresso il parere di conformità del PAT del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015, con le seguenti **prescrizioni**, da riportarsi alla luce del parere VTR n. 74 del 16.12.2015:

N° P.VR	Estratto parere <b>Presidente della Provincia di Verona</b>	Modifiche elaborati PAT/note
1.	<p>Il Comitato Tecnico Provinciale esprime un parere finale complessivamente favorevole al PAT, con le seguenti modifiche d'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserimento nel PAT (tavola della Trasformabilità) della rete ecologica del PTCP con la formula di prevalenza del PTCP in caso di discordanza, fatto salvo il mantenimento delle maggiori tutele eventualmente presenti nel PAT;</li> </ul>	<p>Come risulta dalle specifiche sviluppate in sede di parere VTR (vedere <b>mod. VTR n° 16 e 19</b>) e di verbale della Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 8</b>) a cui si rimanda, gli elaborati <b>PAT</b> adottato risultano già adeguati a questa prescrizione quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u></p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inserimento nel PAT, all'art. 12.1 delle NTA, quanto indicato dall'art. 60, commi 3 e 4, del PTCP;</li> </ul>	<p>Prescrizione superata dalle specifiche sviluppate in sede di parere VTR (in cui viene rilevato che "Richiamato pertanto l'art 2 delle N.T del vigente PTCP di Verona, ove si specifica che la normativa tecnica è costituita da direttive, prescrizioni e vincoli e qualora una norma costituisca prescrizione questa è esplicitata mediante specifica indicazione" vedere <b>mod. VTR n° 16</b>, riscontrato che l'art. 60 del PTCP non è indicato dal PTCP stesso come "Prescrizione") e di verbale della Conferenza di Servizi finale ("il PAT dovrà essere adeguato alle direttive del PTCP come previsto all'art. 12 della L.R. 11/2004 e dall'art. 3 delle N.T. del PTCP" vedere <b>mod. C.Ser. n° 8</b>) a cui si rimanda, quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti.</u></p>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inserimento nel dimensionamento del PAT dei volumi residui derivati da PRG in ambito residenziale e delle superfici residue da PRG in ambito produttivo;</li> </ul>	<p>Prescrizione superata dalle specifiche sviluppate in sede di parere VTR e di verbale della Conferenza di Servizi finale, così come detto al precedente punto <b>mod. P.VR n° 2</b>, e quindi - fatte comunque salve le modifiche introdotte ai dati del carico aggiuntivo residenziale e produttivo in sede di VTR e di Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. VTR n° 12-13 e mod. C.Ser. n° 3 e 4</b>) a cui si rimanda -, si riscontra che <u>non servono ulteriori adeguamenti</u></p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inserimento di una norma transitoria nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT che preveda, nelle more di adeguamento del PAT al PTCP, l'impossibilità con il PI di attuare le azioni per cui è necessario l'adeguamento del PAT al PTCP. Tali azioni sono riportate nei seguenti titoli delle NTA del PTCP: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) insediativo produttivo,</li> <li>b) grandi strutture di vendita,</li> <li>c) sistema infrastrutturale scolastico,</li> <li>d) sistema infrastrutturale per la mobilità su gomma.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Prescrizione superata dalle specifiche sviluppate in sede di parere VTR e di verbale della Conferenza di Servizi finale, così come detto al precedente punto <b>mod. P.VR n° 2</b>, e quindi - fatte comunque salve le modifiche introdotte in merito di adeguamento al PTCP in sede di VTR e di Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. VTR n° 16 e 19 e mod. C.Ser. n° 8</b>) a cui si rimanda -, si riscontra che <u>non servono ulteriori adeguamenti</u></p>

## F) MODIFICHE APPORTATE DALLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE (VTR)

La **Valutazione Tecnica Regionale (VTR)** con Relazione ad argomento n. 74 del **16.12.2015** ha espresso il proprio parere con le seguenti **prescrizioni** sul PAT, da riportarsi alla luce della Conferenza di Servizi del 23.12.2015:

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
1.	<p><b>CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI</b></p> <p>...</p> <p><b>CENTRI STORICI E VALORI STORICO-ARCHITETTONICI – TESTIMONIALI</b></p> <p>Obiettivo strategico del PAT/PATI, è quello della conservazione dei C.S., dei Nuclei Rurali di antica origine e degli edifici singoli sparsi sul territorio aventi valenza paesaggistica ed ambientale, meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, cioè nel quadro conoscitivo vanno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della L.R. 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT deve inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.</p> <p>In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT/PATI) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.</p> <p>Pertanto, in sede di PI, non potranno essere individuate come "consolidato", implementazioni di aree di contorno del C.S. ora previsto dallo Strumento vigente, finalizzate alla edificazione che, contrasterebbe con i principi precedentemente citati sia del D.M. 1444/68 che della L.R. 80/1980.</p> <p>Si ritiene che l'estensione del perimetro dei Centri Storici non possa che discendere da un'approfondita valutazione storico-conoscitiva. Il PI perciò dovrà, ai sensi dello specifico articolo delle NTA verificarne la compatibilità nel rispetto degli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei C.S.</p>	<p>Sulla scorta della presente specifica, nell'ottica di un migliore coordinamento delle modifiche proposte dal Parere VTR con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo cioè a determinarne il testo specifico e l'inserimento, in considerazione della generalità della specifica indicata dal Parere VTR stesso), sentita per conferma la Direzione Urbanistica regionale in merito al testo da inserire, nelle <b>NT</b>, all'Art. 13. 1 - Centri Storici e Corti rurali, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, dopo del comma 6, inserire i seguenti commi 6 bis. e 6 ter.:</p> <p><i>"6 bis. In particolare l'estensione del perimetro dei Centri Storici non potrà che discendere da un'approfondita valutazione storico-conoscitiva, ed il PI dovrà, verificarne la compatibilità nel rispetto degli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei Centri Storici medesimi.</i></p> <p><i>6 ter. Inoltre in sede di PI, non potranno essere individuate come finalizzate alla edificazione le aree conseguenti ad eventuali adeguamenti alla L.R. 80/80 ricomprese nel Centro storico previsto dal vigente PRG, in assenza di un'approfondita valutazione storico-conoscitiva nel rispetto del D.M. 1444/68 e della L.R. 80/1980."</i></p>
2.	<p><b>VINCOLI</b></p> <p>...</p> <p><b>Cimiteri- Fasce Di Rispetto</b></p> <p>Al riguardo dei cimiteri, si rileva che le fasce di rispetto sono state individuate nella tavola 1 in conformità agli specifici decreti di riduzione. Si prescrive che dette fasce vengano individuate anche nella tavola 4, rammentando quanto prevede l'articolo 338, comma 5 del RD 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" come modificato dalla L. 166/2002.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, si procede alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, inserimento in tavola della localizzazioni de "Cimiteri - Fasce di rispetto" già presenti nell'elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale adottato, mantenendo inalterata la grafia utilizzata per Tav. 1;</p> <p><b>b)</b> ancora nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, inserimento in legenda, alla fine delle voci già presenti e lasciando una riga vuota di stacco, la scritta "PARTICOLARI ELEMENTI DI VINCOLO, come da VTR n. 74 del 16.12.2015" seguita alla riga successiva dalla voce "Cimiteri - Fasce di rispetto Art. 9.5" come tratta dall'elaborato Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale adottato mantenendo inalterata la grafia.</p>
3.	<p><b>Fasce di rispetto stradale</b></p> <p>Le fasce di rispetto stradale andranno verificate in funzione delle categoria della viabilità secondo quanto previsto dal Codice della Strada e Regolamento attuativo.</p>	<p>Sulla scorta della presente specifica, nell'ottica di un migliore coordinamento delle modifiche proposte dal Parere VTR con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo cioè a determinarne il testo specifico e l'inserimento, in considerazione della generalità della specifica indicata dal Parere VTR stesso), nelle <b>NT</b>, all'Art. 9.2 - Viabilità/Fasce di rispetto, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al primo comma dopo il testo "di cui al presente articolo" inserire il testo ", in funzione delle categoria della viabilità secondo quanto previsto dal Codice della Strada e Regolamento attuativo" lasciando invariato il resto del comma.</p>
4.	<p><b>AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA</b></p> <p>...</p>	<p>Prescrizione superata dalla specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 1</b>) a cui si rimanda.</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
	Si tratta delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata. Andrà pertanto verificato che le aree soggette a strumento attuativo non ancora convenzionate siano escluse dal Consolidato ed individuate con apposita linea preferenziale di sviluppo, prima della conferenza di servizi decisoria.	
5.	Qualora siano state incluse nel PAT aree classificate nel P.R.G. vigente come ZTO Agricole in continuità con la struttura insediativa consolidata si ricorda che le indicazioni della tavola 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori. In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata e anche negli ambiti per l'Edificazione Diffusa nella tavola 4 del PAT, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.	L'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già adeguato a questa prescrizione (vedere Art. 1 - Contenuti del PAT, comma 3), in cui è già esplicito il testo in oggetto), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
6.	In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata e anche negli ambiti per l'Edificazione Diffusa nella tavola 4 del PAT, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.	Sulla scorta della presente specifica, nell'ottica di un migliore coordinamento delle modifiche proposte dal Parere VTR con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo cioè a determinarne il testo specifico e l'inserimento, in considerazione della generalità della specifica indicata dal Parere VTR stesso), si procede alle seguenti modifiche: <b>a)</b> nelle <b>NT</b> , all'Art. 12.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1 bis.: <i>"In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui al presente articolo, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008."</i> <b>b)</b> nelle <b>NT</b> , all'Art. 12.2 - Ambiti di edificazione diffusa, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2 bis.: <i>"In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di Edificazione Diffusa di cui al presente articolo, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008."</i>
7.	<b>AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE</b> ... All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno quindi in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate. In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo	Riscontrato che l'elaborato <b>NT</b> adottato risulta già in buona parte adeguato a questa specifica (vedere Art. 12.2 - Ambiti di edificazione diffusa, PRESCRIZIONI, comma 3 in cui è già riportato buona parte del testo in oggetto), sulla scorta di tale prescrizione e nell'ottica sia di un migliore coordinamento che di una <u>estensione</u> delle modifiche proposte dal Parere VTR con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo cioè non solo a determinarne il testo specifico e l'inserimento da farsi, <u>ma anche ad estendere il significato delle modifiche introdotte ad altre parti del testo non direttamente coinvolte</u> , pur in considerazione della generalità della specifica indicata dal Parere VTR stesso), fatte salve le modifiche introdotte dal parere VTR ai seguenti punti <b>mod. VTR n° 31/35</b> che si danno qui per riportate, nelle <b>NT</b> , si procede alle seguenti modifiche all'Art. 12.2 - Ambiti di edificazione diffusa: <b>a)</b> nelle PRESCRIZIONI, al comma 2, stralciare il secondo periodo da "Al fine di ..." a "... agricolo-produttive". <b>b)</b> nelle PRESCRIZIONI, al comma 3, dopo del testo "delle aziende agricole" inserire il

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
		<p>seguinte testo ", della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli";</p> <p><b>c)</b> nelle PRESCRIZIONI, ancora al comma 3, dopo del testo "... esistenti e utilizzate" stralciare il testo ", fatto salvo l'utilizzo delle stesse aree per eventuali edificazioni residenziali connesse all'attività agricola e funzionali alla stessa e relative strutture non agricolo-produttive così come previsto al comma precedente";</p> <p><b>d)</b> nelle PRESCRIZIONI, ancora al comma 3, alla fine del comma inserire il testo "In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo.";</p> <p><b>e)</b> nelle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma terzo, stralciare il testo presente ed inserire il testo "Stralciato";</p> <p><b>f)</b> nelle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma quinto, lettera a) stralciare il testo da "ma fatto salvo ..." a "... presente articolo";</p> <p><b>g)</b> nelle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, ancora al comma quinto, lettera d), dopo del testo "prevalenti (residenziale" stralciare il testo "ed eventualmente agricolo-residenziale", lasciando invariato il resto del punto.</p>
8.	Si richiama quanto precedentemente espresso per l'edificazione Consolidata, al riguardo della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.	Vedere modifiche inserite al precedente punto <b>mod. VTR n° 6</b> a cui si rimanda.
9.	<p><b>LIMITI FISICI ALL'EDIFICAZIONE</b></p> <p>La Sezione Agroambiente, nel parere prot. 419810 del 19.10.2015 rileva che nella Carta della Trasformabilità, vengono individuati i "limiti fisici alla nuova edificazione", quali "limiti fisici alla trasformazione urbanistica" ai sensi dell'art. 3.2.2 delle NT.</p> <p>In proposito, si chiede più propriamente di rinominarli, anche all'art. 12.5 delle NT, come "limiti fisici all'espansione", in considerazione della loro connotazione di "limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti" di cui all'art. 13 della LUR, da riferirsi alle attività non agricole (residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettive), nonché della corrispondente classificazione informatica utilizzata (b0402112).</p> <p>Si prescrive pertanto che i "limiti fisici alla nuova edificazione" siano rinominarli in tutti gli elaborati di piano come "limiti fisici all'espansione".</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, sostituire "limiti fisici alla nuova edificazione" con "limiti fisici all'espansione":</p> <p><b>a)</b> all'Art. 4.4 - Azioni strategiche, Valori e tutele e Sistema relazionale, Azioni strategiche del sistema insediativo;</p> <p><b>b)</b> all'art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione, nel titolo, nel primo comma, 2 volte nel secondo comma, nel punto 2 di Direttive e compiti del PI;</p> <p><b>c)</b> all'art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, nel terzo comma, nel punto 4 delle Prescrizioni, nel punto 1 lettera a) e nel punto 3 di Direttive e compiti del PI;</p> <p><b>d)</b> all'art. 12.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso, nei punti 1 e 6 di Direttive e compiti del PI;</p> <p><b>e)</b> all'art. 26.2 - Edificabilità, nel punto 2 di Direttive e compiti del PI;</p> <p>Analogamente, nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, sostituire il testo "Limiti fisici alla nuova edificazione" con "Limiti fisici all'espansione" lasciando invariato il riferimento normativo all' art. 12.5 .</p>
10.	<p><b>LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO</b></p> <p>Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata.</p> <p>Si rileva che alcuni allevamenti zootecnici posti nell'area nord-ovest del territorio comunale, classificati come opere incongrue pur ricadendo in territorio agricolo, sono posti in corrispondenza a delle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale (tre capannoni individuati con il n. 5 nella Relazione agronomica e nella tav. A4 - Insediamenti zootecnici). In proposito si sottolinea che la possibilità prevista dagli Atti di indirizzo, lettera d), punto 5, lettera 9 bis, che "gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti" è da intendersi riferita</p>	Vedere modifiche inserite al seguente punto <b>mod. VTR n° 39</b> a cui si rimanda.

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
	al PAT, nell'ambito del quale individuare puntualmente tali situazioni, prevedendo per ognuna di esse, una disciplina normativa che "subordini l'efficacia di tali previsioni di espansione al trasferimento, dismissione o variazione in riduzione della classe dimensionale degli allevamenti". Il PI potrà identificare nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche solamente a seguito della rimozione o riduzione delle fasce di rispetto; del resto, l'individuazione a livello di PI di nuovi interventi ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sarebbe in contrasto con la disciplina regionale che fissa le distanze "reciproche" anche dalle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali e industriali). Si rimanda, pertanto, alle integrazioni proposte all'art. 12.6 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale.	
11.	<p><b>SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA</b></p> <p>Le aree a servizi del PAT, come definite dall'art. 31 della L.R. 11/2004, sono trattate all'art. 12.8 delle NT. Si evidenzia che nella tav. 4 in alcuni casi anche i "Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di previsione" sono puntualmente individuati come aree; conseguentemente si ritiene opportuno che prima della conferenza di Servizi decisoria sia eseguita una verifica al fine di individuare come aree solamente i servizi già realizzati e già in proprietà o in uso del Comune (es. aree scolastiche comunali o sovra comunali, ecc...) mentre i servizi previsti dal PRG ma non attuati andranno identificati simbolicamente come "F – Servizi di interesse comune di previsione", senza alcun perimetro puntuale o altra specifica indicazione geografica, coerentemente con il carattere non conformativo dello strumento urbanistico strategico. Comunque tutte le aree dovranno trovare riscontro nel dimensionamento e nella dotazione di aree a servizi.</p>	Prescrizione superata dalla specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 2</b> ) a cui si rimanda.
12.	<p><b>DIMENSIONAMENTO</b></p> <p>Al riguardo del Dimensionamento si rileva che nelle tabelle contenute nelle NT del PAT, non è stato inserito il dato relativo al volume residuo del PRG, relativa alle aree di completamento, incluse le lottizzazione già convenzionate.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario che, prima della conferenza di servizi decisoria, le tabelle del Dimensionamento siano aggiornate inserendo anche la capacità residua del P.R.G. vigente relativa alle aree di completamento, incluse le lottizzazione già convenzionate, fermo restando il totale del volume residenziale insediativo, di quello per le attività compatibili e di quello complessivo integrato.</p> <p>Analogamente anche le tabelle del dimensionamento del settore produttivo dovranno essere aggiornate inserendo anche la capacità residua del P.R.G. vigente fermo restando la superficie totale prevista dal PAT. Risulta infine necessario integrare anche alcuni contenuti degli articoli relativi al Dimensionamento cui si rinvia.</p>	Prescrizione superata dalla specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 3 e 4</b> ) a cui si rimanda.
13.	<p>Pur condividendo le modalità indicate nella relazione di progetto per determinare la volumetria di nuova previsione del PAT, non risulta del tutto condivisibile l'attribuzione del parametro di 150 mc/ab per determinare le aree a servizi previsto dell'art. 31 comma 8 della LR 11/2004 atteso che dalle analisi effettuate detto parametro è di circa mc. 260 per abitante e che il medesimo articolo 31 della L.R. 11/2004 prevede che il PAT può rideterminare detto parametro in relazione alle diverse connotazioni del tessuto urbano e degli interventi previsti.</p> <p>Sebbene il parametro di 150 mc/ab. sia stato utilizzato a scopo prudenziale al fine di permettere un margine di garanzia nella previsione degli standard di progetto, si evidenzia che il PAT risulta abbondantemente sovradimensionato atteso che la differenza tra gli standard richiesti e quelli previsti ammonta a mq. 188.927 mq.</p> <p>Prima della Conferenza dei Servizi decisoria le NT, l'allegato A alle NT e la Relazione di progetto andranno integrate.</p>	Prescrizione superata dalla specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 5</b> ) a cui si rimanda.
14.	SAU - LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DELLA ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE	Prescrizione superata dalla specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
	<p>...</p> <p>La Sezione Agroambiente, nel parere prot. 419810 del 19.10.2015, rileva che, da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU, come da shapefile_SAU c1016151, ammonta 1.518,45 ha, mentre come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi le caratteristiche specificate nell' All. B2 alla DGR n. 3811/2009, estratte dal fileshape_CopSuoloAgricolo, ammonta a 1.538,82 ha., con una differenza di 20,37 ha.</p> <p>Viste le leggere discordanze tra i valori dichiarati (1.518,45 ha) e quelli riscontrati nelle verifiche, si chiede di effettuare le opportune verifiche e di rendere omogeneo il dato della SAU in tutti gli elaborati del PAT interessati dall'argomento nonché di aggiornare conseguentemente il calcolo della SAU trasformabile prima della conferenza di servizi decisoria.</p>	(vedere <b>mod. C.Ser. n° 6</b> ) a cui si rimanda.
<b>15.</b>	<p><b>NORMA DI FLESSIBILITÀ</b></p> <p>Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);</li> <li>• che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";</li> <li>• che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.</li> </ul> <p>Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.</p>	Vedere successiva specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 7</b> ) a cui si rimanda.
<b>16.</b>	<p><b>ACCORDI PUBBLICO – PRIVATO</b></p> <p>... <i>omesso (non significativo)</i></p>	In considerazione della successiva specifica contenuta nel Verbale VTR (vedere <b>mod. VTR n° 19</b> ) si rimanda alla specifica conclusiva inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 8</b> ).

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
	<p>PARERE PROVINCIA DI VERONA</p> <p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai sensi l'art. 48, comma 4 della L.R. 11/2004, a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, avvenuta con DGR n. 236 del 03.03.2015, sono attribuite alla Provincia di Verona le competenze in materia urbanistica;</li> <li>- che ai sensi del comma 4bis della medesimo articolo, la Regione e la Provincia di Verona hanno sottoscritto in data 30.04.2015 un "Accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia di urbanistica" ove all'art. 5 comma 1 è previsto che la Regione approvi i procedimenti relativi agli strumenti urbanistici comunali che sono in avanzata fase istruttoria, specificatamente elencati al punto 3) nella tabella allegata all'Accordo e fra i quali è inserito il PAT del comune in esame, previo parere della Provincia contenente l'esame di conformità al PTCP degli stessi strumenti urbanistici.</li> </ul> <p>Con delibera n. 180/2015 il Presidente della Provincia di Verona ha espresso, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015, parere sulla conformità del PAT del comune di Bonavigo al PTCP favorevole con modifiche d'ufficio.</p> <p>Rilevata la natura endoprocedimentale del parere espresso dalla Provincia di Verona si precisa che detto parere andrà recepito con le modalità e limiti riscontrabili nel presente parere.</p> <p>Richiamato pertanto l'art 2 delle N.T del vigente PTCP di Verona, ove si specifica che la normativa tecnica è costituita da direttive, prescrizioni e vincoli e qualora una norma costituisca prescrizione questa è esplicitata mediante specifica indicazione, si ritiene che il Comune si dovrà adeguare al PTCP come previsto all'art. 12 della L.R. 11/2004 e dall'art. 3 delle N.T. del PTCP.</p> <p>Si evidenzia infine che il PAT di Bonavigo ha confermato in toto le previsioni del PRG vigente e il parere della Provincia non ha disposto la decadenza di alcuna parte del PRG vigente.</p>	
17.	<p><b>NORME TECNICHE DEL PAT</b></p> <p>La normativa del PAT andrà adeguata a quanto precedentemente espresso nelle considerazioni e valutazioni. Qualora non sia previsto nelle NT, andrà aggiunto quanto segue: <i>"In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato."</i></p>	<p>Vedere successiva specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 9</b>) a cui si rimanda.</p>
18.	<p><b>Art. 3 punto 11 – Disposizioni transitorie e di salvaguardia</b></p> <p>Considerato che in data 17 febbraio 2009 n. 372 è stato adottato da parte della Giunta Regionale il nuovo PTRC, ai sensi dell'art. 25, L.R. 11/2004 e successivamente, ai sensi del medesimo articolo, con DGR n. 427 del 10.04.2013, è stato adottato il "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) – variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica", si prescrive che il punto 11 dell'articolo venga integrato aggiungendo dopo le parole "17 febbraio 2009" le seguenti "e del PTRC- Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, adottato con DGRV n° 427 del 10 aprile 2010".</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione nelle <b>NT</b>, all'Art. 3 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia, punto 11, dopo le parole "17 febbraio 2009" <i>si aggiungono le seguenti: ", del PTRC - Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica adottato con DGRV n° 427 del 10 aprile 2010"</i>.</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
19.	<p>Art. 8.4 – P.T.C.P. Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale</p> <p>Considerato che la con deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 03 marzo 2015 n. 372 è stato approvato il PTCP della Provincia di Verona, si ritiene opportuno inserire il seguente art. 8.4:</p> <p>Art. 8.4 – P.T.C.P. Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale</p> <p><b>DIRETTIVE</b></p> <p>Ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il Comune adegua i propri strumenti di pianificazione generale (PAT) e di programmazione settoriale (PI) alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attuandone i contenuti mediante specifica disciplina in sede di Piano di Assetto del Territorio.</p> <p>Il Comune è tenuto ad adeguare i propri piani e programmi agli indirizzi e direttive del PTCP secondo quanto previsto al comma entro i termini stabiliti dall'articolo 12 comma 5 della LR 11/2004.</p>	<p>In considerazione della precedente specifica contenuta nel Verbale VTR (vedere <b>mod. VTR n° 16</b>) si rimanda alla specifica conclusiva inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 8</b>).</p>
20.	<p>Art. 9.1 – <i>Idrografia/fasce di rispetto</i></p> <p>Si prescrive lo stralcio del comma 2 in quanto non coerente con le disposizioni normative del R.D. 368/1904 e RD 523/1904.</p> <p>Il punto 2 delle Prescrizioni conferma per il fiume Adige una fascia di rispetto di 20 m prevista dal PRG. Si prescrive prima della conferenza di servizi di verificare l'ampiezza della fascia di rispetto sul fiume Adige secondo le vigenti disposizioni legislative vigenti., correggendo nel caso anche la Tav. 1.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, nonché della specifica sviluppata in sede di Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 10</b>) a cui si rimanda per la seconda parte della presente prescrizione, nelle <b>NT</b>, all'Art. 9.1 – <i>Idrografia/fasce di rispetto</i>, stralciare il testo del secondo comma da "Sono fatte salve le ..." a "... nel PRG stesso"</p>
21.	<p>Art. 9.6 - <i>Allevamenti zootecnici intensivi</i></p> <p>Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente :</p> <p>Con riferimento al disposto del punto 3., si prescrive lo stralcio della parola "ambiti", per le motivazioni sotto esposte in riferimento alla lettera a), comma 3. delle Direttive.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nell'ottica di un migliore coordinamento del testo proposto dalla VTR con i contenuti del PAT adottato e fatte salve le ulteriori modifiche apportate al resto dell'art. dal parere VTR stesso, nelle <b>NT</b>, all'Art. 9.6 - <i>Allevamenti zootecnici intensivi</i>, Direttive e compiti del PI, punto 3, lettera a): stralciare il testo "ambiti degli" lasciando invariato il resto del punto.</p>
22.	<p>Per quanto attiene, invece, la possibilità, prevista al punto 4., che l'individuazione degli allevamenti effettuata dal PATI possa essere modificata "secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere dell'ASL competente", si ritiene tale espressione troppo generica; ciò potrebbe dare luogo al riconoscimento delle caratteristiche di un allevamento sulla base di situazioni temporanee e transitorie (per esempio vuoto sanitario, sospensione dell'attività per motivi legati alla presenza di epidemie, etc.), non definitive e conclusive, che non inficiano in alcun modo la possibilità da parte dell'imprenditore agricolo di riprendere l'attività qualora l'allevamento sia in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria nonché sia inserito nell'anagrafica dei Servizi veterinari. In proposito, si ritiene che i Comuni debbano procedere all'individuazione degli allevamenti zootecnici presenti nel territorio aperto e alla loro classificazione ai sensi DGR n. 3178/2004 e smi, sulla base della consistenza potenziale degli allevamenti, espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile; ciò al fine dell'individuazione e dell'applicazione delle distanze minime reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sia per gli allevamenti "intensivi" che per gli allevamenti annoverati quali</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 9.6 - <i>Allevamenti zootecnici intensivi</i>, Direttive e compiti del PI, dopo il comma 3 inserire un nuovo comma 3 bis. con il seguente testo:</p> <p>"3 bis. Nel PI devono essere riportati, oltre agli allevamenti individuati dal PAT in quanto elementi generatori di vincolo, anche le fasce di rispetto generate dai medesimi, con riferimento sia agli allevamenti intensivi che agli allevamenti annoverati quali strutture agricolo-produttive nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico fissato, per le diverse tipologie di allevamento, dalle disposizioni regionali; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. La situazione degli allevamenti deve essere riferita alla consistenza potenziale, e deve altresì tenere conto di quanto riportato nell'autorizzazione igienico sanitaria nonché nell'anagrafica dei Servizi veterinari."</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
	<p>“strutture agricolo-produttive” nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico. Si richiama inoltre l’ultima modifica intervenuta con la DGR n. 856/2012, che esplicitamente prevede che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore siano riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di “vincolo”, anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. Si prescrive, pertanto, la modifica in tal senso del disposto citato, inserendo il seguente articolato: “nel PI devono essere riportati, oltre agli allevamenti individuati dal PAT in quanto elementi generatori di vincolo, anche le fasce di rispetto generate dai medesimi, con riferimento sia agli allevamenti intensivi che agli allevamenti annoverati quali strutture agricolo-produttive nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico fissato, per le diverse tipologie di allevamento, dalle disposizioni regionali; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. La situazione degli allevamenti deve essere riferita alla consistenza potenziale, e deve altresì tenere conto di quanto riportato nell’autorizzazione igienico sanitaria nonché nell’anagrafica dei Servizi veterinari.”</p>	
<b>23.</b>	<p>Si prescrive di unificare in un unico disposto i commi 1 e 2 delle <i>Directive</i>, modificando altresì il disposto del comma 1 e del comma 2, primo e secondo trattino, come segue: “Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);</li> <li>– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;”</li> </ul> <p>Al disposto del secondo trattino del comma 2 delle <i>Directive</i>, con riferimento ai limiti fissati dal PI per gli interventi possibili negli allevamenti zootecnici intensivi, si ricorda che devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell’art. 44 della LR n. 11/2004; si prescrive, pertanto, l’integrazione in tal senso del disposto citato.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all’Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi, <i>Directive</i> e compiti del PI, si proceda alle seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> al comma 1, venga stralciato il testo presente ed inserito il testo “<i>stralciato</i>”;</li> <li><b>b)</b> al comma 2 venga stralciato il testo presente ed inserito il seguente testo “<i>Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:</i>”;</li> <li><b>c)</b> ancora al comma 2 vengano stralciati il primo punto elenco (dal testo “- <i>disciplina i criteri ...</i>” a “<i>...gli ambiti e i contenuti;</i>”);</li> <li><b>d)</b> ancora al comma 2, prima dell’ex secondo punto elenco, inserire i seguenti due nuovi punti elenco: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);</i></li> <li>- <i>disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;</i>”</li> </ul> </li> <li><b>f)</b> ancora al comma 2, all’ex secondo punto elenco, dopo del testo “<i>punteggio dell’allevamento</i>” inserire il seguente testo: “: <i>devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti</i></li> </ul>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
		<i>igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004".</i>
24.	In merito al comma 3 delle <i>Direttive</i> : Alla lettera a), si prescrive lo stralcio dei termini "gli ambiti degli", riconducendo pertanto il contenuto alla seguente disposizione: "Il PI, sulla base delle individuazioni fatte dal PAT, precisa: a) gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento ...;". Si ricorda, infatti, che non è compito del PI, bensì del PAT, individuare "gli ambiti" degli allevamenti zootecnici intensivi da inserire nella tav. 1 <i>Carta dei vincoli</i> , in quanto elementi generatori di vincolo, nonché a classificare eventualmente alcuni di questi come opere incongrue o elementi di degrado. Il PI dovrà, invece, determinare le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali, mediante schedatura puntuale degli allevamenti. Il PI può eventualmente precisare gli ambiti ad una scala di maggior dettaglio.	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all'Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi, Direttive e compiti del PI, punto 3: sostituire "individua" con "precisa", nonché alla lettera a) stralciare il testo "ambiti degli" lasciando invariata il resto del punto stesso.
25.	Si prescrive lo stralcio della lettera b), in quanto non è compito del PI, bensì del PAT, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia.	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all'Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi, Direttive e compiti del PI, punto 3, punto elenco b), stralciare il testo "gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria" ed inserire il testo "stralciato".
26.	Al comma 4 delle Direttive viene indicato "Il PI può individuare una fascia di rispetto igienico-sanitaria, a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti". In proposito, si fa presente che, per il rispetto delle distanze tra insediamenti residenziali e allevamenti, vige comunque il principio di reciprocità. Inoltre, si evidenzia che le distanze fissate dalle DGR n. 3178/2004 e s.m.i. variano in funzione del tipo di allevamento, per cui l'ampiezza di tale fascia finirebbe per non rispettare quanto già disposto dalla normativa regionale in materia. Infine, si ricorda che non è compito del PI, bensì del PAT, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia. Si prescrive, pertanto, lo stralcio di tale disposizione.	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all'Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi, Direttive e compiti del PI, comma 4, stralciare il testo esistente ed inserire il testo "stralciato"
27.	<i>Art. 10.4.1 - Aree ad elevata utilizzazione agricola</i> Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente : La definizione dell'Invariante in argomento, andrà specificata, in linea con quanto indicato nella DGR n. 3178/2004, inserendo la seguente frase "Si considerano invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. In tali ambiti sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale".	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all'Art. 10.4.1 - Aree ad elevata utilizzazione agricola, dopo il primo comma aggiungere il seguente testo: "Si considerano invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. In tali ambiti sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale".
28.	Nelle Prescrizioni, punto 1, lett. d), si prescrive la modifica del disposto nel modo seguente: "assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche".	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all'Art. 10.4.1 - Aree ad elevata utilizzazione agricola, Prescrizioni punto 1, lettera d) stralciare il testo presente ed inserire il seguente testo: "assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche;"

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
29.	Nelle Direttive e compiti del PI, al punto 4., si prescrive la modifica dell'espressione "il PI potrà individuare" con la seguente "il PI individuerà".	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all'Art. 10.4.1 - Aree ad elevata utilizzazione agricola, Direttive e compiti del PI, punto 4: sostituire "potrà individuare" con "individuerà".
30.	<i>Art. 11. 3.3- Idrografia/Zone di tutela</i> Si ritiene non conforme alle disposizioni dell'art. 41 della L.R. 11/2004 il terzo periodo della parte introduttiva dell'articolo in esame, in quanto il PAT deve indicare per i corsi d'acqua la zona di tutela come indicata alla lett. g del medesimo art.41 mentre il PI, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, potrà stabilire distanze diverse. Si prescrive pertanto lo stralcio dell'intero periodo, nonché di verificare prima della conferenza di servizi decisoria l'individuazione delle zone di tutela dei corsi d'acqua riportata nella Tav. 3.	Sulla scorta della presente prescrizione, nonché della specifica sviluppata in sede di Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 11</b> ) a cui si rimanda per la seconda parte della presente prescrizione, nelle <b>NT</b> , all'Art. 11.3.3 -Idrografia/Zone di tutela, stralciare il testo del terzo comma da "Sono fatte salve le ..." a "... nel PRG stesso."
31.	<i>Art. 12.2 – Ambiti di edificazione diffusa</i> Per quanto esposto nelle Considerazioni e Valutazioni si ritiene che gli ambiti di edificazione abbiano carattere residenziale e pertanto non dovrebbe esservi commistione con le funzioni agricole, pertanto si ritiene che debbano essere stralciati : - il secondo periodo del punto 2 delle PRESCRIZIONI (" Al fine di tutelare il territorio agricolo, gli stessi si configurano anche come aggregato rurale ove localizzare preferibilmente l'intervento edilizio residenziale connesso all'attività agricola; ne consegue che in tali ambiti non sono ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuove edificazioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti e la realizzazione dei manufatti che non rientrano nel novero delle strutture agricolo-produttive")	Vedere modifiche inserite al precedente punto <b>mod. VTR n° 7</b> a cui si rimanda.
32.	- al punto 3 delle PRESCRIZIONI la frase " fatto salvo l'utilizzo delle stesse aree per eventuali edificazioni residenziali connesse all'attività agricola e funzionali alla stessa e relative strutture non agricole produttive così come previsto al comma precedente."	Vedere modifiche inserite al precedente punto <b>mod. VTR n° 7</b> a cui si rimanda.
33.	- Il punto 3 delle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI;	Vedere modifiche inserite al precedente punto <b>mod. VTR n° 7</b> a cui si rimanda.
34.	- Al punto 5 lett. a) delle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI la frase "ma fatto salvo l'utilizzo delle stesse aree come previsto al comma 2 PRESCRIZIONI del presente articolo";	Vedere modifiche inserite al precedente punto <b>mod. VTR n° 7</b> a cui si rimanda.
35.	- Al punto 5 lett. d) delle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI la frase "(...ed eventualmente agricolo-residenziale)".	Vedere modifiche inserite al precedente punto <b>mod. VTR n° 7</b> a cui si rimanda.
36.	<i>Art. 12.4 - Opere incongrue</i> Nella definizione delle Opere incongrue dopo le parole " di trasformazione del territorio" inserire le parole " , legittimi o legittimati,"	Sulla scorta della presente prescrizione nelle <b>NT</b> , all'Art. 12.4 - Opere incongrue, primo comma, dopo il testo "trasformazione del territorio" aggiungere il testo "legittimi o legittimati".

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
37.	<p>Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente :</p> <p>Al punto 4 delle “Prescrizioni” viene stabilito che “<i>sui fabbricati e le attività individuati come opera incongrua sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi</i>”. In proposito si ricorda che, qualora le opere incongrue riguardino allevamenti zootecnici e strutture agricolo-produttive, tra le opere di adeguamento previste devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell’art. 44 della LR n. 11/2004 e si prescrive di integrare l’articolo con i sopracitati riferimenti legislativi.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all’Art. 12.4 - Opere incongrue, al quarto comma, dopo del testo “... <i>del lavoro e prevenzione incendi.</i>” inserire il seguente testo “<i>Qualora le opere incongrue riguardino allevamenti zootecnici e strutture agricolo-produttive, tra le opere di adeguamento previste devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell’art. 44 della LR n. 11/2004.</i>”</p>
38.	<p><i>Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione</i></p> <p>L’articolo andrà rinominato secondo quanto esposto in precedenza al riguardo dell’argomento in oggetto.</p>	<p>Vedere modifiche inserite al precedente punto <b>mod. VTR n° 9</b> a cui si rimanda.</p>
39.	<p><i>Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale</i></p> <p>Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:</p> <p>Si richiamano le considerazioni formulate in ordine alla presenza di Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale ricadenti totalmente all’interno della fascia di rispetto di un allevamento, e si prescrive di integrare le Direttive e Compiti del PI con il seguente disposto: “Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);</li> <li>– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.”.</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente, nelle <b>NT</b>, richiamata la specifica di cui al precedente punto <b>mod. VTR n° 10</b> nonché quanto prescritto dal Parere VAS al 16° punto dei “In sede di attuazione del Piano” (vedere <b>mod. VAS n° 47</b> a cui si rimanda) all’Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, dopo del comma 4 inserire il seguente comma 4 bis.:</p> <p><i>“4 bis. Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>rinvviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);</i></li> <li>– <i>disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.</i></li> </ul>
40.	<p><i>Art. 13.11.1 – San Tomaso</i></p> <p>Il Punto 5 delle Prescrizioni (è vietata l’apertura di nuove discariche e cave) è stralciata.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione nelle <b>NT</b>, all’Art. 13.11.1 – San Tomaso, PRESCRIZIONI, comma 5, stralciare il testo presente (“<i>E’ vietata l’apertura di nuove discariche e cave</i>”) ed inserire il testo “<i>Stralciato</i>”.</p>
41.	<p><i>Art. 13.11.2 – La Campagna di Bonavigo</i></p> <p>Il Punto 5 delle Prescrizioni (è vietata l’apertura di nuove discariche e cave) è stralciata.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione nelle <b>NT</b>, all’Art. 13.11.2 – La Campagna di Bonavigo, PRESCRIZIONI, comma 5, stralciare il testo presente (“<i>E’ vietata l’apertura di nuove discariche e cave</i>”) ed inserire il testo “<i>Stralciato</i>”.</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
42.	<p>Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente</p> <p>Con riferimento all'art. 13.11.2, <i>Direttive e compiti al PI</i>, si evidenzia quanto segue:</p> <p>– il punto 1. demanda al PI l'individuazione degli "ambiti, destinazioni d'uso e modalità costruttive ammesse nelle zone agricole"; il successivo punto 3. specifica a sua volta che: "Devono essere comunque osservati vincoli e limitazioni all'edificabilità della presente normativa e riferiti ad aree ed ambiti particolari compresi entro gli ambiti di tutela agricola". In proposito, per quanto attiene l'edificabilità legata allo svolgimento dell'attività agricola, si ricorda che la LR n. 11/2004, art. 44, comma 1, ammette nelle zone agricole esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive, così come definite al punto 3., lett. d) della Dgr n. 3178/2004. Si prescrive, pertanto, l'integrazione in tal senso del disposto citato.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 13.11.2 – La Campagna di Bonavigo, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma 1 dopo del testo "nelle zone agricole" inserire il seguente testo: ", fatto salvo che nelle zone agricole sono ammesse esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive, così come definite al punto 3., lett. d) della Dgr n. 3178/2004 e s.m.e.l"</p>
43.	<p>Circa l'individuazione delle aree e degli ambiti ai quali "riferire" l'edificabilità, si richiama quanto già precedentemente rilevato in ordine al potenziale contrasto con le finalità e la normativa delle Aree ad levata utilizzazione agricola, e si ritiene, pertanto, che l'individuazione di tali <i>ambiti</i> debba essere subordinata al rilievo delle aziende agricole esistenti attive in tali ambiti. Si richiama altresì il contenuto dell'art. 43 della LR n. 11/2004, comma 1, lett. c), che attribuisce al PAT il compito di individuare nel territorio agricolo "i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio", da riferirsi agli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola di cui all'art. 44. Il comma 2 del medesimo art. 44 attribuisce al PI il compito di individuare "gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lett. c)".</p> <p>Ciò premesso, in assenza di una puntuale individuazione cartografica dei <i>limiti fisici alla nuova edificazione</i> operata dal PAT, si prescrive di integrare l'articolo art. 13.11.2, Direttive e Compiti del PI, commi 1 e 3, come segue:</p> <p>"1 Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c, della LR 11/2004, il PAT definisce i limiti fisici alla nuova edificazione nelle aree agricole come corrispondenti ai perimetri degli "aggregati abitativi" intesi quali complessi degli edifici al servizio dell'azienda agricola, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100. Il PI individuerà tali perimetri per tutte le aziende agricole censite, potendosi discostare da essi solo nelle ipotesi, adeguatamente documentate, di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico - ambientali, tecnico - agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b, della LR 11/2004, al di fuori di tali limiti l'edificazione non sarà consentita, salvo che nell'ipotesi di costituzione di nuove aziende agricole o per documentate esigenze funzionali allo svolgimento dell'attività agricola documentate nel piano aziendale."</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nell'ottica di una puntualizzazione delle modifiche proposte dal Parere VTR alla luce delle modifiche già introdotte dal precedente punto <b>mod. VTR n° 42</b> al comma 1 citato al presente punto, nelle <b>NT</b>, all'Art. all'Art. 13.11.2 – La Campagna di Bonavigo, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, dopo del comma 3 inserire un nuovo comma 3 bis. con il seguente testo:</p> <p>"3 bis. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c, della LR 11/2004, il PAT definisce i limiti fisici alla nuova edificazione nelle aree agricole come corrispondenti ai perimetri degli "aggregati abitativi" intesi quali complessi degli edifici al servizio dell'azienda agricola, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100. Il PI individuerà tali perimetri per tutte le aziende agricole censite, potendosi discostare da essi solo nelle ipotesi, adeguatamente documentate, di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico - ambientali, tecnico - agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b, della LR 11/2004, al di fuori di tali limiti l'edificazione non sarà consentita, salvo che nell'ipotesi di costituzione di nuove aziende agricole o per documentate esigenze funzionali allo svolgimento dell'attività agricola documentate nel piano aziendale."</p>
44.	<p>Al riguardo del punto 2. dell'articolo, che demanda al PI la definizione di regole e limitazioni per gli interventi di nuova edificazione all'interno degli ambiti di tutela agricola, sia in termini di volume e superfici massime realizzabili che in termini di caratteri formali degli edifici residenziali e dei fabbricati funzionali alla produzione agricola, si rileva che l'art. 44 della L.R. 11/2004 assegna all'Ispettorato regionale per l'agricoltura (ora SUA presso AVEPA) la verifica della necessità e della congruità tecnica e dimensionale delle strutture agricole produttive e delle residenze, mediante l'approvazione del Piano aziendale, definendone altresì i criteri di valutazione negli Atti di indirizzo. Si prescrive, pertanto, lo stralcio dell'espressione dell'allinea " - limitazioni al volume e alle superfici massime realizzabili nei diversi ambiti".</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nell'ottica di un migliore coordinamento delle modifiche proposte dal Parere VTR con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo cioè ad accorpare il testo del comma, alla luce dell'eliminazione di uno di complessivi due punti elenco), nelle <b>NT</b>, all'Art. all'Art. 13.11.2 – La Campagna di Bonavigo, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma 2, eliminare il testo del primo punto elenco (" - Limitazioni al volume e alle superfici massime realizzabili nei diversi ambiti;"), nonché unire il testo del secondo punto elenco al testo del comma, che risulterà quindi essere il seguente "Il PI definirà regole e limitazioni per gli interventi di nuova</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
		<i>edificazione all'interno degli ambiti di tutela agricola prevedendo in particolare norme per i caratteri formali degli edifici residenziali e dei fabbricati funzionali alla produzione agricola."</i>
45.	<p>13.12 – Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente</p> <p>"Il primo capoverso specifica che: "il PAT, al fine di ridurre, mitigare gli impatti rilevati in sede di Rapporto Ambientale, individua le principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico". Dall'analisi della tavola, comparata con la carta di QC A4 Insediamenti zootecnici, emerge che si tratta di due allevamenti, individuati con i nn. 7 bis e 12.</p> <p>Pertanto, analogamente a quanto già rilevato negli articoli di NT che trattano gli allevamenti, si ricorda che devono sempre essere consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004. Si prescrive quindi l'adeguamento in tal senso del punto 1. delle Direttive e Compiti del PI.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 13.12 - Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, comma 1, alla fine del comma inserire il seguente testo: "Sono sempre consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004."</p>
46.	<p>Si prescrive infine lo stralcio del disposto del punto 3., in quanto relativo alle opere incongrue."</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 13.12 - Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, comma 3, eliminare tutto il comma stesso.</p>
47.	<p>Inoltre si prescrive che al successivo punto 2., alla fine siano aggiunte le parole " di minore entità in quanto è compito del PAT e non del PI l'individuazione di ulteriori ambiti da assoggettare a interventi di riordino.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nell'ottica di un migliore coordinamento delle modifiche proposte dal Parere VTR con i contenuti delle NT già adottate (provvedendo, a fronte del mantenimento comunque di parte del testo originale, a rendere coerente il limite indicato dalla VTR) nelle <b>NT</b>, all'Art. 13.12 - Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, comma 2, dopo del testo "ulteriori ambiti" inserire il testo "di minore entità", lasciando inalterato il resto del comma.</p>
48.	<p>Art. 26 – Il territorio agricolo Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente, si prescrive di riunire in un solo periodo il primo e l'ultimo capoverso, stralciando altresì, dal disposto del primo, "Il territorio agricolo è definito sulla base dello specifico progetto urbanistico e normato ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i" l'espressione "definito sulla base dello specifico progetto urbanistico e".</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26 - Il territorio agricolo, al primo comma, cancellare il testo "definito sulla base dello specifico progetto urbanistico, e" la sciando invariato il resto del comma.</p>
49.	<p>Art. 26.1 – Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti, b) Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, prima del secondo capoverso (che inizia con "Il PI attribuisce...") inserire il seguente testo: "Assieme alla schedatura dovrà essere prodotta una attestazione puntuale della non funzionalità delle strutture agricole produttive sulla base di una analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato che contenga almeno le seguenti informazioni: - le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
	<p>Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:            Alla lettera b) <i>Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo</i> si prescrive l'aggiunta del seguente disposto:            “Assieme alla schedatura dovrà essere prodotta una attestazione puntuale della non funzionalità delle strutture agricole produttive sulla base di una analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato che contenga almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;</li> <li>- i riferimenti catastali;</li> <li>- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;</li> <li>- la tipologia e consistenza degli allevamenti;</li> <li>- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;</li> <li>- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.</li> </ul> <p>Non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle strutture agricole-produttive non più funzionali alla conduzione del fondo quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i riferimenti catastali;</li> <li>- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;</li> <li>- la tipologia e consistenza degli allevamenti;</li> <li>- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;</li> <li>- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.</li> </ul> <p>Non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle strutture agricole-produttive non più funzionali alla conduzione del fondo quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI.”</p>
50.	<p><i>Art. 26.2 - Edificabilità</i>            Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:            -Alla lettera a) “Disposizioni generali”, nelle Direttive e Compiti del PI si prescrive:            l'integrazione del comma 2 per quanto riguarda i “limiti fisici alla nuova edificazione” ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c), secondo i rilievi formulati all'Art. 13.11.2 - <i>La Campagna di Bonavigo</i> ;</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.2 – Edificabilità, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al secondo comma, stralciare il testo “<i>preservando i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale da localizzarsi sulla base delle zone di cui all'Art. 10.4.1 – Aree ad elevata utilizzazione agricola</i>” ed inserire il testo “<i>nei limiti indicati al precedente Art. 13.11.2 - La Campagna di Bonavigo</i>” lasciando invariato il resto del comma, per altro già oggetto di modifiche conseguenti al precedente punto del Verbale VTR (vedere <b>mod. VTR n° 9</b>) a cui si rimanda</p>
51.	<p>-lo stralcio al comma 6. “<i>Il PI individua ...: La disciplina per le serre, i vivai e gli allevamenti, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto delle altre indicazioni del PAT</i>”, in quanto la “disciplina” relativa alla realizzazione di serre, vivai e allevamenti è già fissata dalla Regione negli Atti di indirizzo e nelle successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 172/2010 e 315/2014;</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.2 – Edificabilità, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma sesto, stralciare il testo “<i>La disciplina per le serre, i vivai e gli allevamenti, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto delle altre indicazioni del PAT</i>” ed inserire il testo “<i>stralciato</i>”.</p>
52.	<p>-lo stralcio del punto 10: “<i>La disciplina di strutture agricole-produttive, ai sensi del punto 3) della DGRV n° 329 del 16 febbraio 2010</i>”, in quanto la disciplina per l'edificazione degli allevamenti, sia con nesso funzionale che intensivi, infatti, è già individuata dalla DGR n. 3178/2004, come da ultimo modificata dalla DGR n. 856/2012.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.2 – Edificabilità, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma decimo, stralciare il testo “<i>La disciplina di strutture agricole-produttive, ai sensi del punto 3) della DGRV n° 329 del 16 febbraio 2010</i>” ed inserire il testo “<i>stralciato</i>”.</p>
53.	<p><i>Art. 26.3 - Allevamenti</i>            Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:            Si prescrive la modifica del secondo periodo nel modo seguente: “Si richiamano nello specifico le disposizioni di cui alla DGRV n. 856 del 15 maggio 2012 e s.m.i.”.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.3 – Allevamenti, al secondo capoverso, stralciare il testo “<i>329 del 16 febbraio 2010</i>” <i>Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n° 11</i> “<i>Norme per il governo del territorio</i>”, pubblicata sul BUR n° 19 del 2 marzo 2010” ed inserire il testo “<i>856 del 15 maggio 2012 e s.m.i</i>”</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
54.	<p>Si prescrive altresì la sostituzione del quinto periodo (<i>Il PI può individuare nuove situazioni di incompatibilità...</i>) e del sesto (<i>Per tali allevamenti il PI: ...</i>), primi due trattini dell'elenco puntato, con il seguente:</p> <p>"Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:</p> <p>– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);</p> <p>– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti."</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.3 – Allevamenti, procedere alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> stralciare interamente il quinto comma dal testo "<i>Il PI può individuare ...</i>" al testo "... <i>abitazioni non aziendali.</i>"</p> <p><b>b)</b> stralciare nel sesto comma il testo da "<i>Per tali allevamenti il PI: ...</i>" all'intero testo del secondo punto elenco fino al testo "...<i>definendone gli ambiti e i contenuti;</i>";</p> <p><b>C)</b> prima del terzo punto elenco dell'ex sesto comma, inserire il seguente testo:</p> <p><i>"Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rinvia a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);</i></li> <li>- <i>disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;</i>"</li> </ul>
55.	<p>Si prescrive la riformulazione del disposto del terzo trattino dell'elenco "<i>limita gli interventi possibili, sino al trasferimento/blocco, alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento</i>" tenendo conto del fatto che devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.3 – Allevamenti, alla fine del terzo punto elenco dell'ex sesto comma, dopo del testo "... <i>e del punteggio dell'allevamento:</i>" inserire il seguente testo "<i>devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004;</i>"</p>
56.	<p>Al punto 1. delle Prescrizioni, dopo il riferimento normativo "<i>DM 7 aprile 2006</i>" si prescrive l'inserimento delle parole "e sue modifiche e integrazioni, e del vigente Programma di Azione Regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.3 – Allevamenti, PRESCRIZIONI, al comma 1 alla fine del testo dopo del testo " <i>D.M. 7 aprile 2006 e s.m.i.</i>" inserire il seguente testo ", e del vigente Programma di Azione Regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola."</p>
57.	<p><i>Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola</i></p> <p>Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:</p> <p>Si chiede di rivedere il calcolo delle SAU trasformabili, alla luce dei rilievi precedentemente formulati.</p>	<p>Prescrizione superata dalla specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 6</b>) a cui si rimanda.</p>
58.	<p>Si richiede inoltre di stralciare tutti i punti di "<i>Non si considera trasformazione di zona agricola</i>" in quanto queste definizioni sono date per legge (nell'Ail. B2 alla DGR n. 3811/2009) e non definite dal PAT.</p>	<p>Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u>, nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola, Disposizioni generali, stralciare il testo da "<i>Non si considera trasformazione ...</i>" al testo ultimo punto elenco "... <i>che evidentemente può variare con il tempo.</i>"</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
59.	Infine si prescrive di stralciare la frase <i>“La conversione nell’ambito comunale di un’area in Superficie Agricola Utilizzata (SAU) o in superficie destinata ad Arboricoltura da legno o a Bosco, previa classificazione di un’area avente alla data di adozione del PAT diversa classificazione da queste, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un’analoga superficie, nel rispetto della disciplina di Piano.”</i> , in quanto di dubbia interpretazione e comunque già trattasi di disposizioni disciplinate dalla LUR e non dal PAT.	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all’Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola, Disposizioni generali, stralciare tutta la frase <i>“La conversione ... disciplina di Piano”</i> .
60.	All’ultimo comma andranno stralciate la parte <i>“o eventuali modifiche al regime d’uso del suolo protrattasi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini agronomiche,”</i>	Sulla scorta della presente prescrizione, sviluppata dalla VTR sulla base di quanto espresso nel parere della <u>Sezione Agroambiente</u> , nelle <b>NT</b> , all’Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola, Disposizioni generali, ultimo comma, stralciare <i>“o eventuali modifiche al regime d’uso del suolo protrattasi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini agronomiche,”</i> .
61.	<i>Art. 27.1 – Dimensionamento</i> Al fine di rendere coerente l’articolo con quanto esposto nelle Considerazioni e Valutazioni al riguardo dell’argomento si prescrivono i seguenti stralci e/o modifiche. Al 5° comma è previsto che il carico insediativo aggiuntivo suddiviso per ATO è comprensivo dell’edificabilità residua prevista dal PRG vigente per la residenza e della superficie residua prevista dal PRG vigente per il produttivo. Detta previsione risulta invece contraddetta dal successivo comma 6 ove dal carico aggiuntivo sono invece escluse l’edificabilità degli strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, le zone destinate ad attività produttive all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva, gli ampliamenti delle attività produttive in zona impropria; pertanto, oltre che per quanto esposto circa il dimensionamento si prescrive di stralciare l’intero comma 6.	Sulla scorta della presente prescrizione nelle <b>NT</b> , all’Art. - Dimensionamento, sesto comma stralciare tutto il testo da <i>“Sono escluse dal carico ...”</i> a <i>“... impropria delle presenti Norme”</i>
62.	<i>Art. 27.2 – Dimensionamento insediativo dei servizi</i> Si prescrive di stralciare il punto 5 in quanto di contenuto identico al punto 3.	Sulla scorta della presente prescrizione nelle <b>NT</b> , all’Art. 27.2 - Dimensionamento insediativo e dei servizi, PRESCRIZIONI, comma quinto, stralciare il testo presente ed inserire il testo <i>“Stralciato”</i>
63.	<i>Art. 31 – Criteri per l’individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate.</i> L’articolo andrà rivisto secondo le disposizione della legge sul commercio LR 50/12.	Prescrizione superata dalla specifica inserita nel verbale Conferenza di Servizi finale (vedere <b>mod. C.Ser. n° 12</b> ) a cui si rimanda.

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
64.	N.	PROT. DATA	CONTENUTO	VALUTAZIONE	
	1	GIAVARINA MAFFEO n. 1309 del 14.03.2011	Localizzazione: ATO 3 - Orti Contenuto: a) stralcio della porzione area consolidata residenziale e sua riclassificazione urbanistica; b) ripristino e specificazione grafica di un cono visuale; c) spostamento di un limite fisico alla nuova edificazione	La richiesta attiene ad un ambito che il PAT ha individuato quale "Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale" sulla scorta dell'esistenza per l'area in oggetto di una PUA di iniziativa pubblica vigente; la zona sul PRG vigente era classificata quale zona C2a "Zone individuate per l'espansione di nuovi complessi residenziali", contornata sul lato sud da una zona di "Coni visuali di rispetto". Punto a): Per quanto attiene alle richiesta di stralcio di tale ambito di urbanizzazione consolidata residenziale, si rinvia a quanto esposto nelle CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI al riguardo della definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e della richiesta di verifica da effettuarsi prima della Conferenza di servizi decisoria. Punto b): Per quanto attiene alla richiesta di ripristino di un cono visuale, non si concorda con il richiedente, rilevando che - come annotato in premessa - le aree indicate (mapp. 279 e 280) non sono individuate sul PRG vigente quali "Coni visuali di rispetto" ma bensì rispettivamente "Zona F c)-aree attrezzate a parco gioco e svago" e zona C2a "Zone individuate per l'espansione di nuovi complessi residenziali". Non accoglibile. Punto c): Per quanto attiene alla richiesta di spostamento dell'esistente limite fisico alla nuova edificazione, non si concorda in quanto il PAT individua tali limiti fisici relativamente ai soli ambiti interessati da interventi di trasformazione, non essendo previsto a livello normativo l'utilizzo per altre situazioni urbanistiche, quali gli ambiti di urbanizzazione consolidata in oggetto.	L'osservazione risulta, di fatto, <b>non accoglibile</b> , in quanto l'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b> adottato risulta già adeguato anche per la parte relativa al punto a) (prescrizione per altro superata dalla specifica presente nel verbale Conferenza di Servizi finale, vedere <b>mod. C.Ser. n° 1</b> ) a cui si rimanda), quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
				Non accoglibile.	

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
65.	2	GIAVARINA MAFFEO n. 1310 del 14.03.2011	Localizzazione: ATO 3 - Orti Contenuto: a) eliminazione linee di sviluppo insediativo b) spostamento di un limite fisico alla nuova edificazione c) inserimento e specificazione grafica di cono visuale	La richiesta attiene ad un ambito che il PAT ha individuato quale ambito di trasformazione inserendo delle specifiche "Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" poste a partire dalla "Direttrice per l'organizzazione delle connessioni urbane" prevista tra Piazza don Romolo Tressino e Via Guglielmo Marconi al margine edificazione consolidata esistente; il PAT pone poi uno specifico "Limite fisico alla nuova edificazione" in corrispondenza ad ovest del margine ambito di urbanizzazione consolidata di Piazza don Romolo Tressino e ad est in corrispondenza del piccolo nucleo edificato esistente su Via Matteotti. La zona sul PRG vigente era classificata parte come "nuova viabilità" su cui era appoggiata una "Zona F c)-aree attrezzate a parco gioco e svago", e parte come "Coni visuali di rispetto". Punto a) Per quanto attiene alle richiesta di eliminazione linee di sviluppo insediativo, non si concorda con il richiedente dato che tale eliminazione non risulta coerente con le linee progettuali del PAT adottato, che pone tale ambito in trasformazione quale naturale completamento del margine sud dell'abitato di Orti in considerazione della sua vicinanza al centro della frazione abitata. Punto b) Per quanto attiene alle richiesta di spostamento di un limite fisico, non si concorda con il richiedente ritenendo corretta la posizione attuale di tale limite, posto in funzione dell'effettiva percezione della villa se considerato sia l'edificato esistente che di prossima realizzazione (vedere punto a) Osservazione precedente). Punto c) Per quanto attiene alle richiesta di inserimento e specificazione grafica di cono visuale, non si concorda con il richiedente, ritenendo - sulla scorta di quanto detto ai punti precedenti nel merito della richiesta di riduzione dell'area di trasformazione residenziale - che l'individuazione attuale sia idonea a tutelare il bene in oggetto. Pertanto si ritiene l'osservazione complessivamente non accoglibile.	L'osservazione risulta <b>non accoglibile</b> , quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
66.	3	FRIGO ANNA n. 1381 del 15.03.2011	Localizzazione: ATO 1 - Bonavigo Contenuto: chiede che il corridoio per infrastrutture sia stralciato e conseguentemente che la loro proprietà sia compresa negli ambiti di tutela agricola e non venga interessata da previsioni urbanistiche, nonché che sia modificato l'art. 15.3 delle NT del PA	La richiesta è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT di un Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza inserito a sud dell'abitato di Bonavigo quale circonvallazione dello stesso centro abitato e futuro eventuale transito della Provinciale 44b: come cita il 3° comma del relativo Art. 15.3 delle NT, tale tracciato costituisce di fatto "un vettore indicativo della previsione di infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente, sulla base di un'individuazione indicativa della localizzazione dell'infrastruttura". Si rileva che detta ipotesi viaria non è prevista dagli strumenti di pianificazione sovraordinata né nella programmazione viabilistica della Provincia di Verona, pertanto tale previsione assume rango di viabilità comunale. Si rileva che - come riportato nel Documento Preliminare sottoscritto e poi concepito nel PAT adottato - tale futura infrastruttura viaria dovrà assolvere la funzione di	L'osservazione risulta <b>parzialmente accoglibile</b> , quindi sulla scorta delle presenti prescrizioni, si procede alle seguenti modifiche: <b>a)</b> nelle <b>NT</b> , all'Art. 15.3 - Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza, al primo comma, eliminazione del testo " <i>del tracciato viabilistico di progetto corrispondente alla</i> " ed inserimento del testo " <i>di un vettore indicativo della previsione di infrastrutture corrispondente alla futura</i> " lasciando invariato il resto; <b>b)</b> nelle <b>NT</b> , ancora all'Art. 15.3 - Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza, al quarto comma, eliminazione del testo presente da " <i>è indicato con ...</i> " fino a " <i>...infrastruttura.</i> ", ed inserimento del testo " <i>sono indicati con apposita grafia due vettori di innesto ai nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente.</i> "; <b>c)</b> nelle <b>NT</b> , ancora all'Art. 15.3 - Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza, al quinto comma, eliminare il testo presente ed inserire il seguente testo "Le indicazioni infrastrutturali del P.A.T. sono recepite ed ulteriormente precisate dal PI secondo progetti comunali o sovracomunali senza che ciò comporti variante al PAT stesso."; <b>d)</b> nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b> , modifica alla rappresentazione grafica dei "Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza" mantenendo solo i due

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note	
		<p>“...circonvallazione sud del capoluogo, tra il ponte sull'Adige e Via S. Pietro incrocio con Via Padova, passante a sud del centro abitato”.</p> <p>Infine, si rileva che la stessa infrastruttura costituisce ai sensi Art. 12.5 del PAT il limite fisico alle nuove edificazioni previste sul margine sud dell'abitato, assieme ad altri "Limiti fisici alla nuova edificazione" posti dal PAT, assolvendo quindi nei programmi del PAT la funzione di ricettore dei futuri carichi di traffico indotti dalle consistenti trasformazioni urbanistiche, sia residenziali che produttive, flusso viario che altrimenti graverebbe tutto su Via Canton.</p> <p>Nel merito si rileva comunque che il tracciato indicato non corrisponde ad alcun progetto esecutivo effettivo, ed è quindi da intendersi come vettore di collegamento tra due innesti vincolanti e non come localizzazione puntuale del tracciato effettivo stesso: in tal senso è accoglibile la richiesta provvedendo sia alla modifica del primo comma art. 15.3, allineandolo a quando sopra ribadito, sia a togliere il segno del tracciato pur mantenendo per un congruo intervallo i due vettori di innesto in corrispondenza del ponte sull'Adige e dell'incrocio tra Via Padova, Via Bottirole e Via S. Pietro.</p> <p>Considerato che il PAT è uno strumento strategico programmatico, si ritiene che fermi restando i punti viari da collegare, nei quali andrà inserita una apposita freccia, il tracciato dovrà derivare da puntuali studi di fattibilità sia contenuti all'interno del P.L. che da progetti puntuali allo scopo predisposti.</p> <p>Andranno di conseguenza rivisti anche alcuni "Limiti fisici alla nuova edificazione" provvedendo a mantenere solo quelli necessari alla delimitazione dell'area di trasformazione produttiva coincidenti a sud con il limite dell'"Ambito di tutela agricolo".</p> <p>Per quanto attiene invece alla richiesta che il proprio ambito non venga interessata da previsioni urbanistiche nonché di ricomprenderlo negli ambiti di tutela agricola, si reputa che tale richiesta attiene a previsioni di dettaglio che potranno e dovranno essere sviluppate in sede del futuro Piano degli Interventi.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, limitatamente alla modifica normativa richiesta ed alla semplificazione grafica suddetta.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Norme Tecniche, 'Art.15.3 - Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza:</p> <p>1 - modifica al primo comma con eliminazione dei testo "<i>del tracciato viabilistico di progetto corrispondente alla</i> " ed inserimento del testo "<i>di un vettore indicativo della previsione di infrastrutture corrispondente alla futura</i>" lasciando invariato il resto;</p> <p>2 - sostituzione del quarto comma con eliminazione dei testo da "<i>Negli elaborati ...</i>" fino a <i>...infrastruttura.</i>", ed inserimento del testo "<i>Negli elaborati grafici sono indicati con apposita grafia due vettori di innesto ai nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente.</i>";</p> <p>3 - sostituire il 5° comma come segue: "Le indicazioni</p>	<p>vettori di innesto alla viabilità esistente (ponendo la freccia "in uscita" dai punti di innesto) e togliendo la linea di connessione tratteggiata esistente tra i due;</p> <p><b>e)</b> ancora nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, modifica ai "Limiti fisici alla nuova edificazione", provvedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quanto attiene a quello ad ovest, posto ai piedi dell'argine dell'Adige e relativo all'ambito residenziale, al suo prolungamento fino al limite ATO;</li> <li>- per quanto attiene a quelli relativi all'ambito produttivo, mantenimento di quelli esistenti ed inserimento di un nuovo "Limite fisico alla nuova edificazione" in corrispondenza del limite dell'"Ambito di tutela agricolo".</li> </ul>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
				<p>infrastrutturali del P.A.T. sono recepite ed ulteriormente precisate dal P.I. secondo progetti comunali o sovracomunali senza che ciò comporti variante al PAT stesso.”</p> <p>Tav. 4 Carta della Trasformabilità.</p> <p>1 - modifica alla rappresentazione grafica dei "Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza" mantenendo solo i due vettori di innesto alla viabilità esistente e togliendo la linea di connessione tratteggiata esistente tra i due;</p> <p>2 - modifica ai "Limiti fisici alla nuova edificazione", provvedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quanto attiene a quello ad ovest, posto ai piedi dell'argine dell'Adige e relativo all'ambito residenziale, provvedere al suo prolungamento fino al limite ATO.</li> <li>- per quanto attiene a quelli relativi all'ambito produttivo, mantenimento di quelli esistenti ed inserimento di un nuovo "Limite fisico alla nuova edificazione" in corrispondenza del limite dell'"Ambito di tutela agricolo".</li> </ul> <p>Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.</p>	
<b>67.</b>	4	ROSSINI GIAN LUIGI n. 2081 del 18.04.2011	Localizzazione: ATO 5 - Campagna Centrale Contenuto: chiede di adeguare il PAT al fine di poter bonificare lo stagno	<p>Si rinvia alla successiva Osservazione 12 presentata dallo stesso richiedente per la medesima area, analoga alla presente contenute però alcuni approfondimenti relativi alla destinazione dell'area.</p> <p>Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.</p>	Si rimanda a quanto riportato a seguire per l'osservazione 12

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
<b>68.</b>	5	TERNA SpA n. 1062 del 02.03.2011	Localizzazione: ATO varie Contenuto: l'osservazione riporta l'elettrodotto presenti nel Comune (linea 132 kV semplice terna). Comunica che le costruzioni in prossimità degli elettrodotti devono necessariamente risultare compatibili con gli stessi e, in particolare, il rispetto della vigente normativa (D.M. 449 del 21 marzo 1988 e s.m.i., L n° 36 del 22 febbraio 2001 e relativo decreto attuativo D.P.C.M. 8 luglio 2003). Allega una planimetria a scala 1:10.000 con individuazione elettrodotto e relativa Dpa (Distanze di prima approssimazione) di 20 m per lato. Segnala infine che i conduttori sono costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi sia pure con l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo di morte.	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. In merito all'Osservazione/Parere, si prende atto della localizzazione cartografica dell'elettrodotto presente sul territorio comunale fornita da Terna, riscontrando la coincidenza del tracciato con quanto già inserito in Tavola 1 del PAT. Per quanto attiene invece alla fascia di rispetto, si riscontra che la "distanza di prima approssimazione" di 20+20m di inedificabilità indicata dalla Terna assolve una funzione differente rispetto all'"area di attenzione" di 70+70 m posta dal PAT: quest'ultima assume una valenza di fascia di rispetto posta ai soli fini di individuare l'area all'interno della quale effettuare la verifica ai fini del DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i. come calcolata sulla base del L.R. 27/93 e s.m.i. Per altro si riscontra che, alla luce delle informazioni fornite dalla Terna sulla tipologia di linea e del voltaggio, tale fascia di rispetto è riducibile a 50 m (trattandosi di linea a terna singola con kV 132, e non di 220kV come inizialmente stimato). Per quanto attiene alla citata vigente normativa di settore, si riscontra che nell'Art.9.3-Elettrodotti/Fasce di rispetto delle NT del PAT sono correttamente richiamate le normative citate nella comunicazione della Terna, e per tanto si ritiene la norma del PAT del tutto idonea. Si ritiene pertanto l'Osservazione parzialmente accoglibile nei termini sopra indicati. Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, modifica della misura della fascia di cui all'art. Art.9.3-	L'osservazione risulta <b>parzialmente accoglibile</b> , quindi sulla scorta delle presenti prescrizioni, si procede alla modifica dell'elaborato <b>Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione</b> Territoriale, portando a 50 m la misura della fascia di cui all'art. Art.9.3-Elettrodotti/Fasce relativamente alla linea in oggetto:
			Elettrodotti/Fasce portandola a 50 m.		
<b>69.</b>	6	ACQUE VERONESI Scarl n. 1229 del 09.03.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: prende atto elaborazione PAT	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Il Parere in oggetto consta di una presa d'atto degli elaborati del PAT adottato, senza entrare nel merito degli stessi.	L'osservazione risulta <b>una presa d'atto</b> , quindi <u>non servono adeguamenti</u>
<b>70.</b>	7	ULSS 21 LEGNAGO n. 1231 del 09.03.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: chiede copia elaborati per poter esprimere parere	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Trattasi per altro solo della richiesta di copia cartacea dei documenti, richiesta alla quale l'Amministrazione comunale non ha dato seguito ritenendo sufficiente l'invio - come alle altre Autorità Ambientali - della sola copia digitale del PAT già inviata in occasione della richiesta parere.	L'osservazione risulta <b>una mera comunicazione</b> , quindi <u>non servono adeguamenti</u>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
<b>71.</b>	8	CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA n. 1292 del 11.03.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: prendono atto ed indicazioni sulla redazione della relazione di compatibilità idraulica	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Il testo della Osservazione/Parere sviluppato dal Consorzio, partendo da errato presupposto avendo confuso la fase di adozione del PAT con la fase di adozione del Documento preliminare e del Rapporto Ambientale, si limita a fornire indicazioni in merito alla redazione della Compatibilità Idraulica, Studio questo già redatto e a suo tempo approvato dallo stesso Consorzio. Nel merito infatti si riscontra che il Consorzio ha già fornito il richiesto Parere di compatibilità idraulica, acquisito al prot. comunale al n° 4431 del 11 Agosto 2010.	L'osservazione risulta <b>una mera comunicazione</b> , quindi <u>non servono adeguamenti</u>
<b>72.</b>	9	ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE n. 1823 del 06.04.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: chiedono a fini meramente conoscitivi schede dei contesti figurativi delle ville e estratto delle norme	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Trattasi per altro della richiesta di avere le "schede tecniche di analisi dei contesti figurativi e documentazione fotografica aggiornata delle ville venete comprese nel territorio del Comune" e dell'"estratto norme di piano", materiale, per quanto in possesso dell'amministrazione comunale, già contenuto negli elaborati di PAT inviati in occasione della richiesta parere.	L'osservazione risulta <b>una mera comunicazione</b> , quindi <u>non servono adeguamenti</u>
<b>73.</b>	10	SERVIZIO FORESTALE REGIONALE DI VERONA n. 1882 del 09.04.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: osservazioni su Art. 11.3.4 - Aree boschive Norme Tecniche del PAT	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. L'Osservazione/Parere è relativa all'Art.11.3.4 - Aree boschive, PRESCRIZIONI, comma 3 ponendo in rilievo che risulta "ridondante e difficilmente giustificabile" l'obbligo in caso di eliminazione di superficie boscata di un contestuale recupero di pari superficie alberata, rilevando nel merito l'assenza di giustificazioni di possibile carattere normativo o ecologico o di convenienza idraulica (l'aree alberate attuali risultano tutte collocate all'interno degli argini maestri del fiume Adige, quindi in posizione "fragile" per quanto attiene alla sicurezza idraulica). Si ritiene l'osservazione accoglibile in merito alla suddetta modifica normativa, necessaria per meglio delineare le direttive sancite dal PAT. Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Norme Tecniche, modifica dell'Art.11.3.4 - Aree boschive, PRESCRIZIONI, comma 3 con inserimento dopo del termine "...compensative" del testo " , come previste dalla normativa vigente in materia" ed eliminazione della seconda parte del comma dalla parola "Eventuali" alla parola "boscate".	L'osservazione risulta <b>accoglibile</b> , quindi sulla scorta delle presenti prescrizioni, si procede alla modifica nelle <b>NT</b> , dell'Art. 11.3.4 - Aree boschive, PRESCRIZIONI, comma 3, con inserimento dopo del termine "...compensative" del testo " , come previste dalla normativa vigente in materia", nonché eliminazione della seconda parte del comma dalla parola "Eventuali" alla parola "boscate."

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
74.	11	AUTORITA' BACINO FIUME ADIGE n. 2034 del 15.04.2011	<p>Localizzazione: intero territorio comunale</p> <p>Contenuto: Il parere evidenzia come nel Rapporto Ambientale steso con il PAT non sia stato considerato il Piano di Gestione (P.d.G.) dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali redatto dalla stessa Autorità di Bacino ed adottato il 24 febbraio 2010, rilevando in particolare:</p> <p>a) come manchi una specifica valutazione di coerenza del PAT con il P.d.G. stesso;</p> <p>b) come manchi un raffronto con le "misure di base" (azioni di carattere non strutturale sulle norme, procedure e regolamenti, volte a preservare gli acquiferi dal rischio d'inquinamento) e con le "misure supplementari" (azioni orientate al mantenimento e/o ripristino del bilancio idrico ed idrogeologico, quali misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee, di razionalizzazione e risparmio idrico, di salvaguardia di infiltrazione nel terreno nelle aree antropizzate) entrambe indicate dal P.d.G.;</p> <p>c) come il P.d.G. individui, secondo la classificazione SACA ed i dati ARPAV, vari obiettivi di miglioramento degli indici attuali quali la riduzione dell'inquinamento organico civile e microbiologico, e la riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.</p>	<p>Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT.</p> <p>Si concorda in parte con le considerazioni mosse al Rapporto Ambientale, nel dettaglio:</p> <p>punto a): si rileva l'effettiva assenza di una verifica di coerenza tra il PAT ed il P.d.G. dato che lo stesso non era noto al Comune mancando nel merito ogni comunicazione precedente da parte dell' AUTORITA' BACINO FIUME ADIGE stessa, sebbene contattata in sede di consultazione sul Documento Preliminare del PAT, stante anche l'assenza di ogni riferimento alla sua adozione nei diversi pareri espressi sul PAT dal consorzio di Bonifica, dal Genio Civile e dalla Direzione Geologia della regione Veneto. La verifica è stata quindi eseguita in occasione della presente fase (vedere nel presente fascicolo gli specifici sviluppi contenuti nella PARTE SESTA: valutazioni puntuali sulla VAS) con esiti positivi, ed il Rapporto ambientale risulta quindi ora integrato con tale specifica valutazione di coerenza;</p> <p>punto b): si reputa adeguato il Rapporto Ambientale, rilevando che lo stesso ha comunque adeguatamente analizzato le tematiche relative al ciclo dell'acqua, utilizzando a riguardo quali indicatori di sostenibilità vari parametri chimici e fisici, arrivando infine a selezionare nel previsto Piano di Monitoraggio 11 indicatori da utilizzarsi per le sole matrici ACQUE SOTTERRANEE, ACQUE SUPERFICIALI e CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA;</p> <p>punto c): si reputa adeguato il Rapporto Ambientale, rilevando che lo stesso ha comunque già risolto tale nota, sviluppata per altro da parte dell' AUTORITA' BACINO FIUME ADIGE senza entrare nel merito di quanto effettivamente contenuto nel Rapporto Ambientale. Di fatto si rileva che il Rapporto Ambientale ha già sviluppato nel merito specifiche valutazioni, sia secondo le classificazione SACA che ai dati ARPAV disponibili, rilevando nella propria matrice di valutazione i vari indici indicati (vedere in tal senso i contenuti par. 3.5.1.2, 3.6.2.2, 3.8.2 e altri, nonché i sopracitati indicatori previsti nel Piano di Monitoraggio).</p> <p>Il parere in oggetto evidenzia inoltre l'assenza di riferimenti al P.d.G. anche negli elaborati della Vinca; nel merito dei motivi di tale assenza si rimanda a quanto riferito al precedente punto a), riscontrando per altro che la VINCA è stata trasmessa al SERVIZIO RETE NATURA 2000 della Direzione pianificazione territoriale e parchi regionale, che - previo esame da parte del suo Comitato tecnico - esprimerà specifico parere in merito, a cui si rimanda per eventuali modifiche agli stessi elaborati.</p> <p>Infine, per quanto attiene agli elaborati di progetto del PAT quali le Tavole e le Norme, si riscontra che negli stessi non vi è necessità di inserire espliciti riferimenti al suddetto Piano di Gestione.</p>	<p>L'osservazione risulta <b>parzialmente accoglibile</b>, occorrendo specificare che, in relazione alle valutazioni della VTR nel merito delle modifiche da apportare agli elaborati relativi alla VAS e alla VINCA, si rimanda a quanto contenuto negli specifici elaborati <b>Dichiarazione di Sintesi e Sintesi non Tecnica</b> redatti al 2016, sviluppati in forma autonoma rispetto alla presente Relazione tenendo conto di tutte le integrazioni tecnico-amministrative o volontarie fornite in sede istruttoria dall'Autorità procedente, nonché di quanto esposto nel Parere n. 56 del 15.04.2015 della U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV): quindi, così come espresso nelle valutazioni della VTR, <u>non servono ulteriori adeguamenti agli elaborati di progetto del PAT</u></p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
		Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, provvedendo ad integrare la VAS con la suddetta valutazione di coerenza esterna tra il PAT ed il Piano di Gestione dell'Adige in questione.

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
75.	12	ROSSINI GIAN LUIGI n. 3653 del 30.06.2011 fuori termine	Localizzazione: ATO 5 - Campagna Centrale Contenuto: chiede di adeguare il PAT al fine di poter bonificare lo stagno e per il rimboschimento dell'area	<p>La presente richiesta, che fa seguito alla precedente oss. 4 dello stesso richiedente analoga nei contenuti, è relativa all'individuazione sulla tav. 4 del PAT quale "Area ad elevata naturalità (stepping stone)" di un terreno marginale ad una ex-cava: l'area è posta nelle immediate adiacenze di una lottizzazione residenziale di PRG in via di attuazione.</p> <p>Il terreno in oggetto fa parte di un più vasto ambito oggetto negli anni 60 ad escavazione, e risulta essere in buona parte oramai interrata, con solo alcune porzioni ancora stagnanti: la porzione principale dell'ambito di ex-cava presenta invece ancora una significativa profondità di bacino, e risulta per la parte ad est impiegata quale area per pesca sportiva.</p> <p>Tale ambito di rete ecologica è stato individuato sulla scorta del PTRC adottato con DGRV n° 372 del 17 febbraio 2009, che la seleziona quale "corridoio ecologico" ai sensi art.li 24 e 25 delle sue Norme Tecniche, coincidente con l'ambito di stepping stone del PAT. Il PAT inoltre, sulla scorta dello studio "biodiversità - rete ecologica del Veneto, prima stesura 4 luglio 2008" redatto per la Giunta Regionale, ha individuato a corredo della suddetta stepping stone un'opportuna "area di connessione naturalistica (buffer zone)" posta a contorno su tutti i lati eccettuata sulla propaggine nord in oggetto, data proprio la vicinanza alla suddetta zona edificata.</p> <p>La richiesta di procedere alla bonifica dell'area con rimboscimento naturaliforme, formulata dal proprietario dell'area scaturisce dalla necessità di eliminare l'area insalubre che oggi risulta causa di disagi e rischi per il vicino abitato. La richiesta prevede per l'appunto una bonifica dell'area, provvedendo alla messa a dimora di una serie di alberi che garantirebbero – assieme alla vegetazione già presente – il perdurare dell'effetto di stepping stone, senza per altro intaccare il nucleo dell'area ad elevata naturalità costituito dai terreni a laghetto, che rimarrebbero immutati.</p> <p>Per altro, si riscontra che tale intervento di rimboscimento appare in linea con quelli che sono i dettami del PAT per tali aree come disciplinati dal combinato disposto dagli artt. art.13.8 –aree ad elevata naturalità (stepping stone) e 13. 9- "aree di connessione naturalistica (buffer zone)" – che alle PRESCRIZIONI, punto 1, cita specificatamente "il PAT promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate, ...", ed ancora allo stesso articolo, alle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 2, primo punto elenco, cita "[il tali aree il PI] ... incentiva comunque la destinazione a verde alberato delle aree".</p> <p>Si ritiene comunque il caso di introdurre una specifica normativa pertinente ad eventuali casi di contrasto tra aggregati edilizi consolidati esistenti e margini della rete ecologica, quale quello in oggetto di richiesta.</p> <p>Nel merito si rileva che sarà compito del PI, sulla scorta della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 3173/2006, a valutare i termini di</p>	<p>L'osservazione risulta <b>parzialmente accoglibile</b>, quindi sulla scorta delle presenti prescrizioni ed in considerazione che le NT adottate prevedono specificatamente che per le "Aree ad elevata naturalità (stepping stone)" di cui all'Art. 13.8 valgono le PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI di cui all'Art. 13.9 delle stesse norme, si procede alla modifica nelle <b>NT</b> dell'Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), COMPITI DEL PI, comma 2 con inserimento dopo il secondo punto elenco del seguente nuovo punto elenco, lasciando invariato il resto dell'articolato (alla luce delle modifiche comunque introdotte dal Parere VAS): "- promuove, laddove si creino eventuali situazioni di contrasto tra gli aggregati edilizi consolidati esistenti e margini della rete ecologica, eventuali interventi puntuali di rimboscimento, che vadano a costituire delle fasce tampone naturali per la mitigazione dei reciproci impatti negativi tra contesti ambientali;"</p>

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	Modifiche elaborati PAT/note
	<p>ammissibilità dell'intervento proposto. Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile nei termini sopra riportati, limitandosi all'inserimento nell'art. 13.9 "Aree di connessione naturalistica (buffer zone) – le cui PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI sono richiamate dall'ultimo comma dell'art.13.8 - Aree ad elevata naturalità (stepping stone) in oggetto – di una specifica normativa che consenta la soluzione di interventi analoghi a quello in oggetto di richiesta. Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Norme Tecniche, modifica dell'art. 13.9 "Aree di connessione naturalistica (buffer zone), COMPITI DEL PI, comma 2 con inserimento dopo il secondo punto elenco del seguente nuovo punto elenco: “- <i>promuove, laddove si creino eventuali situazioni di contrasto tra gli aggregati edilizi consolidati esistenti e margini della rete ecologica, eventuali interventi puntuali di rimboscimento, che vadano a costituire delle fasce tampone naturali per la mitigazione dei reciproci impatti negativi tra contesti ambientali;</i> Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.</p>	

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>			Modifiche elaborati PAT/note	
76.	13	GIUSTI GIROLAMO e altri 4 richiedenti 728 del 13.02.2012 fuori termine	Localizzazione: ATO 5 - Campagna Centrale e ATO 1 Bonavigo Contenuto: chiede di individuare un nuovo ambito di trasformazione residenziale	<p>La richiesta attiene alla localizzazione di una nuova area per trasformazione residenziale collocata su Via don Antonio Germani e Via Padova, ad espansione verso ovest del margine abitato del Capoluogo a discapito di una porzione agricola dell'ATO 5 di tipo "Agricolo".</p> <p>Si riscontra l'assenza di vincoli, pur rilevando la presenza di alcune fragilità e/o invarianti : l'individuazione quale Invariante di natura paesaggistica di un filare alberato lungo Via don Antonio Germani, sul margine ovest dell'area; l'individuazione quale Invariante di natura storico-monumentale della Corte Rurale "Corte Pozzacchere" posta a ridosso del margine sud dell'area; l'individuazione in Tavola 3 del PAT di un dissesto idrogeologico relativo ad un'area a periodico ristagno idrico, segnalata anche dal Consorzio di Bonifica come interessata da fenomeni locale di deflusso difficoltosi dovuti ad una mancata perfetta regimentazione dei canali di scolo esistenti.</p> <p>Tutte condizioni che non pregiudicano la possibile trasformazione dell'area che appare idonea come ambito di sviluppo insediativo residenziale per l'abitato dell'ATO 1 Bonavigo.</p> <p>Andrà in ogni caso fatta salva l'invarianza dei carichi dimensionali già previsti per la stessa ATO 1 dal PAT. Inoltre, quale prescrizione, si dovrà imporre che la trasformazione dell'area dovrà provvedere alla realizzazione di un'opportuna soluzione viabilistica dell'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste, che andrà quindi considerato quale connessione viabilistica da riorganizzare: si richiama inoltre il massimo rispetto delle invarianti di natura paesaggistica e storico-monumentale individuate dal PAT, nonché un'attenta soluzione idraulica del dissesto idrogeologico rilevato, sentite le competenti autorità idrauliche.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile, fatta salva</p>	<p>L'osservazione risulta <b>accoglibile</b>, quindi sulla scorta delle presenti prescrizioni, si procede alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, ampliamento dell'ATO 1 - Bonavigo, a discapito dell'ATO 5 - Campagna Centrale, includendo a nord l'edificato posto su Via Cinque Case ed escludendo a sud l'ambito di Corte Pozzacchere; nel dettaglio il limite a sud andrà a coincidere alle aree in oggetto di richiesta, mentre ad est dovrà porsi, a partire da nord, in corrispondenza del mappale 218 fg. 5 e prolungando poi tale direttrice fino al suddetto limite sud;</p> <p><b>b)</b> ancora nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, inserimento del simbolo di "Linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale" attestata su Via don Antonio Germani in corrispondenza delle richieste in oggetto;</p> <p><b>c)</b> ancora nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, inserimento di un "Limite fisico alla nuova edificazione", posto tra Via don Antonio Germani ed il nuovo limite dell'ATO 1 in corrispondenza del margine nord mappale 95 fg. 5;</p> <p><b>d)</b> ancora nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, inserimento del simbolo di "Connessione viabilistica da riorganizzare" in corrispondenza dell'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste;</p> <p><b>e)</b> nell'<b>All. A alle Norme Tecniche</b>, nella Scheda normativa relativa all'ATO 1, al punto 2.2-Insedimenti, inserimento di una nuova azione puntuale <b>1.8</b>, con il seguente contenuto di dettaglio:  <i>"Area di trasformazione residenziale Bonavigo Est posta ad espansione dell'abitato del capoluogo ed fino ai margini Ato;</i>  <i>La trasformazione dell'area dovrà provvedere alla realizzazione di un'opportuna soluzione viabilistica relativa alla "Connessione viabilistica da riorganizzare" individuata per l'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste, nonché un'attenta soluzione idraulica del dissesto idrogeologico rilevato dalla Tavola 3 del PAT, sentite le competenti autorità idrauliche;</i>  <i>l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, adottando opportune attenzioni tipologiche-costruttive nel merito del filare alberato individuato quale Invariante di natura paesaggistica lungo Via don Antonio Germani e della Corte Rurale "Corte Pozzacchere".</i>  <i>(azione puntuale 1.8, sottogruppo b1-e3.2 di trasformazione residenziale - connessioni viabilistiche da riorganizzare.)"</i></p> <p><b>f)</b> ancora nell'<b>All. A alle Norme Tecniche</b>, nella Scheda normativa relativa all'ATO 1, inserire nell'estratto cartografico posto sotto al titolo, inserire la localizzazione della suddetta nuova azione puntuale 1.8, i cui limiti coincideranno con le parti poste in trasformazione residenziale nella Tav. 4 - Carta della Trasformabilità, riportando contemporaneamente i nuovi limiti dell'ATO 1 come stabiliti nella Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</p>

N°  
VTREstratto parere **Valutazione Tecnica Regionale (VTR)**

Modifiche elaborati PAT/note

l'invarianza dei carichi dimensionali già previsti per la stessa ATO 1 dal PAT. Inoltre, quale prescrizione, si dovrà imporre che la trasformazione dell'area dovrà provvedere alla realizzazione di un'opportuna soluzione viabilistica dell'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste, che andrà quindi considerato quale connessione viabilistica da riorganizzare: si richiama inoltre il massimo rispetto delle invarianti di natura paesaggistica e storico-monumentale individuate dal PAT, nonchè un'attenta soluzione idraulica del dissesto idrogeologico rilevato, sentite le competenti autorità idrauliche.

Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:  
Tav. 4 della Trasformabilità, varie modifiche:

1 – ampliamento dell'ATO 1 – Bonavigo, a discapito dell'ATO 5 – Campagna Centrale, includendo a nord l'edificato posto su Via Cinque Case ed escludendo a sud l'ambito di Corte Pozzacchere; nel dettaglio il limite a sud andrà a coincidere alle aree in oggetto di richiesta, mentre ad est dovrà porsi, a partire da nord, in corrispondenza del mappale 218 fg. 5 e prolungando poi tale direttrice fino al suddetto limite sud;

2 – inserimento del simbolo di "Linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale" attestata su Via don Antonio Germani in corrispondenza delle richieste in oggetto;

3 – inserimento di un "Limite fisico alla nuova edificazione", posto tra Via don Antonio Germani ed il nuovo limite dell'ATO 1 in corrispondenza del margine nord mappale 95 fg. 5;

4 – inserimento del simbolo di "Connessione viabilistica da riorganizzare" in corrispondenza dell'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste.

All. A alle Norme Tecniche: inserimento nella Scheda normativa relativa all'ATO 1 al punto 2.2-Insedimenti, di una nuova azione puntuale 1.8 , con il seguente contenuto di dettaglio:

*"Area di trasformazione residenziale Bonavigo Est posta ad espansione dell'abitato del capoluogo ed fino ai margini Ato; La trasformazione dell'area dovrà provvedere alla realizzazione di un'opportuna soluzione viabilistica relativa alla "Connessione viabilistica da riorganizzare" individuata per l'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste, nonchè un'attenta soluzione idraulica del dissesto idrogeologico rilevato dalla Tavola 3 del PAT, sentite le competenti autorità idrauliche;*

*l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, adottando opportune attenzioni tipologiche-costruttive nel merito del filare alberato individuato quale Invariante di natura paesaggistica lungo Via don Antonio Germani e della Corte Rurale "Corte Pozzacchere".*

*(azione puntuale 1.8, sottogruppo b1-e3.2 di trasformazione residenziale - connessioni viabilistiche da riorganizzare.)"*

Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.

N° VTR	Estratto parere <b>Valutazione Tecnica Regionale (VTR)</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
<b>77.</b>		<p>Sulla scorta dei contenuti dei vari Pareri pervenuti, nell'ottica di un migliore coordinamento delle modifiche sviluppate con i contenuti delle NT già adottate, nelle <b>NT</b>, all'art. 2 - Elaborati del PAT, provvedere ad aggiornare l'elenco degli elaborati secondo il seguente testo:</p> <p>b) Norme Tecniche costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NT - Norme Tecniche, datato Gennaio 2016</li> <li>• NT All.A - All. A Norme tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive, datato Gennaio 2016</li> </ul> <p>c) Elaborati grafici progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tav. 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000, datato Gennaio 2016</li> <li>• Tav. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000, datato Gennaio 2016</li> <li>• Tav. 3 - CARTA DELLE FRAGILITA', in scala 1:10.000, datato Gennaio 2016</li> <li>• Tav. 4 - CARTA DELLA TRASFORMABILITA', in scala 1:10.000 contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale, datato Gennaio 2016</li> </ul> <p>f) Quadro conoscitivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD QC - BANCA DATI alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004, datato Gennaio 2016</li> <li>• REL QC - RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO</li> </ul> <p>Si richiamano anche le analoghe modifiche nelle <b>NT</b>, ancora all'art. 2, lettera d) Elaborati VAS Valutazione Ambientale Strategica, indicate in precedenza (vedere <b>mod. VAS n° 49</b>)</p>

### G) MODIFICHE APPORTATE DALLA CONFERENZA DI SERVIZI FINALE

La **Conferenza di Servizi finale** con Verbale del **23.12.2015** di approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute, ha espresso il proprio parere con le seguenti **specifiche determinazioni/precisazioni** relativamente agli adempimenti e verifiche che la VTR ha demandato alla stessa Conferenza dei servizi:

N° C.Ser.	Estratto verbale <b>Conferenza di Servizi finale</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>																
1.	<p><b>In merito agli adempimenti e verifiche che la Valutazione Tecnica Regionale n. 74 del 16.12.2015 ha demandato alla Conferenza dei servizi si evidenzia quanto segue:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA</b> Il Comune dichiara di aver provveduto a verificare che le aree soggette a strumento attuativo non ancora convenzionate sono escluse dal Consolidato e pertanto conferma l'individuazione degli ambiti già operata dal PAT nella Tav. 4.</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 4</b>), gli elaborati del PAT adottato risultano già adeguati, e quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u></p>																
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA</b> Il Comune dichiara di aver provveduto a verificare che solamente i servizi già realizzati e già in proprietà o in uso del Comune siano indicati nella Tav. 4 come aree; da detta verifica è emerso che le aree a servizi di seguito elencate non risultano ancora attuate: - ATO 3 Orti - area a servizi posta a nord della frazione; - ATO 4 Adige - Area a servizi San Tomaso. Pertanto per i sopradetti casi, coerentemente con il parere VTR 74/2015, si provvederà ad individuarli nella Tav. 4 solo simbolicamente come "F - Servizi di interesse comune di maggior interesse - di previsione", senza alcuna campitura puntuale.</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 11</b>), si procede alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, modifica alla rappresentazione grafica dell'area a servizi di previsione e non ancora attuata posta nell'ATO 3 Orti a nord della frazione (.....), provvedendo ad individuarla solo simbolicamente come "F - Servizi di interesse comune di maggior interesse - di previsione", mantenendo quindi il simbolo già presente, ma eliminando la campitura puntuale riportata negli elaborati adottati;</p> <p><b>b)</b> ancora nell'elaborato <b>Tav. 4 - Carta della Trasformabilità</b>, modifica alla rappresentazione grafica dell'area a servizi di previsione e non ancora attuata posta nell'ATO 4 Adige in corrispondenza della chiesa di S. Tomaso, provvedendo ad individuarla solo simbolicamente come "F - Servizi di interesse comune di maggior interesse - di previsione", mantenendo quindi il simbolo già presente, ma eliminando la campitura puntuale riportata negli elaborati adottati.</p>																
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DIMENSIONAMENTO</b> Si prende atto di quanto indicato nel parere VTR 74/2015 circa la mancanza della quantificazione della capacità residua del PRG vigente tanto nel settore residenziale che Produttivo. Il Comune dà atto che dalle verifiche effettuate risulta quanto segue:</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 12</b>), si procede alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> nell'<b>All. A alle Norme Tecniche</b>, nella tabella "TAB. 2 - Riepilogo carico aggiuntivo residenza e attività compatibili con la stessa", dopo la terza colonna dati (relativa a "Totale abitanti teorici") aggiungere una colonna a titolo "<i>Volume residuo di PRG, mc, a</i>" con riportati i seguenti dati:</p> <table border="0"> <tr> <td>Ato 1-Bonavigo</td> <td>25.300 mc</td> </tr> <tr> <td>Ato 2-Pilastro</td> <td>8.900 mc</td> </tr> <tr> <td>Ato 3-Orti</td> <td>19.100 mc</td> </tr> <tr> <td>totali</td> <td>53.300 mc</td> </tr> </table> <p><b>b)</b> sempre nell'<b>All. A alle Norme Tecniche</b>, ancora nella tabella "TAB. 2 - Riepilogo carico aggiuntivo residenza e attività compatibili con la stessa", dopo la colonna di cui al punto precedente aggiungere una colonna a titolo "<i>Volume residenziale insediativo aggiuntivo PAT, mc, b</i>" con riportati i seguenti dati :</p> <table border="0"> <tr> <td>Ato 1-Bonavigo</td> <td>50.287 mc</td> </tr> <tr> <td>Ato 2-Pilastro</td> <td>14.089 mc</td> </tr> <tr> <td>Ato 3-Orti</td> <td>9.284 mc</td> </tr> <tr> <td>totali</td> <td>73.660 mc</td> </tr> </table> <p><b>c)</b> sempre nell'<b>All. A alle Norme Tecniche</b>, ancora nella tabella "TAB. 2 - Riepilogo</p>	Ato 1-Bonavigo	25.300 mc	Ato 2-Pilastro	8.900 mc	Ato 3-Orti	19.100 mc	totali	53.300 mc	Ato 1-Bonavigo	50.287 mc	Ato 2-Pilastro	14.089 mc	Ato 3-Orti	9.284 mc	totali	73.660 mc
Ato 1-Bonavigo	25.300 mc																	
Ato 2-Pilastro	8.900 mc																	
Ato 3-Orti	19.100 mc																	
totali	53.300 mc																	
Ato 1-Bonavigo	50.287 mc																	
Ato 2-Pilastro	14.089 mc																	
Ato 3-Orti	9.284 mc																	
totali	73.660 mc																	

N°  
C.Ser.Estratto verbale **Conferenza di Servizi finale****Modifiche elaborati PAT/note**

Settore Residenziale:

ATO	Ambito	Abitanti esistenti	Abitanti teorici aggiunti parametri	Totale abitanti teorici parametri	volume residuo di PRG	Volume residenziale insediato aggiuntivo PAT	Volume residenziale insediato complessivo PAT	Volume attività compatibili con la residenza	Totale volume complessivo integrato PAT
		ab.	ab.	ab.	mc	mc	mc	mc	mc
1	Bonavigo	677	504	1.181	25.300	50.287	75.587	15.117	90.704
2	Pilastro	260	153	413	8.900	14.089	22.989	4.598	27.587
3	Orti	363	189	552	19.100	9.284	28.384	5.677	34.061
4	Adige	12		12					
5	Campagna Centrale	583		583					
6	Campagna Nord-Est	89		89					
	totali	1.984	846	2.830	53.300	73.660	126.960	25.392	152.352

**N.B.:**

Il Comune provvederà ad integrare le tabelle del Dimensionamento nell'allegato A alle NT e nella Relazione di progetto secondo quanto riportato nelle precedenti tabelle, ove non è modificato il volume residenziale insediativo totale e la superficie produttiva totale previste dal PAT.

carico aggiuntivo residenza e attività compatibili con la stessa", nella colonna esistente successiva a quella di cui al punto precedente cambiare il titolo in "Volume residenziale insediativo complessivo PAT, mc,  $4=a+b$ ", lasciando invariato il resto della tabella.

Non si procede alla richiesta di modificare anche l'elaborato "Relazione di progetto" in considerazione che la stessa risulta di fatto superata in vari altre tematiche non oggetto di richiesta di modifiche, risultando quindi controproducente inserire la sola modifica in oggetto.

**4.**

Settore Produttivo:

ATO	Ambito	Superficie residua PRG vigente	Aree di trasformazione produttive complessive
			mq
1	Bonavigo		73.008
2	Pilastro	17.600	34.047
3	Orti	15.600	51.699
4	Adige		
5	Campagna Centrale		
6	Campagna Nord-Est		
	totali	33.200	158.754

**N.B.:**

Il Comune provvederà ad integrare le tabelle del Dimensionamento nell'allegato A alle NT e nella Relazione di progetto secondo quanto riportato nelle precedenti tabelle, ove non è modificato il volume residenziale insediativo totale e la superficie produttiva totale previste dal PAT.

Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere **mod. VTR n° 12**), si procede alle seguenti modifiche:

**a)** nell'**All. A alle Norme Tecniche**, nella tabella "TAB. 3 - Riepilogo carico aggiuntivo attività produttive", prima della prima colonna dati (relativa a "Aree di trasformazione produttive") aggiungere una colonna a titolo "Superficie residua PRG vigente, mq, a" con riportati i seguenti dati:

Ato 2-Pilastro 17.600 mc  
Ato 3-Orti 15.600 mc  
totali 33.200 mc

**b)** sempre nell'**All. A alle Norme Tecniche**, ancora nella tabella "TAB. 3 - Riepilogo carico aggiuntivo attività produttive", nella colonna esistente successiva a quella di cui al punto precedente cambiare il titolo in "Aree di trasformazione produttive complessive, mq, 1", lasciando invariato il resto della tabella.

Anche in questo, per i motivi su edotti, non si procede alla richiesta di modificare anche l'elaborato "Relazione di progetto".

N° C.Ser.	Estratto verbale <b>Conferenza di Servizi finale</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
5.	In riferimento al parametro utilizzato per determinare gli abitanti teorici insediabili, il Comune ritiene sia opportuno mantenere il parametro di 150 mc/ab previsto dall'art. 31 della LR 11/2004, a differenza di quanto suggerito dal parere VTR 74/2015, in quanto trattasi di parametro minimo previsto per legge e consente di avere un margine di garanzia nella previsione degli standard di progetto. La conferenza condivide quanto evidenziato e pertanto non risulta necessario modificare gli elaborati.	Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 13</b> ), gli elaborati del <b>PAT</b> adottato risultano già adeguati, e quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SAU - LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DELLA ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE</b> Il Comune dichiara di aver provveduto a verificare il dato relativo alla SAU e conferma quanto già riportato negli elaborati del PAT, ossia che la Superficie Agricola Utilizzata ammonta a 1.518,45 ha.</li> </ul>	Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 14</b> ), gli elaborati del <b>PAT</b> adottato risultano già adeguati, e quindi <u>non servono ulteriori adeguamenti</u>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NORMA DI FLESSIBILITÀ</b> Si prende atto di quanto indicato e si provvederà di conseguenza ad integrare l'art.1 delle N.T., inserendolo alla fine delle " Disposizioni per il Piano degli interventi (PI)".</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 15</b>), nell'ottica di un migliore coordinamento del testo proposto dalla Conferenza di Servizi con i contenuti del PAT adottato e degli altri pareri pervenuti, si procede alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> nelle <b>NT</b>, all'Art. 1 - Contenuti del PAT, Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI), dopo il primo comma (anticipando l'inserimento in questo punto invece che in fondo all'articolato come indicato dalla specifica in oggetto) inserire il seguente testo:  <i>"Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);</i></li> <li>○ <i>che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";</i></li> <li>○ <i>che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.</i></li> </ul> <p><i>Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica."</i></p> <p><b>b)</b> inoltre nelle <b>NT</b>, nell'ottica di un migliore coordinamento del testo specificato in sede di Conferenza di Servizi finale con quanto prescritto nel Parere VAS (vedere <b>mod. VAS n° 11</b>), si provvede ad inserire ancora all'Art. 1 - Contenuti del PAT, Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI), dopo il testo suddetto, in un nuovo capoverso, il seguente testo <u>"Si richiama inoltre quanto contenuto nel merito all' Art. 22 - Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante, comma 3 delle presenti Norme."</u></p>

N° C.Ser.	Estratto verbale <b>Conferenza di Servizi finale</b>	Modifiche elaborati PAT/note
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PARERE PROVINCIA DI VERONA</b> Con riferimento alla delibera n. 180/2015 con la quale il Presidente della Provincia di Verona ha espresso, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015, parere sulla conformità del PAT al PTCP si dà atto che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il PAT del Comune di Bonavigo risulta già coerente con la rete ecologica del PTCP e pertanto non necessita di adeguamento;</li> <li>- il PAT dovrà essere adeguato alle direttive del PTCP come previsto all'art. 12 della L.R. 11/2004 e dall'art. 3 delle N.T. del PTCP.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente specifica, con riferimento a quanto prescritto in sede di parere Provincia di Verona (vedere <b>mod. P.VR n° 1 e 4</b>) ed alle specifiche sviluppate in tal senso in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 16 e mod. VTR n° 19</b>), riscontrato che - così come da specifica contenuta nella VTR al punto <b>mod. VTR n° 16</b> - "... il PAT di Bonavigo ha confermato in toto le previsioni del PRG vigente e che il parere della Provincia non ha disposto la decadenza di alcuna parte del PRG vigente", nell'ottica comunque di una migliore comprensione del testo proposto dalla VTR (perfezionamento al comma 2 del riferimento esplicito al "comma precedente"), sentita per conferma la Direzione Urbanistica regionale in merito al testo da inserire, si procede alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> nelle <b>NT</b>, dopo dell'art. 8.3 - Centri Storici, inserire il seguente nuovo art. 8.4 "Art. 8.4 - P.T.C.P. Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale <b>DIRETTIVE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Il Comune ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004 adegua i propri strumenti di pianificazione generale (PAT) e di programmazione settoriale (PI) alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attuandone i contenuti mediante specifica disciplina in sede di Piano di Assetto del Territorio.</i></li> <li>2. <i>Il Comune è tenuto ad adeguare i propri piani e programmi agli indirizzi e direttive del PTCP secondo quanto previsto al comma precedente entro i termini stabiliti dall'articolo 12 comma 5 della LR 11/2004."</i></li> </ol>
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NORME TECNICHE DEL PAT</b> Si recepiscono integralmente le prescrizioni indicate nel parere VTR n. 74/2015, con le seguenti ulteriori precisazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si prende atto di quanto indicato nella parte iniziale del paragrafo del Parere VTR n. 74/2015 relativo alle Norme Tecniche e si provvederà ad integrare l'art. 27.1 - Dimensionamento aggiungendo alla fine il seguente periodo "In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato costantemente, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato."</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 17</b>), nell'ottica di un migliore coordinamento del testo proposto dalla Conferenza di Servizi con i contenuti del PAT adottato, si procede alle seguenti modifiche:</p> <p><b>a)</b> nelle <b>NT</b>, all'Art. 27.1 - Dimensionamento, Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI), dopo il primo comma inserire il seguente testo: "In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato costantemente, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato."</p> <p><b>b)</b> ancora nelle <b>NT</b>, all'Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola, al secondo comma allineare il testo presente ai contenuti della presente prescrizione, provvedendo - sebbene non richiamato nel testo della Conferenza di Servizi in oggetto - ad inserire dopo del testo "essere monitorato" il testo "costantemente", dopo del testo "Produzione edilizia" il testo "volumetrica" e dopo il testo "della superficie utilizzata" il testo "e".</p>
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Art. 9.1 - Idrografia/fasce di rispetto</b> Si è provveduto a verificare che la fascia di rispetto del fiume Adige ha ampiezza di m. 20 dall'unghia esterna degli argini, pertanto non risulta necessario modificare la Tav. 1. L'articolo andrà modificato sostituendo le parole "in conformità a quanto previsto dal PRG vigente" con la seguenti "in conformità alle vigenti disposizioni delle Autorità competenti in materia idraulica e recepito dal PRG vigente".</li> </ul>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere seconda parte della <b>mod. VTR n° 20</b>), la Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del <b>PAT</b> adottato risulta già adeguata, e quindi <u>non serve un suo adeguamento</u>, risultando altresì necessario di procedere comunque alla seguente modifica:</p> <p><b>a)</b> nelle <b>NT</b>, all'Art. 9.1 - Idrografia/fasce di rispetto, <b>PRESCRIZIONI E VINCOLI</b>, al secondo comma togliere il testo "a quanto previsto dal PRG vigente" ed inserire il seguente testo "alle vigenti disposizioni delle Autorità competenti in materia idraulica e recepito dal PRG vigente"</p>

N° C.Ser.	Estratto verbale <b>Conferenza di Servizi finale</b>	<b>Modifiche elaborati PAT/note</b>
<b>11.</b>	<p>- <i>Art. 11. 3.3- Idrografia/Zone di tutela</i> Si è provveduto a verificare l'individuazione delle zone di tutela dei corsi d'acqua riportata nella Tav. 3 e coerentemente alle disposizioni dell'art. 41 della L.R. 11/2004 si provvederà a modificare la medesima Tavola indicando le fasce di tutela secondo l'ampiezza stabilita dal citato art. 41 della L.R. 11/2004 di ml. 100.</p>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere seconda parte della <b>mod. VTR n° 30</b>), si procede alla seguente modifica: <b>a)</b> nell'elaborato <b>Tav. 3 – Carta delle Fragilità</b>, modifica alla rappresentazione grafica delle fasce di cui alla voce "Idrografia/Zone di tutela" posta in corrispondenza sia dell'abitato di Bonavigo che della loc. San Tomaso, eliminando la riduzione di fascia presente nelle tavole adottate, e mantenendo continua a 100 m dall'unghia esterna dell'argine principale la dimensione della fascia medesima.</p>
<b>12.</b>	<p>- <i>Art. 31 – Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate.</i> Preso atto di quanto richiesto nel parere VTR n. 74/2015 l'articolo andrà integrato inserendo al punto 1 delle "Direttive e compiti del PI" dopo le parole "strutture di vendita secondo" le seguenti "le disposizioni della L.R. 50/2012 e del successivo Regolamento attuativo n. 1 del 21.06.2013 e".</p>	<p>Sulla scorta della presente specifica, e con riferimento a quanto prescritto in sede di VTR (vedere <b>mod. VTR n° 63</b>), si procede alla seguente modifica: <b>a)</b> nelle <b>NT</b>, all'Art. 31- Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, al comma 1 eliminare il testo "<i>secondo i</i>" ed inserire il seguente testo "<i>secondo le disposizioni della L.R. 50/2012 e del successivo Regolamento attuativo n. 1 del 21.06.2013 e dei</i>", lasciando invariato il resto del comma</p>

## ***2^ PARTE – ESTRATTO MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TECNICHE***

A seguire si riporta l'estratto delle Norme Tecniche del PAT con evidenziati gli articoli che risultano modificati a conseguenza delle varie prescrizioni della VTR e alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi di approvazione PAT, come illustrate nella presente Relazione.



Comune di  
**BONAVIGO**

Provincia di  
Verona

**P.A.T.**

Elaborato

**NT**

Scala

## Norme Tecniche

**Testo comparativo con estratto delle modifiche poste in sede di Conferenza di Servizi finale**



### GRUPPO DI LAVORO

#### Progettisti incaricati

Ing. Mario Medici  
Arch. Nicola Grazioli  
Arch. Emanuela Volta  
Collaboratore: Geom. Fabiano Zanini  
Studio Medici - 37132 VERONA  
Via Mons. Giacomo Gentilin 62

#### Valutazione Ambientale Strategica

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Via E. Dall'Acqua n. 8, S. Pietro Cariano [VR]  
Collaboratori: Ing. Agnese Tosoni  
e Arch. Nicola Grazioli - Studio Medici

#### Analisi Geologiche

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Collaboratore: Dott. Tomaso Bianchini

#### Analisi Agronomiche

Dott. For. Giuseppe Palleschi  
Via Monte Canino 4, Verona  
Collaboratore  
Dott. For. Giovanni Zanoni

#### Valutazione VINCA

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Collaboratore: Dott. Alessandro Rigoni

#### Valutazione Compatibilità Idraulica

Dott. Geol. Cristiano Mastella  
Collaboratore: Dott. Tomaso Bianchini

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Comune di Bonavigo  
Sindaco Ermanno Gobbi

Regione Veneto  
Direzione Urbanistica

Provincia di Verona  
Servizio Urbanistica

### Progettisti incaricati

Ing. Mario Medici  
Arch. Nicola Grazioli  
Arch. Emanuela Volta

37132 Verona  
Via Mons. Giacomo Gentilin, 62

**Elaborato di corredo salvato al 02/02/16**

**Gennaio 2016**

GRUPPO DI LAVORO  
PAT BONAVIGO

Coordinatore regionale

**ARCH. RITA ANNA PUGLIELLI**  
Direzione Urbanistica Regione Veneto

Coordinatore provinciale

**ARCH. GRAZIANO SCARSINI**  
Servizio Urbanistica Provincia di Verona

Coordinatore comunale

**GEOM. CLAUDIO MATTIOLO (fase adozione)**  
**ARCH. PAOLO ROSSI (fase approvazione)**  
Responsabili Settore Tecnico Comune di Bonavigo

Progettisti incaricati

**ING. MARIO MEDICI**  
**ARCH. NICOLA GRAZIOLI**  
**ARCH. EMANUELA VOLTA**

STUDIO MEDICI  
via Monsignor Giacomo Gentilin 62 37132 Verona  
Tel 045-8920373 Fax 045-8937466

con collaboratore  
**geom. Fabiano Zanini**

Analisi Geologiche

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, 37020 S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

con collaboratore  
**dott. Tomaso Bianchini**

Analisi Agronomiche

**DOTT. FOR. GIUSEPPE PALLESCHI**  
Via Monte Canino 4, Verona  
tel. 045-8341529, fax 045-8341529

con collaboratore  
**Dott. For. Giovanni Zanoni**

Valutazione Ambientale strategica

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, 37020 S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

con collaboratore  
**Dott. Agnese Tosoni**

Valutazione VINCA

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, 37020 S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

con collaboratore  
**Dott. Alessandro Rigoni**

Valutazione Compatibilità idraulica

**DOTT. GEOL. CRISTIANO MASTELLA**  
Via E. Dall'Acqua n. 8, S. Pietro Cariano [VR]  
tel./fax 045-6850199

con collaboratore  
**dott. Tomaso Bianchini**

<b>COMP.TÀ IDRAULICA</b>	<b>VAS / VINCA</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>	<b>VTR</b>
<b>PARERE GEOLOGIA</b>	<b>AGROAMBIENTE</b>	<b>PROVINCIA VERONA</b>	<b>CONFERENZA SERVIZI</b>

Il presente testo **NORME TECNICHE** riporta le prescrizioni riscontrate nei vari pareri pervenuti, nonché ulteriori proposte di modifiche derivanti dalla VTR e dalla Conferenza di Servizi finale, secondo le seguenti codificazioni:

1. modifiche portate al testo adottato conseguenti al parere n. 500655/57.00.18.1.1 del 23.09.2010 del Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco (ex Genio Civile) e al parere n. 4065 del 11.08.2010 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta in merito alla Compatibilità idraulica (vedere anche modifiche già inserite in sede di adozione del PAT):

**testo Genio e Consorzio** in prugna evid.to grigio scuro testo inserito **ante adozione**

**testo Genio e Consorzio** in prugna evidenziato grigio testo inserito post approvazione

2. Modifiche portate al testo adottato conseguenti alla nota del 09.09.2010 prot. n. 474887 della Sezione Geologia e Georisorse in merito ai tematismi geologici (tutte modifiche già inserite in sede di adozione del PAT):

**testo Geologia** in giallo evid.to grigio scuro testo inserito **ante adozione**

**testo Geologia** in giallo barrato evid.to grigio scuro testo cancellato **ante adozione**

3. Modifiche portate al testo adottato conseguenti al parere n. 56 del 15.04.2015 della Commissione VAS/VINCA:

**testo VAS/VINCA** in rosso scuro evidenziato grigio testo inserito

**testo VAS/VINCA** in rosso scuro barrato evidenziato grigio testo cancellato

4. Modifiche portate al testo adottato conseguenti alle valutazioni proposte alla VTR in merito alle Osservazioni accolte:

**testo Oss.ni** in rosso evidenziato grigio testo inserito

**testo cancellato** in rosso barrato evidenziato grigio testo cancellato

5. Modifiche portate al testo adottato conseguenti alle valutazioni della VTR in merito al parere Direzione Agroambiente:

**testo AGRO** in verde evidenziato grigio testo inserito

**testo NT** in verde barrato evidenziato grigio testo cancellato

6. Modifiche portate al testo adottato conseguenti alle valutazioni della VTR in merito al parere della Provincia di Verona:

**testo Provincia** in marrone evidenziato grigio testo inserito

**testo Provincia** in marrone barrato evidenziato grigio testo cancellato

7. Modifiche portate al testo adottato conseguenti alle valutazioni proposte alla VTR in merito al contenuto delle Norme Tecniche:

**testo NT** in blu evidenziato grigio testo inserito

**testo NT** in blu barrato evidenziato grigio testo cancellato

8. Modifiche portate al testo adottato conseguenti alle valutazioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi in merito al contenuto delle Norme Tecniche:

**testo NT** in indaco evidenziato grigio testo inserito

**testo NT** in indaco barrato evidenziato grigio testo cancellato

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

**SOMMARIO**

<b>ART. 1 - CONTENUTI DEL PAT</b> .....	<b>7</b>
<i>Art. 2 - Elaborati del PAT</i> .....	<b>9</b>
<i>Art. 3 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia</i> .....	<b>10</b>
<i>Art. 4.4 - Azioni strategiche, Valori e tutele e Sistema relazionale</i> .....	<b>12</b>
<i>Art. 6.4 - Vincolo Sismico O.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006 - Intero Territorio</i> .....	<b>13</b>
<i>Art. 7 - Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria</i> .....	<b>13</b>
<i>Art. 8.4 - P.T.C.P. Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale</i> .....	<b>15</b>
<i>Art. 9 - Altri elementi di vincolo</i> .....	<b>16</b>
<i>Art. 9.1 - Idrografia/Fasce di rispetto</i> .....	<b>16</b>
<i>Art. 9.2 - Viabilità/Fasce di rispetto</i> .....	<b>17</b>
<i>Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi</i> .....	<b>17</b>
<i>Art. 10.4.1 - Aree ad elevata utilizzazione agricola</i> .....	<b>19</b>
<b>Art. 11.1 - Compatibilità geologica</b> .....	<b>20</b>
<i>Art. 11.1.1 - Aree idonee a condizione e non idonee</i> .....	<b>21</b>
<i>Art. 11.3.2 - Aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali</i> .....	<b>24</b>
<i>Art. 11.3.3 - Idrografia/Zone di tutela</i> .....	<b>25</b>
<i>Art. 11.3.4 - Aree boschive</i> .....	<b>26</b>
<b>Art. 12.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata</b> .....	<b>27</b>
<b>Art. 12.2 - Ambiti di edificazione diffusa</b> .....	<b>28</b>
<b>Art. 12.3 - Aree e interventi di riqualificazione e riconversione</b> .....	<b>30</b>
<b>Art. 12.4 - Opere incongrue</b> .....	<b>31</b>
<b>Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione</b> .....	<b>32</b>
<b>Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale</b> .....	<b>32</b>
<b>Art. 12.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso</b> .....	<b>35</b>
<b>Art. 13.1 - Centri Storici e Corti rurali</b> .....	<b>37</b>
<b>Art. 13.7 - Aree nucleo</b> .....	<b>39</b>
<b>Art. 13.8 - Isole a elevata naturalità (Stepping stones)</b> .....	<b>39</b>
<b>Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone)</b> .....	<b>40</b>
<b>Art. 13.10 - Corridoi ecologici</b> .....	<b>42</b>
<i>Art. 13.11.1 - San Tomaso</i> .....	<b>43</b>
<i>Art. 13.11.2 - La Campagna di Bonavigo</i> .....	<b>44</b>
<b>Art. 13.12 - Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture</b> .....	<b>46</b>
<b>Art. 15.3 - Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza</b> .....	<b>46</b>
<b>Art. 15.4 - Connessioni viabilistiche da riorganizzare</b> .....	<b>48</b>
<b>Art. 15.5 - Percorsi pedonali/ciclopedonali</b> .....	<b>48</b>
<b>Art. 17.1 - Mitigazione e Tutela idraulica</b> .....	<b>49</b>
<b>Art. 17.4 - Mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa</b> .....	<b>51</b>
<b>Art. 18 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica</b> .....	<b>52</b>
<b>Art. 19 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio</b> .....	<b>52</b>
<b>Art. 22 - Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante</b> .....	<b>53</b>
<b>TITOLO V - IL TERRITORIO AGRICOLO</b> .....	<b>55</b>
<b>Art. 26 - Il territorio agricolo</b> .....	<b>55</b>
<b>Art. 26.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti</b> .....	<b>55</b>

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

<b>Art. 26.2 - Edificabilità</b> .....	<b>56</b>
<b>Art. 26.3 - Allevamenti</b> .....	<b>57</b>
<b>Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola</b> .....	<b>59</b>
<b>Art. 27.1 - Dimensionamento</b> .....	<b>60</b>
<b>Art. 27.2 - Dimensionamento insediativo e dei servizi</b> .....	<b>62</b>
<b>Art. 31 - Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate</b> .....	<b>62</b>
<b>Art. 32 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria</b> .....	<b>63</b>
<b>Art. 34 - Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati</b> .....	<b>64</b>
<b>Art. 35 - Criteri per la stipula di Accordi di programma tra soggetti pubblici</b> .....	<b>64</b>
<b>Art. 36 - Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica</b> .....	<b>65</b>

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

## Art. 1 - Contenuti del PAT

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo è redatto con i contenuti di cui agli artt. 3, 5 e 15 della LRV 11/2004.

Il Piano Regolatore Comunale (PRC) in base all'art. 12 LRV 11/2004 è articolato nelle sue parti Strutturali e Operative in due diversi strumenti: il PAT/PATI (Piano di Assetto del Territorio o Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) e il PI (Piano degli Interventi).

- Il Piano di Assetto del territorio (PAT/PATI) è lo strumento di pianificazione redatto sulla base di previsioni decennali e rimane vigente a tempo indeterminato, fissando gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili;
- Il Piano degli Interventi (PI) in coerenza e in attuazione del PAT/PATI individua gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione degli interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Il PI si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti settoriali comunali. Ha la valenza di cinque anni ed è adottato e approvato dal Consiglio Comunale.

Le indicazioni grafiche contenute nel PAT/PATI, e in particolare nella Tav. 4 - Carta della Trasformabilità, non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Ove specificatamente indicato dalle presenti Norme, la simbologia adottata negli elaborati grafici del **PATIPAT** indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; in tali casi sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal **PATIPAT**, individuare puntualmente gli ambiti su cui applicare tali azioni, senza che ciò comporti variante al **PATIPAT**.

Il PAT ha come obiettivo la valorizzazione e la tutela del territorio nei suoi valori produttivi paesaggistici e ambientali, nell'ottica di un equilibrato sviluppo tra ambiente naturale e ambiente antropizzato. A tal fine il PAT favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente e la qualificazione degli ambiti urbani.

Le disposizioni del PAT hanno efficacia sia nei confronti dei privati che delle pubbliche amministrazioni.

Le Norme Tecniche hanno il compito di stabilire direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con le indicazioni degli elaborati grafici del PAT.

La disciplina del PAT:

- ricepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- definisce le "regole" per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi per centrare:
  - obiettivi generali:** finalità generali che il Comune di Bonavigo intende raggiungere attraverso il PAT nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
  - obiettivi locali:** obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).

Rispetto a tali obiettivi il PAT opera scelte progettuali:

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- strutturali**, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- strategiche**, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

La disciplina del PAT si articola in:

- disposizioni generali**, riferite agli elementi che compongono il territorio, e articolate rispetto ai tre sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti:
  - sistema ambientale e paesaggistico;
  - sistema insediativo;
  - sistema relazionale.
- disposizioni locali**, riferite ai contesti territoriali, omogenei per le specifiche caratteristiche ambientali, insediative e funzionali (ATO).

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

Le varianti al PAT sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 14, comma 10 della LRV 11/2004.

### Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI)

Il PI sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di Piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:

- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);
- che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Si richiama inoltre quanto contenuto nel merito all' **Art. 22 - Applicazione del PAT, criteri e limiti** entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante, comma 3 delle presenti Norme.

INVARIATO

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

**Art. 2 - Elaborati del PAT**

La disciplina del PAT è composta dalle prescrizioni contenute negli elaborati grafici del PAT e nelle presenti Norme Tecniche che lo compongono.

Ad ogni indicazione contenuta all'interno della legenda delle tavole grafiche corrisponde un articolo delle presenti Norme.

Il PAT è formato dai seguenti elaborati:

a) Relazioni, date da:

- **REL TE** - **RELAZIONE TECNICA** contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
- **REL PR** - **RELAZIONE DI PROGETTO** con i principali contenuti progettuali ed il dimensionamento
- **REL SI** - **RELAZIONE SINTETICA** per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT

b) Norme Tecniche costituite da:

- **NT** - **Norme Tecniche**, [datato Gennaio 2016](#)
- **NT All.A** - **All. A Norme tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive**, [datato Gennaio 2016](#)

c) Elaborati grafici progettuali:

- **Tav. 1** - **CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**, in scala 1:10.000, [datato Gennaio 2016](#)
- **Tav. 2** - **CARTA DELLE INVARIANTI**, in scala 1:10.000, [datato Gennaio 2016](#)
- **Tav. 3** - **CARTA DELLE FRAGILITA'**, in scala 1:10.000, [datato Gennaio 2016](#)
- **Tav. 4** - **CARTA DELLA TRASFORMABILITA'**, in scala 1:10.000 contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale, [datato Gennaio 2016](#)

d) Elaborati VAS Valutazione Ambientale Strategica.

- **VAS** - **RAPPORTO AMBIENTALE aggiornato in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS All.A** - **Elaborato grafico Tavola di uso del suolo con individuazione delle azioni strategiche del PAT**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS All.B/C** - **Tabelle di Valutazione e analisi di coerenza interna ed esterna**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- ~~VAS All.C - **Analisi di coerenza interna ed esterna**~~
- ~~VAS All.D - **Uso del Territorio**~~
- **VAS All.DE** - **SINTESI NON TECNICA aggiornato in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **VAS All.F** - **VINCA-RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE aggiornata in base alla richiesta di integrazioni della commissione VAS del 30 gennaio 2013**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
- **V.Inc.A 3.1** - **Tavola delle distanze delle principali azioni di piano dal S.I.C. IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine - HABITAT NATURA 2000 E TAVOLA 4**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- **V.Inc.A 3.2** - **Tavola delle distanze delle principali azioni di piano dal S.I.C. IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine - HABITAT NATURA 2000-COPERTURA DEL SUOLO-TAVOLA 4**, datato Dicembre 2014, come da integrazione prot. n. 239 del 19.01.2015
  - **VAS DS** - **DICHIARAZIONE DI SINTESI**, datato Gennaio 2016
- e) Elaborati Valutazione di compatibilità idraulica.
- **VALCI** - **VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**
  - **VALCI** - **Tavola grafica** in scala 1:10.000
- f) Quadro conoscitivo
- **DVD QC** - **BANCA DATI** alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004, [datato Gennaio 2016](#)
  - **REL QC** - **RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO**

Nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici di cui alle lettere c) e il testo delle Norme Tecniche di cui alle lettere b) prevale quest'ultimo.

In caso di contrasto tra norme diverse prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS e in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

In caso di contrasto o difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottati precedentemente al PAT prevalgono comunque le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.

In caso di contrasto tra gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e quelli di cui alla lettera f) prevalgono quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

In caso di contrasto tra gli elaborati di cui alle lettere b) e c), e quelli di cui alle lettere a), d), e), f) prevalgono quelli di cui alle lettere b) e c).

Sono fatte salve le eventuali prescrizioni rilasciate dalle autorità competenti in sede di approvazione del PAT stesso.

**Art. 3 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 5 LRV 11/2004, il PRG vigente mantiene efficacia fino all'approvazione del primo PAT. A seguito dell'approvazione di tale piano, il PRG vigente acquista il valore e l'efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.
2. L'attuazione delle previsioni del PAT mediante PI potrà avvenire anche per stralci, nel rispetto dei criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con le linee strategiche degli strumenti urbanistici di livello superiore.
3. Le norme di tutela del sistema delle risorse naturali, dei valori territoriali e dei limiti all'utilizzazione dei suoli hanno immediata efficacia con l'adozione PAT.
4. L'adozione del PAT comporta l'applicazione del regime di salvaguardia previsto all'art. 29, LRV 11/2004 e dall'art. 12, c. 3, del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. Sono generalmente da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti Norme.
5. In assenza del PI approvato vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LRV n. 11/2004 e s.m.i.
6. Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte dei vigenti strumenti urbanistici comunali, restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste se non in contrasto con le previsioni del PAT fino alla nuova disciplina del PI.
7. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
8. Per gli immobili ricadenti in ambiti in cui le norme di zona del vigente PRG risultano compatibili con il PAT ma per i quali l'attuazione degli interventi deve essere

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio mediante PI e PUA (a consentire un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali), fino all'approvazione del PI adeguato al PAT, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma 1 art. 3 DPR 380/2001.

9. L'entrata in vigore del PAT comporta la decadenza dei titoli abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità del provvedimento abilitativo.
10. Per le parti di PRG vigente non compatibili con il PAT sono comunque consentiti, nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali come specificato dalle Norme Tecniche del PAT, gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, se non altrimenti disposto dalle presenti Norme e nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono necessari per:
- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc.);
  - razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi esistenti;
  - messa in sicurezza delle preesistenze.
11. Le previsioni del PTRC 2009 adottato dalla Regione Veneto con DGRV n° 372 del 17 febbraio 2009, del PTRC - Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica adottato con DGRV n° 427 del 10 aprile 2010 e del Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi adottato dalla Regione Veneto con DGRV n° 1131 del 23 marzo 2010, comportano l'applicazione del regime di salvaguardia. Le previsioni introdotte nel PAT a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del PTRC, del Piano d'Area e del PTCP o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei suddetti Piani.
- 11bis.** In sede di attuazione del PAT, i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno preventivamente sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013 e s.m.i.
- 11ter.** In Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee, si prescrive:
- nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle NT del presente PAT, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e s.m.i. e 2009/147/Ce e s.m.i., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
  - piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle NT del presente PAT, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla DGR 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi.

...

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

#### Art. 4.4 - Azioni strategiche, Valori e tutele e Sistema relazionale

Le **azioni strategiche** si applicano a elementi, esistenti o di nuova previsione, o parti di territorio, le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PAT e dai PI.

L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle presenti Norme Tecniche, nella "Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Tav. 2 - Carta delle Invarianti" e nella "Tav. 3 - Carta delle Fragilità" come indicato ai precedenti Art. 4.1 - Vincoli, elementi della pianificazione territoriale superiore e fasce di rispetto, Art. 4.2 - Invarianti e Art. 4.3 - Fragilità delle presenti Norme Tecniche.

Le azioni strategiche, indicate in particolare nella Tav. 4 - "Carta della Trasformabilità", vengono così specificate:

#### Azioni strategiche del sistema insediativo

- Ambiti di urbanizzazione consolidata
- Ambiti di edificazione diffusa
- Aree e interventi di riqualificazione e riconversione
- Opere incongrue
- Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso
- Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di progetto

#### Valori e tutele

- Centri Storici
- Corti rurali
- Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale delle Ville Venete
- Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale
- Complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati
- Pertinenze scoperte da tutelare
- Coni visuali
- Aree nucleo
- Isole a elevata naturalità (Stepping stones)
- Aree di connessione naturalistica (Buffer zone)
- Corridoi ecologici
- Ambiti di tutela agricola: San Tomaso
- Ambiti di tutela agricola: la Campagna di Bonavigo
- Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture
- Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali: Parco dell'Adige

I valori e le tutele si applicano a elementi o parti di territorio la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli obiettivi di Piano. Le condizioni di trasformazione delle azioni di tutela sono definite dal PAT e dal PI.

Alcuni elementi tra le azioni di tutela possono costituire anche dalle fragilità.

#### Sistema relazionale

- Viabilità di connessione territoriale ed extraurbana
- Diretrici principali per l'organizzazione delle connessioni urbane
- Connessioni viabilistiche da riorganizzare
- Attrezzature e servizi di supporto alla mobilità
- Percorsi pedonali/ciclopdonali

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

...

**Art. 6.4 - Vincolo Sismico O.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006 – Intero Territorio**  
**Tabella di riferimento: Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale**

INVARIATO

**Art. 7 - Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria**

**Tabella di riferimento: Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale**

Le tavole del PAT riportano la perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti sul territorio come individuate dalla D.G.R.V. 1180/2006 e s.m.i.

La porzione del SIC che rientra all'interno dei confini del Comune di Bonavigo appartiene all'ambito territoriale designato come Sito di Interesse Comunitario, denominato **IT 3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine**, facente parte del sistema di aree Rete Natura 2000 istituito dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ai fini di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri.

**DIRETTIVE**

- Il Comune di Bonavigo promuove e incentiva campagne di studio e azioni gestionali all'interno del SIC e nelle aree ad esso limitrofe, in particolare:
  - ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni costantemente aggiornate (in particolare aggiornamento della cartografia degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 presenti nel SIC; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario);
  - misure di conservazione che mirino alla tutela e al monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento delle specie di uccelli dell'Allegato I della Direttiva Comunitaria ~~79/409/CEE~~ **2009/147/Ce**;
  - misure di controllo e di limitazione delle attività che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema ripario;
  - processi necessari per attivare lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito;
  - incentivazioni, accordi, contratti ecc. per controllare-indirizzare le modalità d'uso del SIC con particolare riferimento alla fasce riparie e alle aree golenali.
- Il Comune di Bonavigo, recependo la normativa Comunitaria (92/43/CEE), configura per il SIC i seguenti obiettivi di conservazione:
  - tutela dell'avifauna nidificante, svernante e migratrice legata alla fascia riparia del fiume e agli ambienti umidi limitrofi;
  - tutela delle specie ittiche di interesse comunitario presenti nel SIC;
  - riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli attraverso il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate più prossime al SIC;
  - conservazione delle vegetazioni prative arginali mediante lo sfalcio periodico e la riduzione della vegetazione arbustiva;
  - tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lentic, lotici e aree contermini) attraverso il miglioramento e il ripristino della vegetazione ripariale;
  - conservazione dell'habitat prioritario 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" (*Alno-Podion*, *Alno incanae*, *Salicion albae*);

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- conservazione dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*";
  - conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora;
  - mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.
3. Il Comune promuove linee gestionali per il SIC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" da sviluppare ulteriormente in sede di P.I. in particolare:
- la predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat presenti;
  - la predisposizione di interventi di mantenimento e rinnovazione del bosco ripario (ceduazione controllata) lungo le rive e nelle aree golenali rientranti nel territorio comunale da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico;
  - la realizzazione di programmi di gestione delle altre tipologie di habitat di specie tra cui le fasce di canneto individuate lungo gli ambiti ripari e nelle aree umide interne;
  - l'approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
  - la riduzione della frammentazione del paesaggio e l'incremento della sua connettività attraverso la tutela e lo sviluppo della rete ecologica a scala locale;
  - l'incentivazione delle pratiche agronomiche eco-compatibili;
- ~~la complessificazione del paesaggio agrario attraverso l'impianto delle siepi agrarie contermini ai terreni agricoli e la conservazione della Rete Ecologica di cui agli Art. 13.7 Aree nucleo, Art. 13.8 Isole a elevata naturalità (Stepping stones), Art. 13.9 Aree di connessione naturalistica (Buffer zone), Art. 13.10 Corridoi ecologici, delle presenti Norme.~~

**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

- Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, ~~l'area individuata come SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 – "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" il sito SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alle disposizioni regionali in materia.~~
- ~~Stralciato~~ Per quanto riguarda la verifica di compatibilità di piani o progettazioni all'interno o in prossimità dell'area SIC in grado, anche potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esse, si prescrive che tutti gli interventi ammessi siano soggetti a quanto previsto dalla suddetta Guida Metodologica, onde salvaguardare le emergenze florofaunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come Sito di Importanza Comunitaria, nonché a quanto previsto dallo Studio di Incidenza Ambientale allegato al PAT redatto ai sensi della D.G.R. 3173/2006 approvato dalla competente Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.
- ~~Stralciato~~ La progettazione definitiva di ogni singolo intervento localizzato all'interno del S.I.C., nell'area Buffer (Rif. Tavola 4 Rete ecologica) o nelle aree di trasformazione ad esso limitrofe, come previsto dalla normativa in vigore, dovrà contenere la Relazione di Incidenza Ambientale (D.G.R. 2803/02 e ss.mm.), con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione/compensazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.
- ~~Stralciato~~ I criteri e gli indirizzi per l'individuazione dei Piani, Progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza faranno riferimento ai disposti della DGRV. N° 3173/2006, Allegato A "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".
- ~~Stralciato~~ All'interno del SIC e nelle aree ad esso contigue in occasione

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

dell'esecuzione di ogni singolo intervento dovrà essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. Inoltre, in fase di esecuzione delle opere, al fine di non determinare possibili effetti di disturbo perturbazioni e/o alterazioni, si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

- a. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
  - b. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzati miscele e lubrificanti ecologici;
  - c. durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
  - d. sarà vietato, lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del PAT, asportare specie erbacee ed arboree che servono da alimentazione per la fauna selvatica;
  - e. dovranno essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;
  - f. dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
  - g. i tempi di esecuzione dei lavori all'interno o in vicinanza dell'area SIC dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti flora-faunistiche presenti;
  - h. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive di utilizzare esclusivamente specie autoctone.
- 1 bis. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.
- 1 ter. Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e s.m.i. e 2009/147/Ce e s.m.i., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
6. L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti del SIC già individuati dal PAT, comporta l'automatico recepimento delle stesse nel PAT, senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.

...

#### Art. 8.4 - P.T.C.P. Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale

##### DIRETTIVE

1. Il Comune ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004 adegua i propri strumenti di pianificazione generale (PAT) e di programmazione settoriale (PI) alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attuandone i contenuti mediante specifica disciplina in sede di Piano di Assetto del Territorio.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

2. Il Comune è tenuto ad adeguare i propri piani e programmi agli indirizzi e direttive del P.T.C.P. secondo quanto previsto al comma precedente entro i termini stabiliti dall'articolo 12 comma 5 della LR 11/2004.

#### Art. 9 - Altri elementi di vincolo

##### Art. 9.1 - Idrografia/Fasce di rispetto

**Tavola di riferimento: Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale**

**Rif. normativi:**

RD 08.05.1904, n° 368 e RD 25.07.1904, n° 523 (Rispetto idraulico)

D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, primo comma, lettera c)

D.Lgs. 152/2006, art. 15

Il PAT individua sulla Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" le fasce di rispetto idraulico sulla base dei RD n° 368 e 523 del 1904.

Sono fatte salve le previsioni del PRG vigente, in ogni caso soggette ai RD n° 368 e 523 del 1904, per i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-C-D-F) vigenti alla data di adozione del PAT, relativamente ai quali vengono confermate le fasce di rispetto idraulico eventualmente presenti nel PRG stesso.

Sono anche fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua e dell'Art. 11.3.3 - Idrografia/Zone di tutela delle presenti Norme.

##### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. In conformità all'art. 96 del RD 25 luglio 1904 n° 523 vanno osservate le seguenti fasce di rispetto idraulico a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua:
  - a) va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 5,00 stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, salvo specifiche autorizzazioni degli stessi Enti;
  - b) va mantenuta inedificabile una fascia di m 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua.
2. È inoltre prevista l'inedificabilità assoluta fino a m 20,00 dall'unghia esterna degli argini dell'Adige, in conformità a quanto previsto dal PRG vigente alle vigenti disposizioni delle Autorità competenti in materia idraulica e recepito dal PRG vigente.
3. Eventuali interventi entro la fascia di rispetto idraulica devono essere sottoposti al parere della competente Autorità Idraulica; è vietata qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti.

##### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

1. Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui ai precedenti commi.
2. Il PI indicherà con grafia adeguata l'eventuale vincolo nelle aree urbane.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

**Art. 9.2 - Viabilità/Fasce di rispetto**

**Tabella di riferimento: Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale**

Si tratta di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità, e le relative fasce di protezione e rispetto. Le fasce di rispetto stradali sono individuate ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i.

**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

INVARIATO

**DIRETTIVE E COMPITI DEL PI**

- Il PI provvede a recepire e aggiornare le fasce di rispetto di cui al presente articolo, in funzione delle categoria della viabilità secondo quanto previsto dal Codice della Strada e Regolamento attuativo, anche a seguito di eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei centri abitati, senza che ciò costituisca variante al PAT.

INVARIATO

...

**Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi**

**Tabella di riferimento: Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale**

- Il PAT individua gli "allevamenti zootecnici intensivi", per i quali si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 3178/2004 (Atti di indirizzo di cui all'art. 50 della LRV 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, come mod. con D.D.R. n° 168 del 31 maggio 2007 e con D.G.R. n° 3650 del 25 novembre 2008 e s.m.i. Si richiamano nello specifico le disposizioni di cui alla DGRV n° 329 del 16 febbraio 2010 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n° 11 "Norme per il governo del territorio", pubblicata sul BUR n° 19 del 2 marzo 2010.
- In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:
  - dai limiti delle zone non agricole ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali e industriali);
  - dai confini di proprietà;
  - dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).
 Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti.
- La simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PAT, individuare puntualmente gli ambiti e gli elementi su cui applicare tali azioni.
- L'individuazione degli allevamenti e degli stessi edifici riportata negli elaborati grafici del PAT, può essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere dell'ASL competente, senza che ciò costituisca variante al PAT.
- Gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione potranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni applicative come previste dalla lett. d, art. 50 – L.R. 11/2004 e s.m.i. e nel rispetto delle presenti Norme.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- La fascia di rispetto degli allevamenti è considerare come vincolo dinamico non cogente, ma ricognitivo, la cui ampiezza può variare e deve essere calcolata sulla base dei parametri di legge sussistenti al momento dell'intervento.

**PRESCRIZIONI E VINCOLI**

- Per quanto attiene agli allevamenti zootecnici intensivi valgono le disposizioni attuative relative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006 e s.m.i., nonché le disposizioni della LRV 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo e le norme igienico sanitarie vigenti in materia.
- Per quanto attiene agli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione si rimanda anche ai contenuti dell'Art. 26.3 – Allevamenti delle presenti Norme.

**DIRETTIVE E COMPITI DEL PI**

- Stralcio** Il PI può individuare, sulla base di quanto già segnalato dal PAT, gli allevamenti esistenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti, in particolare laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.
- Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può Per tali allevamenti il PI:
  - disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
  - rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
  - disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
  - limita gli interventi possibili, sino al trasferimento/blocco, alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento: devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004;
  - definisce le opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria da prescriversi obbligatoriamente nel caso di interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del D.Lgs. n° 380/01.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

3. Il PI, sulla base delle individuazioni fatte dal PAT, **individua precisa:**
- gli ~~ambiti degli~~ allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
  - ~~stralcio gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;~~
  - gli edifici soggetti eventualmente a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio;
  - le opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria da prescriversi obbligatoriamente nel caso di interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del D.Lgs. n° 380/01.
  - i criteri per l'assegnazione dei crediti edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso da assoggettare agli indirizzi dati all'Art. 19 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio delle presenti Norme.
- 3 bis** Nel PI devono essere riportati, oltre agli allevamenti individuati dal PAT in quanto elementi generatori di vincolo, anche le fasce di rispetto generate dai medesimi, con riferimento sia agli allevamenti intensivi che agli allevamenti annoverati quali strutture agricolo-produttive nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico fissato, per le diverse tipologie di allevamento, dalle disposizioni regionali; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. La situazione degli allevamenti deve essere riferita alla consistenza potenziale, e deve altresì tenere conto di quanto riportato nell'autorizzazione igienico sanitaria nonché nell'anagrafica dei Servizi veterinari.
4. ~~Stralcio Il PI può individuare una fascia di rispetto igienico-sanitaria, a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti.~~

...

#### Art. 10.4.1 – Aree ad elevata utilizzazione agricola

**Tavola di riferimento: Tavola 2 – Carta delle Invarianti**

Trattasi di aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell'identità locale, come individuate dal PTRC 2009 ai sensi degli artt. 7 e 10 dello relative Norme Tecniche.

Si considerano invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. In tali ambiti sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

#### PRESCRIZIONI

- Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la pianificazione territoriale ed urbanistica viene svolta perseguendo le seguenti finalità:
  - il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e dell'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
  - la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
  - la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica ed eventualmente promuovendo interventi mirati alla sostenibilità del settore attraverso l'impiego di tecniche quali l'agricoltura biologica (reg. CE 834/2007) o l'agricoltura biodinamica;
  - ~~assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche garantire l'eventuale espansione della residenza anche attraverso l'esercizio non conflittuale delle attività agricole zootecniche;~~
  - limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti.
- in merito agli interventi ammessi in tali Aree a elevata utilizzazione agricola, si rimanda agli interventi previsti dalla presenti Norme per le diverse zone.

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- Il PI provvede a recepire e aggiornare l'individuazione di tali ambiti e a stabilire prescrizioni, conformemente alle previsioni del PTRC 2009 e del PAT stesso.
- Il PI ha il compito di confermare e aggiornare gli usi agricoli dei suoli ad alta e buona produttività. Le modificazioni delle destinazioni d'uso di aree agricole, in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di alterare la funzionalità della struttura irrigua, sono subordinate alla dimostrazione del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfabili e dell'insussistenza di localizzazioni alternative.
- La pianificazione comunale deve tendere al recupero delle strutture agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti in caso di conferma dell'uso agricolo, sia definendo le condizioni di mutamento di destinazione d'uso per le strutture non più utilizzate.
- Ai fine degli obiettivi del presente articolo, il PI ~~potrà individuare~~ **individuerà** gli ambiti delle aziende agricole esistenti, eventualmente aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, degli investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio, alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali.

...

#### Art. 11.1 - Compatibilità geologica

**Tavola di riferimento: Tavola 3 – Carta delle Fragilità**

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 14/01/2008 Testo Unico delle Costruzioni, la classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.

Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

### Art. 11.1.1 - Aree idonee a condizione e non idonee

Tavola di riferimento: **Tavola 3 – Carta delle Fragilità**

Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, sono individuate due tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono:

- a) **AREE IDONEE A CONDIZIONE**
- b) **AREE NON IDONEE**

a) **AREE IDONEE A CONDIZIONE:** aree mediamente esposte al rischio geologico - idraulico.

In tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto con le risultanze dell'indagine per possibile dissesto idrogeologico e proprietà geotecniche dei terreni mediocri o scadenti.

Si distinguono tre differenti tipologie di aree a condizione:

1. Aree idonee a condizione: **ex cave**;

L'attività di cava è disciplinata dalla L.R. 44/82 e dalle speciali Norme, Piani e Regolamenti di settore. In tutte le aree di cava dismesse e/o abbandonate e/o estinte, gli interventi edilizi sono sempre soggetti a preventiva indagine geologica finalizzata alla verifica di realizzabilità degli interventi stessi. Le aree di cave abbandonate, per la parte a cielo aperto, sono assoggettate ad interventi di ricomposizione ambientale da attuarsi secondo le disposizioni di cui alla L.R. 44/82.

2. Aree idonee a condizione: **possibili mediocri proprietà geotecniche rischio geologico e idraulico medio**;

Si tratta di aree penalizzate dalla presenza nei primi metri di terreno di livelli litologici con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti con variazioni sia in senso laterale che in profondità; tali aree devono essere monitorate con particolare attenzione nel PI mediante indagine di dettaglio di tipo geotecnico estese all'area interessata dal PAT con indagini dirette tali da valutare le prescrizioni da definire sia nella fase di interventi puntuali che estesi a grandi aree; per quanto riguarda la difficoltà di deflusso delle acque superficiali i problemi sono in parte risolvibili con interventi specifici di manutenzione o di adeguamento della rete scolante, o adottando opportune specifiche modalità insediative; in tali aree il PI valuterà puntualmente, sulla base di analisi geologico - idrauliche o su ulteriori indicazioni del consorzio di bonifica e della Autorità di Bacino la loro eliminazione o una revisione della loro perimetrazione anche valutandole ad una scala di maggior dettaglio.

Dal punto di vista della normativa generale vigente, è obbligatorio realizzare studi geologici geotecnici propedeutici alla progettazione di nuovi fabbricati e di interventi sul patrimonio edilizio esistente. Le scelte di progetto, i calcoli e le

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

verifiche devono essere sempre basati su uno studio geologico e/o geotecnico che dovrà verificare, per mezzo di rilievi, indagini e prove, gli aspetti indicati anche per le aree idonee.

In questi territori è necessario identificare le caratteristiche idrogeologiche quali presenza della falda acquifera, direzione di deflusso sotterraneo e permeabilità dell'acquifero.

3. Aree idonee a condizione: **vulnerabilità idrogeologica, rischio idraulico medio**;

In queste classi il territorio presenta vulnerabilità idrogeologica alta:

Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno studio geologico e/o geotecnico che dovrà verificare, per mezzo di rilievi, indagini e prove, gli aspetti indicati anche per le aree idonee.

In questi territori è necessario identificare le caratteristiche idrogeologiche quali presenza della falda acquifera, direzione di deflusso sotterraneo e permeabilità dell'acquifero.

Visto l'elevata vulnerabilità della falda acquifera superficiale, o la scarsa soggiacenza, si richiede che le opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e scarichi, vengano realizzate senza pregiudizio per la falda stessa.

In presenza di insediamenti di attività produttive che, in considerazione delle materie trattate o stoccate, possono costituire una fonte di pericolo ambientale (Vedere Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), si consiglia l'adozione di sistemi di monitoraggio, sia a monte che a valle dell'insediamento, quali piezometri che consentano il controllo idrochimico della falda.

Nei casi in cui siano previsti edifici con piani interrati, considerata la scarsa soggiacenza della falda, dovranno essere adottati idonei accorgimenti a tutela della stessa. Per queste si consiglia di adottare le seguenti indicazioni generali:

- a) sistemi di impermeabilizzazione e prevenzione perdite dalla rete di scarico;
- b) sistemi di drenaggio delle acque meteoriche.

### PRESCRIZIONI PER LE AREE IDONEE A CONDIZIONE

In tali aree idonee a condizione l'edificabilità è possibile, ma richiede la redazione di indagini geologiche e geotecniche, da svilupparsi secondo le caratteristiche specifiche del relativo grado di idoneità come sopra espresso e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, finalizzate a definire in dettaglio le modalità di realizzazione delle opere in progetto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificio e delle infrastrutture adiacenti. Tali studi sono, infatti, necessari per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione, o terreni con soggiacenza della falda che possono pregiudicare la qualità dell'intervento e realizzando le opportune verifiche geotecniche, idrauliche, idrogeologiche e di stabilità, indicando gli eventuali interventi di mitigazione del rischio.

1. Le istanze relative a approvazione di PUA, permessi di costruire e D.I.A., propedeutici alla progettazione di nuovi fabbricati e di interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovranno contenere una adeguata perizia geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penali edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

1. Aree idonee a condizione: **ex cave**

L'attività di cava è disciplinata dalla L.R. 44/82 e dalle speciali Norme, Piani e Regolamenti di settore.

In tutte le aree di cava dismesse e/o abbandonate e/o estinte, sia a cielo aperto sia in sotterraneo, gli interventi edilizi sono soggetti a preventiva indagine geologica finalizzata alla verifica di realizzabilità degli interventi stessi.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

Le aree di cave abbandonate, per la parte a cielo aperto, sono assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale da attuarsi secondo le disposizioni di cui alla L.R. 44/82.

### 2. Aree idonee a condizione: possibili mediocri proprietà geotecniche

In tali aree l'edificabilità è possibile, ma richiede la redazione di indagini geologiche e geotecniche più approfondite rispetto a quelle previste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, finalizzate a definire in dettaglio le modalità di realizzazione delle opere in progetto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. Tali studi sono, infatti, necessari per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione; e realizzando le opportune verifiche di stabilità, indicando gli eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio.

1. Le istanze relative a approvazione di P.U.A., permessi di costruire e D.I.A. dovranno contenere una adeguata perizia geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

2. In tali aree è comunque sempre necessaria una perizia geologico-geotecnica e gli interventi sono soggetti a quanto specificato dalla normativa vigente.

3. Dal punto di vista della normativa generale, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, è obbligatorio realizzare studi geologici-geotecnici propedeutici alla progettazione di nuovi fabbricati e di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

4. Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno studio geologico e/o geotecnico, che dovrà verificare per mezzo di rilievi, indagini e prove, in particolare i seguenti aspetti:

a) Litologia dei terreni di fondazione per un significativo intorno rispetto all'area d'intervento.

b) Caratteristiche idrogeologiche quali presenza della falda acquifera, direzione di deflusso sotterraneo e permeabilità dell'acquifero.

c) In riferimento alla classificazione sismica (Ord. Pres. del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 e s.m.i.) si dovrà individuare la categoria di appartenenza del suolo di fondazione.

d) Valutazione dei carichi ammissibili del sottosuolo, ovvero portanza limite e portanza d'esercizio del sottosuolo, e stima dei cedimenti assoluti e differenziali indotti dalle nuove costruzioni.

e) In presenza di scarpate naturali e/o artificiali (scavi) si dovrà verificare la stabilità del pendio.

5. In riferimento alla normativa vigente, le indagini geognostiche andranno approfondite sino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

6. Si propone di effettuare le seguenti indagini che potranno essere realizzate anche in modo complementare:

- Prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU),
- Prove penetrometriche dinamiche (DPL, DPSH),
- Indagini sismiche
- Trincee esplorative,
- Analisi di laboratorio per la definizione delle proprietà indice della litologia.
- Sondaggi geognostici a carotaggio continuo.

### 3. Aree idonee a condizione: vulnerabilità idrogeologica

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

In queste classi il territorio presenta vulnerabilità idrogeologica alta. Dal punto di vista della normativa generale vigente, è obbligatorio realizzare studi geologici-geotecnici propedeutici alla progettazione di nuovi fabbricati e di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno studio geologico e/o geotecnico che dovrà verificare, per mezzo di rilievi, indagini e prove, la verifica di realizzabilità degli interventi stessi.

In questi territori è necessario identificare le caratteristiche idrogeologiche quali presenza della falda acquifera, direzione di deflusso sotterraneo e permeabilità dell'acquifero.

Visto l'elevata vulnerabilità della falda acquifera superficiale, o la scarsa soggiacenza, si richiede che le opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e scarichi, vengano realizzate senza pregiudizio per la falda stessa.

In presenza di insediamenti di attività produttive che, in considerazione delle materie trattate o stoccate, possono costituire una fonte di pericolo ambientale (Vedere Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), si consiglia l'adozione di sistemi di monitoraggio, sia a monte che a valle dell'insediamento, quali piezometri che consentano il controllo idrochimico della falda.

Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento: pertanto si consiglia il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree.

Nei casi in cui siano previsti edifici con piani interrati, considerata la scarsa soggiacenza della falda, dovranno essere adottati idonei accorgimenti a tutela della stessa e delle strutture interrato. Per questo si consiglia di adottare le seguenti indicazioni generali:

- a) sistemi di impermeabilizzazione e prevenzione perdite dalla rete di scarico;
- b) sistemi di drenaggio delle acque meteoriche.

INVARIATO

...

### Art. 11.3.2 – Aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali

Tavola di riferimento: **Tavola 3 – Carta delle Fragilità**

Le aree di cui al presente articolo sono destinate al consolidamento idrogeologico, al rimboscimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l'esercizio dell'agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della fascia di riserva fluviale, nonché della fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole.

Le aree golenali, comprese tra gli argini del fiume Adige sono ambiti multifunzionali che devono prioritariamente considerare le funzioni idrauliche; le altre funzioni, paesaggistiche, naturalistiche, agricole, di fruizione, ecc., devono essere con queste compatibili e non possono costituire ostacolo ad una corretta gestione idraulica dell'area. Un corretto approccio alla gestione agricolo-forestale delle golene è quello di procedere

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

selettivamente avendo cura di eliminare le piante morte, ammalate, pericolanti, debolmente radicate, vecchie e gli schianti, favorendo l'instaurarsi di vegetazione che abbia caratteristiche di flessibilità, di resistenza alle sollecitazioni della corrente ed alle temporanee sommersioni.

#### PRESCRIZIONI

INVARIATO

#### Art. 11.3.3 –Idrografia/Zone di tutela

Tavola di riferimento: **Tavola 3 – Carta delle Fragilità**

##### Rif. normativi:

LRV n° 11/2004, art. 41

Il PAT individua sulla Tav. 3 – “Carta delle Fragilità” le zone di tutela individuate sulla base dell’art. 41 della LRV n° 11/04.

La rete idrografica dei corsi d’acqua di pregio ambientale è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall’unghia esterna dell’argine principale, oppure a partire dal limite dell’area demaniale qualora più ampia.

Sono fatte salve le previsioni del PRG vigente per i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-C-D-F) vigenti alla data di adozione del PAT, relativamente ai quali vengono confermate le zone di tutela presenti nel PRG stesso.

Sono anche fatte salve le disposizioni di cui all’Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua e dell’Art. 9.1 - Idrografia/Fasce di rispetto delle presenti Norme.

#### PRESCRIZIONI

INVARIATO

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui ai precedenti commi prevedendo eventualmente la realizzazione di interventi di ripristino e/o miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale.
- Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell’art. 41 della LRV 11/2004 e dal PAT tenuto conto degli allineamenti esistenti nell’ambito dell’urbanizzazione consolidata, diffusa o di trasformazione previsti dal PAT stesso.
- Il PI potrà individuare all’interno di tali aree le emergenze puntuali, gli insiemi con valore iconico, i con visuali da proteggere e i punti panoramici, indicando ove necessario aree di inedificabilità e tutelando anche elementi morfologici minori da operazioni di riordino fondiario particolarmente aggressivo: altresi il PI dovrà individuare all’interno di tali aree eventuali superfici verdi nel caso che le stesse superfici ricadano in aree di espansione residenziale conseguenti alle previsioni di cui all’Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale delle presenti Norme.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

#### Art. 11.3.4 - Aree boschive

Tavola di riferimento: **Tavola 3 – Carta delle Fragilità**

Il PAT prevede la tutela delle aree boschive, masse arboree e di quelle coperte da vegetazione forestale allo stato arbustivo in naturale evoluzione, generalmente collocate ai margini dei boschi e/o su terreni abbandonati dall’attività agricola, in quanto aree di interesse naturalistico, ma non solo. I boschi infatti svolgono la fondamentale funzione di regimare le acque e stabilizzare i pendii (funzione idrogeologica, quindi protettiva) a cui si aggiungono le funzioni turistico ricreativa, di assorbimento dell’anidride carbonica, paesaggistica e altre.

Si richiamano in merito anche i contenuti dell’ Art. 6.2 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate delle presenti Norme.

#### PRESCRIZIONI

- L’estensione delle aree boschive esistenti può essere ulteriormente incrementata; la riduzione di superficie boscata è regolamentata dalla normativa statale e regionale vigente, e dalla presente normativa comunale, comprese le misure di compensazione, qualora dovute.
- L’unica attività ammessa in tali zone è quella agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e rilevanti modifiche dell’assetto idrogeologico del territorio, essendo consentiti esclusivamente il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, nonché le opere di miglioramento del bosco, difesa idrogeologica, purché previsti ed autorizzati in virtù delle presenti Norme e dalle norme vigenti in materia.
- Fatto salvo quanto stabilito dalla LRV 52/1978 e s.m.i. è ammessa la riduzione della superficie boscata solo nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta mediante l’adozione di misure compensative, come previste dalla normativa vigente in materia. Eventuali operazioni di eliminazione di superficie boscata, in ogni caso, devono prevedere il contestuale recupero di pari superficie alberata, localizzata in adiacenza alle aree boschive esistenti, secondo criteri volti alla ricomposizione, sviluppo e ricostituzione della continuità delle aree boscate.
- L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione di cui al precedente comma non può essere utilizzata per diversa destinazione urbanistica, edilizia e culturale.
- Nelle aree boschive è vietata la riconversione culturale che preveda l’eliminazione e la sostituzione del bosco,
- In tali aree non è ammessa l’apertura di nuove strade, che non siano strade agro-silvo-pastorali: sono altresì consentiti la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati. Il PAT demanda al PI il compito di stabilire le modalità di intervento. Il progetto dovrà prevedere in ogni caso idonee misure d’inserimento nell’ambiente, evitando comunque scavi e movimenti di terra rilevanti.
- La gestione delle aree boscate è inoltre demandata alle disposizioni di cui all’ Art. 6.2 - Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone Boscate, delle presenti norme.

INVARIATO

...

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

**Art. 12.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata**

**Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità**

Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici, l'insieme delle aree urbane contermini a destinazione prevalentemente residenziale e quelle produttive, esistenti o in fase di realizzazione, nonché le aree relative ai servizi di interesse comune esistenti o meno se non altrimenti individuate ai sensi dell' Art. 12.8 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di previsione delle presenti Norme.

La tavola n° 4 – Tavola della Trasformabilità individua gli "Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale" e gli "Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale".

Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

In tali Ambiti la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti o di nuova previsione qualora ritenuti necessari dal PI, o alla specifica normativa del Centro Storico qualora presente.

**PRESCRIZIONI**

INVARIATO

**DIRETTIVE E COMPITI DEL PI**

1. Il PI:

- precisa il perimetro degli Ambiti di urbanizzazione consolidata indicati dal PAT e definisce ambiti insediativi a specifica disciplina;
- definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità;
- disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- individua le possibilità di trasformazione (riqualificazione/riordino e/o completamento) del sistema insediativo all'interno o in adiacenza alle aree residenziali e/o produttive consolidate esistenti, anche con il contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali;
- indica, per le parti di territorio da trasformare di cui al punto precedente, gli eventuali strumenti attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici stereometrici e in generale i parametri insediativi, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

**1 bis.** In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui al presente articolo, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.

INVARIATO

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

**Art. 12.2 - Ambiti di edificazione diffusa**

**Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità**

Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade o caratterizzate da morfologia nucleare isolata e provviste delle principali opere di urbanizzazione.

Il PAT prevede il contenimento dell'edificazione presente in tali ambiti oltre ad una loro complessiva riqualificazione urbanistico-edilizia e ambientale.

**PRESCRIZIONI**

- All'interno dei perimetri degli Ambiti di edificazione diffusa sono ammesse nuove edificazioni residenziali con i limiti previsti dal presente articolo, come reso operativo dalle disposizioni del PI.
- All'interno degli Ambiti di edificazione diffusa non sono consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. ~~Al fine di tutelare il territorio agricolo, gli stessi si configurano anche come aggregato rurale ove localizzare preferibilmente l'intervento edilizio residenziale connesso all'attività agricola; ne consegue che in tali Ambiti non sono ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuove edificazioni residenziali e l'ampliamento di quelle esistenti e la realizzazione dei manufatti che non rientrano nell'ambito del novero delle strutture agricole produttive.~~
- Vanno in ogni caso esclusi da tali Ambiti gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, ~~della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli~~ e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate, ~~fatto salvo l'utilizzo delle stesse aree per eventuali edificazioni residenziali connesse all'attività agricola e funzionali alla stessa e relative strutture non agricolo-produttive così come previsto al comma precedente.~~ In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo.
- Per gli edifici con valore storico-ambientale presenti negli Ambiti di edificazione diffusa valgono le disposizioni di cui all' Art. 13.3 - Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale delle presenti Norme.

**DIRETTIVE E COMPITI DEL PI**

- All'interno dei perimetri degli Ambiti di edificazione diffusa il PI dovrà precisare la disciplina degli interventi di trasformazione nel rispetto dei seguenti criteri:
  - rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo, con la previsione di interventi puntuali di edificazione ad uso residenziale e funzioni compatibili;
  - rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto residenziale, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, mediante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi di degrado ambientale, per migliorare la qualità residenziale e/o funzionale degli immobili, favorendo il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte, attuabili secondo le seguenti modalità:
    - attuazione diretta;
    - attuazione diretta con schedatura puntuale;
    - attuazione previo PUA o PdR.
  - il mutamento di destinazione d'uso non deve comportare pregiudizio alle attività agricole della zona.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

2. Per tali ambiti l'eventuale ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale potranno essere previste dal PI nel rispetto o dei limiti dimensionali dei singoli ATO o utilizzando una percentuale volumetrica del 5 % del volume del carico insediativo complessivo già ammesso a livello comunale, e secondo le seguenti specifiche:
- Caratteristiche planivolumetriche:** le nuove edificazioni dovranno localizzarsi in prossimità dei fabbricati esistenti, contribuendo al loro riequilibrio e riqualificazione ambientale/paesaggistica, rispettando le disposizioni vincolanti sui caratteri tipologici degli edifici previste dal PAT per il territorio agricolo all' Art. 26 - Il territorio agricolo delle presenti Norme.
  - Volumetria massima consentita per la nuova edificazione:** 800 mc per ciascun edificio risolto unitariamente. Il PI definirà la densità fondiaria ammissibile relativa all'edificazione dei lotti liberi e/o al completamento dei lotti già parzialmente edificati. Al fine di preservare i caratteri tipici dell'edificazione diffusa, la nuova volumetria sulle aree libere non potrà in ogni caso determinare su ciascun lotto la densità fondiaria superiore a 0,6 mc/mq.
  - Volumetria in ampliamento degli edifici esistenti:** è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti utilizzando anche un corpo edilizio contiguo o separato purché funzionalmente collegato all'edificio principale. L'intervento sui fabbricati esistenti potrà portare alla formazione di nuove unità immobiliari, in base alle disposizioni contenute nel PI.
- 2 bis.** In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di Edificazione Diffusa di cui al presente articolo, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.
- 3.** ~~Stralciato. I limiti di cui al precedente punto non valgono per eventuali nuove edificazioni residenziali legate all'imprenditoria agricola, per i limiti delle quali si rimanda alla norme di cui al Titolo V - "IL TERRITORIO AGRICOLO" delle presenti Norme.~~
4. È fatta salva la volumetria dovuta a eventuali diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dai previgenti strumenti urbanistici comunali), dove non in contrasto con le disposizioni del PAT.
5. Per gli Ambiti di edificazione diffusa il PI precisa i perimetri indicati dal PAT e definisce specifiche zone di intervento nel rispetto dei seguenti criteri:
- rettifica dei perimetri degli stessi sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate, escludendo da tali Ambiti gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola ma fatto salvo l'utilizzo delle stesse aree come previsto al comma 2 PRESCRIZIONI del presente articolo;
  - definire ambiti insediativi a specifica disciplina precisando i perimetri degli Ambiti di edificazione diffusa indicati dal PAT, potendone prevedere modeste limitate variazioni nel passaggio di scala dalle indicazioni e dalle localizzazioni fornite dallo stesso al fine di razionalizzare o rendere coerente il disegno urbanistico, fatti salvi gli obiettivi e finalità espresse nel presente articolo;
  - disciplinare gli interventi prevedendo:
    - limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto del dimensionamento generale del PAT;
    - integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
    - miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
  - prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
  - ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in coerenza con il contesto ambientale;
  - **i perimetri degli "Ambiti a edificazione diffusa" individuati sull'elaborato Tav. 4 "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale;**
  - adozione, laddove si renda necessario, di misure di mitigazione ambientale.
- d) precisare la compatibilità delle attività, destinazioni d'uso e funzioni in atto diverse da quelle prevalenti (residenziale ed eventualmente agricolo-residenziale), comprese le aree standard esistenti, e conseguentemente ne definisce la disciplina mediante:
- trasferimento/eliminazione per le attività e funzioni incoerenti/incompatibili e attuazione degli interventi ammessi ai sensi dell' Art. 32 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria per le attività da confermare, da sottoporre o meno a eventuali interventi di miglioramento;
  - mantenimento delle attività in atto mediante riqualificazione e mitigazione dei loro impatti rispetto agli insediamenti contermini al fine di riportarle nei loro confronti ad un livello di compatibilità e di non disturbo;
  - conferma o provvede alla revisione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria previste dalla pianificazione vigente, nell'ottica di un disegno unitario e integrato delle funzioni presenti all'interno degli ambiti urbanizzati consolidati.

### Art. 12.3 - Aree e interventi di riqualificazione e riconversione

#### Tavola di riferimento: Tavola 4 - Carta della Trasformabilità

Le aree e gli interventi di riqualificazione e riconversione sono parti dell'insediamento che necessitano di rigenerazione o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale. Per questi ambiti il PAT prevede interventi volti al miglioramento della qualità urbana, in base alle specifiche norme generali espresse nel precedente articolo delle presenti Norme.

Le individuazioni dei singoli interventi di riqualificazione e riconversione sono relativi a singoli elementi o modeste parti dell'insediamento che necessitano di rigenerazione o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale.

Le aree e gli interventi di riqualificazione e riconversione possono essere:

- aree coinvolte in progetti che determineranno un'evoluzione e aggiornamento delle strutture;
- aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
- aree con attività dismesse e in situazione di degrado, individuate o meno come opere incongrue;
- aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto circostante, individuate o meno come opere incongrue.
- attività in atto non compatibili con il contesto circostante, individuate o meno come opere incongrue.

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

**PRESCRIZIONI**

- Prima dell'approvazione del PI e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti fino alla loro scadenza, in tali ambiti sono ammessi:
  - Interventi nei limiti di cui alla lett. a), b), c), d), art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, come disciplinate nel dettaglio nei sub-articoli a seguire;
  - l'approvazione di PUA di cui all'art. 19, LRV 11/2004, nel rispetto delle direttive enunciate nelle presenti Norme.
- 1bis. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.**
- Per l'attuazione degli interventi volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, in tali ambiti sono prevedibili anche interventi pubblici e combinati pubblico/privato, come previsto dall'art. 6 della LRV. 11/2004.

INVARIATO

**Art. 12.4 - Opere incongrue****Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità**

Le opere incongrue e gli elementi di degrado sono costituiti da costruzioni, manufatti, o esiti di interventi di trasformazione del territorio legittimi o legittimati che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano.

**PRESCRIZIONI**

- Il PAT individua le principali opere incongrue presenti sul territorio comunale.
- Devono comunque essere rispettate le disposizioni date per gli ATO e sistemi di ATO.
- A norma dell'art. 36 della LRV 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti nell'area e finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio.
- Sui fabbricati e le attività individuati come opera incongrua sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi. Qualora le opere incongrue riguardino allevamenti zootecnici e strutture agricolo-produttive, tra le opere di adeguamento previste devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004.

**DIRETTIVE E COMPITI DEL PI**

- Il PI in riferimento ad analisi più approfondite e a maggior livello di definizione sul territorio comunale può individuare ulteriori opere incongrue di minor rilevanza nel rispetto dei criteri assunti dal PAT.
- Il PI, conseguentemente a integrazioni di quanto già previsto dal PAT, può stabilire gli ambiti e le modalità in cui è consentito l'utilizzo del credito edilizio.

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

**Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione****Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità**

Il PAT individua i limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione con riferimento alla strategia d'intervento definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, al carattere paesaggistico, morfologico-ambientale ed agronomico ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale interessati dagli interventi di trasformazione.

I limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione possono essere manifesti o dati per coincidenti, e quindi non essere raffigurati nella Tavola, qualora identificabili con i limiti degli Ambiti di urbanizzazione consolidata e/o diffusa previsti dal PAT, le viabilità comunali o sovracomunali esistenti, i tracciati di cui all'Art. 15.3 - Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza e i limiti di ATO: non costituiscono invece Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione le direttrici di cui all'Art. 15.2 - Direttrici principali per l'organizzazione delle connessioni urbane.

**PRESCRIZIONI**

- All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PAT, sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal Titolo V – "IL TERRITORIO AGRICOLO" delle presenti Norme nonché gli interventi altrimenti previsti dal PAT.
- All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PAT sono ammesse altresì le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione.
- In attesa dell'approvazione del PI adeguato al PAT, nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel PRG previgente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettera d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

**DIRETTIVE E COMPITI DEL PI**

- Il PI all'interno dei limiti individuati dal PAT, e sulle basi delle direttrici di crescita degli insediamenti di cui al presente articolo e al successivo Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale delle presenti Norme, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento degli insediamenti residenziali e delle attività connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.
- Il PI, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal PAT, può prevedere modeste e limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.

**Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale****Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità**

Il PAT ha individuato rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e quindi da preferire rispetto altre direzioni.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

Le aree di trasformazione del PAT si configurano come ambiti all'interno dei quali sono confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal PAT, nonché i relativi servizi.

Tali aree sono identificate dalla freccia di linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale che ne definisce la destinazione d'uso prevalente, e possono essere interamente comprese tra i limiti di cui al precedente Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione.

La simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PAT e nei limiti delle presenti Norme, ad individuare puntualmente gli ambiti su cui applicare tali azioni.

### PRESCRIZIONI

- In tali aree gli interventi di trasformazione sono soggetti a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione necessarie soggette alle condizioni riportate nelle norme di dettaglio per i singoli ATO.
- Gli interventi di espansione urbana devono, in tutti i casi:
  - configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata/aree della programmazione e pianificazione urbanistica eventualmente contigue;
  - interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
  - inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo.
  - dare garanzia della sicurezza idraulica e idrogeologica
- In tali aree oltre alla destinazione d'uso residenziale sono ammesse le attività compatibili con la residenza, integrate o integrabili ad essa, quali le attività commerciali e artigianali di servizio, gli uffici, o a queste assimilabili, oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.
- Si rimanda anche ai contenuti specifici dell' Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione delle presenti Norme.
- Al fine di garantire le condizioni di sostenibilità degli interventi, così come evidenziato negli elaborati della VAS, dovranno dove necessario:
  - essere realizzate contestualmente alle trasformazioni urbanistiche le misure di mitigazione visive e le opere di compensazione ambientale da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle componenti ambientali di aria, clima e paesaggio;
  - essere adeguatamente considerate tutte le misure per mantenere l'attuale livello di emissioni dovute a riscaldamenti mediante l'impiego di tecnologie alternative;
  - essere evitato, se possibile, l'aumento della popolazione esposta alle radiazioni elettromagnetiche e alle radiazioni non ionizzanti da radiocomunicazione.

**5bis.** L'attuazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale individuate nell'ATO 1 in prossimità di opere incongrue individuate dalla tav. 4 "Carta della Trasformabilità" e definite nella tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" come Allevamenti zootecnici intensivi, dovranno preventivamente essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter valutare lo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione dei suddetti elementi di degrado così come definiti nell' Art. 12.4 - Opere incongrue delle presenti Norme.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- Il PI, attraverso l'eventuale predisposizione di specifiche Schede Progettuali:
  - definisce, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO, e sulle basi dei limiti di cui all' Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione delle presenti Norme, gli ambiti di sviluppo insediativo individuando le specifiche zone d'intervento;
  - indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, gli indici stereometrici e in generale i parametri insediativi, le eventuali misure di mitigazione visive o di opere di compensazione ambientale, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.
- Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il PI adotterà criteri progettuali che:
  - privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con le aree di urbanizzazione esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal PAT e dal PI stesso);
  - riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale);
  - non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
  - rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.
- Disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo sulle parti di territorio già edificate incluse negli Ambiti di trasformazione urbanistica, nonché quelli comunque ammissibili negli ambiti ricompresi nei limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione nei quali non viene previsto di attuare al momento interventi di trasformazione urbanistica e per i quali deve essere comunque tutelata la possibilità di organici interventi edificatori futuri.
- Il PI inoltre disciplina in particolare gli interventi volti a:
  - garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio mediante:
    - predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
    - definizione delle modalità di trasferimento/eliminazione o mitigazione dell'impatto di eventuali opere incongrue o attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti.
  - ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto mediante:
    - applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre alle disposizioni di cui all' Art. 17.1 - Mitigazione e Tutela idraulica delle presenti Norme;
    - promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti;
    - promozione di interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli equilibri idraulici del suolo;
    - inserimento di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone boscate) nel caso di sviluppo insediativo residenziale in adiacenza ad ambiti produttivi o a viabilità ad alta incidenza di traffico o, infine, nel momento in cui lo sviluppo insediativo è

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

previsto da realizzarsi fino al limite fisico di nuova edificazione o nelle immediate adiacenze.

4 bis. Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT - laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali - può:

- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

5. In tali aree il PI potrà prevedere quote per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" e successive modificazioni ai sensi art. 19 della L.R. 11/2004.

#### Art. 12.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

**Tavola di riferimento: Tavola 4 - Carta della Trasformabilità**

Il PAT ha individuato rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata le linee preferenziali di sviluppo insediativo extra residenziale, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e quindi da preferire rispetto altre direzioni.

Le aree di trasformazione del PAT si configurano come ambiti all'interno dei quali sono confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal PAT, nonché i relativi servizi.

Il PAT indica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell'impatto sugli abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, con le seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili:

- **P** - Specifica destinazione d'uso - Produttiva (comprendente destinazioni d'uso produttive, artigianali, agroindustriali e funzioni compatibili quali commerciali e direzionali nel rispetto della legislazione di settore, oltre ai servizi e standard)

Il PI sulla base delle funzioni previste dal PAT, subordinerà gli interventi all'approvazione di un PUA unitario e/o per stralci funzionali omogenei - funzionali che preveda la soluzione complessiva delle problematiche infrastrutturali, di urbanizzazione e di servizi, secondo i criteri della sostenibilità.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Urbanistici Attuativi che daranno attuazione ad aree produttive, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

In tali aree, in assenza di PUA, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla lett. a) e c), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi.

La simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PAT e nei limiti delle presenti Norme, ad individuare puntualmente gli ambiti su cui applicare tali azioni.

#### PRESCRIZIONI

INVARIATO

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

1. L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal PI attraverso l'eventuale predisposizione di specifiche Schede Progettuali, nel rispetto del dimensionamento degli ATO e delle disposizioni degli strumenti sovraordinati regionali nonché sulle basi dei limiti di cui all'Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione delle presenti Norme.
2. Il PI indica gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, gli indici stereometrici e in generale i parametri insediativi, le eventuali misure di mitigazione visive o di opere di compensazione ambientale, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.
3. Il PI provvederà a definire le modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio.
4. Indicazione delle modalità di riconversione e/o riqualificazione delle aree produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla prossimità ai nuclei abitativi esistenti o previsti.
5. Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il PI adotterà criteri progettuali che:
  - a) privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con le aree di urbanizzazione esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal PAT e dal PI stesso);
  - b) riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale);
  - c) non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
  - d) rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico;
  - e) siano finalizzati ad incrementare la sostenibilità ambientale.
6. Il PI disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo sulle parti di territorio già edificate incluse negli Ambiti di trasformazione urbanistica, nonché quelli comunque ammissibili negli ambiti ricompresi nei limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione nei quali non viene previsto di attuare al momento interventi di trasformazione urbanistica e per i quali deve essere comunque tutelata la possibilità di organici interventi edificatori futuri.
7. Il PI inoltre disciplina in particolare gli interventi volti a:
  - a) garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio mediante:

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
- b) ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto, anche sulla base delle risultanze del Rapporto Ambientale della VAS, mediante:
  - applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre alle disposizioni di cui all'Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica delle presenti Norme;
  - organizzazione di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone boscate) per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli insediamenti nel caso di sviluppo insediativo a carattere produttivo e commerciale;
  - inserimento di adeguate opere di schermatura arborea nel caso di sviluppo insediativo produttivo in adiacenza ad ambiti residenziale, o nel caso in cui lo sviluppo è previsto da realizzarsi fino al limite fisico di nuova edificazione o nelle immediate adiacenze. **Nello specifico, l'attuazione delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive" che convergono con quelle resistenziali, dovranno prevedere ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche.**

...

### Art. 13. 1 - Centri Storici e Corti rurali

**Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità**

Nella tavola n° 4 Carta della Trasformabilità sono individuati come "Centri storici" o "Corti rurali" gli ambiti di valore culturale e relative pertinenze scoperte da tutelarsi, quali i Centri Storici e le Corti Rurali di antica origine.

In tali ambiti il PAT prescrive che le trasformazioni edilizie e urbanistiche debbano conseguire gli obiettivi della conservazione, della tutela, del recupero integrato e della valorizzazione dell'insieme, con attenzione alle peculiarità delle parti, delle testimonianze storico archeologiche, degli edifici, degli spazi aperti e delle reti infrastrutturali di interesse storico, artistico o documentario, e nel rispetto delle specifiche componenti edilizie e di arredo che lo differenziano.

Costituisce invariante all'interno dei succitati ambiti tutto l'organismo urbano – storico – complessivo, costituito da edifici, ville venete e relative aree di pertinenza manufatti, aree scoperte pubbliche e private, cortili e spazi aperti, aree verdi, strade e corsi d'acqua, fortificazioni e aree di appartenenza.

#### • Centri Storici

1. Si tratta dei Centri storici determinati sulla base dell'individuazione e codifica originaria effettuata dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi della LRV 80/1980 e della LRV 61/1985 e s.m.i., aggiornati ed integrati dal PAT approfondendo l'analisi dell'edificato, integrando l'individuazione con porzioni di edificato o ambiti scoperti di immediata pertinenza.
2. Le porzioni di territorio individuate come "Centri storici" possono essere comprese o meno all'interno degli ambiti dell'edificazione consolidata.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

#### • Corti Rurali

1. Si tratta delle Corti rurali, di antica origine o assimilabili, a integrazione dell'individuazione e codifica originaria effettuata dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 10, LRV 24/1985.
2. Le porzioni di territorio individuate come "Corti rurali" possono essere comprese o meno all'interno del territorio agricolo come indicato nel Titolo V – "IL TERRITORIO AGRICOLO" delle presenti Norme.

#### PRESCRIZIONI

INVARIATO

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

1. Il PI promuove in tali ambiti azioni di tutela, riqualificazione e valorizzazione mediante una puntualizzazione degli ambiti medesimi e una rilettura della trattazione normativa della pianificazione vigente alla luce delle presenti Norme.
  2. Il PI ai sensi del comma 5 art. 40, della LRV 11/2004 attribuisce a ciascun manufatto la classe di valore di riferimento tra quelle determinate dal PAT all'Art. 14.1 – Direttive per la disciplina degli interventi relativi alle Unità Edilizie delle presenti Norme e il corrispondente grado di intervento edilizio, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la tipologia di tutela.
  3. Per i "Centri storici" e per le "Corti rurali" sono generalmente ammesse tutte le destinazioni d'uso compatibili con la residenza i servizi di interesse pubblico, nonché tutte le attività volte alla valorizzazione del territorio, del paesaggio, delle attività turistiche e della ristorazione, le attività scientifiche e culturali, le attività didattiche sociali; per i "Centri storici" sono ammissibili ulteriori destinazioni in funzione del contesto urbanizzato se compatibili con il valore ed il grado di tutela del fabbricato stesso e coerenti con i suoi caratteri tipologici e distributivi; nelle "Corti rurali" sono sempre ammessi gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite al Titolo V - "IL TERRITORIO AGRICOLO" delle presenti Norme.
  4. Il PI provvede a privilegiare il recupero a destinazione residenziale dei Centri storici, favorendo comunque l'integrazione della residenza con funzioni commerciali, direzionali, turistiche e i servizi, secondo criteri di sostenibilità in rapporto alle esigenze di tutela del tessuto storico edilizio e delle capacità infrastrutturali e di mobilità dei Centri storici, nonché di integrazione dei diversi nuclei appartenenti alle diverse frazioni: altresì provvede ad individuare all'interno dei Centri storici luoghi di centralità di funzioni urbane al fine della rivitalizzazione del tessuto insediativo esistente.
  5. Il PI provvede ad individuare dei contesti dove prevedere un insieme sistematico ed organico di interventi di ristrutturazione urbanistica e di riordino edilizio a mezzo di Strumenti Urbanistici Attuativi onde migliorare la qualità della struttura insediativa.
  6. Il PI, sulla base di più precise analisi storiche e territoriali e con schedatura puntuale, può motivatamente modificare e revisionare il perimetro delle aree di cui al presente articolo e ha il compito di aggiornare il censimento e l'identificazione sul territorio di ulteriori ambiti di natura storico-monumentale.
- 6 bis. In particolare l'estensione del perimetro dei Centri Storici non potrà che discendere da un'approfondita valutazione storico-conoscitiva, ed il PI dovrà, verificarne la compatibilità nel rispetto degli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei Centri Storici medesimi.**
- 6 ter. Inoltre in sede di PI, non potranno essere individuate come finalizzate alla edificazione le aree conseguenti ad eventuali adeguamenti alla L.R. 80/80**

ricomprese nel Centro storico previsto dal vigente PRG, in assenza di un'approfondita valutazione storico-conoscitiva nel rispetto del D.M. 1444/68 e della L.R. 80/1980.

INVARIATO

...

### Art. 13. 7 - Aree nucleo

Tavola di riferimento: *Tavola 4 - Carta della Trasformabilità*

Le aree nucleo rappresentano degli ambiti ad elevata valenza naturalistica inseriti all'interno della rete ecologica territoriale, e comprendono per lo più i territori dei Siti Natura 2000 di cui all'Art. 7 - Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria.

Gli ambiti di Aree nucleo non comprese all'interno della rete natura 2000 assumono il ruolo prevalente di ambiti preferenziali per la realizzazione di interventi di compensazione ambientale e mitigazione degli impatti.

Non sono previste particolari azioni, perché all'interno del sito il PAT prevede una conservazione di tipo passivo, con l'obiettivo del mantenimento dello stato dei luoghi, del regime e la qualità delle acque.

Le aree nucleo presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e s.m.i. e 2009/147/Ce e s.m.i. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" e di cui all'Art. 7 - Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria.

Per tali aree valgono le **PRESCRIZIONI** e le **DIRETTIVE E COMPITI DEL PI** di cui al seguente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.

### Art. 13. 8 - Isole a elevata naturalità (Stepping stones)

Tavola di riferimento: *Tavola 4 - Carta della Trasformabilità*

Il PAT individua isole ad elevata naturalità - Stepping stones, ossia le aree di ridotta superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro natura, costituiscono elementi importanti per sostenere specie in transito su un territorio o per custodire particolari microambienti in situazioni di habitat critici.

Le aree sopra elencate costituiscono elementi di naturalità e sono utili al mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.

In particolare, nelle Stepping stones, tutela la presenza senza soluzione di continuità di spazi aperti di dimensione adeguata a consentire lo spostamento/scambio di individui delle specie presenti.

Il PAT individua isole ed elevata naturalità - Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione dei PI.

Per tali aree valgono le **PRESCRIZIONI** e le **DIRETTIVE E COMPITI DEL PI** di cui al successivo Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.

### Art. 13. 9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone)

Tavola di riferimento: *Tavola 4 - Carta della Trasformabilità*

Delle aree di connessione naturalistica, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, fanno parte le unità funzionali costituite dalle zone cuscinetto o buffer zones, contigue alle Aree Nucleo, e alle Isole a elevata naturalità, e che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro.

Il PAT individua le aree di connessione naturalistica - Buffer zone, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

### PRESCRIZIONI

1. Il PAT promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate, di valorizzazione di biodiversità animale e vegetale, di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea.
2. Qualora si ravvisasse la comprovata necessità di realizzare ulteriori strutture, queste dovranno essere preferibilmente localizzate nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzii impatti diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di mitigazione e compensazione, da realizzarsi contestualmente all'opera. Qualora si ravvisasse la necessità di realizzare interventi all'interno della rete ecologica, questi dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie o specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.
3. Per tali aree vanno previste specifiche misure di tutela. In particolare, anche sulla base di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti tali ambiti.
4. Sono consentiti, negli edifici esistenti connessi e non con l'agricoltura gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto delle altre norme del PAT.
5. Gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. Non sono consentiti interventi che possano ocludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedire lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

6. Il PI potrà estendere le suddette misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti ad altri interventi ritenuti particolarmente incisivi sulla rete ecologica stessa all'interno dei corridoi ecologici:

- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica;
- sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

7. All'interno delle aree nucleo vigono prescrizioni e vincoli di cui all' Art. 7 - Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria delle presenti N.T.

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

1. La realizzazione e il mantenimento degli elementi della Rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Il PI e i PUA possono prevedere delle modifiche alla loro localizzazione conseguenti all'implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in sede di PI e di PUA non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti progettuali del PAT, e devono mantenere la conformità alle disposizioni degli strumenti sovraordinati vigenti. La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del PAT in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.

2. Il PI:

- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente ed incentiva comunque la destinazione a verde alberato delle aree;
- promuove il riordino degli aggregati edilizi esistenti negli Ambiti di Edificazione consolidata e diffusa, individuando eventuali edifici e manufatti incongrui da assoggettare a demolizione e il trasferimento delle attività eventualmente incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.) previo riconoscimento di azioni di compensazione urbanistica e o credito edilizio.
- promuove, laddove si creino eventuali situazioni di contrasto tra gli aggregati edilizi consolidati esistenti e margini della rete ecologica, eventuali interventi puntuali di rimboscimento, che vadano a costituire delle fasce tampone naturali per la mitigazione dei reciproci impatti negativi tra contesti ambientali;
- sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna;
- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d'acqua, ecc.);
- prevede che le eventuali strutture edilizie rustiche funzionali all'attività agricola vengano obbligatoriamente collocate in adiacenza a fabbricati esistenti.

3. Il PI favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio quali quelle di cui all' Art. 15.5 - Percorsi pedonali/ciclopedonali se impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente e senza interessare superfici occupate da habitat o habitat di specie.

4. Il PI, nel rispetto degli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui alle presenti Norme, può integrare, ampliare, modificare gli ambiti individuati dal PAT e prevederne di nuovi, previo approfondimento più dettagliato del territorio e del relativo carattere naturalistico-ambientale.

5. Nei PI, nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive.

#### Art. 13. 10 - Corridoi ecologici

Tavola di riferimento: **Tavola 4 - Carta della Trasformabilità**

I corridoi ecologici, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, rappresentano superfici spaziali e le strutture lineari continue che appartengono al paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell'uomo

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

tramite processi di rinaturalizzazione e rinaturazione del territorio. All'interno di un corridoio ecologico uno o più habitat naturali permettono lo spostamento della fauna e lo scambio dei patrimoni genetici tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità. Il PAT individua i corridoi ecologici di connessione tra le aree naturali costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati, essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche per la possibile colonizzazione del territorio antropizzato.

In tali contesti costituiscono invariante gli elementi di naturalità in essi contenuti utili al mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.

Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PAT, per i corridoi ecologici le trasformazioni dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di:

- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.;

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat.

Il PAT individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Sono rappresentati prevalentemente da sistemi agrovegetazionali o corsi d'acqua aventi sviluppo lineare.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.

Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PAT, per i corridoi ecologici le trasformazioni dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di:

- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.;

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat.

Per tali aree valgono le **PRESCRIZIONI** e le **DIRETTIVE E COMPITI DEL PI** di cui al precedente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.

...

#### Art. 13.11.1 – San Tomaso

Tabola di riferimento: **Tabola 4 – Carta della Trasformabilità**

Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi adottato con DGRV n° 1131 del 23 marzo 2010 indica presso l'antica pieve addossata sugli argini dell'Adige il luogo idoneo per

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

manifestazioni e rassegne, recuperando una tradizione di eventi legati al mondo rurale e della cultura contadina.

S. Tomaso rappresenta un elemento centrale, punto significativo su cui ruota il sistema dell'ospitalità e per la conoscenza del territorio della "Città diffusa delle pianure e valli grandi veronesi", ed è individuato come icona del Paesaggio all'interno della Tav. 3 - "Sistema delle valenze storico-ambientali", quale zona di elevato valore paesaggistico e storico - testimoniale, prevedendo la tutela e la salvaguardia della sua integrità fisico - spaziale e dei caratteri insediativi e naturalistici - ambientali consolidati nel tempo.

#### PRESCRIZIONI

1. Non sono consentite nuove edificazioni negli ambiti esterni all'area a servizi di maggiore rilevanza ed all'Ambito di edificazione diffusa come da Tav. 4 – Carta della Trasformabilità.
2. Per le costruzioni esistenti ricadenti in zona agricola sono consentiti gli interventi previsti dalla normativa vigente.
3. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per le zone diverse dalla agricola per le quali si confermano gli interventi previsti.
4. Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.
5. **Stralciato. E' vietata l'apertura di nuove discariche e cave.**
6. E' vietata l'installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni.
7. Le istanze per l'approvazione dei permessi di costruire e le DIA dovranno contenere una adeguata relazione ecologico-paesaggistica che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto.

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

INVARIATO

#### Art. 13.11.2 – La Campagna di Bonavigo

Tabola di riferimento: **Tabola 4 – Carta della Trasformabilità**

Si tratta di zone a prevalente destinazione agricola, caratterizzate da un paesaggio che presenta elementi tradizionali eterogenei ad alta integrità ecologico-paesaggistica.

Tali aree sono costituite da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali e dalle aree per il rispetto dell'ambiente naturale della flora e della fauna. In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete ecologica:

- a) Le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat;
- b) Corsi d'acqua naturali e artificiali e la rispettiva vegetazione ripariale;
- c) Siepi e filari.

#### PRESCRIZIONI

1. Per tutti gli interventi dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche e costruttive legate alla tradizione rurale locale.
2. Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua e a delimitazione di infrastrutture lineari vanno

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

conservati.

- Gli eventuali nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.
- Le eventuali recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali quali siepi, staccionate in legno ed altro materiale tipico, o con reti metalliche purché mascherate da vegetazione arbustiva, e dovranno comunque essere realizzate lasciando uno spazio di almeno 10 cm tra suolo e recinzione allo scopo di non impedire la circolazione di micro mammiferi, o prevedere idonee attenzioni atte alla stessa.
- Stralciato. E' vietata l'apertura di nuove discariche e cave.
- E' comunque consentita la coltivazione di cave che prevedono un ripristino di tipo naturalistico/ambientale o ad oasi di incentivazione della biodiversità, anche finalizzato ad attività ricreative e/o didattiche.
- Le istanze per l'approvazione dei permessi di costruire e le DIA dovranno contenere una adeguata relazione ecologico-paesaggistica che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto.

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- Il PI individua gli ambiti, le destinazioni d'uso e le modalità costruttive ammesse nelle zone agricole, fatto salvo che nelle zone agricole sono ammesse esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive, così come definite al punto 3., lett. d) della Dgr n. 3178/2004 e s.m.e.l.
- Il PI definirà regole e limitazioni per gli interventi di nuova edificazione all'interno degli ambiti di tutela agricola prevedendo in particolare norme per i caratteri formali degli edifici residenziali e dei fabbricati funzionali alla produzione agricola.
  - Limitazioni al volume e alle superfici massime realizzabili nei diversi ambiti;
  - Norme per i caratteri formali degli edifici residenziali e dei fabbricati funzionali alla produzione agricola.
- Devono essere comunque osservati vincoli e limitazioni all'edificabilità della presente normativa e riferiti ad aree ed ambiti particolari compresi entro gli ambiti di tutela agricola.
- 3 bis. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c, della LR 11/2004, il PAT definisce i limiti fisici alla nuova edificazione nelle aree agricole come corrispondenti ai perimetri degli "aggregati abitativi" intesi quali complessi degli edifici al servizio dell'azienda agricola, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100. Il PI individuerà tali perimetri per tutte le aziende agricole censite, potendosi discostare da essi solo nelle ipotesi, adeguatamente documentate, di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico - ambientali, tecnico - agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b, della LR 11/2004, al di fuori di tali limiti l'edificazione non sarà consentita, salvo che nell'ipotesi di costituzione di nuove aziende agricole o per documentate esigenze funzionali allo svolgimento dell'attività agricola documentate nel piano aziendale.
- Il PI definisce le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne ed i cartelli indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale.
- È possibile, in sede di redazione del PI, promuovere forme collegate all'attività turistica e agrituristica all'insegna della valorizzazione dei territori.
- Il PI individua gli edifici e i manufatti soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti Norme.
- A norma dell'art. 36 della LRV 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti nelle aree di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

#### Art. 13.12 - Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture

Tavola di riferimento: **Tavola 4 - Carta della Trasformabilità**

Il PAT, al fine di ridurre, mitigare gli impatti rilevati in sede di Rapporto Ambientale, individua le principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.

La simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PAT, individuare puntualmente gli elementi su cui applicare tali azioni.

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- Il PI, con il permanere dell'origine degli effetti di disturbo, valuta e precisa, in base alle specifiche situazioni, le azioni di mitigazione da apportare (ad esempio l'inserimento di fasce tampone, schermi vegetali, ecc.), limitando gli interventi alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sino all'attuazione delle stesse. Sono sempre consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004.
- Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori ambiti di minore entità oltre a quelli segnalati dal PAT.
- Il PI individua gli eventuali oggetti soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il credito edilizio, secondo quanto previsto all'Art. 19 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio delle presenti Norme.

...

#### Art. 15.3 - Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza

Tavola di riferimento: **Tavola 4 - Carta della Trasformabilità**

Si tratta ~~del tracciato viabilistico di progetto corrispondente alla~~ di un vettore indicativo della previsione di infrastrutture corrispondente alla futura circoscrizione del Capoluogo di Bonavigo.

Ai sensi dell'art. 13, lettera j) della LRV 11/2004, il PAT individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza.

Si tratta di ambiti interessati a infrastrutture viarie a scala territoriale di competenza Statale, Regionale, Provinciale, da potenziare e/o di nuova individuazione.

Negli elaborati grafici ~~è indicato con apposita grafia un vettore indicativo della previsione di infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente, sulla base di un'individuazione indicativa della localizzazione dell'infrastruttura~~ sono indicati con apposita grafia due vettori di innesto ai nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente.

~~L'approvazione del progetto da parte dell'Ente competente comporterà l'aggiornamento/adequamento del tracciato sulle tavole del PAT senza che questo comporti variante al PAT stesso. Le indicazioni infrastrutturali del P.A.T. sono recepite ed~~

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

ulteriormente precisate dal PI secondo progetti comunali o sovracomunali senza che ciò comporti variante al PAT stesso.

### PRESCRIZIONI

- Per fabbricati esistenti, fino alla definizione del progetto esecutivo dell'opera stessa, all'interno dei corridoi per le infrastrutture di maggiore rilevanza sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), b), c), art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001.
- I progetti esecutivi di nuove infrastrutture dovranno essere associati a misure di ricomposizione e riordino della zona agricola con l'obiettivo di:
  - ridurre le conseguenze negative sulle aziende agricole, tutelandone le condizioni di operatività delle funzioni agricole, garantendo eventuali collegamenti funzionali alla condizione della condizione agricola nei casi di corpi aziendali separati dalle infrastrutture;
  - ridisegnare il paesaggio di riferimento al nuovo elemento infrastrutturale inserito, riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboschimento dei fondi adiacenti;
  - mitigare l'impatto visivo, acustico e da polveri legato alle nuove infrastrutture, in particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la creazione di barriere vegetali adeguate e correttamente strutturate per un'efficace azione di filtro.
  - prevedere le necessarie misure di mitigazione visive e opere di compensazione ambientale da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle componenti ambientali di aria, clima e paesaggio;
- 2 bis.** Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

  - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso L'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedire lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
  - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.
- L'attuazione di tali previsioni viabilistiche del PAT è legata alla definizione esecutiva delle stesse opere a cura dei relativi Enti e Organismi promotori, e potrà avvenire anche per stralci funzionali, mediante ricorso agli istituti della compensazione urbanistica e del credito edilizio, o mediante l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

- 4 bis.** L'attuazione della realizzazione dei "Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza", sarà preventivamente sottoposta a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- 4 ter.** Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- Per tali corridoi viari il PI promuove la predisposizione di interventi per la moderazione del traffico, mitigazione dell'impatto visivo, acustico e della diffusione delle polveri inquinanti, nel rispetto degli insediamenti esistenti (schermature arboree), elementi di arredo, marciapiedi, ecc.
- All'interno del PI particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla viabilità di connessione extraterritoriale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto.

### Art. 15.4 - Connessioni viabilistiche da riorganizzare

**Tabella di riferimento: Tavola 4 - Carta della Trasformabilità**

Si tratta di punti critici del sistema viabilistico attuale per i quali il **PATIPAT** prevede il superamento delle condizioni di pericolosità/inadeguatezza/carenza, attraverso interventi, da definire puntualmente in sede di PI in base alle specifiche condizioni locali, di revisione del sistema della circolazione, adeguamento delle sezioni, rettifica del tracciato, individuazione di percorsi di bypass dei tratti critici non modificabili, individuazione di nuove connessioni viabilistiche, inserimento di sistemi di rotatoria, ecc. Per eliminare/ridurre le situazioni di criticità individuate, vanno valutate le possibilità di:

- revisione del sistema di circolazione afferente ai punti di conflitto;
- adeguata localizzazione, organizzazione, e attrezzatura del sistema degli accessi, per i generatori di traffico;
- riqualificazione/riprogettazione delle parti di viabilità interessate delle connessioni tra la viabilità territoriale e comunale/urbana (svincoli), con particolare attenzione alla sistemazione della carreggiata e delle aree limitrofe, ai materiali impiegati, alla segnaletica, all'illuminazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle diverse categorie di mezzi in transito.

### Art. 15.5 - Percorsi pedonali/ciclopeditoni

**Tabella di riferimento: Tavola 4 - Carta della Trasformabilità**

Il PAT promuove la valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva del territorio sotto il profilo storico-culturale, naturalistico-sportivo ed enogastronomico, e riporta quindi i

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

percorsi pedonali/ciclopeditoni di maggiore importanza, sia esistenti che di progetto, prevedendo la riqualificazione e lo sviluppo della rete pedonale e ciclabile vocata alla valorizzazione delle emergenze storiche presenti sul territorio, al turismo di visita, all'agriturismo, all'attività sportiva all'aria aperta ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti.

~~I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo e dei corridoi ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive.~~

#### PRESCRIZIONI

- I tracciati indicati nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, dovranno essere opportunamente tutelati da interventi di nuova edificazione, non finalizzati agli obiettivi di cui al presente articolo, in attesa della definizione in sede di PI della precisa definizione dei tracciati stessi.

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- Il PI preciserà la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata, possibilmente previo recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione.
- Il PI provvederà al recupero ed alla riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; tali percorsi devono possibilmente essere sistemati con fondo stradale naturale.
- Il PI potrà inoltre indicare soluzioni circa:
  - i materiali per la realizzazione dei percorsi;
  - il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
  - la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
  - la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
  - la costituzione di ambiti di sosta.
- I tracciati indicati dal PAT, vanno precisati in sede di PI senza che ciò comporti variante al PAT garantendo e ampliando la funzione ad essi attribuita.

...

#### Art. 17.1 – Mitigazione e Tutela idraulica

- All'interno di ciascun ATO, al momento di realizzare interventi di trasformazione dell'uso del suolo che comportano un incremento significativo dell'impermeabilizzazione e il conseguente aumento delle portate, è necessario adottare misure compensative che garantiscano l'invarianza idraulica.
- Il PI disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni del presente articolo, ed è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT e le disposizioni date per i singoli ATO valutandone l'incidenza per ambiti puntuali nel proprio Studio di Compatibilità Idraulica, e fornendo nel contempo un preciso repertorio di opportune "buone tecniche costruttive" da utilizzarsi in merito di mitigazione idraulica.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

2bis. Come da Parere del Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco, di cui alla nota Prot. n. 500655/57.00.18.1.1 E.420.17.1.c del 23 settembre 2010, e considerato che, come previsto dalle DGR 3637/2002 e 2948/2009 e s.m.i., la progettazione definitiva delle opere atte a garantire l'invarianza idraulica sarà sviluppata nell'ambito del PUA, si devono comunque necessariamente rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:

- sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico;
- è previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;
- è previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, etc.);
- gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dall'Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio Alta Pianura Veneta.

2ter. Come da Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Prot. 4065 del 11 agosto 2010, per tutte le aree soggette a trasformazione nelle fasi successive al Piano, dovranno essere preventivamente inviati al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta gli elaborati tecnici col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica, fatto salvo che i volumi di accumulo stimati non devono avere un volume specifico inferiore a 400 m<sup>3</sup>/ha per aree residenziali e 500 m<sup>3</sup>/ha per aree produttive (vedere in tal senso in **ALLEGATO 1** alle presenti Norme Tecniche la tabella "Estratto della Relazione di compatibilità idraulica" adeguata fissata nel suddetto Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta), ed inoltre dovranno necessariamente essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

- relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi;
- tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiata al suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
- nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;
- qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invaso, il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondata su uno specifico studio geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico con prove e indagini in situ;
- le misure di mitigazione devono rispettare la normativa di riferimento, tenuto conto che: "...almeno il 50% del volume di mitigazione deve essere accumulato su invasi (pag. 5 dell'Allegato A alla DGRV n. 2948 del 06/10/2009).. omissis";
- relativamente alla possibilità di colettare le acque meteoriche nel reticolo superficiale di scolo, va evidenziato che la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 10 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniale), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano urbanistico attuativo;

g. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere collocate essenze arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 5,00, salvo specifiche autorizzazioni.

3. Si elencano di seguito le principali prescrizioni relative alle diverse forme di tutela idraulica, comunque da assoggettarsi alle suddette prescrizioni dettate dal Parere del Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco e dal Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta:

INVARIATO

...

#### Art. 17.4 - Mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa

Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d'illuminazione pubblica adotta misure finalizzate a ridurre la dispersione nella volta celeste, ai sensi della LR 22/1997 e s.m.i. e della LR 17 del 7 agosto 2009, atte a diminuire l'impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico per ridurre l'attuale consumo comunale così come rilevato in sede di Rapporto Ambientale e dovranno rispettare tipologia di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità faunistiche del sito Natura 2000.

In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico si danno le seguenti prescrizioni:

- per l'illuminazione di impianti sportivi o grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre;
- è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;
- per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro;
- l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio;
- è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica);

- è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Il Comune valuta l'opportunità di predisporre il Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica.

Il Comune valuta l'opportunità di emettere delle ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il cielo e di integrare il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna; ai fini di ridurre la dispersione nella volta celeste anche i privati, per la realizzazione di insegne luminose e di illuminazione in aree private, sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 9 allegato C, della L.R.V. 22/97 e successive modificazioni e della LR 17 del 7 agosto 2009.

...

#### Art. 18 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica è lo strumento attraverso il quale si garantisce l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio.

Il PAT stabilisce criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari dei beni immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

L'eventuale perequazione urbanistica generata dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovrà essere attuata in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.

INVARIATO

#### Art. 19 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo su un immobile a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui al seguente Art 20 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini di cui all'art. 36 della LRV 11/2004, il PAT individua i principali immobili incongrui per l'applicazione dell'istituto del credito edilizio.
2. Il PI, recepite le segnalazioni del PAT, può individuare ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, nell'ambito delle seguenti categorie:

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti Norme;
- elementi di degrado, costituite da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrue che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto;
- interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio per l'attuazione di interventi di arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
- elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, in particolare se limitrofi a centri abitati e anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PAT o dal PI, i cambi di destinazione del suolo per finalità esulanti dall'attività agricola, l'aggregazione in nuclei abitati urbanizzati delle case sparse non più funzionali alla coltivazione dei fondi con particolare riferimento alle situazioni di frammentazione fondiaria, anche connesse ad attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre con consistenti componenti commerciali;
- interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invariante e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto. Rientrano in tali fattispecie anche gli immobili realizzati in zona agricola che per la loro conformazione architettonica ed ambientale non rispettino le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, come previsto nel prontuario allegato alle presenti Norme, redatto ai sensi art. 43, comma 1, lett. b), della LRV 11/2004.

2 bis. L'eventuale credito edilizio generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovrà essere attuato in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.

INVARIATO

...

#### Art. 22 - Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il PI può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante.

- Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, in assenza del PI, devono rispettare le disposizioni di cui all'Art. 3 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia delle presenti Norme.
- L'adozione e l'entrata in vigore del PAT comportano l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità delle opere e lavori pubblici:
  - per i/le quali non sia stato approvato, a quella data e nei modi di legge, il progetto definitivo;
  - per i/le quali, pur ricorrendo l'ipotesi di cui al punto a), non sia stato confermato l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della LRV 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PAT senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
  - per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
  - per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;
  - sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
  - in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme ed atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti Norme;
  - non sostanziali variazioni dai limiti fisici all'espansione, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal PAT, nel rispetto della SAU massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto della condizioni di fragilità del territorio;
  - scostamenti di carattere non strategico dai perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente;
- Si richiama inoltre quanto contenuto nel merito all' Art. 1 - Contenuti del PAT, Disposizioni per il Piano degli Interventi (PI) delle presenti Norme.
- I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti Norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, operano automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PAT i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino all'adozione della variante di adeguamento.
  - Possono essere apportate, in ogni momento, variazioni tecniche agli elaborati del presente piano ed alle relative norme, determinate dall'applicazione di leggi o atti amministrativi della Regione e dello Stato che non incidano sulle invariante del PAT e su quelle indicate dagli strumenti urbanistici sovraordinati strettamente necessarie per riconferire agli elaborati del presente piano caratteri di sistematicità e di unitarietà.
  - Eventuali modifiche e/o aggiornamenti relativi ai limiti amministrativi inseriti nel PAT, concordati con i Comuni limitrofi dopo l'approvazione dello strumento urbanistico, vengono corretti in sede di PI senza che questo comporti variante al PAT.

...

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

## Titolo V - IL TERRITORIO AGRICOLO

### Art. 26 - Il territorio agricolo

Il territorio agricolo è definito sulla base dello specifico progetto urbanistico, e normato ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i.  
INVARIATO

#### Art. 26.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti

##### a) Disposizioni generali

###### PRESCRIZIONI

Fatte salve le disposizioni generali date per le aree e gli immobili contenute nel Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO delle presenti Norme, e le disposizioni date per i singoli ATO e/o dal successivo PI, sono consentiti, negli edifici esistenti:

- gli interventi previsti dalla LR n. 11/2004 e s.m.i.;
- gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al successivo Art. 26.2 - Edificabilità delle presenti Norme.

##### b) Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

###### PRESCRIZIONI

Il PI individua gli edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo, da redigersi sulla base di una schedatura puntuale che potrà o meno coinvolgere tutti i fabbricati esistenti in zona agricola. Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
- se vengono precisate anche le relative aree di pertinenza che non potranno essere computate ai fini dell'edificabilità nella zona agricole in cui ricadono, ancorché facenti parte della stessa proprietà;
- vengono tutelati e valorizzati nelle valenze storiche-architettoniche-testimoniali eventualmente presenti;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Assieme alla schedatura dovrà essere prodotta una attestazione puntuale della non funzionalità delle strutture agricole produttive sulla base di una analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato che contenga almeno le seguenti informazioni:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle strutture agricolo-produttive non più funzionali alla conduzione del fondo quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI.

Il PI attribuisce a ciascun manufatto non più funzionali alle esigenze del fondo le destinazioni d'uso ammesse, fatto salvo che sono ammesse tutte le destinazioni d'uso compatibili con la residenza, i servizi di interesse pubblico, le attività turistico-ricettive e della ristorazione, le attività scientifiche e culturali, le attività didattiche sociali, nonché tutte le attività volte alla valorizzazione del territorio e del paesaggio.

Particolari procedure semplificate potranno essere adottate per i fabbricati ricadenti in Ambiti di edificazione diffusa, dove il PI potrà definire puntualmente i limiti entro cui è ammessa la ricomposizione urbanistica degli stessi annessi agricoli non più funzionali.

### Art. 26.2 - Edificabilità

##### a) Disposizioni generali

###### PRESCRIZIONI

1. Fatte salve le disposizioni generali date per le aree e gli immobili contenute nel Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO delle presenti Norme, nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole - produttive così come definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.
2. Gli interventi sono consentiti secondo i criteri dell'art. 44, della L.R. 11/2004 e nel rispetto delle successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto.
3. Le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, le disposizioni date dal PI, compresi i limiti di altezza e di distanza, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

###### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

Il PI nell'obiettivo di preservare e limitare il consumo di suoli a elevata vocazione agricola o silvo-pastorale individua:

1. gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine agronomica specifica aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, degli investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio, del loro ordinamento colturale ed eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio.
2. gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione all'espansione ed alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico agronomiche e di integrità fondiaria del territorio nei limiti indicati al precedente Art. 13.11.2 - La Campagna di Bonavigo preservando i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale da localizzarsi sulla base delle zone di cui all'Art. 10.4.1 - Aree ad elevata utilizzazione agricola delle presenti norme.
3. gli ambiti agricoli dove l'ampliamento di edifici residenziali anche non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente, comunque ammesso per le costruzioni non oggetto di tutela degli edifici con valore storico-ambientale, debba avvenire utilizzando preferibilmente l'eventuale

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

parte rustica esistente e contigua o tramite interventi di ristrutturazione urbanistica estesi agli eventuali elementi secondari (tettoie, superfetazioni, ecc) o con l'acquisizione di credito edilizio e dove se ne prescinde.

4. Gli ambiti agricoli dove eventuali interventi edificatori sono ammissibili solo previa progettazione di intervento unitario di riorganizzazione, riordino e recupero delle presistenze presenti nel nucleo rurale di appartenenza relativi all'ampliamento stesso.
5. Gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività culturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre anche sulla scorta dell'individuazione degli Ambiti di edificazione diffusa del PAT effettuata in maniera ricognitiva.
6. ~~stralcio~~ La disciplina per le serre, i vivai e gli allevamenti, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto delle altre indicazioni del PAT.
7. Le modalità costruttive e la disciplina per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività, comunque attenendosi alle indicazioni contenute nello specifico provvedimento della Giunta Regionale (DGR n. 172/2010).
8. Le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività individuati come incompatibili e/o previste in trasferimento.
9. Le attività produttive, non legate all'agricoltura, e localizzate in ambito agricolo; il PI, sulla base dell' Art. 32 - Criteri per gli Interventi di miglioramento, di ampliamento o ~~dismissione delle attività produttive in zona impropria~~ delle presenti Norme, aggiorna il censimento di dette attività sulla base di una indagine e schedatura puntuale, ne valuta la compatibilità ambientale e determina la possibilità di mantenere, consolidare, ampliare, o trasferire dette attività anche mediante l'applicazione del credito edilizio.
10. ~~stralcio~~ La disciplina di strutture agricolo-produttive, ai sensi del punto 3) della DGRV n° 329 del 16 febbraio 2010.

INVARIATO

...

### Art. 26.3 – Allevamenti

Gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione potranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni applicative come previste dalla lett. d, art. 50 – L.R. 11/2004 e nel rispetto delle successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto e nel rispetto delle presenti Norme.

Si richiamano nello specifico le disposizioni di cui alla DGRV n° 856 del 15 maggio 2012 e s.m.i. 329 del 16 febbraio 2010 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n° 11 "Norme per il governo del territorio", pubblicata sul BUR n° 19 del 2 marzo 2010.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole
- dai confini di proprietà
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate)

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti (residenziali o zootecnici), vigendo comunque il principio di reciprocità.

~~Il PI può individuare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti o previsti e/o il contesto ambientale, in particolare laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.~~

~~Per tali allevamenti il PI:~~

~~— indica accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);~~

~~— disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;~~

~~Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT - laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali - può:~~

~~- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);~~

~~- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;~~

~~- limita gli interventi possibili, sino al trasferimento/blocco, alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento: devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004;~~

~~- definisce le opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria da prescriversi obbligatoriamente nel caso di interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del D.Lgs n° 380/01.~~

### PRESCRIZIONI

1. Per quanto attiene agli allevamenti zootecnici intensivi e la gestione dei relativi reflui, valgono le disposizioni attuative relative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006 e s.m.i., e del vigente Programma di Azione Regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
2. A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla LRV 11/2004 e relativi atti di indirizzo:

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

- a) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
- b) una completa documentazione fotografica del sito.
3. I progetti edilizi dovranno prevedere:
- a) forme architettoniche e tipologie insediative come da Titolo V - "IL TERRITORIO AGRICOLO" delle presenti Norme;
- b) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.;
- c) adeguato progetto del verde che evidenzii chiaramente la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico.
4. Si richiamano le norme in merito all'insediamento di nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti in coerenza con le Norme Tecniche specifiche per i diversi ambiti del PAT, nonché quelle all' Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi delle presenti Norme.

#### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni del presente articolo.

#### Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola

Il PAT determina qui a seguire, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, definita "Superficie Agricola Utilizzata massima trasformabile nel decennio".

In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato **costantemente**, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia **volumetrica** con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.

- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) di Bonavigo rilevata al 2009 = **Ha 1518,45**

- Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) = **Ha 1779,72**

- Rapporto S.A.U. / S.T.C. =  $1518,45/1779,72 = 0,85\% > 61,3\%$

- Zona Agricola Utilizzata Trasformabile (S.A.U.T.) = S.A.U. x 1,3% = **197.400 mq**

Il PAT ammette la possibilità, in sede di PI, di usufruire dell'incremento massimo del 10%, ammesso dallo specifico atto di indirizzo di cui alla DGRV n. 3178/2004 e s.m.i per motivate esigenze legate all'attuazione degli obiettivi strategici delineati dal PAT, e pertanto fino al limite di:

- Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.) =

= S.A.U.T. x 1,10 = **217.140 mq**

#### Disposizioni generali

~~Non si considera trasformazione di zona agricola:~~

COMP.TÀ IDRAULICA PARERE GEOLOGIA	VAS / VINCA AGROAMBIENTE	OSSERVAZIONI PROVINCIA VERONA	VTR CONFERENZA SERVIZI
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

- ~~la conferma degli ambiti di trasformazione già previsti e delle previsioni consolidate del PRG vigente, o di Varianti allo stesso anche se solo adottate prima dell'adozione del PAT stesso;~~
- ~~la realizzazione di opere pubbliche statali o di competenza regionale;~~
- ~~la realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi di golf, attività sportive, parchi per divertimento, parchi giardino, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione e la loro realizzazione tramite riuso degli ambiti di escavazione, attività della protezione civile culturali e sociali in genere, e destinazioni similari fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione;~~
- ~~l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli Ambiti di edificazione diffusa, e per la disciplina delle Attività produttive/commerciali in zona impropria;~~
- ~~la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata (SAU), dovendo comunque considerare l'effettivo uso del suolo che evidentemente può variare con il tempo;~~

~~La conversione nell'ambito comunale di un'area in Superficie Agricola Utilizzata (SAU) o in superficie destinata ad Arboricoltura da legno o a Bosco, previa classificazione di un'area avente alla data di adozione del PAT diversa classificazione da queste, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analoga superficie, nel rispetto della disciplina di Piano.~~

È possibile la ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di PRG non attuate, ancorché adottate. Tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non agricole.

Ai sensi della LRV n.4/2008, il limite della Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.) sopra calcolata può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovra comunale; si rimanda in tal senso alle specifiche contenute nell'All. A alla DGRV n. 3650 del 25 novembre 2008 "Lettera C -SAU" e s.m.i.

La quantità di Zona agricola trasformabile nel decennio non è utilizzata nel PAT come dato progettuale in sé, ma è indicata quale limite al successivo PI.

Il calcolo della "Superficie Agricola Utilizzata trasformabile è un automatismo che prescinde dalla discrezionalità del Piano perché è integralmente disciplinato dall'atto di indirizzo di cui all'art. 50 lett. C) "SAU" della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali nuove disposizioni regionali in merito a nuove metodologie di calcolo per la definizione della "Zona agricola massima trasformabile", o eventuali modifiche al regime d'uso del suolo protrattesi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini agronomiche, potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al PAT.

...

#### Art. 27.1 - Dimensionamento

Il PAT è dimensionato considerando le seguenti esigenze :

- Residenza
- Attività compatibili con la residenza
- Produttivo
- Standard e servizi

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standards urbanistici da soddisfare sono indicati per ogni singolo ATO.

Il PAT è dimensionato considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2009 - 2019, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune integrati con i dati ufficiali della Regione Veneto.

Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è valutato per singola ATO come riportato nell'All. A "Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO" delle presenti Norme.

Il carico insediativo aggiuntivo suddiviso per ATO è comprensivo:

- per la residenza, dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente
- per le attività produttive, della superficie residua prevista dal PRG vigente

e andrà articolato dal PI in:

- **crediti edilizi**: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'ATO: può essere trasferita su altri ATO;
- **riqualificazione**: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione/riqualificazione: non può essere trasferita su altri ATO;
- **nuova edificazione**: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su altri ATO se non nei limiti previsti dalle presenti Norme.

~~Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:~~

- ~~l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;~~
- ~~le zone destinate alle attività produttive all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale;~~
- ~~gli eventuali ampliamenti di **attività produttive** esistenti di cui all' Art. 33 Interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria delle presenti Norme.~~

Per la **residenza**, in particolare:

- il PI potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal PAT;
- in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, dal PI sono comunque consentiti eventuali ampliamenti a tantum funzionali agli alloggi esistenti, fino ad un massimo di 80 mc per alloggio, senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.

Per le **attività produttive, commerciali e direzionali** esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, il PI può individuare specifiche zone in cui prevedere le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato costantemente, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato.

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

## Art. 27.2 - Dimensionamento insediativo e dei servizi

### PRESCRIZIONI

1. Il PAT determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, produttive, commerciale e direzionale, turistico-ricettiva perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.
2. Il PAT, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, ai sensi dell'art. 31 della LRV 11/2004.
3. Ai sensi dell'art. 32, LRV 11/2004, il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d'uso pubblico.
4. Ai sensi dell'art. 31, LRV 11/2004, il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.
5. ~~Stralcio. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d'uso pubblico.~~

INVARIATO

...

## Art. 31 - Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate

1. Il PAT ai sensi dell'art. 13, LRV 11/2004, lett. j), LRV 15/2004 e s.m.i., individua i criteri di sostenibilità per la localizzazione di grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate.
- 1 bis. ~~Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.~~

### DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

1. I PI possono individuare nuove medie/grandi strutture di vendita ~~secondo i~~ secondo le disposizioni della L.R. 50/2012 e del successivo Regolamento attuativo n. 1 del 21.06.2013 e dei seguenti criteri:

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- rispetto del dimensionamento del PAT;
  - compatibilità rispetto al contesto ambientale e agli insediamenti circostanti;
  - posizione strategica rispetto alle infrastrutture e alle condizioni di accessibilità e viabilità.
2. I PI individuano l'ambito delle medie/grandi strutture di vendita definendo specifiche zone. Gli interventi sono in ogni caso subordinati al rispetto delle prescrizioni inerenti la tutela idraulica di cui all' Art. 17.1 - Mitigazione e Tutela idraulica delle presenti Norme.
3. Inoltre dovranno essere osservate le seguenti direttive:
- a) il sistema di accesso dalla viabilità deve essere idoneamente attrezzato e impostato, rispetto alla dislocazione, al dimensionamento e disegno delle carreggiate, alla sistemazione della sede stradale e aree limitrofe, alla segnaletica e illuminazione, al fine di ridurre l'intralcio ai flussi di traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei mezzi. Deve essere inoltre posta attenzione alle modalità di accesso ciclopedonale alle strutture, in ordine ai temi della sicurezza, gradevolezza e semplicità di orientamento;
  - b) fabbricati e spazi scoperti dovranno essere disegnati e organizzati in modo tale da limitare al massimo gli impatti visivi rispetto all'intorno territoriale legati alla dimensione e ai caratteri delle strutture, e all'inquinamento atmosferico-acustico, legato all'affluenza dell'utenza.

#### Art. 32 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria

1. Il PAT detta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n), della L.R. 11/2004 i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive, commerciali e turistico alberghiere in zona impropria.
  2. Sono fatti salvi gli ampliamenti eventualmente concessi per questo tipo di attività dai PRG vigenti, fatto salvo che le stesse attività non siano state individuate dal PAT i sensi dell'Art. 12.4 - Opere incongrue delle presenti Norme: per le attività a cui è concesso un ampliamento il PI valuterà eventuali interventi di mitigazione e/o compensativi degli ampliamenti concessi, ad integrazione di quanto eventualmente già indicato dallo stesso PRG vigente o dalle eventuali relative schede di dettaglio, in particolare modo nel caso di segnalazione ai sensi dell' Art. 13.12 - Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture delle presenti Norme.
- 2 bis.** Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

INVARIATO

...

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

#### Art. 34 - Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. Per individuare nel PI le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.
  2. A tal fine il Comune può concludere con soggetti privati degli "Accordi" ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
  3. Gli Accordi in oggetto sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica, nel rispetto alle previsioni urbanistiche del PAT approvato e della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi e secondo principi di trasparenza ed evidenza pubblica.
- 3 bis.** Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

INVARIATO

#### Art. 35 - Criteri per la stipula di Accordi di programma tra soggetti pubblici

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi anche in variante al PAT o al PI, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, può essere promossa la conclusione di "Accordi di programma" ai sensi dell'articolo 7 della LRV 11/2004.
  2. Eventuali rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo stesso.
  3. Gli Accordi di programma in oggetto devono contenere oltre ai dati relativi al soggetto proponente, tutti gli elaborati necessaria a rappresentarne i contenuti, in rapporto al livello di approfondimento progettuale raggiunto (attuativo/esecutivo). Dovranno inoltre indicare:
    - le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione;
    - l'esatta perimetrazione desumibile dai testi dell'atto unilaterale d'obbligo o dalla Convenzione e dagli elaborati grafici ad esse allegati;
    - ogni altra documentazione tecnica, anche di dettaglio, utile per la valutazione della proposta rapportata agli obiettivi prefissati, atta al fine di pervenire ad una più precisa definizione in ordine alla impostazione della proposta urbanistica.
- 3 bis.** Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

### Art. 36 – Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica

Il **PATIPAT** detta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. Q), della L.R. 11/2004 i seguenti criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni, che consistono in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi.

La definizione dei criteri di localizzazione delle sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica viene specificata ai sensi della normativa vigente in materia (L.R. 27/93 e s.m.i., della L.R. V. 11/04, art. 13, comma 1, lett. q), della L. 36/2001, del D.Lgs. 259/03 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i.).

Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune interessato e soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

### PRESCRIZIONI

- Nelle more di approvazione del PI, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l'eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono.
- Il **PATIPAT**, in relazione alla normativa di settore vigente, stabilisce i seguenti criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni
- Gli obiettivi di qualità, orientati alla tutela della salute pubblica ed al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti, sono nell'ordine di importanza i seguenti:
  - escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili;
  - escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
  - escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;

COMP.TÀ IDRAULICA	VAS / VINCA	OSSERVAZIONI	VTR
PARERE GEOLOGIA	AGROAMBIENTE	PROVINCIA VERONA	CONFERENZA SERVIZI

- escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;
  - escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali;
  - privilegiare la localizzazione in ambiti territoriali che già vedono la presenza di impianti tecnologici preesistenti (torri piezometriche, traicci, impianti di depurazione ecc...) e/o all'interno di aree produttive;
  - privilegiare la localizzazione nell'ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti;
- All'interno dello stesso sito, previo accordo di tutte le parti in causa, possono essere installati più impianti, purché siano rispettati tutti i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente in materia e verificati gli effetti cumulativi dovuti agli altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche.
  - Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa di settore vigente, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.
  - Per eventuali nuovi siti realizzati si richiamano le PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI dell'Art. 9.3 - Elettrodotti/Fasce di rispetto delle presenti Norme, equiparando la fascia di rispetto degli impianti di cui in oggetto a quelle generate dagli elettrodotti.

**6 bis.** Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

INVARIATO

### **3^ PARTE – REPERTORIO DEI PARERI PERVENUTI**

Ai soli fini illustrativi, rimandando agli atti originali depositati presso i competenti uffici, si riporta a seguire il repertorio dei pareri sviluppatasi in sede di adozione e approvazione finale del PAT di Bonavigo, relativi nel dettaglio a:

- I** - Parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot n. 4065 del 11.08.2010 sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006 (*ante adozione PAT*).
- II** - Parere preliminare della Sezione Geologia e Georisorse, con nota del 09.09.2010 prot. n. 474887 (*ante adozione PAT*).
- III** - Parere del Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco (ex Genio Civile), con nota prot n. 500655/57.00.18.1.1 del 23.09.2010 sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 3637/2002 e 2948/2009 (*ante adozione PAT*).
- IV** - Parere della Commissione Regionale V.A.S. n. 56 del 15.04.2015 sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Bonavigo.
- V** - Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 180 del 23.09.2015 con parere di conformità del PAT del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015.
- VI** - Parere della Valutazione Tecnica Regionale (VTR) con Relazione ad argomento n. 74 del 16.12.2015.
- VII** - Verbale della Conferenza di Servizi finale del 23.12.2015 di approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.



# COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona  
 Piazza Carlo Ederle n. 23 - 37040 Tel. 0442 73010  
 BONAVIGO Fax 0442 670010  
 Partita IVA 00663500239 e mail: ufficiotecnico@comune.bonavigo.vr.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 4478

Bonavigo 16/08/2010

## COPERTINA FAX

Destinatario: Studio MEDICI .- Verona  
 Fax n° : 045 8937466

Pagine Inclusa la presente: 6  
 Oggetto: Parere di compatibilità idraulica.

Invio copia del parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta n. 4065 del 11/08/2010 Inerente il PAT di questo Comune.

Al dotto Mastella il parere è già stato inviato direttamente dal Consorzio.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
 geom. Claudio MATTIOLLO



*Mattiolo*

Data/Ora RX

11/08/2010

09:27

0457614800

P.001

Consorzio di Bonifica  
**Alta Pianura Veneta**  
costituito ai sensi della L.R. 122/009  
 ex Consorzi di Bonifica Medio Astico Bacchiglione, Riviera Berica e Zerpano Adige Guà  
 Sede legale - Uffici: Via G. Oberdan n° 2, 37047 San Bonifacio (VR)  
 codice fiscale: 92021070237

Prot. n°

4065

Comune di BONAVIGO

San Bonifacio, il 11 AGO. 2010

Rif. prot. n°

Allegati n°

11 AGO. 2010

Prot. N°	CAT.	CL.
4431		

Spett. le  
**COMUNE DI BONAVIGO**  
 Ufficio Tecnico  
 P.zza Carlo Ederle, 23  
 37040 BONAVIGO (VR)

Spedizione a mezzo Fax: 0442/670010

e, p.c.

Spett. le  
**GENIO CIVILE REGIONALE**  
 c/a Ing. Michele Pezzetta  
 Piazzale Cadorna, 2  
 37126 VERONA

Spedizione a mezzo Fax: 045/8676577

Spett. le  
**STUDIO MASTELLA**  
 Via E. Dall'Acqua, 8  
 37020 S. Pietro in Cariano (VR)

Spedizione a mezzo Fax: 045/6850199

Ing. Gianfranco Battistello  
 Sede Sossano

Geom. Alfredo Salerno  
 Dott. Stefano Pavan  
 Geom. Giovanni Ruffo  
 Ing. Silvia Tizian  
 Sede San Bonifacio

Oggetto: **Comune di Bonavigo (VR). Piano di Assetto Territoriale- P.A.T. -.  
 Parere di compatibilità idraulica.**

Si riscontra la nota inviata dal Comune in indirizzo in data 20/07/2010 prot. n. 3985 (prot. cons. n. 3454 del 26/07/2010) con la quale è stata inoltrata la seguente documentazione:

- Valutazione di Compatibilità idraulica-Giugno 2010-;
- Tav1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, scala 1:10.000;
- Tav2: Carta delle Invarianti, scala 1:10.000;
- Tav3: Carta delle Fragilità, scala 1:10.000;
- Norme Tecniche, bozza al 9 giugno 2010.

Trattasi dello studio relativo a aree di espansione ricadenti interamente in territori di competenza dello scrivente.

Richiamato, in linea generale, che:

Uffici operativi:

- Via G. Oberdan n° 2 37047 San Bonifacio (VR) tel.: 045 7616111 fax: 045 7614800 e-mail: zerpano@zerpano.veneto.it  
 - Via Risa n° 9 36016 Thiene (VI) tel.: 0445 369022 fax: 0445 380677 e-mail: consorzio@mediostico-bacchiglione.it  
 - Via Circonvallazione n° 2 36040 Sossano (VI) tel.: 0444 883217 fax: 0444 888496 e-mail: rivieraberica@rivieraberica.veneto.it



- dal punto di vista *geomorfologico*, l'area in oggetto è situata nella pianura medio-bassa veronese ed è caratterizzata da un lento ma generale movimento di abbassamento del terreno, che risulta maggiormente accentuato nella zona compresa dalla medesima e il corso del Po. Tale zona si localizza nel grande conoide dell'Adige, che è stato depositato dal fiume milioni di anni fa a seguito del trasporto dei sedimenti fluvio-glaciali trasportati dal corso d'acqua stesso;
- dal punto di vista *geologico-litologico* nel territorio in esame i sedimenti del materasso alluvionale, almeno fino alle profondità indagate con la terebrazione dei pozzi d'acqua, risultano costituiti da sabbie medio grosse e argille.
- dal punto di vista della *permeabilità*, si possono identificare terreni a diverse classi di permeabilità che varia da medio-bassa a molto bassa (da  $1,0 \cdot 10^{-4}$  a  $2,2 \cdot 10^{-6}$  cm/s);
- dal punto di vista *idrogeologico*, il territorio è caratterizzato da abbondanti risorse idriche sotterranee, in cui l'acquifero freatico indifferenziato è posto in prossimità del piano di campagna;
- dal punto di vista *idrologico*, in linea generale, il comune di Bonavigo confina col Fiume Adige a ovest, mentre al suo interno è caratterizzato da una fitta rete di corsi d'acqua minori, alcuni dei quali sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 431/1985 (Fossa Serega, Scolo Morando, Dugale Morando, Scolo Terrazzo);

Evidenziato che:

- lo studio probabilistico delle piogge è stato svolto sulla base dei dati forniti dalla stazione pluviometrica di Vangadizza con un tempo di ritorno di 50 anni;
- le aree oggetto di trasformazione vengono riassunte nella tabella allegata alla presente;
- nella stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, il Professionista redattore dello studio, ha sottolineato la necessità di un aggiornamento, e "...le opere di mitigazione dovranno essere stabilite nel PI in coerenza con le disposizioni fornite dalle competenti Autorità Idrauliche in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT..";

Tutto ciò premesso, si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

allo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica, relativamente al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo, a firma del Dott. Geol. Cristiano Mastella.

Vengono comunque indicate le seguenti prescrizioni:

1. per tutte le aree soggette a trasformazione, nelle fasi successive al Piano, dovranno essere preventivamente inviati allo scrivente Consorzio gli elaborati tecnici col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica;
2. i volumi di accumulo stimati, non devono avere un volume specifico inferiore a  $400 \text{ m}^3/\text{ha}^2$  per aree residenziali e  $500 \text{ m}^3/\text{ha}^2$  per aree produttive; si ritiene pertanto necessario adeguare tale volume come da "Estratto della relazione di compatibilità idraulica" allegata alla presente;
3. relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi;
4. tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiato sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
5. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la



funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della piena;

Si evidenzia infine che:

1. qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondata su uno specifico studio geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico con prove e indagini in situ;
2. le misure di mitigazione devono rispettare la normativa di riferimento, tenuto conto che: "...almeno il 50% del volume di mitigazione deve essere accumulato su invasi (pag. 5 dell'Allegato A alla DGRV n. 2948 del 06/10/2009).. omissis"...
3. relativamente alla possibilità di collettare le acque meteoriche nel reticolo superficiale di scolo, va evidenziato che la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 10 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (domaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano urbanistico attuativo.
4. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere collocate essenze arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 5,00, salvo specifiche autorizzazioni.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni in merito.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



Dott. Ing. Umberto Anti

Allegati:  
-Estratto alla compatibilità idraulica delle caratteristiche delle aree di intervento e delle proposte compensative dei singoli interventi;

TIPO DOCUMENTO:	EDIZIONE	REVISIONE	IDENTIF.
PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	1	0	PC/BONAVIGO/PAT_08.10_V01
TITOLO DOCUMENTO: COMUNE DI BONAVIGO. PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE - P.A.T.-.	ISTRUTTORIA	APPROVAZIONE	AUTORIZZAZIONE
	TECNICA	ANTI	ANTI
SEDE COMPETENTE: SAN BONIFACIO (VR); SEDE ISTRUTTORIA PARERE: SAN BONIFACIO (VR)	N. ALLEGATE 2		PAGINA 3 DI 3
PERCORSO FILE: I:\DOCUMENTI 2010 ALTA PIANURA VENETA\TECNICI\Corrispondenza\PICT BONAVIGO PAT_08.10_V01.doc			





## COMUNE DI BONAVIGO

Piazza Carlo Ederle n. 23 - 37040  
 BONAVIGO  
 Partita IVA 00663500239

Prov. di Verona  
 Tel. 0442 73010  
 Fax 0442 670010  
 e mail: ufficiotecnico@comune.bonavigo.vr.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 5048

Bonavigo 21/09/2010

### COPERTINA FAX

Destinatario: STUDIO MEDICI - VERONA  
 Fax n° : 045 8937466

Pagine inclusa la presente:  
 Oggetto: Parere geologico.

Si invia copia della nota della Direzione geologia ed attività estrattive n. 474887  
 in data 09/09/2010.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
 geom. Claudio MATTIOLO

II°




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 9 SET, 2010 | Protocollo N° 674887 | Class.: 5.420.022 Prat. Fasc. | Allegati N°

Oggetto: COMUNI DI BONAVIGO (VR)  
 Piano di Assetto del Territorio - L.R. 11/2004  
 Parere geologico



Al Dirigente Regionale  
 della Direzione Urbanistica  
 SEDE

Al Comune di Bonavigo  
 Settore Tecnico  
 Piazza Carlo Ederle, 23  
 37040 BONAVIGO - VR

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo è corredato da un Quadro Conoscitivo in cui il tematismo geologico, costituito dalle cartografie Geolitologica, Geomorfologica e Idrogeologica e dalla Relazione geologica illustrativa (doc. in data giugno 2010), è stato realizzato sostanzialmente secondo le determinazioni della DGR 615/1996 e le recenti disposizioni regionali. Solo nei riguardi della Carta Geomorfologica si rileva la necessità di rivedere il microrilievo, depurandolo da dati inutilizzabili che non consentono una corretta lettura dell'andamento topografico e di ridisegnare la geometria dei dossi fluviali e dei paleovalvi, per renderla più congruente con gli elementi morfologici presenti sul territorio; va anche verificata l'eventuale presenza di altre forme antropiche, come rilevati stradali e quant'altro.

Nei confronti del Progetto (doc. in data giugno 2010) del PAT si esprimono le osservazioni che seguono.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli sono riportati regolarmente i vincoli di interesse alla scrivente Struttura e inerenti alla classificazione sismica del territorio comunale (zona sismica 4 in base all'O.P.C.M. 3274/2003) e al vincolo idraulico dei corsi d'acqua.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti non riconosce invarianti di natura geologica.

La tavola n. 3 Carta della Fragilità riporta correttamente la distinzione del territorio in "aree non idonee", limitate all'ambito fluviale dell'Adige e ad alcune zone utilizzate per scopi di difesa idraulica, e "aree idonee a condizione", a loro volta suddivise in aree a condizione per presenza di ex cave, per le mediocri proprietà geotecniche dei terreni e per le condizioni di vulnerabilità idrogeologica. Nel territorio di Bonavigo non sono state classificate "aree idonee".

La tavola individua altresì le zone soggette a dissesto idrogeologico per esondabilità o a periodico ristagno idrico.

Segreteria regionale all'ambiente e territorio  
 Direzione Geologia e Attività Estrattive  
 Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792130-2142 - fax 041/2792545  
 e-mail: geologia@regione.veneto.it



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva l'esistenza di ambiti di edificazione diffusa a destinazione residenziale in zone esondabili o a ristagno idrico (località Sartori e Broli) e che la zona F posta all'estremo sud del territorio comunale ricade su terreni classificati "non idonei". Tutte le altre previsioni urbanistiche sono poste su terreni classificati "idonei a condizione" sui quali ogni intervento è condizionato dall'adempimento, in sede di Piano degli Interventi, delle disposizioni relative alla corrispondente normativa tecnica.

In relazione alle **Norme Tecniche** (doc. in data giugno 2010) del PAT si evidenzia quanto segue.

Art. 6.4 – Vincolo sismico

E' solo il caso di accennare che la classificazione sismica del territorio comunale è determinata dall'OPCM 3274/2003 e non dall'OPCM 3519/2006 (vedi titolo dell'articolo); a quest'ultima va fatto comunque riferimento per l'attribuzione dei valori di accelerazione sismica al suolo.

Art. 9.1 – Idrografia/fasce di rispetto

Le previsioni di PRG vigente di cui al secondo comma, sono in ogni caso soggette alle disposizioni dei RR.DD. citati al primo comma.

Art. 11.1.1 – Aree idonee a condizione e non idonee

Al secondo comma del punto 3 della lettera a), si fa riferimento ad aree classificate "idonee" che non sono presenti sul territorio comunale in esame.

All'ultimo comma del punto 3 della lettera a), dopo le parole "...accorgimenti a tutela della stessa" aggiungere "e delle strutture interrato".

Al primo comma della lettera b), va specificato che sono state classificate come aree non idonee anche altre zone esterne agli apparati arginali dell'Adige.

Art. 11.3.2 – Aree comprese tra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali

Le aree golenali, comprese tra gli argini del fiume Adige sono ambiti multifunzionali che devono prioritariamente considerare le funzioni idrauliche; le altre funzioni, paesaggistiche, naturalistiche, agricole, di fruizione, ecc., devono essere con queste compatibili e non possono costituire ostacolo ad una corretta gestione idraulica dell'area. Un corretto approccio alla gestione agricolo-forestale delle golene è quello di procedere selettivamente avendo cura di eliminare le piante morte, ammalate, pericolanti, debolmente radicate, vecchie e gli schianti, favorendo l'instaurarsi di vegetazione che abbia caratteristiche di flessibilità, di resistenza alle sollecitazioni della corrente ed alle temporanee sommersioni.

La normativa del PAT va, inoltre, completata con la seguente frase:

"Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma".

Il presente parere è espresso in via preliminare. Ci si riserva l'espressione di ulteriori e diversi pareri, sia all'emergere di nuovi elementi sia a seguito di modifiche ed aggiornamenti della cartografia e delle norme sia in sede di Comitato per la V.T.R.

Servizio Geologico  
dott. geol. Enrico Schiavon

Il Dirigente vicario  
ing. Gianni Carlo Silvestrin

Segreteria regionale all'ambiente e territorio.

Direzione Geologia e Attività Estrattive

Calle Priuli - Cammaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792130-2142 - fax 041/2792545

e-mail: [geologia@regione.veneto.it](mailto:geologia@regione.veneto.it)



# COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona  
 Piazza Carlo Ederle n. 23 - 37040 Tel. 0442 73010  
 BONAVIGO Fax 0442 670010  
 Partita IVA 00663500239 e mail: ufficiotecnico@comune.bonavigo.vr.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 5293

Bonavigo 18/10/2010

## COPERTINA FAX

Destinatario: Studio MEDICI - Verona  
 Fax n° : 045 8937466

Pagine inclusa la presente: 3  
 Oggetto: Parere Genio Civile su PAT

All'attenzione arch. Grazioli

Si invia copia del parere espresso sul PAT dal Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
 geom. Claudio MATTIOLO



*Claudio Mattiolo*

III°



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

U.R.

Data 23 SET. 2010

Protocollo N° 500655/57.00.18.1.1 E.420.17.1.C Allegati N°

Oggetto Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo  
 Valutazione di compatibilità Idraulica.

Comune di BONAVIGO

Comune di Bonavigo	Prot. N°	CAT.	CL.
Settore Tecnico	5293		
Via Marconi, 41 37046 Minerbe (VR)			

per conoscenza

Alla

**Direzione Difesa del Suolo**  
 Calle Priuli  
 Cannaregio, 99  
 30121 VENEZIA

Alla

**Direzione Urbanistica**  
 Calle Priuli  
 Cannaregio, 99  
 30121 VENEZIA

Al

**Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta**  
 Via Oberdan, 2  
 37047 SAN BONIFACIO

Visto il Progetto di Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico dei bacini idrografici del fiume Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale competente n. 1 in data 03.03.2004 pubblicata sulla G.U. n. 236 del 07.10.2004;

Viste le DGR 3637/2002 e 2948/2009 che forniscono indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la richiesta del Comune di Bonavigo prot. N. 3985 del 20.07.2010 per il parere sulla valutazione di compatibilità idraulica relativa al PAT del Comune medesimo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot. N. 4065 in data 11.08.2010 con prescrizioni;

Considerato

- che il PAT non interessa aree classificate, dal PAI sopraccitato, di pericolosità idraulica;
- che la relazione di compatibilità idraulica contiene la caratterizzazione idrologica ed idrografica e l'indicazione delle misure compensative da adottare per garantire l'invarianza idraulica;
- che, in relazione alla curva di possibilità pluviometrica assunta per la determinazione delle misure compensative, i volumi specifici compensativi riferiti ad ognuno dei 6 ATO in cui è stato suddiviso il territorio comunale sono da ritenere idonei a garantire l'invarianza idraulica;
- che tuttavia, concordando con quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, i volumi di accumulo stimati non dovranno essere inferiori a 400 mc/ha per le aree residenziali e a 500 mc/ha per le aree produttive;
- che, come previsto dalle DGR 3637/2002 e 2948/2009, la progettazione definitiva delle opere atte a garantire l'invarianza idraulica sarà sviluppata nell'ambito del P.U.A.;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del Piano in argomento, ai sensi delle DGR 3637/2002 e 2948/2009, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini della approvazione della variante medesima;  
 Tutto ciò premesso e considerato,

C11043 (Bonavigo - PAT)

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio  
 Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco

Pagina 1 di 2

Sede di Rovigo - Viale della Pace, 1/d - 45100 Rovigo - Tel. 0425/397358 - Fax 0425/397272  
 Sede di Verona - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona - Tel. 045/8676511 - Fax 045/8676577



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**si esprime parere favorevole**

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato ed a quelle indicate nel citato parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

- ❖ dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;
- ❖ dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, etc.);

gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dall' Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio Alta Pianura Veneta.

In sede di adozione del Piano in argomento il Comune di Bonavigo dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico medesimo alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO  
BRENDA-BACCHIGLIONE  
Ing. Luigi Fietta

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELTA PO ADIGE CANALBIANCO  
Ing. Marco Puretti

Responsabile dell'Istruttoria:  
Ing. Michele Pezzetta 0458676573

**PARERE MOTIVATO**  
**n. 56 del 15 Aprile 2015**  
 (odg n.1 del 15/04/2015)

**OGGETTO:** Comune di Bonavigo (VR)  
 Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

**VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;

**VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

**ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

**DATO ATTO** che:

- Il Comune di Bonavigo con DGC n.78 del 16.09.08 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla

concertazione. Con DCC n.34 del 20.12.10 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.4 del 14.01.11, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "L'Arena" e "Il Corriere della Sera" del 24.12.10.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono 13 delle quali 5 oltre i termini e 10 attinenti a questioni ambientali.

**DATO ATTO** che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.19 del 10.03.2009, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Bonavigo (VR) con indirizzi e prescrizioni che dovevano essere ottemperati in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 3284 del 26.06.2012;
- prot. n. 3992 del 06.08.2012;
- prot. n. 239 del 19.01.2015;
- prot. n. 1278 di 18.03.2015;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza n.43/2015 del 18 febbraio 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 15/04/2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV della suddetta struttura.

**VISTA** la dichiarazione formulata dal Responsabile del Procedimento del PAT, dalla quale si riporta che nel periodo dalla data di pubblicazione del progetto di Piano e del Rapporto Ambientale avvenuta il 20.12.2010 fino al decorrere dei termini previsti dalle disposizioni di legge (30 giorni di deposito + 30 giorni per la presentazione delle osservazioni) sono pervenute n. 7 osservazioni, di cui:

- nessuna si riferisce direttamente al Rapporto Ambientale;
- n. 2 osservazioni non attinenti a temi ambientali (oss. N. 4 e oss. N. 12);
- n. 2 osservazioni non sono attinenti a temi ambientali, tuttavia il loro accoglimento implica una integrazione del Rapporto ambientale (oss. N. 3 e N.13).

Tali osservazioni sono riassunte nella seguente tabella, in cui vien espresso anche il giudizio del valutatore, in particolare:

OSSERVAZIONI ATTINENTI A TEMI AMBIENTALI						
OSS. N°	RICHIEDENTE	PARERE AMM.NE COMUNALE	RIEPILOGO ACCOGLIMENT O OSSERVAZIONI	SINTESI	RIEPILOGO PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	GIUDIZIO DEL VALUTATORE
a.4	ROSSINI GIANLUIGI E altri		vedere Osservazione a.12	Richiesta la bonifica dello stagno in loc. Pilastro che nella tavola delle	SI	Attinente a questioni ambientali (modifica normativa agli articoli della Rete Ecologica comunale).



firmatari				trasformabilità è indicato come aree di elevata naturalità (stepping stones) Richiesta collegata all'oss 12, cui si rimanda		
a.12	ROSSINI GIAN LUIGI	RICHIESTA CONDIVISIBILE	ACCOGLIBILE	La presente richiesta, che fa seguito alla precedente Oss. a.4 dello stesso richiedente analoga nei contenuti, è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT quale "Area ad elevata naturalità (Stepping Stone)" di un terreno marginale ad una ex-cava: l'area è posta nelle immediate adiacenze di una lottizzazione residenziale di PRG in via di attuazione. La richiesta di procedere alla bonifica dell'area con rimboscimento naturaliforme, scaturisce dalla necessità di eliminare l'area insalubre che oggi risulta causa di disagi e rischi per il vicino abitato. La richiesta prevede per l'appunto una bonifica dell'area, provvedendo alla messa a dimora di una serie di alberi che garantirebbero – assieme alla vegetazione già presente – il perdurare dell'effetto di Stepping Stone, senza per altro intaccare il nucleo dell'Area ad elevata naturalità costituito dai terreni a laghetto, che rimarrebbero immutati.	SI	sebbene non influente sui contenuti del Rapporto Ambientale e non incidente sulle valutazioni complessive dello stesso, che non richiede per tanto di essere modificato. Per altro si rileva che la richiesta presentata dall'osservante è molto sostenibile dal punto di vista ambientale e della VAS, in quanto si propone di migliorare il contesto ambientale dello stepping stones. La modifica introdotta si muove infatti nella direzione di attenuare la pressione indotta dal contesto urbanizzato sul contesto naturale prevedendo opportune barriere ambientali studiate per la mitigazione degli impatti -e nel contempo di mitigare gli effetti negativi indotti sul contesto antropico, generati dal mediocre stato di conservazione del contesto ambientale in oggetto allo stato attuale. Analogamente, nel merito delle valutazioni contenute nella Relazione di Incidenza Ambientale, si rileva che le modifiche introdotte alla norme relative alla Rete Ecologica comunque non inficiano le valutazioni svolte né le prescrizioni già assegnate.
<b>OSSERVAZIONI IL CUI ACCOGLIMENTO IMPLICA VARIAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE</b>						
OSS. N°	RICHIEDENTE	PARERE AMM.NE COMUNALE	RIEPILOGO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE	SINTESI	RIEPILOGO PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	GIUDIZIO DEL VALUTATORE
a.3	FRIGO ANNA	CONDIVISIBILE IN PARTE	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	La richiesta è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT di un Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza inserito a sud dell'abitato di Bonavigo quale circoscrizione dello stesso centro abitato e futuro eventuale transito della Provinciale 44b: come cita il 3° comma del relativo Art. 15.3 delle NT, tale tracciato costituisce di fatto "un vettore indicativo della previsione di infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente, sulla base di un'individuazione indicativa della localizzazione	SI	<i>Valutazione ambientale Strategica: non attinente direttamente a questioni ambientali, ancorché argomento influente sulle valutazioni del Rapporto Ambientale. Le modifiche introdotte comunque non inficiano le valutazioni del Rapporto Ambientale stesso. Analogamente, nel merito delle valutazioni contenute nella Relazione di Incidenza Ambientale, relative al SIC Fiume Adige IT3210042 che il tracciato viario in oggetto lambisce, si rileva che le modifiche introdotte comunque non inficiano le valutazioni svolte né le prescrizioni già assegnate.</i>



				dell'infrastruttura		
a.13	GIUSTI GIROLAMO e altri 4 richiedenti	RICHIESTA CONDIVISIBILE	ACCOGLIBILE	La richiesta attiene alla localizzazione di una nuova area per trasformazione residenziale collocata su Via don Antonio Germani e Via Padova, ad espansione verso ovest del margine abitato del Capoluogo a discapito di una porzione agricola dell'ATO 5 di tipo "Agricolo".	SI	L'Osservazione non è attinente a contenuti ambientali, tuttavia, il suo accoglimento comporta una modifica influente sui contenuti del Rapporto Ambientale, comunque non incidente in maniera significativa sulle valutazioni complessive dello stesso e sostenibile a livello di Rapporto Ambientale. Il progettista, insieme alla Regione ed alla Provincia che copianificano, ha verificato la congruità urbanistica e la coerenza con quanto adottato in merito a fasce di rispetto, vincoli e tutele, fatte salve le prescrizioni sopra assegnate in merito alle invariati e fragilità del PAT. Si rileva comunque che non viene in alcun modo alterato il dimensionamento complessivo del PAT adottato, e pertanto rimangono invariati tutti gli indicatori quantitativi connessi alla popolazione e alla edificazione per ATO. Si rileva che l'area in oggetto è già stata oggetto di valutazione nel Rapporto Ambientale adottato essendo stata a suo tempo valutata (unitamente ad altre azioni) tra le "Alternative ragionevoli individuate" (vedere pag. 35 del "Rapporto Ambientale", l'area è localizzata nello SCENARIO 2 con la voce "C", ed a questa voce nell'Allegato b-2 "Tabelle di Valutazione dello Scenario Alternativo"). Come descritto nella PARTE QUINTA "valutazioni puntuali sulla VAS" del presente fascicolo, l'accoglimento dell'osservazione produce una variazione del punteggio di sostenibilità dell'ATO 1, andando a riaffermare comunque un giudizio positivo in relazione alla sostenibilità

**CONSIDERATO che:**

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.

- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla luce delle integrazioni richieste e dei documenti integrativi forniti durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.
- In sede istruttorie sono stati richiesti alcuni chiarimenti relativamente all'accoglimento di due osservazioni che hanno modificato in modo sostanziale alcune scelte strategiche individuate dal PAT. In particolare la nuova linea preferenziale di sviluppo residenziale individuata ad est dell'ATO 1 è stata oggetto di valutazione per le varie componenti ambientali coinvolte che ne hanno dimostrato la sostenibilità nella matrice di valutazione del Piano.
- Dall'analisi incrociata tra gli elaborati Tav.3 "Carta della fragilità" e Tav.4 "Carta della Trasformabilità", è stato rilevato che alcune linee preferenziali di sviluppo sono in corrispondenza delle zone di tutela idrografica, per le quali le NT prevedono una salvaguardia ambientale. Nel Rapporto Ambientale integrato è stata aggiunta una valutazione per le suddette interferenze ed ai fini della coerenza e della sostenibilità ambientale nelle suddette zone si dovranno prevedere delle aree verdi.
- Dall'analisi della Tav.3 "Carta della Fragilità" e delle Norme Tecniche, sono rilevabili delle criticità idrogeologiche e di scarsa soggiacenza di falda. Il Valutatore nel Rapporto Ambientale integrato, al fine di garantire la coerenza del Piano, propone delle opere di mitigazione che dovranno essere inserite nelle Norme Tecniche. In particolare propone la seguente aggiunta: "Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento. Pertanto si consiglia di inserire nelle NT il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree".
- Dall'analisi delle criticità ambientali è stato rilevato il superamento dei limiti della concentrazione di ferro ed ammoniaca nei pozzi di prelievo dell'acqua potabile. Il Rapporto Ambientale Preliminare fornito in sede di integrazione ha implementato il paragrafo relativo alle analisi dell'acqua emunta dai pozzi, ritenendo che i dati sia determinati sulla composizione chimica dello strato roccioso presente in profondità e non causato dall'eccessiva concimazione vista la bassa concentrazione dei nitrati; le analisi biologiche risultano pertanto conformi.
- In sede istruttorie è stato richiesto un chiarimento relativamente alle possibilità di effettuare delle modifiche al PAT senza che sia necessario procedere con una variante, in particolare quali siano i criteri e le modalità di valutazione a sostegno degli obiettivi di sostenibilità e di coerenza definiti nella VAS. Il Valutatore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, propone di integrare con due commi il punto 3 del citato articolo 22 delle Norme Tecniche, ed in particolare:  
*comma f): non sostanziali variazioni dei limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto delle condizioni di fragilità del territorio;*  
*comma g): scostamenti di carattere non strategico dei perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT, inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei*

- fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente;*
- Considerando quanto riportato dal Valutatore in sede di integrazioni, le azioni strategiche individuate nella tavola 4 "Carta della Trasformabilità" quali "aree ed interventi di riqualificazione e riconversione", dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, così come i PUA che non rientrano nelle fattispecie di esclusione individuati nella DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.
  - Considerando che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive convergono con quelle residenziali, si dovranno prevedere delle ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche.
  - In sede istruttorie è emerso che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo previste nell'ATO 1 sono individuate in prossimità di opere incongrue che corrispondono ad allevamenti intensivi così come riportato nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale". Pertanto in sede di attuazione, le citate azioni strategiche dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, in modo da poter valutare l'effettivo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione delle suddette "opere incongrue", definite nelle Norme Tecniche quali elementi che *ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale, risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano.*
  - Il Rapporto Ambientale integrato conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NT, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
  - La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini.
  - Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
  - Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione. Il Piano di Monitoraggio è inserito nelle NT del Piano.

**RITENUTO** che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente e con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati, come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
 AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
 PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Bonavigo (VR), a condizione che si ottemperi alle seguenti

**PRESCRIZIONI**

**Prima dell'approvazione del Piano:**

1. Le Norme Tecniche dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel

Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

- 1.1 Il punto 3 dell'art.22 venga integrato con i seguenti due commi proposti dal Valutatore in sede di integrazioni:
  - *comma f): non sostanziali variazioni dei limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I., nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile, dell'equilibrio ambientale, che tengano conto delle condizioni di fragilità del territorio;*
  - *comma g): scostamenti di carattere non strategico dei perimetri del tessuto insediativo individuati dal PAT, inerenti le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa, conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di garantire il riconoscimento dei fabbricati residenziali esistenti con le relative aree di pertinenza, nonché eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti del tessuto esistente.*
- 1.2 Il punto 3 dell'art.11.1.1 venga integrato con il seguente comma proposto dal Valutatore in sede di integrazioni:
  - *Gli interventi nelle zone idonee a condizione per scarsa soggiacenza della falda dovranno tener conto della presenza del livello piezometrico sub superficiale, con le sue oscillazioni periodiche e stagionali, al fine di ridurre le problematiche di carattere idraulico e di allagamento. Pertanto si consiglia il divieto di realizzazione di piani interrati in tali aree"*
- 1.3 L'art.12.7 relativo alle *"Linee preferenziali di Sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso"* venga aggiunto il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi che daranno attuazione ad aree produttive, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*
- 1.4 L'art.12.3 relativo alle *"Aree ed interventi di riqualificazione e riconversione"* venga aggiunto il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
- 1.5 Le *"Indicazioni per la mitigazioni degli impatti"* individuate nel Rapporto Ambientale Integrato per ogni indicatore ambientale e socio-economico, devono essere tutte integrate nello specifico articolo 17 nelle Norme Tecniche del PAT.
- 1.6 Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:
  - 1.6.1 Relativamente all'ART. 7 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE nella parte relativa a DIRETTIVE,
    - al secondo punto del comma 1, venga sostituito il riferimento alla direttiva 79/409/Cee, con il riferimento alla vigente direttiva 2009/147/Ce;
    - venga stralciato il settimo punto del comma 3;
 nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI,
    - venga riformulato come segue il comma 1.
      1. Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, il sito SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alle disposizioni regionali in materia.

- vengano stralciati i commi 2. e 3. e sostituiti con il seguente comma 2.
- 2. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.
- vengano stralciati i commi 4. e 5. e sostituiti con il seguente comma 3.
- 3. Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- 1.6.2 L'Art. 13.7 – Area nucleo, venga riformulato come segue:
  - Le aree nucleo presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT 3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" e di cui all'Art. 7 – Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria.
  - Per tali aree valgono le prescrizioni e le direttive e compiti del PI di cui al seguente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (*Buffer zones*) delle presenti Norme.
- 1.6.3 L'ART. 13.8 – ISOLE A ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES), venga riformulato come segue:
 

Il PAT in individua isole ad elevata naturalità – *Stepping stones*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.

Per tali aree valgono le prescrizioni e le direttive e compiti del PI di cui al seguente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (*Buffer zones*) delle presenti Norme.
- 1.6.4 Relativamente all'ART. 13.9 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES)
  - la parte generale, venga riformulata come segue:
 

Il PAT individua le aree di connessione naturalistica – *Buffer zone*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
  - nella parte relativa a prescrizioni, venga riformulato come segue il comma 2:
 

Qualora si ravvisasse la necessità di realizzare interventi all'interno della rete ecologica, questi dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono

interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.

- venga riformulato come segue il comma 5:

Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;

- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi";

- venga stralciato l'attuale comma 6 e riformulato come segue:

6. All'interno dei corridoi ecologici:

- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,

- sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

- venga aggiunto il seguente comma 7:

7. All'interno delle aree nucleo vigono prescrizioni e vincoli di cui all'Art. 7 - Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, delle presenti N.T.

- nella parte relativa a direttive e compiti del PI, venga riformulato come

segue il comma 1:

1. La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.

- venga riformulato come segue il terzo punto del comma 2:

sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità;

- venga riformulato come segue il comma 3:

3. Il PI favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio quali quelle di cui all' Art. 15.5 – Percorsi pedonali/ciclopedonali, se impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente e senza interessare superfici occupate da habitat o habitat di specie.

- venga aggiunto il seguente comma 5.

5. Nei PI, nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive.

1.6.5 L'ART. 13.10 – CORRIDOI ECOLOGICI, venga riformulato come segue:

Il PAT individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Sono rappresentati prevalentemente da sistemi agrovegetazionali o corsi d'acqua aventi sviluppo lineare.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale.

Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PAT, per i corridoi ecologici le trasformazioni dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi di:

- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.;

- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat. Per tali aree valgono le PRESCRIZIONI e le



DIRETTIVE E COMPITI DEL PI di cui al precedente Art. 13.9 - Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) delle presenti Norme.

1.6.6 Relativamente all'ART. 15.3 – CORRIDOI PER INFRASTRUTTURE DI MAGGIORE RILEVANZA nella parte relativa a prescrizioni, venga aggiunto il comma 3. che risulta per altro essere mancante nell'articolato esaminato,

3. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi”;

1.6.7 Relativamente all'ART. 15.5 - PERCORSI PEDONALI/CICLOPEDONALI, venga stralciata la parte seguente, (...) “I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo e dei corridoi ecologici, compatibilmente con le loro finalità istitutive” (...);

1.6.8 Vengano rivisti gli ARTT. 1 - CONTENUTI DEL PAT, 6.2 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – ZONE BOSCADE, 15.4 - CONNESSIONI VIABILISTICHE DA RIORGANIZZARE, 36 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, con riferimento al richiamato P.A.T.I. del quale non si hanno però informazioni;

2. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.



- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
  - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
  - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
  - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
  - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
  - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.

#### Dopo l'approvazione del piano:

5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
6. Il Comune di Bonavigo deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

#### In sede di attuazione del Piano:

7. L'attuazione delle “linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive” che convergono con quelle residenziali, dovranno prevedere ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni e valorizzazione dei complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale individuati in prossimità delle suddette azioni strategiche.
8. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
9. I perimetri degli “Ambiti a edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale” individuati sull'elaborato Tav.4 “Carta della Trasformabilità” devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.

10. L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NT, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".
11. L'eventuale perequazione urbanistica o il credito edilizio generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovranno essere attuate in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.
12. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
13. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno preventivamente sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.
14. L'attuazione della realizzazione dei "Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza", sarà preventivamente sottoposta a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
15. Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:
- 15.1 nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo (VR), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- 15.2 piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo (VR), dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
- 15.3 nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli Artt. 15.3 - Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza, 31 - Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, 32 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria, Art. 34 - Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati, 35 - Criteri per la stipula di Accordi di programma tra soggetti pubblici e 36 - Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei suddetti elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità

di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

16. L'attuazione delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" individuate nell'ATO 1 in prossimità di opere incongrue individuate dalla tav.4 "Carta della Trasformabilità" e definite nella tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" come allevamenti intensivi, dovranno preventivamente essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter valutare lo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione dei suddetti elementi di degrado così come definiti nell'art.12.4 delle NT.
17. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento  
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noëmi Furlanis

Il presente parere si compone di 14 pagine



PROVINCIA DI VERONA

V<sup>o</sup>

Verbale n. 57 del 23 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

Deliberazione n. 180

L'anno 2015, il giorno 23, del mese di ottobre, nella sede della Provincia di Verona, il Presidente, Antonio Pastorello, adotta il seguente provvedimento, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e, in particolare, dell'articolo 1, commi da 51 a 66.

Assiste il Vicesegretario generale, Giancarlo Biancardi.

**Oggetto:** Espressione del parere sulla conformità del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in esecuzione dell'articolo 5, comma 1, dell'accordo sottoscritto con la Regione Veneto per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica.

Il Presidente rende la deliberazione immediatamente eseguibile per rispettare il termine previsto dalla Regione Veneto.

Il Presidente

Il Vicesegretario generale



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

180

Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del 23 OTT 2015

Oggetto: espressione del parere sulla conformità del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in esecuzione dell'articolo 5, comma 1, dell'accordo sottoscritto con la Regione Veneto per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica.

visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. Legge Delrio), in particolare, l'art. 1, comma 55, sulle competenze del Presidente;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare l'articolo 20, che assegna alla Provincia competenze in materia di programmazione e pianificazione;
- lo Statuto provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 in data 18 febbraio 2015 e adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 24 marzo 2015, e in particolare l'articolo 32 comma 4, relativo alle competenze del Presidente derivanti dalle pregresse competenze spettanti alla Giunta;

preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015, la Regione ha approvato il PTCP di questa Provincia;
- a partire dal 4 marzo 2015, le competenze urbanistiche sono quindi trasferite alla Provincia, per effetto dell'articolo 48, comma 4, prima proposizione, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di seguito denominata "legge regionale urbanistica";

dato atto che:

- in data 30 aprile 2015, la Provincia di Verona ha sottoscritto con la Regione l'accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica, che la Regione ha controfirmato in data 5 maggio 2015;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 1 luglio 2015 è stato approvato il Regolamento per la Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) ed istituzione del Comitato Tecnico Provinciale (CTP), finalizzato alla definizione della procedura di VTP per effetto del trasferimento delle competenze urbanistiche in capo alla Provincia;
- nel suddetto regolamento è stato stabilito che il dirigente responsabile della VTP avrà cura di esprimersi sulla materia del governo del territorio anche avendo ascoltato le amministrazioni comunali proponenti i piani oggetto di valutazione;
- con decreto del Presidente n. 55 del 23 luglio 2015 è stato istituito il CTP di ausilio alla formazione della VTP, espressa dal dirigente del servizio urbanistica sui provvedimenti del Presidente che attengono

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
Tertulli Paolo	Emanuela Batti	ing. Elisabetta Pellegrini	dott. Roberto Maria Carbonara

all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti all'ente in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio;

premesso che:

- l'articolo 14, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni, di seguito denominata "Legge urbanistica", stabilisce che le Province approvano gli strumenti urbanistici comunali;
- l'articolo 23, comma 6 della "Legge urbanistica" disciplina il procedimento di approvazione da parte regionale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- l'articolo 48, commi 4 e 4 bis, della "Legge urbanistica" disciplina una fase transitoria in ordine alle suddette competenze delle Province, in relazione alla presentazione e approvazione del PTCP da parte della Regione;
- con deliberazione n. 4010 del 22 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha rammentato che in base all'assetto delineato dalla "Legge urbanistica", i termini indicati dal comma 4 dell'articolo 48 sono perentori per quanto riguarda il passaggio delle competenze e il relativo esercizio, mentre sono ordinatori se riferiti agli atti amministrativi di approvazione dei PTCP;
- con la stessa suddetta deliberazione, la Giunta Regionale ha inoltre approvato lo schema di accordo per il trasferimento delle competenze in materia urbanistica tra la Regione del Veneto e le Province, autorizzando l'Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio alla sottoscrizione degli stessi;
- la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni" ha avviato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015, la Regione ha approvato il PTCP di questa Provincia;
- a partire dal 4 marzo 2015, le competenze urbanistiche sono quindi trasferite alla Provincia, per effetto dell'articolo 48, comma 4, prima proposizione, della "Legge urbanistica" ("Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) ... i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia");

dato atto che:

- in data 30 aprile 2015 la Provincia ha sottoscritto con la Regione l'accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica, che la Regione ha controfirmato in data 5 maggio 2015;
- l'articolo 5 dell'accordo sottoscritto tra i due enti prevede che sia la Regione ad approvare i provvedimenti relativi agli strumenti urbanistici comunali che sono in avanzata fase istruttoria, elencati al punto 3) nella tabella allegata all'accordo, previo parere della Provincia contenente l'esame di conformità al PTCP degli stessi strumenti urbanistici;
- nel suddetto elenco è inserito tra gli altri anche il Piano di Assetto del Territorio di Bonavigo;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 1 luglio 2015 è stato approvato il Regolamento per la Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) ed istituzione del Comitato Tecnico Provinciale (CTP), finalizzato alla definizione della procedura di VTP per effetto del trasferimento delle competenze urbanistiche in capo alla Provincia;
- nel suddetto regolamento è stato stabilito che il dirigente responsabile della VTP avrà cura di esprimersi sulla materia del governo del territorio anche avendo ascoltato le amministrazioni comunali proponenti i piani oggetto di valutazione;
- con decreto del Presidente n. 55 del 23 luglio 2015 è stato istituito il CTP di ausilio alla formazione della VTP, espressa dal dirigente del servizio urbanistica sui provvedimenti del Presidente che attengono all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti all'ente in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio;

dato atto inoltre che in data 29 settembre 2015 il CTP si è riunito e ha esaminato, tra l'altro, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Bonavigo;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
Tertulli Paolo	Emanuela Batiti	ing. Elisabetta Pellegrini	dott. Roberto Maria Carbonara

vista la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 in data 29 settembre 2015 sulla conformità del suddetto PAT al PTCP, espressa dal dirigente del servizio urbanistica e allegata al presente provvedimento sotto la lettera A);

ritenuto di condividere le conclusioni della stessa Valutazione Tecnica Provinciale a riguardo dell'esame di conformità del PAT in parola al PTCP;

delibera

1) di esprimere il parere di conformità del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 in data 29 settembre 2015, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) per diventarne parte integrante e sostanziale, unitamente al suo allegato denominato "Argomento del Comitato Tecnico Provinciale n. 3 in data 29 settembre 2015;

2) di stabilire che il parere di cui al punto precedente è espresso in esecuzione dell'articolo 5, comma 1, dell'accordo con la Regione Veneto per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica, sottoscritto in data 30 aprile 2015 dalla Provincia e controfirmato in data 5 maggio 2015 dalla Regione;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa sul bilancio provinciale.

IL PRESIDENTE

Antonio Pastorello

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.....

La dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini

Data 22/10/15

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data 22/10/2015

Il Segretario generale  
dott. Roberto Maria Carbonara

Nessuna Osservazione



PROVINCIA DI VERONA  
Servizio urbanistica

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE  
N. 3 IN DATA 29 SETTEMBRE 2015

Oggetto: espressione del parere sulla conformità al PTCP del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo, copianificato tra Comune, Provincia e Regione (articolo 15 della Legge regionale 11/2004 e successive modificazioni).

Premesso che:

- il Comitato Tecnico Provinciale previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 1 luglio 2015 si è riunito in data 29 settembre 2015 per l'esposizione del PAT in oggetto;
- il sopracitato Comitato ha espresso all'unanimità dei presenti parere di conformità del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- l'amministrazione comunale è stata sentita dal Comitato nella stessa giornata di martedì 29 settembre 2015, nella persona del Sindaco Ermanno Gobbi, dell'assessore Luigi Fontana, dell'arch. Nicola Grazioli progettista del PAT in parola;

visti:

- la legge regionale 11/2004 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il "Regolamento per la Valutazione Tecnica Provinciale ed istituzione del Comitato Tecnico Provinciale" finalizzato alla definizione della procedura di Valutazione Tecnica Provinciale per effetto del trasferimento delle competenze urbanistiche in capo alla Provincia;
- il decreto del Presidente n. 55 del 23 luglio 2015, con cui è stato istituito il Comitato Tecnico Provinciale (CTP) di ausilio alla formazione del parere denominato Valutazione Tecnica Provinciale (VTP);
- il regolamento di funzionamento interno del Comitato Tecnico Provinciale, approvato nella prima seduta di insediamento del Comitato stesso, avvenuta in data 24 luglio 2015;

ritenuto di concordare con il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nel parere n. 3 del 29 settembre 2015, che allegato sotto il numero 1) alla presente Valutazione Tecnica Provinciale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
CON MODIFICHE D'UFFICIO

sulla conformità del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo il parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 3 del 29 settembre 2015, che allegato sotto il numero 1) alla presente Valutazione Tecnica Provinciale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente del servizio urbanistica  
incaricata della Valutazione Tecnica Provinciale  
ing. Elisabetta Pellegrini

Il Segretario generale



PROVINCIA DI VERONA  
Comitato Tecnico Provinciale

Parere del Comitato Tecnico Provinciale  
n. 3 in data 29 settembre 2015

Oggetto: parere di conformità al PTCP del PAT di Bonavigo, copianificato tra Comune, Provincia e Regione (articolo 15 della Legge regionale 11/2004 e successive modificazioni).

Il Comitato Tecnico Provinciale esprime un parere finale complessivamente favorevole al PAT, con le seguenti modifiche d'ufficio:

- inserimento nel PAT (tavola della Trasformabilità) della rete ecologica del PTCP con la formula di prevalenza del PTCP in caso di discordanza, fatto salvo il mantenimento delle maggiori tutele eventualmente presenti nel PAT;
- inserimento nel PAT, all'art. 12.1 delle NTA, quanto indicato dall'art. 60, commi 3 e 4, del PTCP;
- inserimento nel dimensionamento del PAT dei volumi residui derivati da PRG in ambito residenziale e delle superfici residue da PRG in ambito produttivo;
- inserimento di una norma transitoria nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT che preveda, nelle more di adeguamento del PAT al PTCP, l'impossibilità con il PI di attuare le azioni per cui è necessario l'adeguamento del PAT al PTCP. Tali azioni sono riportate nei seguenti titoli delle NTA del PTCP:
  - a) insediativo produttivo,
  - b) grandi strutture di vendita,
  - c) sistema infrastrutturale scolastico,
  - d) sistema infrastrutturale per la mobilità su gomma.

Il Presidente

ing. Elisabetta Pellegrini

Il segretario verbalizzante

Elena Spinella



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

## PARERE

### Argomento n. 74 del 16.12.2015

OGGETTO: Comune di Bonavigo (VR)  
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15 LR 11/2004

#### PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta n. 78 in data 16.09.2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Bonavigo ha adottato il Documento Preliminare, la Relazione Ambientale e lo schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territoriale (PAT), ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11.

La Commissione Regionale VAS con parere n. 19 del 10.03.2009 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del PAT di Bonavigo, con indirizzi e prescrizioni.

Con Deliberazione di Giunta n. 51 in data 21.04.2009 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Bonavigo ha riadottato il Documento Preliminare, integrato e modificato come da richieste del dipartimento urbanistica, la Relazione Ambientale e lo schema di accordo.

Con nota n. 243739 in data 05.05.2009 è stato acquisito il parere del Dirigente della Direzione Urbanistica della Regione Veneto e in data 19.05.2009 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune di Bonavigo, Provincia di Verona e la Regione del Veneto.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 17.11.2009 a titolo "Documento Preliminare del PAT – presa d'atto della conclusione della fase di concertazione sul Documento Preliminare art. 5 LR. N° 11/04 ed approvazione della Relazione conclusiva della fase concertazione/partecipazione, consultazione e coinvolgimento sul Documento Preliminare e sulla Relazione ambientale" l'Amministrazione ha preso atto dell'espletamento della fase di concertazione e, sulla scorta del punto 6.b dell'Accordo di Programma firmato, ha dato rilievo alle risultanze della concertazione avvenuta.

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot. n. 4065 del 11.08.2010 ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco, con nota prot n. 500655/57.00.18.1.1 del 23.10.2010, ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 3637/2002 e 2948/2009.

In data 01.12.2010 gli elaborati del PAT sono stati sottoscritti dal Comune di Bonavigo, dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 20.12.2010 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio costituito dai seguenti elaborati:

#### RELAZIONI:

- REL TE - Relazione Tecnica
- REL PR - Relazione di Progetto
- REL SI - Relazione Sintetica

#### NORME TECNICHE:

- NT - Norme Tecniche
- NT All. A - All. A alle Norme Tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO

#### TAVOLE:

- Tav. 1 -Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, in scala 1:10.000
- Tav. 2 -Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000
- Tav. 3 -Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000
- Tav. 4 -Carta della Trasformabilità, in scala 1:10.000

#### VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:

- VAS - Rapporto Ambientale
- VAS All. A - Elaborato grafico riepilogativo uso del suolo e azioni di piano
- VAS All. B - Tabelle di valutazione
- VAS All. C - Analisi di coerenza interna ed esterna
- VAS All. D - Uso del territorio
- VAS All. E - Sintesi non tecnica
- VAS All. F -VINCA Relazione di Incidenza Ambientale

#### VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA:

- VALCI - Valutazione di Compatibilità Idraulica
- VALCI - Tavola grafica in scala 1:10.000

#### QUADRO CONOSCITIVO:

- DVD QC - Banca Dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004
- REL QC - Relazione Quadro Conoscitivo.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT, come si evince dalla documentazione prodotta, è regolarmente avvenuta presso:

- Albo Pretorio del Comune di Bonavigo dal 24.12.2010;
- Sito internet del Comune di Bonavigo ;
- Quotidiano "L'Arena di Verona" del 24.12.2010;
- Quotidiano "Corriere della Sera" del 24.12.2010;
- Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.4 del 14.01.2011;

A seguito della pubblicazione e deposito del PAT adottato, sono pervenute al Comune n. 4 osservazioni entro i termini e n. 2 osservazioni fuori termine, nonché n. 7 contributi con valenza ambientale da altri enti nell'ambito della procedura di richiesta pareri alle autorità ambientali.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il Comune con nota del 23.04.2012 prot. 2130, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 10.05.2012 prot. 216440, ha provveduto ad inviare copia delle osservazioni pervenute in Comune.

La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Bonavigo il parere n. 56 del 15.04.2015, positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006.

Il Presidente della Provincia di Verona, con deliberazione n. 180 del 23.10.2015 ha espresso il parere di conformità del PAT del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015.

Il direttore regionale della Sezione Urbanistica con proprio Decreto n. 121 del 14.12.2015 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006, DGR 1922/2013 e DDR 55/2014.

**IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO** (Estratto dalla relazione di Piano)

**1. Premessa**

Il Comune di Bonavigo è collocato nella fascia meridionale del territorio provinciale, sulla riva sinistra dell'Adige, si estende per una superficie di 17,8 Km<sup>2</sup> ed è situato a circa 35 km da Verona.

A Bonavigo gli abitanti sono distribuiti principalmente nel capoluogo e nella frazione di Orti, ed ammontano a un totale di 1.984 unità, per 749 nuclei familiari (dati dicembre 2009), per una famiglia media di circa 2,65 comp/nucleo.

Il Sistema insediativo di Bonavigo si sviluppa principalmente:

- nel capoluogo di Bonavigo sito a nord-ovest del territorio comunale, attraversato dalla SP44b, dove sono presenti i principali servizi quali: il municipio, insediamenti elementari, una materna con nido integrato; la palestra; la banca; gli uffici postali; la farmacia; la Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista e relativo centro parrocchiale; il centro sportivo; il cimitero;
- l'abitato di Pilastro, sito a nord-est del territorio comunale e limitrofo alla SP18, dove è presente l'omonima chiesetta; parte dell'edificazione residenziale è stato attuato con interventi Ina casa;
- nella frazione di Orti, sito a sud del territorio comunale ed attraversata dalla SP44b, dove sono presenti alcuni servizi quali la chiesa parrocchiale di S. Andrea e limitrofo centro parrocchiale con impianto sportivo; le ex scuole elementari; il cimitero; in programma la realizzazione di una Sala Civica Polifunzionale prospiciente la piazza Don R. Tressino.

Il territorio del PAT confina ad ovest con il Comune di Angiari e di Roverchiara, lungo il corso dell'Adige, a nord con il Comune di Albaredo d'Adige e di Veronella, a est con il Comune di Minerbe e a sud con il Comune di Legnago.

Il paese è servito da una sufficiente rete viabilistica sovracomunale.

Vi sono due strade provinciali quali, con andamento nord-ovest/sud-est, la SP 18, che passa per la frazione di Pilastro, la SP 44b che si ramifica all'interno del territorio e collega il capoluogo alla frazione di Orti.

Il paesaggio agrario è caratterizzato principalmente dalla presenza di estese aree rurali coltivate prevalentemente a frutteto e seminativo e parte ad orticolo, insediamenti rurali sparsi anche di antica origine con la caratteristica corte, beni storico-monumentali, alcuni allevamenti zootecnici intensivi, abitati residenziali localizzati soprattutto nel capoluogo e nelle frazioni di Pilastro e Orti, ognuno dotato anche di proprie aree produttive.

Pur non presentando una realtà produttiva caratterizzata da grandi insediamenti, si segnala (come peraltro già descritto dal Piano d'Area in corso di realizzazione) la presenza anche a Bonavigo della possibilità di sviluppo di alcune attività produttive legate ad alcune produzioni specifiche: Distretto del mobile, Distretto industriale agroalimentare del Veneto occidentale, Centro idrosanitario di Bonavigo, Distretto termomeccanico.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

**2. Il Quadro Conoscitivo**

La Legge Regionale 11/2004, artt. 10-11, introduce nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed acquisizione di elementi conoscitivi necessari all'elaborazione delle scelte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

In particolare prevede rispetto alla fase specificamente progettuale la propedeutica elaborazione delle basi informative le quali, in rapporto allo strumento di pianificazione, vengono opportunamente organizzate e sistematizzate determinando così il "Quadro Conoscitivo" necessario ad una corretta definizione delle scelte dello strumento di pianificazione.

In sostanza per "Quadro Conoscitivo" si intende il complesso delle informazioni necessarie a consentire una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano.

La redazione completa e aggiornata di questo vero e proprio "strumento di lavoro" costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità degli interventi.

Le informazioni associate a ciascun livello della pianificazione vengono rappresentate coerentemente, attraverso la descrizione dello stato del territorio e delle sue dinamiche evolutive, la valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità.

Le basi informative territoriali vengono opportunamente organizzate e sistematizzate attraverso l'organizzazione coordinata di:

- dati ed informazioni già in possesso delle amministrazioni precedenti;
- nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del Piano;
- dati ed informazioni in possesso di altri enti.

La redazione del quadro conoscitivo ha quindi il compito di raccogliere in modo esaustivo tutte le informazioni disponibili in merito alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del sistema insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali.

Il progetto del PAT ha tenuto conto in modo coerente e completo delle informazioni raccolte in occasione della compilazione del Quadro Conoscitivo, utilizzando ciascun dato e informazione in funzione degli obiettivi progettuali perseguiti.

Il quadro conoscitivo è stato elaborato nel 2010, con l'applicazione degli atti di indirizzo, Lettera A e Lettera F, pubblicati nel BUR e nel portale della Regione Veneto.

La struttura dei temi e dei dati è funzionale al suo scopo ed è gestibile per il successivo aggiornamento per la elaborazione del Piano degli Interventi.

**3. Il progetto del territorio**

Le scelte strategiche del PAT del Comune di Bonavigo sono maturate ai livelli delle diverse fasi della progettazione territoriale, implementando le scelte generali già presenti nella strumentazione urbanistica vigente sul territorio, la riflessione sulle problematiche emergenti e sulle risorse disponibili, via individuate dal lavoro di analisi.

La definizione di un quadro conoscitivo completo e il coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i soggetti aventi interessi e competenze sul territorio "a monte" dell'iter progettuale ha portato alla verifica delle tematiche progettuali da inserire all'interno del PAT, sia a livello ambientale, che socioeconomico, che storico o relazionale, in attuazione e in coerenza degli obiettivi espressi dal Documento Preliminare.

Il comune ha una serie di interessi e di relazioni che sono stati ordinati a livello progettuale negli elaborati del PAT, sulla base della conferma (e approfondimento) degli obiettivi generali definiti in sede di redazione del Documento Preliminare sottoscritto in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Verona.

I principali obiettivi perseguiti dal progetto del territorio del PAT riguardano in generale le seguenti tematiche:

- ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo
- compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;
- riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio anche come necessaria compensazione a fronte dell'utilizzo di nuovo territorio per funzioni urbane;
- consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
- miglioramento del bilancio energetico del territorio e del suo patrimonio edilizio, incentivando lo sviluppo e l'utilizzo di fonti rinnovabili e bio-edilizia.
- salvaguardia delle biomasse vegetali esistenti e tutela dell'habitat del territorio e del SIC del fiume Adige, individuato nel luglio 2004 come "Fiume Adige tra Verona est e Legnago" ed identificato con il codice IT3210042.

Sulla base delle scelte relative all'impostazione del Piano, l'obiettivo generale del PAT è il seguente: Sviluppo del territorio e indicazioni per un progresso sostenibile e durevole.

L'obiettivo generale è articolato in Obiettivi Specifici all'interno dei sistemi territoriali utilizzati per la lettura del territorio e la progettazione, come meglio specificato all'interno della Relazione Sintetica.

Il perseguimento degli obiettivi di progetto avviene attraverso la definizione di azioni progettuali legate alle specificità del territorio del PAT, suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei, come di seguito specificato.

### 3.1 I vincoli

La Tavola n° 1 – Carta dei Vincoli della Pianificazione Territoriale (scala 1:10.000) è una tavola che contiene la ricognizione di tutti i vincoli gravanti sul territorio, derivanti dalla legislazione a livello nazionale, regionale e provinciale.

La finalità della tavola è quella di rappresentare un quadro ricognitivo completo, di riferimento unitario, della vincolistica vigente all'interno del territorio del PAT.

Il territorio fa parte del Piano d'Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi".

Sulla tavola n° 1 sono individuati i vincoli conservativi che fanno riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: sono inclusi all'interno degli ambiti sottoposti a regime di vincolo i Corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (Art. 142, lett. c, D.Lgs. 42/04), gli elementi puntuali e ambiti di vincolo monumentale (art. 10, D.Lgs. 42/04), e le zone boscate (art. 142, D.Lgs. 42/04).

E' presente in tavola una porzione del SIC IT 3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.

Il PAT individua gli ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi o riserve naturali, archeologiche e a tutela paesaggistica dall'art. 19 del PTRC 2009.

Il PAT riporta in questa tavola i Centri Storici individuati originariamente dal PRG ai sensi della LR 80/1980, per i quali si è condotta la verifica della necessità di azioni di tutela, di recupero e di valorizzazione nell'ottica della riqualifica dell'ambiente naturale ed edificato per una corretta fruizione del territorio e delle sue valenze culturali e testimoniali.

Infine, sono indicati quali elementi di tutela volti alla promozione di azioni di prevenzione le fasce di rispetto relative a: idrografia, viabilità, elettrodotti, depuratori, cimiteri. Vengono inoltre individuati gli allevamenti zootecnici intensivi.

Il territorio ricade nel vincolo sismico O.P.C.M. 3274/03 e 3519/06, in base al quale è classificato zona sismica 4.

### 3.2 Le invarianti

Le Invarianti Strutturali, elementi cardine dell'identità dei luoghi di tutela, sono individuate dal PAT ai sensi della L.R. 11/04 nella Tavola n° 2 – Carta delle Invarianti (scala 1:10.000), in relazione sia alle analisi del Quadro Conoscitivo, sia agli obiettivi di governo del territorio, al fine di garantire e assicurare lo sviluppo nell'ottica della sostenibilità.

Le Invarianti sono costituite da elementi territoriali areali e puntuali che, sia per ragioni strutturali, sia per il riconosciuto valore culturale, ambientale, testimoniale e funzionale sono riconosciute dal Piano quali elementi essenziali, o importanti, per lo sviluppo sostenibile, dunque da tutelare per le generazioni presenti e future in modo che sia assicurato l'equilibrio ambientale del territorio e la tutela dell'identità culturale dei luoghi.

Una volta individuate le invarianti strutturali, è stato possibile delimitare le grandi aree che presentano caratteristiche territoriali organiche (ATO – Ambiti Territoriali Omogenei).

Il PAT individua invarianti di natura paesaggistica (ambiti di natura paesaggistica, filari alberati e siepi campestri, parchi storici, grandi alberi significativi, argini), invarianti di natura ambientale (ambiti di natura ambientale, Adige e corsi d'acqua principali), invarianti di natura storico-monumentale (ambiti di natura storico-monumentale, elementi puntuali di natura storico-monumentale), invarianti di natura agricolo-produttiva (aree ad elevata produzione agricola).



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Gli ambiti di natura paesaggistica individuati dal PAT, sulla base di sopralluoghi sul territorio o delle banche dati disponibili anche a livello provinciale, tra le invarianti di natura paesaggistica costituiscono quadri di insieme di rilevante valore, ambiti caratterizzati dalla conservazione nel paesaggio aperto di particolari valenze storico-insediative o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore testimoniale.

Il PAT individua gli elementi lineari naturali come elementi da tutelare a corredo della rete idrica esistente e delle colture in atto.

Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela gli elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura ambientale, in quanto costituiscono quadri di insieme di rilevante valore ambientale-paesaggistico, caratterizzati da particolari valenze ambientali o naturalistiche, o da contesti biologici di rilevante valore testimoniale.

L'individuazione dei corsi d'acqua principali tra le invarianti di natura ambientale comporta la tutela degli stessi e il mantenimento dei caratteri che ne garantiscono la funzionalità dal punto di vista idraulico e ambientale.

Nella Tav. 2 del PAT sono individuati gli ambiti e gli elementi puntuali di interesse storico-monumentale che testimoniano la cultura e le tradizioni del territorio. Gli edifici e i manufatti compresi in tali ambiti sono soggetti a particolare tutela: sono vietati in generale tutti gli interventi e le attività che possono causarne da distruzione, il danneggiamento, la manipolazione delle forme originarie se non altrimenti consentito dal PI e dagli Organi preposti alla loro tutela.

Il PAT individua puntualmente quali ambiti di natura storico-monumentale i beni culturali caratterizzati dalla presenza di particolari pertinenze scoperte da tutelare, quali i Centri Storici, riclassificando ed eventualmente integrando, sulla base di sopralluoghi e specifiche valutazioni sul territorio, gli ambiti già individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Il PAT conferma e graficizza, in tav. 2 – Carta delle Invarianti e in tav. 4.a – Carta della Trasformabilità, l'individuazione di edifici, corti e nuclei rurali di antica origine e di particolare valore culturale in zona agricola normati ai sensi dell'art. 10 della LR 24/85 come già presenti sul PRG vigente.

Inoltre, quali Elementi puntuali di natura storico-monumentale, il PAT individua in modo ricognitivo i beni culturali sparsi nel territorio che sono costituiti da singoli elementi puntuali privi di particolari pertinenze scoperte, quali capitelli, singoli fabbricati di pregio, piccoli manufatti storico-testimoniali, edifici dell'archeologia industriale, già classificati o meno dal Piano Regolatore Vigente.

### 3.3 Le Fragilità

Ai sensi della LRV 11/2004, il PAT individua nella Tavola n° 3 – Carta delle Fragilità le condizioni che determinano fragilità ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed individua gli ambiti dei territori comunali caratterizzati da tali situazioni, come a seguito descritte.

- Aree idonee a condizione e non idonee

Il PAT, sulla scorta delle Analisi Geologiche, individua all'interno delle tavole progettuali (Tav. n° 3 – Carta delle Fragilità) le aree idonee a condizione e/o non idonee all'edificazione, prevedendo per ciascuna le principali norme a cui fare riferimento e demandando al PI gli interventi di ordine operativo.

Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 11/03/1988, L. n° 64/1974, C.R. n° 9/2000, D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, la classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, all'erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.

Questa classe comprende tutte le aree nelle quali, per poter conseguire un miglioramento delle caratteristiche e raggiungere le condizioni di idoneità (ossia di massima sicurezza per gli abitanti, le strutture e le infrastrutture) è necessario intervenire tramite opere di bonifica e sistemazione, opere di difesa e di salvaguardia.

Sono presenti sul territorio tre tipologie di condizioni che limitano l'idoneità all'edificabilità in rapporto con le risultanze delle indagini: gli ambiti delle ex-cave, gli ambiti con mediocri proprietà geotecniche, gli ambiti a vulnerabilità geotecnica.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il territorio di Bonavigo, per la presenza dell'Adige, presenta un ambito non idoneo all'edificazione, in quanto molto esposto al rischio geologico-idraulico lungo il corso d'acqua.

Le aree non idonee all'edificazione sono anche individuate, sulla base delle specifiche del Quadro Conoscitivo, come "Aree comprese tra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali", destinate al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio.

- Aree esondabili o a periodico ristagno idrico

La tavola delle fragilità individua anche le aree soggette a dissesto idrogeologico interessate da rischio di esondazioni o periodico ristagno idrico, come individuate dal Consorzio di Bonifica Zerpano Guà.

Le specifiche norme di tutela vengono rimandate al PI, nel rispetto delle disposizioni normative generali del PAT e delle disposizioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Onde evitare che possano verificarsi eventuali fenomeni di esondazione dei principali corsi d'acqua, il PAT ha messo a punto direttive per la sicurezza idrogeologica del territorio comunale, individuando quali non idonee o idonee a condizione laddove risultino aree molto esposte al rischio geologico-idraulico.

- Corsi e specchi d'acqua

Le risorse acquifere comprendono: i fiumi, torrenti, rii, canali e i loro elementi costitutivi (alvei, argini, briglie, formazioni ripariali, opere di regimazione idraulica), gli specchi d'acqua, le sorgenti, e le risorse acquifere connesse.

I corsi d'acqua rappresentano sia con i corridoi ecologici principali e secondari che con il reticolo minuto di base, la principale forma di collegamento dei diversi ambienti naturali del territorio.

Corsi e specchi d'acqua costituiscono risorsa essenziale del territorio e la pulizia degli alvei, degli argini, delle briglie, la manutenzione dei muretti di sostegno e delle sponde, la manutenzione della vegetazione ripariale e il controllo degli emungimenti, rappresentano fondamentali obiettivi di governo del territorio.

- Idrografia/Zone di tutela

Molti elementi risultano già vincolati e tutelati nelle tavv. 1 e 2 secondo altri principi; in questa sede ne viene sottolineato il carattere di fragilità e di vulnerabilità in quanto risorse naturali.

- Aree boschive

Corrispondono alle zone boscate individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 in tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

- Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna

Tali aree individuate traggono la loro individuazione dall'unione di ambiti di particolare interesse naturalistico – ambientale: aree nucleo, stepping stones e buffer zones, a conferma dell'individuazione delle invarianti di natura ambientale presenti in Tav. 2 – Carta delle Invarianti.

Si tratta di ambiti nelle quali si definiscono obiettivi di tutela e conservazione paesaggistica o ambientale, promuovendo azioni di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti, quindi aree nelle quali attuare preferenzialmente le misure di carattere compensativo ambientale contestualmente agli interventi urbani, così come previsto dalla VAS.

- Area a rischio archeologico

Il PAT individua puntualmente nella tavola delle fragilità le aree di interesse archeologico, come notificati dalla Soprintendenza ai beni archeologici.

Le Aree a "Rischio Archeologico" non sono sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma sono caratterizzate dalla probabilità di ritrovamenti archeologici.

Per le aree a rischio archeologico, il PI, in accordo con la competente Soprintendenza, dovrà ricercare soluzioni per la loro tutela e valorizzazione individuando le modalità richieste dalla diversità dei beni, tenendone in considerazione la natura e l'estensione, lo stato di conservazione e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.

### 3.4 Le scelte strutturali – la Trasformabilità

La legge 11/04 prevede la pianificazione territoriale basata sulla definizione di obiettivi e di condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, da articolare in base a scelte progettuali strategiche.

Nella tavola n° 4 – Carta della Trasformabilità, sono stati rappresentati, oltre all'individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei, le azioni strategiche, i valori e le tutele, l'organizzazione del sistema relazionale.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

### • Gli ATO

La valutazione dei caratteri dei territori comunali, dai punti di vista geografico, storico, paesaggistico e insediativo, ha permesso di individuare la possibile articolazione delle linee strategiche e progettuali per le sue diverse parti.

Nella suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) si è perciò tenuto conto dei caratteri costitutivi, fisico-morfologici, come delle linee progettuali strategiche emerse durante la redazione del PAT.

Il PAT divide gli ATO nei seguenti insiemi:

I° – prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico

II° – prevalenza dei caratteri del sistema insediativo

e nei seguenti tipi:

"a" – fluviale/paesaggistico di tutela

"b" – agricolo

"c" – misto a dominante residenziale

Gli ATO nel territorio del PAT vengono così suddivisi:

ATO	insieme	tipo	Nome
1	II°	c	Bonavigo
2	II°	c	Pilastro
3	II°	c	Orti
4	I°	a	Adige
5	I°	b	Campagna Centrale
6	I°	b	Campagna Nord-Est

Le potenzialità edificatorie suddivise per ciascun ATO, sono distinte in:

- residenziale: comprendente la funzione residenziale e quelle commerciali, direzionali e artigianali di servizio quando compatibili con la residenza, con il carico insediativo residenziale complessivo integrato che andrà articolato dal PI in:

- crediti edilizi: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'ATO: può essere trasferita su altri ATO;

- riqualificazione: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione/riqualificazione: non può essere trasferita su altri ATO;

- nuova edificazione: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su altri ATO se non nei limiti previsti dalle norme tecniche.

Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:

- l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;

- le zone destinate alle attività produttive all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale;

- gli eventuali ampliamenti di attività produttive esistenti di cui all' Art. 33 - Interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria delle presenti Norme.

Per la residenza, in particolare:

- il PI potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal PAT;

- in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, dal PI sono comunque consentiti eventuali ampliamenti a tantum funzionali agli alloggi esistenti, fino ad un massimo di 80 mc per alloggio, senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.

• Ambiti di urbanizzazione consolidata

Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici, l'insieme delle aree urbane con termine a destinazione prevalentemente residenziale e quelle produttive, esistenti o in fase di realizzazione, nonché le aree relative ai servizi di interesse comune esistenti o meno se non altrimenti individuate come Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di previsione.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

La tavola n° 4 – Tavola della Trasformabilità individua gli “Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” e gli “Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale”.

Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

In tali Ambiti la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti o di nuova previsione qualora ritenuti necessari dal PI, o alla specifica normativa del Centro Storico qualora presente.

- Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale

Sono stati individuati sul territorio comunale alcuni ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale, aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade o caratterizzate da morfologia nucleare isolata e provviste delle principali opere di urbanizzazione.

Sono ammesse nuove edificazioni residenziali con certi limiti dimensionali e comunque legati a una necessità familiare, e l'operatività delle possibilità di edificare segue alle specifiche disposizioni del PI.

- Le aree di riqualificazione e riconversione

Le aree e gli interventi di riqualificazione e riconversione sono parti dell'insediamento che necessitano di rigenerazione o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale. Per questi ambiti il PAT prevede interventi volti al miglioramento della qualità urbana.

Le individuazioni dei singoli interventi di riqualificazione e riconversione sono relativi a singoli elementi o modeste parti dell'insediamento che necessitano di rigenerazione o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale.

Il PAT individua due ambiti di riqualificazione e riconversione: il primo localizzato a Orti, ATO n° 3, in corrispondenza di un ambito già previsto dal PRG (per una superficie di circa 12.000 mq), mentre il secondo, inserito con lo scopo di riqualificare un fabbricato degradato coerentemente con la propria area di pertinenza, è localizzato all'interno dell'ATO n° 5 – Campagna Centrale.

I contenuti e le indicazioni puntuali assegnate per singolo ambito di progetto sono espresse ed organizzate nel dettaglio nel fascicolo Allegato A alle Norme Tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO.

- Le opere incongrue

Sulla base degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare, delle ricognizioni del gruppo di lavoro, dei sopralluoghi e delle indicazioni emerse anche in sede di concertazione sono state indicate nella tavola della trasformabilità 4 opere incongrue quali attività produttive in contesti residenziali o in contesti di pregio ambientale, ex allevamenti intensivi.

Le opere incongrue e gli elementi di degrado sono costituiti da costruzioni, manufatti o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, o sono funzionali ad attività di interferenza e disturbo con ambiti altrimenti utilizzati, risultando comunque incompatibili con il sistema in cui si trovano.

Si richiama per l'intervento su tali opere l'art. 36 della L.R.V. 11/04, in base al quale la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità urbana ricadenti nell'area e finalizzati a conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio.

- Aree di trasformazione: limiti fisici della nuova edificazione e Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Il PAT ha individuato, rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata ed al quadro di vincoli, invarianti, fragilità e tutele previsti dal PAT e/o imposti dalla pianificazione territoriale sovra ordinata, le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti ritenute possibili.

Le aree di trasformazione del PAT si configurano quindi come gli unici ambiti all'interno dei quali sono confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal PAT, nonché i relativi servizi, e nelle quali preferenzialmente mettere in atto gli strumenti della Perequazione urbanistica e far atterrare i diritti edificatori derivanti dal Credito edilizio o dalla Compensazione urbanistica, così come previsti dagli indirizzi generali delle presenti Norme.

Tali aree sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente, e possono essere interamente comprese tra: gli ambiti di urbanizzazione consolidata e/o diffusa previsti dal PAT; il limite



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

fisico alla nuova edificazione previsto dal PAT; le viabilità comunali o sovracomunali esistenti; i tracciati dei Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza; i limiti di ATO.

La simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica, assolvendo la funzione di localizzare all'interno delle aree di trasformazione individuate dal PAT il punto “preferenziale” – ma non unico – di avvio dello sviluppo edificatorio effettivo; sarà compito del PI, in considerazione delle aree di urbanizzazione consolidata esistenti e dei Limiti fisici alla nuova edificazione, individuare puntualmente il punto di avvio dello sviluppo edificatorio effettivo all'interno delle stesse aree di trasformazione individuate dal PAT.

I limiti fisici della nuova edificazione hanno efficacia in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati all'ampliamento e completamento del sistema insediativo residenziale e produttivo indicati dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo.

Il PAT, nell'ottica di sviluppare il territorio in forma coerente con l'esistente e di riqualificazione degli insediamenti residenziali, definisce i limiti fisici della nuova edificazione prevedendo il riordino morfologico e funzionale degli insediamenti residenziali e produttivi consolidati, definendo ambiti di “ricicatura” dell'edificato, come scelta progettuale che incentivi il riutilizzo e il completamento del territorio già urbanizzato.

Il PI dovrà definire le compatibilità ambientali e i margini di sviluppo equilibrato dell'assetto territoriale, avuto riguardo alla domanda abitativa locale, all'ottimizzazione dell'offerta complessiva di servizi e considerando le direzioni preferenziali di sviluppo insediativo e di localizzazione delle attrezzature e delle funzioni urbane individuate dal PAT.

In primo luogo dovrà essere privilegiato l'addensamento, il recupero e il completamento delle polarità urbane, periurbane ed extraurbane.

Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, distinguendo quelle residenziali da quelle per specifiche destinazioni d'uso, date dalla destinazione Produttiva (comprendente destinazioni d'uso produttive, artigianali, e funzioni compatibili quali commerciali e direzionali nel rispetto della legislazione di settore, oltre ai servizi e standard). In tutte e due le categorie è prevista l'attivazione degli strumenti del credito edilizio secondo un dispositivo che, in sede di PI, incentiva a ricercare i crediti edilizi prodotti all'esterno del campo di intervento.

Relativamente alla localizzazione delle carature urbanistiche previste dal PAT si definisce per ATO il carico insediativo, distinto per destinazione d'uso, quale limite quantitativo alla trasformazione urbanistica.

Gli interventi di trasformazione urbanistica dovranno attuarsi mediante Piani Urbanistici Attuativi.

- Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

I Servizi di interesse comunale/sovracomunale di maggior rilevanza individuati dal PAT sono attrezzature, pubbliche o private di interesse pubblico, destinate a funzioni diverse (civili, sanitarie, dell'istruzione, culturali, religiose, sportive, di carattere generale, ecc.), la cui influenza supera l'ambito prettamente locale assumendo una valenza significativa a carattere comunale o sovra comunale.

Il PAT, in base alle disposizioni della LRV n. 11/04, non individua puntualmente in questa categoria tutte le aree che costituivano standard o spazi pubblici esistenti, riconducendo invece molte aree a standard del PRG nell'ambito generale dell'urbanizzazione consolidata e della sua disciplina. La normativa del PAT, infatti, introduce la possibilità per il PI di ridefinire il perimetro e l'ubicazione di tali aree, nell'ambito generale della disciplina delle zone a tessuto insediativo consolidato, e garantisce nel contempo sia l'assolvimento dei compiti riservati al PAT dalla LR 11/04, sia la riserva al Piano degli Interventi degli approfondimenti progettuali spettanti a quest'ultimo, con una valutazione più puntuale delle aree a servizi e relative funzioni assegnate.

- Valori e tutele culturali

Il PAT ha individuato particolari ambiti di tutela in cui ha prescritto che le trasformazioni edilizie e urbanistiche debbano conseguire gli obiettivi della conservazione, della tutela, del recupero integrato e della valorizzazione dell'insieme, con attenzione alle peculiarità delle parti, delle testimonianze storico archeologiche, degli edifici, degli spazi aperti e delle reti infrastrutturali di interesse storico, artistico o documentario, nel rispetto delle specifiche componenti edilizie e di arredo che lo differenziano. In taluni di questi ambiti sono comunque ammessi eventuali interventi di completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, previa individuazione di nuove volumetriche calibrate o l'attivazione di interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d'uso.

Il PAT in tavola 4 ha individuato quali Valori e tutele culturali:

- Centri Storici;



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Corti Rurali;
- Ville Venete;
- Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale;
- Complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati;
- Pertinenze scoperte da tutelare;
- Coni visuali.

I Centri storici individuati sono stati determinati sulla base dell'individuazione e codifica originaria effettuata dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi della LRV 80/1980 e della LRV 61/1985 e s.m.i., aggiornati ed integrati dal PAT approfondendo l'analisi dell'edificato, integrando l'individuazione con porzioni di edificato o ambiti scoperti di immediata pertinenza.

Le Corti rurali, di antica origine o assimilabili, sono state individuate a integrazione dell'individuazione e codifica originaria effettuata dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 10, LRV 24/1985.

Per le Ville Venete sono stati riportati i quattro nuclei schedati dall'Istituto Regionale delle Ville Venete di Venezia, per i quali il PAT ha comunque verificato la correttezza delle indicazioni grafiche riportate nel Quadro Conoscitivo regionale, provvedendo all'eventuale correzione delle individuazioni se erroneamente effettuate sulla CTR dalla fonte regionale.

Gli edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale interni ed esterni ad ambiti tutelati, sono stati tratti dal Piano Regolatore vigente, frutto della scrematura degli elementi sottoposti ai maggiori livelli di tutela emersi dall'analisi delle schedature del patrimonio storico architettonico vigenti nel Comune, integrate da una lettura ricognitiva estesa agli edifici sottoposti a vincolo monumentale ex Legge 1089/39 e alle segnalazioni delle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete e relativi contesti figurativi.

Le Pertinenze scoperte da tutelare sono relative a complessi di interesse storico-monumentale, quali in generale parchi, giardini, spazi scoperti, disciplinate secondo criteri atti allo sviluppo degli obiettivi della conservazione, della tutela, del recupero integrato e della valorizzazione dell'insieme.

I Coni visuali attengono a contesti ritenuti parte integrante della visione di ambiti ad alta valenza paesaggistica, individuati dal PAT quali particolari contesti da disciplinare in maniera specifica, secondo criteri atti al mantenimento della fruizione prospettica e panoramica.

- Rete ecologica

La rete ecologica individuata dal PAT è stata organizzata in:

- Aree nucleo;
- Stepping Stone;
- Buffer zone;
- Corridoi ecologici.

I corridoi ecologici, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, rappresentano superfici spaziali e le strutture lineari continue che appartengono al paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell'uomo tramite processi di rinaturalizzazione e rinaturazione del territorio. In tali contesti costituiscono invariante gli elementi di naturalità in essi contenuti utili al mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono.

Le aree di connessione naturalistica sono componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, trattandosi di zone che svolgono una funzione di protezione ecologica limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro; ne fanno parte le unità funzionali costituite dalle zone cuscinetto o buffer zones contigue alle Aree Nucleo, individuabili a scala sovracomunale, e ai Corridoi Ecologici principali e secondari, individuati a scala comunale.

- Ambiti di tutela agricola: San Tomaso e la Campagna di Bonavigo

Si tratta di zone a prevalente destinazione agricola, caratterizzate da un paesaggio che presenta elementi tradizionali eterogenei ad alta integrità ecologico-paesaggistica, o ad ambiti di particolare interesse storico-tradizionale, funzionali alla promozione di eventi legati al mondo rurale e alla cultura contadina.

Tali aree sono costituite da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali e dalle aree per il rispetto dell'ambiente naturale della flora e della fauna.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il PAT ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia della loro integrità fisico - spaziale e dei caratteri insediativi e naturalistici - ambientali consolidati nel tempo e che ne fanno elementi tipici, per la loro unicità, dell'area delle Valli Grandi Veronesi.

Il PAT per tali zone promuove azioni di tutela per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema paesaggistico.

- Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture
- Il PAT, al fine di ridurre, mitigare gli impatti rilevati in sede di Rapporto Ambientale, individua in Tavola 4 le principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico

- Ambito per la formazione dei parchi e delle riserve naturali: Parco dell'Adige

Le aree individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale e ad alto rischio ecologico, come da indicazione del "Sistema degli Ambiti naturalistici di livello regionale" cartografato nel PTRC 1992 e corrispondente anche all'Ambito dei parchi o per l'istituzione di parchi o riserve naturali, archeologiche e a tutela paesaggistica individuato in Tav. 1, in coerenza con le indicazioni dello Schema Direttore PARCO ADIGE contenuto negli elaborati del Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi adottato con DGRV n° 1131 del 23 marzo 2010.

- Sistema relazionale

Il PAT, prevedendo la riorganizzazione dell'assetto gerarchico del sistema relazionale definisce alcuni obiettivi principali:

- separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e sovracomunale, tenendo conto della opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei luoghi attraversati;
- miglioramento dell'accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree produttive).

Il PAT individua e classifica le componenti principali del sistema stradale costituito da:

- Viabilità di connessione territoriale ed extraurbana;
- Direttrici principali per l'organizzazione delle connessioni urbane;
- Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza;
- Connessioni viabilistiche da riorganizzare;
- Percorsi pedonali/ciclopdonali.

Nel merito dei corridoi interessati a infrastrutture di maggiore rilevanza il PAT individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, nello specifico si tratta del tracciato viabilistico di progetto corrispondente alla circoscrizione del Capoluogo di Bonavigo.

Il PAT promuove la valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva del territorio sotto il profilo storico-culturale, naturalistico-sportivo ed enogastronomico, e riporta quindi i percorsi pedonali/ciclopdonali di maggiore importanza, sia esistenti che di progetto, prevedendo la riqualificazione e lo sviluppo della rete pedonale e ciclabile vocata alla valorizzazione delle emergenze storiche presenti sul territorio, al turismo di visitazione, all'agriturismo, all'attività sportiva all'aria aperta ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti.

3.5 Direttive norme e criteri generali per la formazione dei PI, per la qualità edilizia e urbanistico-ambientale, per il territorio agricolo

Il PAT nelle Norme Tecniche, oltre a definire la disciplina puntuale del sistema dei Vincoli, Invarianti, Fragilità e Azioni strategiche, provvede a dare una serie di Direttive norme e criteri generali per la formazione dei PI, per la qualità edilizia e urbanistico-ambientale, per il territorio agricolo.

- Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico

Il PAT prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano provocano sull'ambiente sia opere di compensazione per gli effetti indiretti causati da interventi non direttamente connessi alle azioni del Piano.

In particolare il PAT prevede le seguenti Azioni di Mitigazione:

- mitigazione e Tutela idraulica;
- mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima;
- mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti;



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa;
- mitigazione per le acque reflue di scarico.

- Allevamenti

Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, oltre ad individuare gli allevamenti zootecnici intensivi, ha fissato gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione, in particolare affidando al PI la definizione cartografica dei limiti di rispetto determinati dagli allevamenti intensivi esistenti o di nuova realizzazione, nonché le distanze dalle residenze civili relative agli allevamenti zootecnici di elevate dimensioni, ai sensi della DGRV n. 856 del 15 maggio 2012 e s.m.i.

- Attività produttive in zona impropria

Il PAT ha determinato i criteri per poter individuare le principali attività produttive in zona impropria da assoggettare a specifica disciplina mediante il PI.

Rispetto a tale valutazione il PI indicherà le attività da confermare, bloccare e trasferire, in quanto incompatibili con il contesto.

- Sportello unico per le attività produttive

Si stabilisce il principio fondamentale che l'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT.

- Compatibilità ambientale degli interventi edilizi

Per favorire gli interventi edilizi ad elevata sostenibilità ambientale è stata prevista la possibilità che il PI, nell'assegnazione delle carature urbanistiche e degli indici di zona, riservi, nel rispetto del dimensionamento, parte del volume previsto nelle singole zone come incentivo, sotto forma di incremento dell'indice stesso.

- Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, ha definito i Criteri di localizzazione impianti di comunicazione elettronica destinati alla localizzazione delle infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

#### 4. Dimensionamento del PAT

Il PAT di Bonavigo è dimensionato considerando le seguenti esigenze:

- Residenza;
- Attività compatibili con la residenza;
- Produttivo;
- Standard e servizi.

Il fabbisogno complessivo comunale si traduce in un carico insediativo aggiuntivo valutato per singolo ATO riportato nell'Allegato A alle Norme Tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO, assieme agli Standard urbanistici previsti per le diverse possibili destinazioni nonché alle loro verifiche per la residenza e le attività compatibili con la stessa.

Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo:

- per la residenza, dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente;
- per le attività produttive, della superficie residua prevista dal PRG vigente.

Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:

- l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;
- l'edificabilità legata ad ambiti di urbanizzazione consolidata e edificazione diffusa, se non soggetta a PUA;
- gli eventuali ampliamenti di attività produttive esistenti di cui ai previsti Interventi di miglioramento, ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria.

#### 4.1 Dimensionamento settore residenziale

Il PAT viene dimensionato prevedendo nella analisi demografica le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2009 – 2019, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune, e valutando che i nuovi abitanti da analisi demografica siano dati:

- dalla variazione demografica;
- dall'articolazione delle famiglie;



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- dall'evoluzione degli standards abitativi;
- dai fenomeni immigrativi (famiglie straniere).

	ABITANTI TEORICI	NUOVE FAMIGLIE TEORICHE
Incremento abitanti per Variazione demografica	167	67
Incremento abitanti per articolazione delle famiglie	121	49
Incremento abitanti per evoluzione degli standards abitativi	111	45
Incremento abitanti per incremento della popolazione straniera	60	24
Totale	458	184

Tali considerazioni permettono di prevedere per il Comune un incremento di popolazione al 2019, calcolato in abitanti teorici di progetto pari a 458 abitanti dimensionati, pari a circa 184 famiglie teoriche; il Comune passerebbe quindi dai 1.984 abitanti totali al 2009 a un totale teorico complessivo di 2.442 abitanti, per un incremento previsto di circa il 23%:

Il Dimensionamento del volume residenziale potenzialmente realizzabile in ciascun ATO, prevede il passaggio dagli abitanti dimensionati al volume residenziale con un calcolo legato al numero delle famiglie insediabili, per ciascuna delle quali corrisponde un nuovo alloggio.

Il valore del parametro volumetrico utilizzato per abitante si ottiene dall'analisi del sistema residenza nel territorio del PAT, che – secondo i dati ISTAT distribuiti dalla Regione Veneto – vede alloggi con una superficie media pari a 132,3 mq superiore alla media regionale (mq 105,8 è l'alloggio medio regionale di riferimento, calcolato al 2001), dato riferito alla tipologia insediativa che vede la prevalenza di abitazioni monofamiliari rispetto ad altri modelli tipologici e insediativi, e la presenza di abitazioni rurali legate al fondo agricolo caratterizzate da dimensioni molto ampie.

Utilizzando una procedura standard (che al fine di calcolare i volumi accessori, prevede un incremento della superficie netta ISTAT del 30 % per avere la superficie lorda, ed un'altezza media di 4 m) il volume medio alloggio risulta di circa 690 mc.

PARAMETRI UTILIZZATI PER DIMENSIONAMENTO	ALLOGGIO MEDIO	VOLUME MEDIO ALLOGGIO	N° MEDIO COMPONENTI FAMIGLIA
	mq	mc	ab
BONAVIGO	132,3	690	2,60

A seguire, le tabelle contenute nell'Allegato A alle NT del PAT, che evidenziano la quantità di volume residenziale prevista dal PAT per ciascun ATO.

In queste il passaggio dal fabbisogno del volume residenziale agli abitanti teorici utilizzati per il calcolo degli standard di progetto avviene dividendo il volume residenziale per i 150 mc/ab indicati dalla Regione, utilizzando quindi un calcolo prudenziale che permette un margine di garanzia nella previsione degli standard di progetto.

TAB. 1 - FABBISOGNO COMPLESSIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

	nuovi alloggi totali	con volume medio per alloggio pari a	TOT FABBISOGNO VOLUME RESIDENZIALE PER NUOVI NUCLEI FAMILIARI	TOT FABBISOGNO VOLUME PER ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA 20% volume residenziale	TOT FABBISOGNO VOLUME RESIDENZIALE COMPLESSIVO INTEGRATO
Comune	alloggi		mc	mc	mc
	1	2	3=1x2	4	5=3+4
BONAVIGO	184	690	126.960	25.392	152.352



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

TAB. 2 - RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA STESSA

ATO	Ambito	Abitanti esistenti	Abitanti teorici aggiunti	Totale abitanti teorici	Volume residenziale insediativo	Volume attività compatibili con la residenza	Totale volume complessivo integrato
		ab.	ab.	ab.	mc	mc	mc
1	Bonavigo	677	504	1.181	75.587	15.117	90.704
2	Pilastro	260	153	413	22.989	4.598	27.587
3	Orti	363	189	552	28.384	5.677	34.061
4	Adige	12		12			
5	Campagna Centrale	583		583			
6	Campagna Nord-Est	89		89			
	totali	1.984	846	2.830	126.960	25.392	152.352

## 4.2 Dimensionamento settore produttivo

Il PAT determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, e i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti produttivi, come di seguito riassunto:

TAB. 3 - RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ATO	Ambito	Aree di trasformazione produttive
		mq
1	Bonavigo	73.008
2	Pilastro	34.047
3	Orti	51.699
4	Adige	
5	Campagna Centrale	
6	Campagna Nord-Est	
	totali	158.754

## 4.1 Dimensionamento degli standard

Il PAT, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, ai sensi dell'art. 31 della L.R.V. 11/04.

Le dotazioni minime previste relativamente alle aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso sono, come da disposizioni della L.R. 11/04.

Ai sensi dell'Art. 32, L.R.V. 11/04, il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d'uso pubblico.

Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), L.R.V. 11/04. Qualora all'interno di un PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell'articolo 37, L.R.V. 11/04.

VERIFICA STANDARD URBANISTICI SUL CARICO AGGIUNTIVO PER RESIDENZA E ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA STESSA



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Volume residenziale insediativo	Volume attività compatibili con la residenza	Totale volume complessivo integrato	Abitanti esistenti	Abitanti teorici aggiunti	Totale abitanti teorici
mc	mc	mc	ab.	ab.	ab.
126.960	25.392	152.352	1.984	846	2.830

Standard urbanistici abitanti esistenti	Standard urbanistici abitanti aggiunti	Totale Standard urbanistici abitanti teorici	Standard urbanistici attività comp.li con la residenza	Totale Standard urbanistici richiesti	Standard urbanistici previsti	Differenza standard richiesti / previsti
mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
59.520	25.380	84.900	6.348	91.248	280.175	188.927

Il dimensionamento delle aree a standard viene previsto in base alle disposizioni della LRV 11/04 con la previsione di 30 mq/abitante.

## 5. La SAU

In conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 11/2004 il PAT ha determinato il limite quantitativo massimo della Superficie Agricola Trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, secondo le seguenti modalità:

- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) di Bonavigo rilevata = Ha 1518,45
- Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) = Ha 1779,72
- Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 85,3 % > 61,3%
- Zona agricola massima trasformabile = S.T.C. x 1,3% = Ha 19,74 = mq 197.400

Il Comune, in sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in relazione alle specifiche caratteristiche del proprio territorio comunale, ha inoltre considerato la possibile modifica in aumento fino al 10% rispetto alle quantità come sopra determinate, come si evince dai calcoli successivamente esplicitati.

- Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.) = S.A.U.T. x 1,10 = Ha 21,71 = 217.140 mq

Eventuali nuove disposizioni regionali in merito a nuove metodologie di calcolo per la definizione della Zona agricola massima trasformabile potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile definita dal PAT senza che ciò comporti variante allo stesso.

Il limite massimo di trasformabilità della zona agricola è stato calcolato sulla base delle analisi agronomiche condotte da specialisti in conformità alle disposizioni della legge regionale, analisi che hanno dato l'esito come da calcolo evidenziato nei dati sopra riportati.

## 6. La VAS

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata all'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR 791 del 31.03.2009

## PARERI

Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot n. 4065 del 11.08.2010, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con prescrizioni.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota prot n. 500655/57.00.18.1.1 del 23.10.2010, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della DGR n. 3637/2002 e n. 2948/2009, il proprio parere favorevole con prescrizioni

Sezione Geologia e Georisorse - Osservazioni geologiche

La Sezione Geologia e Georisorse, con nota del 09.09.2010 prot. n. 474887, ha espresso parere preliminare favorevole con alcune precisazioni.

Sezione Agroambiente - Osservazioni agronomiche

La Sezione Agroambiente, ha espresso il proprio parere prot. 413810 del 19.10.2015, pervenuto alla Direzione Urbanistica in pari data.

Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale

Il territorio comunale è interessato dalla presenza dei SIC IT 3210042 " Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine".

Il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, esaminato lo studio per la Valutazione d'Incidenza acquisito agli atti del Servizio, ha espresso parere istruttorio n. 43/2015 nell'ambito della procedura VAS.

In merito a tale parere e alle prescrizioni in esso contenute si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni di cui al successivo parere della Commissione regionale VAS.

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La commissione regionale VAS, con parere n. 56 del 15.04.2015 (o.d.g. 01 del 15.04.2015), ha espresso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006, parere positivo con prescrizioni.

Parere della Provincia di Verona

Il Presidente della Provincia di Verona, con deliberazione n. 180 del 23.10.2015 ha espresso il parere di conformità del PAT del Comune di Bonavigo al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015.

#### CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Per quanto riguarda la pubblicazione, il deposito e la pubblicità del PAT, si prende atto di quanto prodotto dal Comune che ha provveduto a pubblicare il PAT all'Albo Pretorio del Comunale dal 24.12.2010, sul sito internet del Comune, nonché a mezzo stampa (quotidiano "L'Arena di Verona" del 24.12.2010 e quotidiano "Corriere della Sera" del 24.12.2010) e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 14.01.2011.

#### CENTRI STORICI E VALORI STORICO-ARCHITETTONICI – TESTIMONIALI

Obiettivo strategico del PAT/PATI, è quello della conservazione dei C.S., dei Nuclei Rurali di antica origine e degli edifici singoli sparsi sul territorio aventi valenza paesaggistica ed ambientale, meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, cioè nel quadro conoscitivo vanno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della L.R. 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT deve inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT/PATI) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Pertanto, in sede di PI, non potranno essere individuate come "consolidato", implementazioni di aree di contorno del C.S. ora previsto dallo Strumento vigente, finalizzate alla edificazione che, contrasterebbe con i principi precedentemente citati sia del D.M. 1444/68 che della L.R. 80/1980.

Si ritiene che l'estensione del perimetro dei Centri Storici non possa che discendere da un'approfondita valutazione storico-conoscitiva. Il PI perciò dovrà, ai sensi dello specifico articolo delle NTA verificarne la compatibilità nel rispetto degli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei C.S.

#### VINCOLI

Si richiama la natura ricognitiva delle indicazioni vincolistiche riportate nella tavola 1 del PAT e, pertanto, che la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso.

Cimiteri- Fasce Di Rispetto

Al riguardo dei cimiteri, si rileva che le fasce di rispetto sono state individuate nella tavola 1 in conformità agli specifici decreti di riduzione. Si prescrive che dette fasce vengano individuate anche nella tavola 4, rammentando quanto prevede l'articolo 338, comma 5 del RD 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" come modificato dalla L. 166/2002.

Fasce di rispetto stradale

Le fasce di rispetto stradale andranno verificate in funzione delle categoria della viabilità secondo quanto previsto dal Codice della Strada e Regolamento attuativo.

#### AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Nella cartografia del PAT, Tav. n. 4 vengono individuate, con apposita grafia, le aree definite come " Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale" e " a prevalente destinazione produttiva e commerciale".

Si precisa che, secondo le definizioni di cui all'atto di indirizzo art. 50, 1° comma, lett. a) della L.R 11/2004 (DGR n. 3811/2009) si tratta di aree caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio.

Si tratta delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata. Andrà pertanto verificato che le aree soggette a strumento attuativo non ancora convenzionate siano escluse dal Consolidato ed individuate con apposita linea preferenziale di sviluppo, prima della conferenza di servizi decisoria.

Qualora siano state incluse nel PAT aree classificate nel P.R.G. vigente come ZTO Agricole in continuità con la struttura insediativa consolidata si ricorda che le indicazioni della tavola 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.

In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18, L.R. 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata e anche negli ambiti per l'Edificazione Diffusa nella tavola 4 del PAT, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.

#### AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

L'individuazione degli ambiti di Edificazione Diffusa, così come per tutte le altre rappresentazioni



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la LR 11/2004.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivi e dei vincoli e tutele del PAT e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno quindi in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo

Si richiama quanto precedentemente espresso per l'edificazione Consolidata, al riguardo della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla con DGR 3650 del 25.11.2008.

#### LIMITI FISICI ALL'EDIFICAZIONE

La Sezione Agroambiente, nel parere prot. 419810 del 19.10.2015 rileva che nella Carta della Trasformabilità, vengono individuati i "limiti fisici alla nuova edificazione", quali "limiti fisici alla trasformazione urbanistica" ai sensi dell'art. 3.2.2 delle NT.

In proposito, si chiede più propriamente di rinominarli, anche all'art. 12.5 delle NT, come "limiti fisici all'espansione", in considerazione della loro connotazione di "limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti" di cui all'art. 13 della LUR, da riferirsi alle attività non agricole (residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettive), nonché della corrispondente classificazione informatica utilizzata (b0402112).

Si prescrive pertanto che i "limiti fisici alla nuova edificazione" siano rinominarli in tutti gli elaborati di piano come "limiti fisici all'espansione".

#### LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata.

Si rileva che alcuni allevamenti zootecnici posti nell'area nord-ovest del territorio comunale, classificati come opere incongrue pur ricadendo in territorio agricolo, sono posti in corrispondenza a delle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale (tre capannoni individuati con il n. 5 nella Relazione agronomica e nella tav. A4 – Insediamenti zootecnici). In proposito si sottolinea che la possibilità prevista dagli Atti di indirizzo, lettera d), punto 5, lettera 9 bis, che "gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti" è da intendersi riferita



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

al PAT, nell'ambito del quale individuare puntualmente tali situazioni, prevedendo per ognuna di esse, una disciplina normativa che "subordini l'efficacia di tali previsioni di espansione al trasferimento, dismissione o variazione in riduzione della classe dimensionale degli allevamenti". Il PI potrà identificare nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche solamente a seguito della rimozione o riduzione delle fasce di rispetto; del resto, l'individuazione a livello di PI di nuovi interventi ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sarebbe in contrasto con la disciplina regionale che fissa le distanze "reciproche" anche dalle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali e industriali). Si rimanda, pertanto, alle integrazioni proposte all'art. 12.6 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale.

#### SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA

Le aree a servizi del PAT, come definite dall'art. 31 della L.R. 11/2004, sono trattate all'art. 12.8 delle NT.

Si evidenzia che nella tav. 4 in alcuni casi anche i "Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di previsione" sono puntualmente individuati come aree; conseguentemente si ritiene opportuno che prima della conferenza di Servizi decisoria sia eseguita una verifica al fine di individuare come aree solamente i servizi già realizzati e già in proprietà o in uso del Comune (es. aree scolastiche comunali o sovra comunali, ecc...) mentre i servizi previsti dal PRG ma non attuati andranno identificati simbolicamente come "F – Servizi di interesse comune di previsione", senza alcun perimetro puntuale o altra specifica indicazione geografica, coerentemente con il carattere non conformativo dello strumento urbanistico strategico.

Comunque tutte le aree dovranno trovare riscontro nel dimensionamento e nella dotazione di aree a servizi.

#### DIMENSIONAMENTO

Al riguardo del Dimensionamento si rileva che nelle tabelle contenute nelle NT del PAT, non è stato inserito il dato relativo al volume residuo del PRG, relativa alle aree di completamento, incluse le lottizzazioni già convenzionate.

Si ritiene pertanto necessario che, prima della conferenza di servizi decisoria, le tabelle del Dimensionamento siano aggiornate inserendo anche la capacità residua del P.R.G. vigente relativa alle aree di completamento, incluse le lottizzazioni già convenzionate, fermo restando il totale del volume residenziale insediativo, di quello per le attività compatibili e di quello complessivo integrato.

Analogamente anche le tabelle del dimensionamento del settore produttivo dovranno essere aggiornate inserendo anche la capacità residua del P.R.G. vigente fermo restando la superficie totale prevista dal PAT.

Risulta infine necessario integrare anche alcuni contenuti degli articoli relativi al Dimensionamento cui si rinvia.

Pur condividendo le modalità indicate nella relazione di progetto per determinare la volumetria di nuova previsione del PAT, non risulta del tutto condivisibile l'attribuzione del parametro di 150 mc/ab per determinare le aree a servizi previsto dell'art. 31 comma 8 della LR 11/2004 atteso che dalle analisi effettuate detto parametro è di circa mc. 260 per abitante e che il medesimo articolo 31 della L.R. 11/2004 prevede che il PAT può rideterminare detto parametro in relazione alle diverse connotazioni del tessuto urbano e degli interventi previsti.

Sebbene il parametro di 150 mc/ab, sia stato utilizzato a scopo prudenziale al fine di permettere un margine di garanzia nella previsione degli standard di progetto, si evidenzia che il PAT risulta abbondantemente sovradimensionato atteso che la differenza tra gli standard richiesti e quelli previsti ammonta a mq. 188.927 mq.

Prima della Conferenza dei Servizi decisoria le NT, l'allegato A alle NT e la Relazione di progetto andranno integrate.



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

**SAU - LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DELLA ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE**

Il PAT determina, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola in 197.400 m<sup>2</sup>.

Il Comune ha già disposto di incrementare del 10% il limite stabilito portandolo pertanto a complessivi 217.140 m<sup>2</sup>.

La Sezione Agroambiente, nel parere prot. 419810 del 19.10.2015, rileva che, da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU, come da shapefile\_SAU c1016151, ammonta 1.518,45 ha, mentre come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi le caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, estratte dal fileshape\_CopSuoloAgricolo, ammonta a 1.538,82 ha., con una differenza di 20,37 ha.

Viste le leggere discordanze tra i valori dichiarati (1.518,45 ha) e quelli riscontrati nelle verifiche, si chiede di effettuare le opportune verifiche e di rendere omogeneo il dato della SAU in tutti gli elaborati del PAT interessati dall'argomento nonché di aggiornare conseguentemente il calcolo della SAU trasformabile prima della conferenza di servizi decisoria.

**NORMA DI FLESSIBILITÀ**

Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PAT, dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:

- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);
- che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

**ACCORDI PUBBLICO – PRIVATO**

Appare opportuno precisare che, come per la perequazione urbanistica, va affermata anche per gli Accordi Pubblico/Privato la natura "strumentale" dell'istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. In sintesi si ritiene di affermare che l'utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono.

Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PAT non potranno che avere forme e contenuti di natura strategico strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono pertanto valutati ed approvati dall'Ente deputato. In più, sembra opportuno che il ricorso a tale strumento in sede di PI sia da subordinarsi all'attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere pubbliche.

Pertanto a fronte di quanto appena esposto, eventuali Accordi di Programma stipulati con privati, dovranno uniformarsi a quanto appena citato, a quanto prevede la pianificazione di livello superiore e comunque sempre all'interno delle linee preferenziali di sviluppo del PAT

**PARERE PROVINCIA DI VERONA**

Si ricorda che:

- ai sensi l'art. 48, comma 4 della L.R. 11/2004, a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, avvenuta con DGR n. 236 del 03.03.2015, sono attribuite alla Provincia di Verona le competenze in materia urbanistica;
- che ai sensi del comma 4bis della medesimo articolo, la Regione e la Provincia di Verona hanno sottoscritto in data 30.04.2015 un "Accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia di urbanistica" ove all'art. 5 comma 1 è previsto che la Regione approvi i procedimenti relativi agli strumenti urbanistici comunali che sono in avanzata fase istruttoria, specificatamente elencati al punto 3) nella tabella allegata all'Accordo e fra i quali è inserito il PAT del comune in esame, previo parere della Provincia contenente l'esame di conformità al PTCP degli stessi strumenti urbanistici.

Con delibera n. 180/2015 il Presidente della Provincia di Verona ha espresso, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015, parere sulla conformità del PAT del comune di Bonavigo al PTCP favorevole con modifiche d'ufficio.

Rilevata la natura endoprocedimentale del parere espresso dalla Provincia di Verona si precisa che detto parere andrà recepito con le modalità e limiti riscontrabili nel presente parere.

Richiamato pertanto l'art 2 delle N.T del vigente PTCP di Verona, ove si specifica che la normativa tecnica è costituita da direttive, prescrizioni e vincoli e qualora una norma costituisca prescrizione questa è esplicitata mediante specifica indicazione, si ritiene che il Comune si dovrà adeguare al PTCP come previsto all'art. 12 della L.R. 11/2004 e dall'art. 3 delle N.T. del PTCP.

Si evidenzia infine che il PAT di Bonavigo ha confermato in toto le previsioni del PRG vigente e il parere della Provincia non ha disposto la decadenza di alcuna parte del PRG vigente.

**NORME TECNICHE DEL PAT**

La normativa del PAT andrà adeguata a quanto precedentemente espresso nelle considerazioni e valutazioni

Qualora non sia previsto nelle NT, andrà aggiunto quanto segue: "In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato."

Art. 3 punto 11 – Disposizioni transitorie e di salvaguardia



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Considerato che in data 17 febbraio 2009 n. 372 è stato adottato da parte della Giunta Regionale il nuovo PTRC, ai sensi dell'art. 25, L.R. 11/2004 e successivamente, ai sensi del medesimo articolo, con DGR n. 427 del 10.04.2013, è stato adottato il "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) – variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica", si prescrive che il punto 11 dell'articolo venga integrato aggiungendo dopo le parole "17 febbraio 2009" le seguenti "e del PTRC- Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, adottato con DGRV n° 427 del 10 aprile 2010".

**Art. 8.4 – P.T.C.P. Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale**

Considerato che la con deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 03 marzo 2015 n. 372 è stato approvato il PTCP della Provincia di Verona, si ritiene opportuno inserire il seguente art. 8.4:

**Art. 8.4 – P.T.C.P. Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale  
DIRETTIVE**

Ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il Comune adegua i propri strumenti di pianificazione generale (PAT) e di programmazione settoriale (PI) alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attuandone i contenuti mediante specifica disciplina in sede di Piano di Assetto del Territorio.

Il Comune è tenuto ad adeguare i propri piani e programmi agli indirizzi e direttive del PTCP secondo quanto previsto al comma entro i termini stabiliti dall'articolo 12 comma 5 della LR 11/2004.

**Art. 9.1 – Idrografia/fasce di rispetto**

Si prescrive lo stralcio del comma 2 in quanto non coerente con le disposizioni normative del R.D. 368/1904 e RD 523/1904.

Il punto 2 delle Prescrizioni conferma per il fiume Adige una fascia di rispetto di 20 m prevista dal PRG. Si prescrive prima della conferenza di servizi di verificare l'ampiezza della fascia di rispetto sul fiume Adige secondo le vigenti disposizioni legislative vigenti., correggendo nel caso anche la Tav. 1.

**Art. 9.6 - Allevamenti zootecnici intensivi**

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente :

Con riferimento al disposto del punto 3., si prescrive lo stralcio della parola "ambiti", per le motivazioni sotto esposte in riferimento alla lettera a), comma 3. delle Direttive.

Per quanto attiene, invece, la possibilità, prevista al punto 4., che l'individuazione degli allevamenti effettuata dal PATI possa essere modificata "secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere dell'ASL competente", si ritiene tale espressione troppo generica; ciò potrebbe dare luogo al riconoscimento delle caratteristiche di un allevamento sulla base di situazioni temporanee e transitorie (per esempio vuoto sanitario, sospensione dell'attività per motivi legati alla presenza di epidemie, etc.), non definitive e conclusive, che non inficiano in alcun modo la possibilità da parte dell'imprenditore agricolo di riprendere l'attività qualora l'allevamento sia in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria nonché sia inserito nell'anagrafica dei Servizi veterinari. In proposito, si ritiene che i Comuni debbano procedere all'individuazione degli allevamenti zootecnici presenti nel territorio aperto e alla loro classificazione ai sensi DGR n. 3178/2004 e smi, sulla base della consistenza potenziale degli allevamenti, espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile; ciò al fine dell'individuazione e dell'applicazione delle distanze minime reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sia per gli allevamenti "intensivi" che per gli allevamenti annoverati quali



**Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale**  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

"strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico. Si richiama inoltre l'ultima modifica intervenuta con la DGR n. 856/2012, che esplicitamente prevede che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore siano riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. Si prescrive, pertanto, la modifica in tal senso del disposto citato, inserendo il seguente articolato: "nel PI devono essere riportati, oltre agli allevamenti individuati dal PAT in quanto elementi generatori di vincolo, anche le fasce di rispetto generate dai medesimi, con riferimento sia agli allevamenti intensivi che agli allevamenti annoverati quali strutture agricolo-produttive nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico fissato, per le diverse tipologie di allevamento, dalle disposizioni regionali; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. La situazione degli allevamenti deve essere riferita alla consistenza potenziale, e deve altresì tenere conto di quanto riportato nell'autorizzazione igienico sanitaria nonché nell'anagrafica dei Servizi veterinari."

Si prescrive di unificare in un unico disposto i commi 1 e 2 delle *Direttive*, modificando altresì il disposto del comma 1 e del comma 2, primo e secondo trattino, come segue: "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;"

Al disposto del secondo trattino del comma 2 delle *Direttive*, con riferimento ai limiti fissati dal PI per gli interventi possibili negli allevamenti zootecnici intensivi, si ricorda che devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004; si prescrive, pertanto, l'integrazione in tal senso del disposto citato.

In merito al comma 3 delle *Direttive*:

Alla lettera a), si prescrive lo stralcio dei termini "gli ambiti degli", riconducendo pertanto il contenuto alla seguente disposizione: "Il PI, sulla base delle individuazioni fatte dal PAT, precisa: a) gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento ...". Si ricorda, infatti, che non è compito del PI, bensì del PAT, individuare "gli ambiti" degli allevamenti zootecnici intensivi da inserire nella tav. 1 *Carta*



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

dei vincoli, in quanto elementi generatori di vincolo, nonché a classificare eventualmente alcuni di questi come opere incongrue o elementi di degrado. Il PI dovrà, invece, determinare le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali, mediante schedatura puntuale degli allevamenti. Il PI può eventualmente precisare gli ambiti ad una scala di maggior dettaglio.

Si prescrive lo stralcio della lettera b), in quanto non è compito del PI, bensì del PAT, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia.

Al comma 4 delle Direttive viene indicato "Il PI può individuare una fascia di rispetto igienico-sanitaria, a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti". In proposito, si fa presente che, per il rispetto delle distanze tra insediamenti residenziali e allevamenti, vige comunque il principio di reciprocità. Inoltre, si evidenzia che le distanze fissate dalle DGR n. 3178/2004 e s.m.i. variano in funzione del tipo di allevamento, per cui l'ampiezza di tale fascia finirebbe per non rispettare quanto già disposto dalla normativa regionale in materia. Infine, si ricorda che non è compito del PI, bensì del PAT, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia. Si prescrive, pertanto, lo stralcio di tale disposizione.

*Art. 10.4.1 - Aree ad elevata utilizzazione agricola*

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente :

La definizione dell'Invariante in argomento, andrà specificata, in linea con quanto indicato nella DGR n. 3178/2004, inserendo la seguente frase "Si considerano invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. In tali ambiti sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale".

Nelle Prescrizioni, punto 1, lett. d), si prescrive la modifica del disposto nel modo seguente: "assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche".

Nelle Direttive e compiti del PI, al punto 4., si prescrive la modifica dell'espressione "il PI potrà individuare" con la seguente "il PI individuerà".

*Art. 11. 3.3- Idrografia/Zone di tutela*

Si ritiene non conforme alle disposizioni dell'art. 41 della L.R. 11/2004 il terzo periodo della parte introduttiva dell'articolo in esame, in quanto il PAT deve indicare per i corsi d'acqua la zona di tutela come indicata alla lett. g del medesimo art.41 mentre il PI, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, potrà stabilire distanze diverse. Si prescrive pertanto lo stralcio dell'intero periodo, nonché di verificare prima della conferenza di servizi decisoria l'individuazione delle zone di tutela dei corsi d'acqua riportata nella Tav. 3.

*Art. 12.2 – Ambiti di edificazione diffusa*

Per quanto esposto nelle Considerazioni e Valutazioni si ritiene che gli ambiti di edificazione abbiano carattere residenziale e pertanto non dovrebbe esservi commistione con le funzioni agricole, pertanto si ritiene che debbano essere stralciati :



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- il secondo periodo del punto 2 delle PRESCRIZIONI (" Al fine di tutelare il territorio agricolo, gli stessi si configurano anche come aggregato rurale ove localizzare preferibilmente l'intervento edilizio residenziale connesso all'attività agricola; ne consegue che in tali ambiti non sono ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuove edificazioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti e la realizzazione dei manufatti che non rientrano nel novero delle strutture agricolo-produttive")
- al punto 3 delle PRESCRIZIONI la frase " fatto salvo l'utilizzo delle stesse aree per eventuali edificazioni residenziali connesse all'attività agricola e funzionali alla stessa e relative strutture non agricole produttive così come previsto al comma precedente."
- Il punto 3 delle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI;
- Al punto 5 lett. a) delle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI la frase "ma fatto salvo l'utilizzo delle stesse aree come previsto al comma 2 PRESCRIZIONI del presente articolo";
- Al punto 5 lett. d) delle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI la frase "(...ed eventualmente agricolo-residenziale)".

*Art. 12.4 - Opere incongrue*

Nella definizione delle Opere incongrue dopo le parole " di trasformazione del territorio" inserire le parole " , legittimi o legittimati,"

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente :

Al punto 4 delle "Prescrizioni" viene stabilito che "sui fabbricati e le attività individuati come opera incongrua sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi". In proposito si ricorda che, qualora le opere incongrue riguardino allevamenti zootecnici e strutture agricolo-produttive, tra le opere di adeguamento previste devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004 e si prescrive di integrare l'articolo con i sopracitati riferimenti legislativi.

*Art. 12.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione*

L'articolo andrà rinominato secondo quanto esposto in precedenza al riguardo dell'argomento in oggetto.

*Art. 12.6 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale*

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:

Si richiamano le considerazioni formulate in ordine alla presenza di Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale ricadenti totalmente all'interno della fascia di rispetto di un allevamento, e si prescrive di integrare le Direttive e Compiti del PI con il seguente disposto: "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.”.

*Art. 13.11.1 – San Tomaso*

Il Punto 5 delle Prescrizioni (è vietata l'apertura di nuove discariche e cave) è stralciata.

*Art. 13.11.2 –La Campagna di Bonavigo*

Il Punto 5 delle Prescrizioni (è vietata l'apertura di nuove discariche e cave) è stralciata.

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente

Con riferimento all'art. 13.11.2, *Direttive e compiti al PI*, si evidenzia quanto segue:

– il punto 1. demanda al PI l'individuazione degli "ambiti, destinazioni d'uso e modalità costruttive ammesse nelle zone agricole"; il successivo punto 3. specifica a sua volta che: "Devono essere comunque osservati vincoli e limitazioni all'edificabilità della presente normativa e riferiti ad aree ed ambiti particolari compresi entro gli ambiti di tutela agricola". In proposito, per quanto attiene l'edificabilità legata allo svolgimento dell'attività agricola, si ricorda che la LR n. 11/2004, art. 44, comma 1, ammette nelle zone agricole esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive, così come definite al punto 3., lett. d) della Dgr n. 3178/2004. Si prescrive, pertanto, l'integrazione in tal senso del disposto citato.

Circa l'individuazione delle aree e degli ambiti ai quali "riferire" l'edificabilità, si richiama quanto già precedentemente rilevato in ordine al potenziale contrasto con le finalità e la normativa delle Aree ad levata utilizzazione agricola, e si ritiene, pertanto, che l'individuazione di tali *ambiti* debba essere subordinata al rilievo delle aziende agricole esistenti attive in tali ambiti. Si richiama altresì il contenuto dell'art. 43 della LR n. 11/2004, comma 1, lett. c), che attribuisce al PAT il compito di individuare nel territorio agricolo "i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio", da riferirsi agli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola di cui all'art. 44. Il comma 2 del medesimo art. 44 attribuisce al PI il compito di individuare "gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lett. c)".

Ciò premesso, in assenza di una puntuale individuazione cartografica dei *limiti fisici alla nuova edificazione* operata dal PAT, si prescrive di integrare l'articolo art. 13.11.2, *Direttive e Compiti del PI*, commi 1 e 3, come segue:

"1 Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c, della LR 11/2004, il PAT definisce i limiti fisici alla nuova edificazione nelle aree agricole come corrispondenti ai perimetri degli "aggregati abitativi" intesi quali complessi degli edifici al servizio dell'azienda agricola, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100. Il PI individuerà tali perimetri per tutte le aziende agricole censite, potendosi discostare da essi solo nelle ipotesi, adeguatamente documentate, di migliore organizzazione delle aziende agricole stesse o per finalità direttamente legate ad una migliore tutela del territorio agricolo, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico - ambientali, tecnico - agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. b, della LR 11/2004, al di fuori di tali limiti l'edificazione non sarà consentita, salvo che nell'ipotesi di costituzione di nuove aziende agricole o per documentate esigenze funzionali allo svolgimento dell'attività agricola documentate nel piano aziendale.”

AI riguardo del punto 2. dell'articolo, che demanda al PI la definizione di regole e limitazioni per gli interventi di nuova edificazione all'interno degli ambiti di tutela agricola, sia in termini di volume e superfici massime realizzabili che in termini di caratteri formali degli edifici residenziali e dei fabbricati funzionali alla produzione agricola, si rileva che l'art. 44 della L.R. 11/2004 assegna all'Ispettorato regionale per l'agricoltura (ora SUA presso AVEPA) la verifica della necessità e della congruità tecnica e dimensionale delle strutture agricole produttive e delle residenze, mediante l'approvazione del Piano aziendale, definendone altresì i criteri di valutazione negli Atti di indirizzo. Si prescrive, pertanto, lo stralcio dell'espressione dell'allinea " - limitazioni al volume e alle superfici massime realizzabili nei diversi ambiti”.

*13.12 – Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture*

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente

"Il primo capoverso specifica che: "il PAT, al fine di ridurre, mitigare gli impatti rilevati in sede di Rapporto Ambientale, individua le principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico". Dall'analisi della tavola, comparata con la carta di QC A4 Insediamenti zootecnici, emerge che si tratta di due allevamenti, individuati con i nn. 7 bis e 12.

Pertanto, analogamente a quanto già rilevato negli articoli di NT che trattano gli allevamenti, si ricorda che devono sempre essere consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004. Si prescrive quindi l'adeguamento in tal senso del punto 1. delle *Direttive e Compiti del PI*.

Si prescrive infine lo stralcio del disposto del punto 3., in quanto relativo alle opere incongrue.”

Inoltre si prescrive che al successivo punto 2., alla fine siano aggiunte le parole " di minore entità in quanto è compito del PAT e non del PI l'individuazione di ulteriori ambiti da assoggettare a interventi di riordino.

*Art. 26 – Il territorio agricolo*

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente, si prescrive di riunire in un solo periodo il primo e l'ultimo capoverso, stralciando altresì, dal disposto del primo, "Il territorio agricolo è definito sulla base dello specifico progetto urbanistico e normato ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i." l'espressione "definito sulla base dello specifico progetto urbanistico e".

*Art. 26.1 – Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti*



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:

Alla lettera b) *Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo* si prescrive l'aggiunta del seguente disposto: "Assieme alla schedatura dovrà essere prodotta una attestazione puntuale della non funzionalità delle strutture agricole produttive sulla base di una analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato che contenga almeno le seguenti informazioni:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle strutture agricole-produttive non più funzionali alla conduzione del fondo quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI".

*Art. 26.2 - Edificabilità*

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:

-Alla lettera a) "Disposizioni generali", nelle Direttive e Compiti del PI si prescrive:

l'integrazione del comma 2 per quanto riguarda i "limiti fisici alla nuova edificazione" ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c), secondo i rilievi formulati all'Art. 13.11.2 - *La Campagna di Bonavigo* ;

-lo stralcio al comma 6. "*Il PI individua ...: La disciplina per le serre, i vivai e gli allevamenti, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto delle altre indicazioni del PAT*", in quanto la "disciplina" relativa alla realizzazione di serre, vivai e allevamenti è già fissata dalla Regione negli Atti di indirizzo e nelle successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 172/2010 e 315/2014;

-lo stralcio del punto 10: "*La disciplina di strutture agricole-produttive, ai sensi del punto 3) della DGRV n° 329 del 16 febbraio 2010*", in quanto la disciplina per l'edificazione degli allevamenti, sia con nesso funzionale che intensivi, infatti, è già individuata dalla DGR n. 3178/2004, come da ultimo modificata dalla DGR n. 856/2012.

*Art. 26.3 - Allevamenti*

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:

Si prescrive la modifica del secondo periodo nel modo seguente: "Si richiamano nello specifico le disposizioni di cui alla DGRV n. 856 del 15 maggio 2012 e s.m.i.".

Si prescrive altresì la sostituzione del quinto periodo (*Il PI può individuare nuove situazioni di incompatibilità...*) e del sesto (*Per tali allevamenti il PI: ...*), primi due trattini dell'elenco puntato, con il seguente:

"Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche individuate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento o trasformazione con riduzione delle fasce, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.".

Si prescrive la riformulazione del disposto del terzo trattino dell'elenco "limita gli interventi possibili, sino al trasferimento/blocco, alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell'allevamento" tenendo conto del fatto che devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004.

Al punto 1. delle Prescrizioni, dopo il riferimento normativo "*DM 7 aprile 2006*" si prescrive l'inserimento delle parole "e sue modifiche e integrazioni, e del vigente Programma di Azione Regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".

*Art. 26.4 - Utilizzo della zona agricola*

Secondo quanto espresso nel parere della Sezione Agroambiente:

Si chiede di rivedere il calcolo delle SAU trasformabili, alla luce dei rilievi precedentemente formulati.

Si richiede inoltre di stralciare tutti i punti di "*Non si considera trasformazione di zona agricola*" in quanto queste definizioni sono date per legge (nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009) e non definite dal PAT.

Infine si prescrive di stralciare la frase "*La conversione nell'ambito comunale di un'area in Superficie Agricola Utilizzata (SAU) o in superficie destinata ad Arboricoltura da legno o a Bosco, previa classificazione di un'area avente alla data di adozione del PAT diversa classificazione da queste, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analoga superficie, nel rispetto della disciplina di Piano.*", in quanto di dubbia interpretazione e comunque già trattasi di disposizioni disciplinate dalla LUR e non dal PAT.

All'ultimo comma andranno stralciate la parte "*o eventuali modifiche al regime d'uso del suolo protrattasi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini agronomiche.*"

*Art. 27.1 – Dimensionamento*

Al fine di rendere coerente l'articolo con quanto esposto nelle Considerazioni e Valutazioni al riguardo dell'argomento si prescrivono i seguenti stralci e/o modifiche.

Al 5° comma è previsto che il carico insediativo aggiuntivo suddiviso per ATO è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente per la residenza e della superficie residua prevista dal PRG vigente per il produttivo. Detta previsione risulta invece contraddetta dal successivo comma 6 ove dal carico aggiuntivo sono invece escluse l'edificabilità degli strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, le zone destinate ad attività produttive all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva, gli ampliamenti delle attività produttive in zona impropria; pertanto, oltre



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

che per quanto esposto circa il dimensionamento si prescrive di stralciare l'intero comma 6.

Art. 27.2 – Dimensionamento insediativo dei servizi

Si prescrive di stralciare il punto 5 in quanto di contenuto identico al punto 3.

Art. 31 – Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate.

L'articolo andrà rivisto secondo le disposizione della legge sul commercio LR 50/12.

OSSERVAZIONI

Complessivamente le osservazioni pervenute sono 13, di cui 2 fuori termine, e delle quali 7 pervenute nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT.

Nel merito delle Osservazioni pervenute, il parere espresso dalla commissione regionale VAS con provvedimento n. 56 del 15.04.2015 ai sensi della D.G.R. n. 791/2009 rileva che nessuna risulta riferita al Rapporto Ambientale adottato, che 2 osservazioni (n. 4 e n. 12) sono attinenti a temi ambientali e che 2 osservazioni (n.3 e n.13) non hanno attinenza con questioni ambientali ma che il loro accoglimento implica un'integrazione del Rapporto Ambientale.

Si prende atto del giudizio valutativo espresso dal Valutatore fatto proprio dalla Commissione VAS.

In merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del PAT, si espone quanto segue:

N.	PROT. DATA	CONTENUTO	VALUTAZIONE
1	GIAVARINA MAFFEO n. 1309 del 14.03.2011	Localizzazione: ATO 3 - Orti Contenuto: a) stralcio della porzione area consolidata residenziale e sua riclassificazione urbanistica; b) ripristino e specificazione grafica di un cono visuale; c) spostamento di un limite fisico alla nuova edificazione	La richiesta attiene ad un ambito che il PAT ha individuato quale "Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale" sulla scorta dell'esistenza per l'area in oggetto di una PUA di iniziativa pubblica vigente; la zona sul PRG vigente era classificata quale zona C2a "Zone individuate per l'espansione di nuovi complessi residenziali", contornata sul lato sud da una zona di "Coni visuali di rispetto". Punto a): Per quanto attiene alle richieste di stralcio di tale ambito di urbanizzazione consolidata residenziale, si rinvia a quanto esposto nelle CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI al riguardo della definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e della richiesta di verifica da effettuarsi prima della Conferenza di servizi decisoria. Punto b): Per quanto attiene alla richiesta di ripristino di un cono visuale, non si concorda con il richiedente, rilevando che - come annotato in premessa - le aree indicate (mapp. 279 e 280) non sono individuate sul PRG vigente quali "Coni visuali di rispetto" ma bensì rispettivamente "Zona F c)-aree attrezzate a parco gioco e svago" e zona C2a "Zone individuate per l'espansione di nuovi complessi residenziali". Non accoglibile. Punto c): Per quanto attiene alla richiesta di spostamento dell'esistente limite fisico alla nuova edificazione, non si concorda in quanto il PAT individua tali limiti fisici relativamente ai soli ambiti interessati da interventi di trasformazione, non essendo previsto a livello normativo l'utilizzo per altre situazioni urbanistiche, quali gli ambiti di urbanizzazione consolidata in oggetto.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			Non accoglibile.
2	GIAVARINA MAFFEO n. 1310 del 14.03.2011	Localizzazione: ATO 3 - Orti Contenuto: a) eliminazione linee di sviluppo insediativo b) spostamento di un limite fisico alla nuova edificazione c) inserimento e specificazione grafica di cono visuale	La richiesta attiene ad un ambito che il PAT ha individuato quale ambito di trasformazione inserendo delle specifiche "Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" poste a partire dalla "Direttrice per l'organizzazione delle connessioni urbane" prevista tra Piazza don Romolo Tressino e Via Guglielmo Marconi al margine edificazione consolidata esistente; il PAT pone poi uno specifico "Limite fisico alla nuova edificazione" in corrispondenza ad ovest del margine ambito di urbanizzazione consolidata di Piazza don Romolo Tressino e ad est in corrispondenza del piccolo nucleo edificato esistente su Via Matteotti. La zona sul PRG vigente era classificata parte come "nuova viabilità" su cui era appoggiata una "Zona F c)-aree attrezzate a parco gioco e svago", e parte come "Coni visuali di rispetto". Punto a) Per quanto attiene alle richieste di eliminazione linee di sviluppo insediativo, non si concorda con il richiedente dato che tale eliminazione non risulta coerente con le linee progettuali del PAT adottato, che pone tale ambito in trasformazione quale naturale completamento del margine sud dell'abitato di Orti in considerazione della sua vicinanza al centro della frazione abitata. Punto b) Per quanto attiene alle richieste di spostamento di un limite fisico, non si concorda con il richiedente ritenendo corretta la posizione attuale di tale limite, posto in funzione dell'effettiva percezione della villa se considerato sia l'edificato esistente che di prossima realizzazione (vedere punto a) Osservazione precedente). Punto c) Per quanto attiene alle richieste di inserimento e specificazione grafica di cono visuale, non si concorda con il richiedente, ritenendo - sulla scorta di quanto detto ai punti precedenti nel merito della richiesta di riduzione dell'area di trasformazione residenziale - che l'individuazione attuale sia idonea a tutelare il bene in oggetto. Pertanto si ritiene l'osservazione complessivamente non accoglibile.
3	FRIGO ANNA n. 1381 del 15.03.2011	Localizzazione: ATO 1 - Bonavigo Contenuto: chiede che il corridoio per infrastrutture sia stralciato e conseguentemente che la loro proprietà sia compresa negli ambiti di tutela agricola e non venga interessata da previsioni urbanistiche, nonché che sia modificato l'art. 15.3 delle NT del PA	La richiesta è relativa all'individuazione sulla Tav. 4 del PAT di un Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza inserito a sud dell'abitato di Bonavigo quale circoscrizione dello stesso centro abitato e futuro eventuale transito della Provinciale 44b: come cita il 3° comma del relativo Art. 15.3 delle NT, tale tracciato costituisce di fatto "un vettore indicativo della previsione di infrastrutture di maggiore rilevanza, comprendente anche i nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente, sulla base di un'individuazione indicativa della localizzazione dell'infrastruttura". Si rileva che detta ipotesi viaria non è prevista dagli strumenti di pianificazione sovraordinata né nella programmazione viabilistica della Provincia di Verona, pertanto tale previsione assume rango di viabilità comunale. Si rileva che - come riportato nel Documento Preliminare sottoscritto e poi concepito nel PAT adottato - tale futura infrastruttura viaria dovrà assolvere la funzione di



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			<p>"...circonvallazione sud del capoluogo, tra il ponte sull'Adige e Via S. Pietro incrocio con Via Padova, passante a sud del centro abitato".</p> <p>Infine, si rileva che la stessa infrastruttura costituisce ai sensi Art. 12.5 del PAT il limite fisico alle nuove edificazioni previste sul margine sud dell'abitato, assieme ad altri "Limiti fisici alla nuova edificazione" posti dal PAT, assolvendo quindi nei programmi del PAT la funzione di ricettore dei futuri carichi di traffico indotti dalle consistenti trasformazioni urbanistiche, sia residenziali che produttive, flusso viario che altrimenti graverebbe tutto su Via Canton.</p> <p>Nel merito si rileva comunque che il tracciato indicato non corrisponde ad alcun progetto esecutivo effettivo, ed è quindi da intendersi come vettore di collegamento tra due innesti vincolanti e non come localizzazione puntuale del tracciato effettivo stesso: in tal senso è accoglibile la richiesta provvedendo sia alla modifica del primo comma art. 15.3, allineandolo a quanto sopra ribadito, sia a togliere il segno del tracciato pur mantenendo per un congruo intervallo i due vettori di innesto in corrispondenza del ponte sull'Adige e dell'incrocio tra Via Padova, Via Bottirole e Via S. Pietro.</p> <p>Considerato che il PAT è uno strumento strategico programmatico, si ritiene che fermi restando i punti viari da collegare, nei quali andrà inserita una apposita freccia, il tracciato dovrà derivare da puntuali studi di fattibilità sia contenuti all'interno del P.I. che da progetti puntuali allo scopo predisposti.</p> <p>Andranno di conseguenza rivisti anche alcuni "Limiti fisici alla nuova edificazione" provvedendo a mantenere solo quelli necessari alla delimitazione dell'area di trasformazione produttiva coincidenti a sud con il limite dell'"Ambito di tutela agricolo".</p> <p>Per quanto attiene invece alla richiesta che il proprio ambito non venga interessata da previsioni urbanistiche nonché di ricomprenderlo negli ambiti di tutela agricola, si reputa che tale richiesta attiene a previsioni di dettaglio che potranno e dovranno essere sviluppate in sede del futuro Piano degli Interventi.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, limitatamente alla modifica normativa richiesta ed alla semplificazione grafica suddetta.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Norme Tecniche, Art.15.3 - Corridoio per infrastrutture di maggior rilevanza: 1 - modifica al primo comma con eliminazione del testo "del tracciato viabilistico di progetto corrispondente alla " e inserimento del testo "di un vettore indicativo della previsione di infrastrutture corrispondente alla futura" lasciando invariato il resto; 2 - sostituzione del quarto comma con eliminazione del testo da "Negli elaborati ..." fino a "...infrastruttura.", ed inserimento del testo "Negli elaborati grafici sono indicati con apposita grafia due vettori di innesto ai nodi di intersezione con la rete infrastrutturale esistente."; 3 - sostituire il 5° comma come segue: "Le indicazioni</p>
--	--	--	---



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			<p>infrastrutturali del P.A.T. sono recepite ed ulteriormente precisate dal P.I. secondo progetti comunali o sovracomunali senza che ciò comporti variante al PAT stesso."</p> <p>Tav. 4 Carta della Trasformabilità.</p> <p>1 - modifica alla rappresentazione grafica dei "Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza" mantenendo solo i due vettori di innesto alla viabilità esistente e togliendo la linea di connessione tratteggiata esistente tra i due; 2 - modifica ai "Limiti fisici alla nuova edificazione", provvedendo: - per quanto attiene a quello ad ovest, posto ai piedi dell'argine dell'Adige e relativo all'ambito residenziale, provvedere al suo prolungamento fino al limite ATO. - per quanto attiene a quelli relativi all'ambito produttivo, mantenimento di quelli esistenti ed inserimento di un nuovo "Limite fisico alla nuova edificazione" in corrispondenza del limite dell'"Ambito di tutela agricolo".</p> <p>Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.</p>
4	ROSSINI GIAN LUIGI n. 2081 del 18.04.2011	Localizzazione: ATO 5 - Campagna Centrale Contenuto: chiede di adeguare il PAT al fine di poter bonificare lo stagno	Si rinvia alla successiva Osservazione 12 presentata dallo stesso richiedente per la medesima area, analoga alla presente contenente però alcuni approfondimenti relativi alla destinazione dell'area. Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.
5	TERNA SpA n. 1062 del 02.03.2011	Localizzazione: ATO varie Contenuto: l'osservazione riporta l'elettrodotto presenti nel Comune (linea 132 kV semplice terna). Comunica che le costruzioni in prossimità degli elettrodotti devono necessariamente risultare compatibili con gli stessi e, in particolare, il rispetto della vigente normativa (D.M. 449 del 21 marzo 1988 e s.m.i., L n° 36 del 22 febbraio 2001 e relativo decreto attuativo D.P.C.M. 8 luglio 2003). Allega una planimetria a scala 1:10.000 con individuazione elettrodotto e relativa Dpa (Distanze di prima approssimazione) di 20 m per lato. Segnala infine che i conduttori sono costantemente in tensione a che l'avvicinarsi ad essi sia pure con l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo di morte.	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. In merito all'Osservazione/Parere, si prende atto della localizzazione cartografica dell'elettrodotto presente sul territorio comunale fornita da Terna, riscontrando la coincidenza del tracciato con quanto già inserito in Tavola 1 del PAT. Per quanto attiene invece alla fascia di rispetto, si riscontra che la "distanza di prima approssimazione" di 20+20m di inedificabilità indicata dalla Terna assolve una funzione differente rispetto all'"area di attenzione" di 70+70 m posta dal PAT: quest'ultima assume una valenza di fascia di rispetto posta ai soli fini di individuare l'area all'interno della quale effettuare la verifica ai fini del DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i. come calcolata sulla base del L.R. 27/93 e s.m.i. Per altro si riscontra che, alla luce delle informazioni fornite dalla Terna sulla tipologia di linea e del voltaggio, tale fascia di rispetto è riducibile a 50 m (trattandosi di linea a terna singola con kV 132, e non di 220kV come inizialmente stimato). Per quanto attiene alla citata vigente normativa di settore, si riscontra che nell'Art.9.3-Elettrodotti/Fasce di rispetto delle NT del PAT sono correttamente richiamate le normative citate nella comunicazione della Terna, e per tanto si ritiene la norma del PAT del tutto idonea. Si ritiene pertanto l'Osservazione parzialmente accoglibile nei termini sopra indicati. Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, modifica della misura della fascia di cui all'art. Art.9.3-



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			Elettrodotti/Fasce portandola a 50 m.
6	ACQUE VERONESI Scarl n. 1229 del 09.03.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: prende atto elaborazione PAT	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Il Parere in oggetto consta di una presa d'atto degli elaborati del PAT adottato, senza entrare nel merito degli stessi.
7	ULSS 21 LEGNAGO n. 1231 del 09.03.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: chiede copia elaborati per poter esprimere parere	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Trattasi per altro solo della richiesta di copia cartacea dei documenti, richiesta alla quale l'Amministrazione comunale non ha dato seguito ritenendo sufficiente l'invio - come alle altre Autorità Ambientali - della sola copia digitale del PAT già inviata in occasione della richiesta parere.
8	CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA n. 1292 del 11.03.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: prendono atto ed indicazioni sulla redazione della relazione di compatibilità idraulica	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Il testo della Osservazione/Parere sviluppato dal Consorzio, partendo da errato presupposto avendo confuso la fase di adozione del PAT con la fase di adozione del Documento preliminare e del Rapporto Ambientale, si limita a fornire indicazioni in merito alla redazione della Compatibilità Idraulica. Studio questo già redatto e a suo tempo approvato dallo stesso Consorzio. Nel merito infatti si riscontra che il Consorzio ha già fornito il richiesto Parere di compatibilità idraulica, acquisito al prot. comunale al n° 4431 del 11 Agosto 2010.
9	ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE n. 1823 del 06.04.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: chiedono a fini meramente conoscitivi schede dei contesti figurativi delle ville e estratto delle norme	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Trattasi per altro della richiesta di avere le "schede tecniche di analisi dei contesti figurativi e documentazione fotografica aggiornata delle ville venete comprese nel territorio del Comune" e dell'"estratto norme di piano", materiale, per quanto in possesso dell'amministrazione comunale, già contenuto negli elaborati di PAT inviati in occasione della richiesta parere.
10	SERVIZIO FORESTALE REGIONALE DI VERONA n. 1882 del 09.04.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: osservazioni su Art. 11.3.4 - Aree boschive Norme Tecniche del PAT	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. L'Osservazione/Parere è relativa all'Art.11.3.4 - Aree boschive, PRESCRIZIONI, comma 3 ponendo in rilievo che risulta "ridondante e difficilmente giustificabile" l'obbligo in caso di eliminazione di superficie boscata di un contestuale recupero di pari superficie alberata, rilevando nel merito l'assenza di giustificazioni di possibile carattere normativo o ecologico o di convenienza idraulica (l'area alberate attuali risultano tutte collocate all'interno degli argini maestri del fiume Adige, quindi in posizione "fragile" per quanto attiene alla sicurezza idraulica). Si ritiene l'osservazione accoglibile in merito alla suddetta modifica normativa, necessaria per meglio delineare le direttive sancite dal PAT. Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Norme Tecniche, modifica dell'Art.11.3.4 - Aree boschive,



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			PRESCRIZIONI, comma 3 con inserimento dopo del termine "...compensative" del testo ", come previste dalla normativa vigente in materia" ed eliminazione della seconda parte del comma dalla parola "Eventuali" alla parola "boscate".
11	AUTORITA' BACINO FIUME ADIGE n. 2034 del 15.04.2011	Localizzazione: intero territorio comunale Contenuto: Il parere evidenzia come nel Rapporto Ambientale steso con il PAT non sia stato considerato il Piano di Gestione (P.d.G.) dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali redatto dalla stessa Autorità di Bacino ed adottato il 24 febbraio 2010, rilevando in particolare: a) come manchi una specifica valutazione di coerenza del PAT con il P.d.G. stesso; b) come manchi un raffronto con le "misure di base" (azioni di carattere non strutturale sulle norme, procedure e regolamenti, volte a preservare gli acquiferi dal rischio d'inquinamento) e con le "misure supplementari" (azioni orientate al mantenimento e/o ripristino del bilancio idrico ed idrogeologico, quali misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee, di razionalizzazione e risparmio idrico, di salvaguardia di infiltrazione nel terreno nelle aree antropizzate) entrambe indicate dal P.d.G.; c) come il P.d.G. individui, secondo la classificazione SACA ed i dati ARPAV, vari obiettivi di miglioramento degli indici attuali quali la riduzione dell'inquinamento organico civile e microbiologico, e la riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.	Trattasi di contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Si concorda in parte con le considerazioni mosse al Rapporto Ambientale, nel dettaglio: punto a): si rileva l'effettiva assenza di una verifica di coerenza tra il PAT ed il P.d.G. dato che lo stesso non era noto al Comune mancando nel merito ogni comunicazione precedente da parte dell' AUTORITA' BACINO FIUME ADIGE stessa, sebbene contattata in sede di consultazione sul Documento Preliminare del PAT, stante anche l'assenza di ogni riferimento alla sua adozione nei diversi pareri espressi sul PAT dal consorzio di Bonifica, dal Genio Civile e dalla Direzione Geologia della regione Veneto. La verifica è stata quindi eseguita in occasione della presente fase (vedere nel presente fascicolo gli specifici sviluppi contenuti nella PARTE SESTA: valutazioni puntuali sulla VAS) con esiti positivi, ed il Rapporto ambientale risulta quindi ora integrato con tale specifica valutazione di coerenza; punto b): si reputa adeguato il Rapporto Ambientale, rilevando che lo stesso ha comunque adeguatamente analizzato le tematiche relative al ciclo dell'acqua, utilizzando a riguardo quali indicatori di sostenibilità vari parametri chimici e fisici, arrivando infine a selezionare nel previsto Piano di Monitoraggio 11 indicatori da utilizzarsi per le sole matrici ACQUE SOTTERRANEE, ACQUE SUPERFICIALI e CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA; punto c): si reputa adeguato il Rapporto Ambientale, rilevando che lo stesso ha comunque già risolto tale nota, sviluppata per altro da parte dell' AUTORITA' BACINO FIUME ADIGE senza entrare nel merito di quanto effettivamente contenuto nel Rapporto Ambientale. Di fatto si rileva che il Rapporto Ambientale ha già sviluppato nel merito specifiche valutazioni, sia secondo le classificazione SACA che ai dati ARPAV disponibili, rilevando nella propria matrice di valutazione i vari indici indicati (vedere in tal senso i contenuti par. 3.5.1.2, 3.6.2.2, 3.8.2 e altri, nonché i sopraccitati indicatori previsti nel Piano di Monitoraggio). Il parere in oggetto evidenzia inoltre l'assenza di riferimenti al P.d.G. anche negli elaborati della Vinca; nel merito dei motivi di tale assenza si rimanda a quanto riferito al precedente punto a), riscontrando per altro che la VINCA è stata trasmessa al SERVIZIO RETE NATURA 2000 della Direzione pianificazione territoriale e parchi regionale, che - previo esame da parte del suo Comitato tecnico - esprimerà specifico parere in merito, a cui si rimanda per eventuali modifiche agli stessi elaborati. Infine, per quanto attiene agli elaborati di progetto del PAT quali le Tavole e le Norme, si riscontra che negli stessi non vi è necessità di inserire espliciti riferimenti al suddetto Piano di Gestione.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile, provvedendo ad integrare la VAS con la suddetta valutazione di coerenza esterna tra il PAT ed il Piano di Gestione dell'Adige in questione.
12	ROSSINI GIAN LUIGI n. 3653 del 30.06.2011 fuori termine	Localizzazione: ATO 5 - Campagna Centrale Contenuto: chiede di adeguare il PAT al fine di poter bonificare lo stagno e per il rimboschimento dell'area	La presente richiesta, che fa seguito alla precedente oss. 4 dello stesso richiedente analoga nei contenuti, è relativa all'individuazione sulla tav. 4 del PAT quale "Area ad elevata naturalità (stepping stone)" di un terreno marginale ad una ex-cava: l'area è posta nelle immediate adiacenze di una lottizzazione residenziale di PRG in via di attuazione. Il terreno in oggetto fa parte di un più vasto ambito oggetto negli anni 60 ad escavazione, e risulta essere in buona parte oramai interrata, con solo alcune porzioni ancora stagnanti: la porzione principale dell'ambito di ex-cava presenta invece ancora una significativa profondità di bacino, e risulta per la parte ad est impiegata quale area per pesca sportiva. Tale ambito di rete ecologica è stato individuato sulla scorta del PTRC adottato con DGRV n° 372 del 17 febbraio 2009, che la seleziona quale "corridoio ecologico" ai sensi art.li 24 e 25 delle sue Norme Tecniche, coincidente con l'ambito di stepping stone del PAT. Il PAT inoltre, sulla scorta dello studio "biodiversità - rete ecologica del Veneto, prima stesura 4 luglio 2008" redatto per la Giunta Regionale, ha individuato a corredo della suddetta stepping stone un'opportuna "area di connessione naturalistica (buffer zone)" posta a contorno su tutti i lati eccettuata sulla propaggine nord in oggetto, data proprio la vicinanza alla suddetta zona edificata. La richiesta di procedere alla bonifica dell'area con rimboschimento naturaliforme, formulata dal proprietario dell'area scaturisce dalla necessità di eliminare l'area insalubre che oggi risulta causa di disagi e rischi per il vicino abitato. la richiesta prevede per l'appunto una bonifica dell'area, provvedendo alla messa a dimora di una serie di alberi che garantirebbero - assieme alla vegetazione già presente - il perdurare dell'effetto di stepping stone, senza per altro intaccare il nucleo dell'area ad elevata naturalità costituito dai terreni a laghetto, che rimarrebbero immutati. Per altro, si riscontra che tale intervento di rimboschimento appare in linea con quelli che sono i dettami del PAT per tali aree come disciplinati dal combinato disposto dagli artt. art.13.8 -aree ad elevata naturalità (stepping stone) e 13. 9- "aree di connessione naturalistica (buffer zone)" - che alle PRESCRIZIONI, punto 1, cita specificatamente "il PAT promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate, ..." ed ancora allo stesso articolo, alle DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 2, primo punto elenco, cita "[il tali aree il PI] ... incentiva comunque la destinazione a verde alberato delle aree". Si ritiene comunque il caso di introdurre una specifica normativa pertinente ad eventuali casi di contrasto tra aggregati edilizi consolidati esistenti e margini della rete ecologica, quale quello in oggetto di richiesta. Nel merito si rileva che sarà compito del PI, sulla scorta della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 3173/2006, a valutare i termini di



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			ammissibilità dell'intervento proposto. Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile nei termini sopra riportati, limitandosi all'inserimento nell'art. 13. 9 "Aree di connessione naturalistica (buffer zone) - le cui PRESCRIZIONI e le DIRETTIVE E COMPITI DEL PI sono richiamate dall'ultimo comma dell'art.13.8 - Aree ad elevata naturalità (stepping stone) in oggetto - di una specifica normativa che consenta la soluzione di interventi analoghi a quello in oggetto di richiesta. Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Norme Tecniche, modifica dell'art. 13. 9 "Aree di connessione naturalistica (buffer zone), COMPITI DEL PI, comma 2 con inserimento dopo il secondo punto elenco del seguente nuovo punto elenco: "- promuove, laddove si creino eventuali situazioni di contrasto tra gli aggregati edilizi consolidati esistenti e margini della rete ecologica, eventuali interventi puntuali di rimboschimento, che vadano a costituire delle fasce tampone naturali per la mitigazione dei reciproci impatti negativi tra contesti ambientali; Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.
13	GIUSTI GIROLAMO e altri 4 richiedenti 728 del 13.02.2012 fuori termine	Localizzazione: ATO 5 - Campagna Centrale e ATO 1 Bonavigo Contenuto: chiede di individuare un nuovo ambito di trasformazione residenziale	La richiesta attiene alla localizzazione di una nuova area per trasformazione residenziale collocata su Via don Antonio Germani e Via Padova, ad espansione verso ovest del margine abitato del Capoluogo a discapito di una porzione agricola dell'ATO 5 di tipo "Agricolo". Si riscontra l'assenza di vincoli, pur rilevando la presenza di alcune fragilità e/o invariati : l'individuazione quale Invariante di natura paesaggistica di un filare alberato lungo Via don Antonio Germani, sul margine ovest dell'area; l'individuazione quale Invariante di natura storico-monumentale della Corte Rurale "Corte Pozzacchere" posta a ridosso del margine sud dell'area; l'individuazione in Tavola 3 del PAT di un dissesto idrogeologico relativo ad un'area a periodico ristagno idrico, segnalata anche dal Consorzio di Bonifica come interessata da fenomeni locale di deflusso difficoltosi dovuti ad una mancata perfetta regimentazione dei canali di scolo esistenti. Tutte condizioni che non pregiudicano la possibile trasformazione dell'area che appare idonea come ambito di sviluppo insediativo residenziale per l'abitato dell'ATO 1 Bonavigo. Andrà in ogni caso fatta salva l'invarianza dei carichi dimensionali già previsti per la stessa ATO 1 dal PAT. Inoltre, quale prescrizione, si dovrà imporre che la trasformazione dell'area dovrà provvedere alla realizzazione di un'opportuna soluzione viabilistica dell'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste, che andrà quindi considerato quale connessione viabilistica da riorganizzare: si richiama inoltre il massimo rispetto delle invariati di natura paesaggistica e storico-monumentale individuate dal PAT, nonchè un'attenta soluzione idraulica del dissesto idrogeologico rilevato, sentite le competenti autorità idrauliche. Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile, fatta salva



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

			<p>l'invarianza dei carichi dimensionali già previsti per la stessa ATO 1 dal PAT. Inoltre, quale prescrizione, si dovrà imporre che la trasformazione dell'area dovrà provvedere alla realizzazione di un'opportuna soluzione viabilistica dell'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste, che andrà quindi considerato quale connessione viabilistica da riorganizzare: si richiama inoltre il massimo rispetto delle invarianti di natura paesaggistica e storico-monumentale individuate dal PAT, nonchè un'attenta soluzione idraulica del dissesto idrogeologico rilevato, sentite le competenti autorità idrauliche.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato: Tav. 4 della Trasformabilità, varie modifiche: 1 - ampliamento dell'ATO 1 - Bonavigo, a discapito dell'ATO 5 - Campagna Centrale, includendo a nord l'edificato posto su Via Cinque Case ed escludendo a sud l'ambito di Corte Pozzacchere; nel dettaglio il limite a sud andrà a coincidere alle aree in oggetto di richiesta, mentre ad est dovrà porsi, a partire da nord, in corrispondenza del mappale 218 fg. 5 e prolungando poi tale direttrice fino al suddetto limite sud; 2 - inserimento del simbolo di "Linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale" attestata su Via don Antonio Germani in corrispondenza delle richieste in oggetto; 3 - inserimento di un "Limite fisico alla nuova edificazione", posto tra Via don Antonio Germani ed il nuovo limite dell'ATO 1 in corrispondenza del margine nord mappale 95 fg. 5; 4 - inserimento del simbolo di "Connessione viabilistica da riorganizzare" in corrispondenza dell'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste.</p> <p>All. A alle Norme Tecniche: inserimento nella Scheda normativa relativa all'ATO 1 al punto 2.2-Insedimenti, di una nuova azione puntuale 1.8 , con il seguente contenuto di dettaglio: "Area di trasformazione residenziale Bonavigo Est posta ad espansione dell'abitato del capoluogo ed fino ai margini Ato; La trasformazione dell'area dovrà provvedere alla realizzazione di un'opportuna soluzione viabilistica relativa alla "Connessione viabilistica da riorganizzare" individuata per l'incrocio tra Via don Antonio Germani, Via Padova e Via Trieste, nonchè un'attenta soluzione idraulica del dissesto idrogeologico rilevato dalla Tavola 3 del PAT, sentite le competenti autorità idrauliche: l'edificazione dovrà porre particolare attenzione al rapporto con il contesto ambientale limitrofo, adottando opportune attenzioni tipologiche-costruttive nel merito del filare alberato individuato quale Invariante di natura paesaggistica lungo Via don Antonio Germani e della Corte Rurale "Corte Pozzacchere"." (azione puntuale 1.8, sottogruppo b1-e3.2 di trasformazione residenziale - connessioni viabilistiche da riorganizzare.)" Si rinvia al parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.</p>
--	--	--	--



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Vista:

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri espressi da:

- Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota prot. 500655 del 23.10.2010;
- Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle proposte di controdeduzioni alle osservazioni.

IL SEGRETARIO  
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE  
VINCENZO FABRIS

*Il presente parere si compone di 40 pagine*

# COMUNE DI BONAVIGO

PROVINCIA DI VERONA

## CONFERENZA DI SERVIZI – 23.12.2015

L'anno 2015, il giorno 23 (ventitre) del mese di Dicembre, alle ore 10.00, presso gli Uffici della Regione Veneto - Sezione Urbanistica, in Calle Priuli, Cannaregio 99 a Venezia, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Bonavigo (VR), con nota n. 3920 del 17.12.2015, acquisita agli atti della Regione in pari data al n. 514428 di protocollo, avente ad oggetto: "Conferenza di Servizi – art. 15, comma 6, L.R. n. 11/2004. Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo. Convocazione" per

### Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Bonavigo	Ermanno Gobbi	Sindaco pro tempore
Regione Veneto	Arch. Ignazio Operti	Dirigente Vicario del Direttore della Sezione Urbanistica, in attuazione della DGRV n. 3090 del 03.10.2006

Sono inoltre presenti:

Rita Anna Puglielli	Regione Veneto – Sezione Urbanistica
Paolo Rossi	Responsabile Direzione Pianificazione Urbanistica Lavori Pubblici e Manutenzioni dell'Unione di Comuni "Dall'Adige al Fratta" Urbanistica
Nicola Grazioli - Studio medici	Tecnico progettista

Non risulta presente alcun rappresentante della Provincia di Verona, sebbene ritualmente convocata con nota del Comune di Bonavigo prot. n. 3920 del 17.12.2015, acquisita agli atti della Regione in pari data al n. 514428.

### RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- che in data 19.05.2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione

- del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di Bonavigo (VR), la Regione Veneto e la Provincia di Verona;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 20.12.2010 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e sui quotidiani "L'Arena di Verona" e "Corriere della Sera";
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015 di cui alla DGRV n. 791 del 31.03.2009;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 74 in data 16.12.2015 ;
- che con nota del Comune di Bonavigo, acquisita al protocollo regionale n. 514428 del 17.12.2015, è stata indetta la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute, e sono state convocate la Regione del Veneto e la Provincia di Verona per il giorno 23 dicembre 2015 alle ore 10.00 presso gli Uffici della Regione Veneto - Sezione Urbanistica, in Calle Priuli, Cannaregio 99 a Venezia

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Bonavigo (VR) assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il Dott. Paolo Rossi, Responsabile Direzione Pianificazione Urbanistica Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Il Comune dichiara che gli elaborati oggetto di esame sono quelli adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 20.12.2010 e che gli stessi sono già adeguati e/o integrati secondo le indicazioni e prescrizioni dai pareri di seguito elencati:  
- Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco prot n. 500655/57.00.18.1.1 del 23.10.2010.

### In merito agli adempimenti e verifiche che la Valutazione Tecnica Regionale n. 74 del 16.12.2015 ha demandato alla Conferenza dei servizi si evidenzia quanto segue:

- **AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA**  
Il Comune dichiara di aver provveduto a verificare che le aree soggette a strumento attuativo non ancora convenzionate sono escluse dal Consolidato e pertanto conferma l'individuazione degli ambiti già operata dal PAT nella Tav. 4.
- **SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA**  
Il Comune dichiara di aver provveduto a verificare che solamente i servizi già realizzati e già in proprietà o in uso del Comune siano indicati nella Tav. 4 come aree; da detta verifica è emerso che le aree a servizi di seguito elencate non risultano ancora attuate:  
- ATO 3 Orti – area a servizi posta a nord della frazione;  
- ATO 4 Adige - Area a servizi San Tomaso.  
Pertanto per i sopradetti casi, coerentemente con il parere VTR 74/2015, si provvederà ad individuarli nella Tav. 4 solo simbolicamente come "F – Servizi di interesse comune di maggior interesse - di previsione", senza alcuna campitura puntuale.
- **DIMENSIONAMENTO**  
Si prende atto di quanto indicato nel parere VTR 74/2015 circa la mancanza della quantificazione della capacità residua del PRG vigente tanto nel settore residenziale che Produttivo.  
Il Comune dà atto che dalle verifiche effettuate risulta quanto segue:

**Settore Residenziale:**

ATO	Ambito	Abitanti esistenti	Abitanti teorici aggiunti parametrati	Totale abitanti teorici parametrati	volume residuo di PRG	Volume residenziale insediato aggiuntivo PAT	Volume residenziale insediato complessivo PAT	Volume attività compatibili con la residenza	Totale volume complessivo integrato PAT
		ab.	ab.	ab.	mc	mc	mc	mc	mc
1	Bonavigo	677	504	1.181	25.300	50.287	75.587	15.117	90.704
2	Pilastro	260	153	413	8.900	14.089	22.989	4.598	27.587
3	Orti	363	189	552	19.100	9.284	28.384	5.677	34.061
4	Adige	12		12					
5	Campagna Centrale	583		583					
6	Campagna Nord-Est	89		89					
	<b>totali</b>	<b>1.984</b>	<b>846</b>	<b>2.830</b>	<b>53.300</b>	<b>73.660</b>	<b>126.960</b>	<b>25.392</b>	<b>152.352</b>

**Settore Produttivo:**

ATO	Ambito	Superficie residua PRG vigente	Aree di trasformazione produttive complessive
			mq
1	Bonavigo		73.008
2	Pilastro	17.600	34.047
3	Orti	15.600	51.699
4	Adige		
5	Campagna Centrale		
6	Campagna Nord-Est		
	<b>totali</b>	<b>33.200</b>	<b>158.754</b>

Il Comune provvederà ad integrare le tabelle del Dimensionamento nell'allegato A alle NT e nella Relazione di progetto secondo quanto riportato nelle precedenti tabelle, ove non è modificato il volume residenziale insediativo totale e la superficie produttiva totale previste dal PAT.

In riferimento al parametro utilizzato per determinare gli abitanti teorici insediabili, il Comune ritiene sia opportuno mantenere il parametro di 150 mc/ab previsto dall'art. 31 della LR 11/2004, a differenza di quanto suggerito dal parere VTR 74/2015, in quanto trattasi di parametro minimo previsto per legge e consente di avere un margine di garanzia nella previsione degli standard di progetto. La conferenza condivide quanto evidenziato e pertanto non risulta necessario modificare gli elaborati.

• **SAU - LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DELLA ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE**

Il Comune dichiara di aver provveduto a verificare il dato relativo alla SAU e conferma quanto già riportato negli elaborati del PAT, ossia che la Superficie Agricola Utilizzata ammonta a 1.518,45 ha.

• **NORMA DI FLESSIBILITÀ**

Si prende atto di quanto indicato e si provvederà di conseguenza ad integrare l'art.1 delle N.T., inserendolo alla fine delle "Disposizioni per il Piano degli interventi (PI)".

• **PARERE PROVINCIA DI VERONA**

Con riferimento alla delibera n. 180/2015 con la quale il Presidente della Provincia di Verona ha espresso, in coerenza con la Valutazione Tecnica Provinciale n. 3 del 29.09.2015, parere sulla conformità del PAT al PTCP si dà atto che:

- il PAT del Comune di Bonavigo risulta già coerente con la rete ecologica del PTCP e pertanto non necessita di adeguamento;
- il PAT dovrà essere adeguato alle direttive del PTCP come previsto all'art. 12 della L.R. 11/2004 e dall'art. 3 delle N.T. del PTCP.

• **NORME TECNICHE DEL PAT**

Si recepiscono integralmente le prescrizioni indicate nel parere VTR n. 74/2015, con le seguenti ulteriori precisazioni:

- Si prende atto di quanto indicato nella parte iniziale del paragrafo del Parere VTR n. 74/2015 relativo alle Norme Tecniche e si provvederà ad integrare l'art. 27.1 - Dimensionamento aggiungendo alla fine il seguente periodo "In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato costantemente, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato."

- **Art. 9.1 - Idrografia/fasce di rispetto**

Si è provveduto a verificare che la fascia di rispetto del fiume Adige ha ampiezza di m. 20 dall'unghia esterna degli argini, pertanto non risulta necessario modificare la Tav. 1.

L'articolo andrà modificato sostituendo le parole "in conformità a quanto previsto dal PRG vigente" con la seguenti "in conformità alle vigenti disposizioni delle Autorità competenti in materia idraulica e recepito dal PRG vigente".

- **Art. 11. 3.3- Idrografia/Zone di tutela**

Si è provveduto a verificare l'individuazione delle zone di tutela dei corsi d'acqua riportata nella Tav. 3 e coerentemente alle disposizioni dell'art. 41 della L.R. 11/2004 si provvederà a modificare la medesima Tavola indicando le fasce di tutela secondo l'ampiezza stabilita dal citato art. 41 della L.R. 11/2004 di ml. 100.

- **Art. 31 - Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate.**

Preso atto di quanto richiesto nel parere VTR n. 74/2015 l'articolo andrà integrato inserendo al punto 1 delle "Direttive e compiti del PI" dopo le parole "strutture di vendita secondo" le seguenti "le disposizioni della L.R. 50/2012 e del successivo Regolamento attuativo n. 1 del 21.06.2013 e".

**Adeguamento alle osservazioni accolte e parzialmente accolte.**

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della V.T.R. n. 74 del 16.12.2015, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 03.03.2015;
- VISTO l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia di Verona per la gestione del trasferimento delle competenze in materia di urbanistica sottoscritto in data 30.04.2015;
- PRESO ATTO della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.12.2010;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco prot n. 500655/57.00.18.1.1 del 23.10.2010;
- VISTO il Decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 121 del 14.12.2015 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015;

- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 74 del 16.12.2015;

**a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 20.10.2010, con le seguenti precisazioni:**

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n°74 del 16.12.2015 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopracitata e che saranno aggiornati a cura del Comune a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate a seguito del parere della VTR, della Commissione regionale VAS, e quelle assunte dalla conferenza di servizi odierna, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo;

**b) esprimono consenso unanime all'approvazione del PAT e del Rapporto Ambientale (VAS), composto da:**

**RELAZIONI:**

- REL TE - Relazione Tecnica
- REL PR - Relazione di Progetto
- REL SI - Relazione Sintetica

**NORME TECNICHE:**

- NT - Norme Tecniche
- NT All. A - All. A alle Norme Tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO

**TAVOLE:**

- Tav. 1 -Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, in scala 1:10.000
- Tav. 2 -Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000
- Tav. 3 -Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000
- Tav. 4 -Carta della Trasformabilità, in scala 1:10.000

**VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:**

- VAS - Rapporto Ambientale
- VAS All. A - Elaborato grafico riepilogativo uso del suolo e azioni di piano
- VAS All. B - Tabelle di valutazione
- VAS All. C - Analisi di coerenza interna ed esterna
- VAS All. D - Uso del territorio
- VAS All. E - Sintesi non tecnica
- VAS All. F -VINCA Relazione di Incidenza Ambientale

**VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA:**

- VALCI - Valutazione di Compatibilità Idraulica
- VALCI - Tavola grafica in scala 1:10.000

**QUADRO CONOSCITIVO:**

- DVD QC - Banca Dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004
- REL QC - Relazione Quadro Conoscitivo.

**c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**

- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 74 del 16.12.2015;
- ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 56 del 15.04.2015;

**d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale e demandano al Sindaco l'onere di aggiornare gli elaborati alle decisioni assunte**

**dalla presente Conferenza di Servizi di cui al medesimo verbale e di trasmetterli alla Regione.**

Pertanto la conferenza si chiude alla ore 12.30.

Il presente verbale composto di n. 3 fogli.

Venezia lì, 23 dicembre 2015

Il segretario verbalizzante

f.to Dott. Paolo Rossi

Per il Comune di Bonavigo

f.to Ermanno Gobbi

Per la Regione Veneto  
Il Direttore della  
Sezione Urbanistica

f.to Arch. Ignazio Operti